

IPADOVA
el Diritto
Comparato

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto
e di Diritto Comparato

III

G

34


UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO
DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
E DI DIRITTO COMPARATO

INV. N. _____

INGR. N. 22449

REC 37183

F.ANT. V.D.57.9



LE
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE
OPERA DEL CELEBRE
DOMAT,
TERZA EDIZIONE VENETA
TRADUZIONE ITALIANA RIPURGATA

TOMO NONO.



IN VENEZIA MDCCCV.

PRESSO ALESSANDRO GARBO.

L E

LEGGI CIVILI

NEL LOR ORDINE NATURALE

PARTE SECONDA.

LIBRO QUARTO.

TITOLO SECONDO.

De' legati.

I legati sono tante particolari disposizioni *causa mortis*, le quali distinguono il legatario dall'erede in questo, che il legatario succede solo ad una porzione, che si prende dall'eredità per darla a lui, e così lo rendono come un successore particolare: ma l'erede è il successore universale di tutta la massa de' beni.

In oltre fra i legatari e l'erede vi è questa differenza, che quest'ultimo può solo essere instituito in un testamento; ma i legatari possono essere nominati non solo in un testamento, ma ancora in un codicillo. E per ciò che appartiene ai legati è cosa indifferente, ch'essi sieno contenuti in un testamento, oppure in un codicillo; poichè amendue

questi atti in riguardo ai legati differiscono soltanto in questo, che quando i legati sono stati lasciati nel testamento, debbono pagarsi dall'erede testamentario; e quando sono lasciati in un codicillo, senza testamento, debbono pagarsi dall'erede legittimo.

Devesi poi qui ripetere ciò che abbiam detto anche in altro luogo, che ne' paesi, in cui vi sono statuti particolari, se un testatore instituisce un'altra persona che quella, che dovrebbe succedergli *ab intestato*, non si dà a questa persona il nome di erede, ma semplicemente quello di legatario universale; imperocchè sebbene questa persona succeda a tutti i beni ed a tutti i diritti, di cui il testatore può disporre; tuttavia gli statuti danno il nome di erede all'erede del sangue, con rendergli affetti tutti i beni, di cui il testatore non può disporre: e la persona instituita si distingue dai legatari particolari con questa qualità di legatario universale. In conseguenza la disposizione fatta in suo favore, non chiamasi eredità, quando ancora abbracciasse tutti i beni del testatore, il quale non possedesse beni affetti all'erede legittimo, e da non poterne disporre; ma si chiama semplicemente un legato universale.

Siccome vi sono alcune materie, le quali formano parte di quella de' legati, e che sono comuni all'istituzione dell'erede, e siccome abbiamo dovuto spiegarle nel titolo de' testamenti; perciò non istaremo qui a ripetere le spiegazioni già fatte, come sarebbe ciò, che concerne le regole per interpretare i testamenti, quelle delle condizioni, delle designazioni, e delle altre maniere, che possono render diversi i testamenti; quelle del diritto di accrescimento, del diritto di trasmissione, ed altre che sono state dichiarate nel suddetto titolo de' testamenti. Neppure si parlerà in questo luogo delle formalità necessarie ne' legati; perchè anche que-

sta materia è stata spiegata nel titolo de' testamenti, ed in quello de' codicilli, i quali sono le disposizioni, in cui si fanno i legati. In una parola, il lettore dovrà applicare ai legati tutte le regole spiegate ne' suddetti due titoli, secondo la loro rispettiva congruenza. In questo titolo si parlerà solo delle regole, che concernono strettamente la materia de' legati.

Avvertasi ancora che sotto il nome di legati, bisogna comprendere quelle specie di disposizioni *causa mortis*, che si chiamano fideicommissi particolari, e che l'antico dritto romano distingueva tanto nel nome, quanto nella loro natura, ma che il nuovo dritto romano ha confuse co' legati medesimi, con aver egualgiate queste due diverse disposizioni in tutto e per tutto (1). Siccome però realmente vi è qualche differenza fra i legati ed i fideicommissi particolari; e siccome noi saremo obbligati a servirci di questa parola di fideicomesso, e di citare le leggi che l'adoprano: perciò siamo nella necessità non solo di dare questo avviso al lettore, ma di spiegare altresì in questo luogo tutto quello, che deve precedere le regole, affine di renderle intelligibili.

La disposizione, con cui il testatore priega il suo erede di rimettere a qualche persona, o tutta l'eredità, o una porzione di essa, o qualche cosa particolare, chiamasi fideicomesso. Il primo uso de' fideicommissi era tale, che l'erede era nella piena libertà di eseguirlo, o di non farne niente; e da qui è venuto il nome di fideicomesso, perchè la sua esecuzione era commessa alla fede dell'erede.

Ma

(1) *Per omnia exequata sunt legata fideicommissis*, l. i.
ff. de leg. 1.

Ma in appresso gli eredi furono obbligati all'adempimento di tali disposizioni (1).

I fideicomessi di tutta l'eredità, o di una porzione di essa, formano la materia, di cui si ragionerà nel tito' o III, del libro V. Circa poi ai fideicomessi particolari, ancorchè essi, conforme abbiam detto di sopra, sieno stati eguagliati ai legati, tuttavia bisogna distinguere su di tali fideicomessi due specie di regole. Quelle che sono comuni ai legati, e che saranno spiegate in questo titolo; e le altre che sono proprie de' fideicomessi medesimi, e queste saranno spiegate nella sezione II del titolo III del libro V.

Sulla materia di questo titolo si dee notare, che siccome le donazioni *causa mortis*, non differiscono dai legati, che per la loro denominazione, conforme abbiamo avvertito nella sezione III del titolo precedente; perciò bisogna applicare a tali donazioni le regole spiegate in questo titolo. In conseguenza il lettore non deve obbliare, che quanto sarà detto semplicemente de' legati, deve intendersi ancora de' fideicomessi e delle donazioni *causa mortis*, quando non siavi qualche differenza, facilissima a ravvisarsi.

Non si debbono qui spiegare le diverse specie de' legati, le quali una volta erano in uso nel diritto romano; poichè sebbene tale cognizione possa servire di lume per intendere il testo di alcune leggi; siccome Giustiniano ha confuse tutte queste specie di legati, con assegnar loro il medesimo carattere e la medesima forza (2), la spiegazione di questa distinzione sarebbe inutile. Si può tuttavia

ri-

(1) *V. Tit. inst. de fideicom. hered. & Tit. de sing. reb. per fideicom. relict.*

(2) *§. 1 Inst. de legat. l. 1 C. comm. de legat.*

rimarcare una maniera di fare un legato, la quale era riprovata dall' antico dritto romano, ma che da Giustiniano fu permessa, e che in Francia potrebbe essere approvata o rigettata secondo le circostanze. Questa maniera era quella di fare un legato in forma di pena, *pœna nomine* (1), allorchè il testatore ordinava o proibiva qualche cosa al suo erede, o gl' imponeva qualche condizione, con aggiugnere la pena di fare o di dare qualche cosa in caso d' inadempimento. Così secondo gli usi di Francia, un testatore potrebbe validamente ordinare, che il proprio erede mettesse a parte del suo negozio qualche persona, alla quale volesse procurare questo vantaggio, con aggiugnere, che quando l' erede non voglia accettare questa persona per suo socio, le debba pagare una determinata somma. Così potrebbe un testatore validamente ordinare il pagamento di un legato dentro un dato tempo, ed ordinare altresì il pagamento degl' interessi in caso di ritardo. Ma le nostre usanze non approverebbero, che un testatore imponesse al suo erede l' obbligo di dare o non dare in moglie la sua figlia ad una tal persona, ed ordinasse il pagamento di una data somma, se l' erede non obbedisse. Questa specie di legato, ancorchè sia contraria all' antico dritto romano, che la riprovava, sembra essere stata autorizzata da Giustiniano (2); ma siccome pare che offenda la libertà del matrimonio, perciò come contraria all' onestà ed ai buoni costumi, non sarebbe permessa in Francia.

SE-

(1) *§. ult. inst. de leg. l. un. C. de his quæ pœn., nomin.*

(2) *V. §. ult.*

S E Z I O N E I.

Della natura de' legati e de' fidecommessi particolari.

Quanto abbiamo detto nella preparazione di questo titolo, in proposito de' fidecommessi, spiega la ragione, per cui alla rubrica di questa sezione abbiamo aggiunti i fidecommessi particolari.

S O M M A R I O.

1. Definizione de' legati.
2. Definizione de' fidecommessi particolari.
3. I legati, i fidecommessi particolari, e le donazioni causa mortis, sono di una medesima natura.
4. In che consista la validità di queste disposizioni.
5. Loro natura, e formalità ch' esse esigono.
6. Caratteri essenziali di queste disposizioni.
7. Si possono incaricare i legatarij di passare un legato ad una terza persona.
8. Una cosa lasciata in legato a molte persone, si divide fra tutti.
9. Un legatario, che ha ricevuti diversi legati, non può restringersi a quelli, che non hanno alcun peso.
10. I legati non sono dovuti, che dopo essere stati pagati tutti i debiti.

1. Chiamasi legato qualunque disposizione particolare causa mortis, fatta tanto in un testamento, quanto in un codicillo (a).

- „ (a) Legatum est donatio testamentio relictā, l. 36 ff. de
„ legat. 2.
„ Legatum est donatio quædam a defuncto relictā, ab hæ-
„ rede præstanta, §. 1 Instr. de legat.
„ Legatum est delibatio hæreditatis, qua testator ex eo
„ quod universum hæredis foret, alicui quid collatum velit,
„ l. 116 ff. de legat. 1.

2. Chia-

2. Chiamasi fideicompresso particolare quella disposizione, in cui l'erede o il legatario è pregato di restituire o di dare ad un terzo una determinata cosa (a).

„ (a) Potest quis etiam singulas res per fideicommissum relinquere: veluti fundum, argentum, hominem, vestem, & pecuniam numeratam. Et vel ipsum hæredem rogare, ut alicui restituat, vel legatum; Inst. de sing. reb. per fideicomm. relida.

3. Acciò la disposizione di un testamento sia valida, è indifferente che sia conceputa in termini di legato o di fideicompresso o di donazione *causa mortis*, perchè tutte queste specie di disposizioni sono del medesimo carattere, ed hanno il medesimo uso (b). Quindi o che il testatore si esprima in termini di preghiera al suo erede, o si esprima in termini precettivi, oppure faccia conoscere la sua volontà, senza diriggere il discorso all' erede, questi è obbligato all' adempimento (c). Lo stesso dee dirsi nel caso di un legatario, che il testatore prega, oppure gli ordina di pagare qualche somma, o di consegnare qualche cosa ad una data persona (d).

„ (b) Per omnia exequata sunt legata fideicommissis, l. 1 ff. de leg. i.

„ Et fideicommissum, & mortis causa donatio appellatio ne legati continetur, l. 87. ff. de legat. 3.

„ Mortis causa donationes ad exemplum legatorum redactæ sunt per omnia, §. 1 Inst. de donat.

„ (c) Omne verbum significans testatoris legitimum sensum legare vel fideicommittere volentis, utile atque validum est, sive directis verbis, quale est, jubeo, forte sive precariis utatur testator, quale est rogo, volo, mando, fideicommitto, l. 2 C. comm. de legat.

„ (d) Et hæc disposuimus non tantum si ab hæredi fuerit legatum derelictum, vel fideicommissum, sed & si a legatario, vel fideicommissario, vel alia persona quam gravare fideicommisso postumus, fideicommissum eidam relinquatur, l. 1 C. comm. de legat.

„ V. l' art. 7.

4. La validità de' legati, de' fideicommissi e delle donazioni *causa mortis*, dipende da due cose; cioè

cioè dalla qualità delle disposizioni, che **constituiscono** la loro natura, e dalle formalità necessarie negli atti, in cui sono esse comprese, tanto se si tratti di un testamento, quanto di un codicillo o di una donazione (1).

5. La qualità di queste disposizioni, la quale **constituisce** la loro natura, consiste ne' caratteri essenziali, che le leggi hanno loro assegnato, e da' quali dipende il loro adempimento o la loro inesecuzione. Le formalità riguardano gli atti, in cui sono contenute queste disposizioni, e che **constituiscono** la prova della loro verità, la quale si ha per dimostrata, quando gli atti sieno stati fatti colle solennità legali. Queste formalità sono state da noi spiegate ne' loro luoghi rispettivi (2). E per ciò che concerne la natura ed i caratteri di queste disposizioni, bisogna unire a quanto ne abbiamo detto nei tre primi articoli, tutte le altre regole di questo titolo e de' titoli precedenti, secondo i rapporti che si capirà potervi essere.

6. Per la validità di queste tre specie di disposizioni, si ricercano essenzialmente tre condizioni. *Primo*: che chi le fa, abbia la facoltà di farle. *Secondo*: che chi le riceve, non sieno persone incapaci. *Terzo*: che si tratti di cose, delle quali si possa disporre. Queste tre condizioni formeranno la materia delle due sezioni seguenti, nelle quali bisogna applicare anche alle donazioni *causa mortis* ed ai fidecomessi, tutto quello che si sarà detto de' semplici legati (3).

7. Un testatore può addossare il peso di un legato o di un fidecomesso, non solo al suo erede,

(1) V. l'art. seg.

(2) V. la sez. 3 del tit. de' testam.: la sez. 1 e l'art. 3 della sez. 3 del tit. de' codicilli.

(3) V. le due sez. seg.

de, ma ancora ad un legatario, conforme abbiam detto nell' articolo III. E s' egli avesse fatto un testamento o un codicillo oppure una donazione *causa mortis*, potrebbe aggiugnere il peso di nuove condizioni a coloro, che avesse beneficiato colle disposizioni precedenti, le quali possono ricevere questa riduzione, subito che sono semplici disposizioni *causa mortis* (a).

„ (a) Eorum, quibus mortis causa donatum est, fidei-
„ committi quoque tempore potest, l. 77 §. 1 ff. de legat.
„ 2 (1)

8. Quando una cosa medesima è stata donata a due o più persone, senza esserne distinte le porzioni, ciascuno avrà una porzione eguale (b).

„ (b) In legato pluribus relicto, si partes adiectæ non
„ sunt, æque servantur, l. 19 §. ult. ff. de leg. 1.

9. Nell' istessa maniera, che una cosa medesima può esser lasciata in legato a molte persone, si può lasciare ad una sola persona più di un legato, senza alcun peso o con qualche peso. Il legatario poi ha la libertà di accettare quel legato che più gli piacerà, e ricusare gli altri; quando però i legati ch' egli vuole ricusare, non sieno onerosi; imperocchè in questo caso egli non può dividere il legato, e subito che ne accetta uno, dee soddisfare ai pesi di tutti gli altri (c).

„ (c) Duobus legatis relictis, unum quidem repudiare, al-
„ terum vero amplecti posse, respondetur. Sed si unum ex
„ legatis onus habet & hoc repellatur, non idem dicendum
„ est; l. 5 §. 1 ff. de legat. 2.

10. Sulla natura de' legati, e sulle altre disposizioni *causa mortis* si può aggiugnere per ultima regola, che siccome il testatore non può disporre, che

(1) Abbiamo aggiunto in quest' articolo, che il testatore può caricare di legati coloro, a' quali ha donato con una disposizione *causa mortis*, perchè egli non potrebbe imporre nuovi pesi, se si trattasse di una donazione *inter vivos*.

che de' beni propri, perciò i suoi debiti, anche i meno privilegiati, sono preferiti a tutte le sue disposizioni, di qualunque natura esse sieno (a).

(a) *Sicuti legata non debentur, nisi deducto ære alieno
aliquid supersit, nec mortis causa donationes debebuntur,
sed infirmantur per æs alienum. Quare si immobilem æs
alienum interveniat, ex re mortis causa sibi donata nihil
aliquis consequitur, l. 66 §. 1 ff. ad leg. Falc.*

S E Z I O N E II.

*Delle persone che possono fare i legati, e di quelle
che possono riceverli.*

Tutto quello che in appresso diremo de' legati, deve intendersi in un senso che abbracci i fidecommessi particolari, e le donazioni *causa mortis*, conforme ci siamo bastantemente spiegati qui sopra. Noi qui ci serviamo della sola parola *legati*, per la brevità del discorso.

S O M M A R I O.

1. Chi può fare un legato.
2. In quale epoca si dee considerare la capacità e l'incapacità di colui, che fa il legato.
3. Chi può ricevere un legato.
4. e 5. Persone indegne di ricevere un legato.
6. Regole particolari concernenti le persone, alle quali si può lasciare un legato.
7. Si possono lasciare gli alimenti ad una persona incapace di ricevere gli altri legati.
8. Il testatore può lasciare un legato ad uno de' suoi eredi.
9. Come si divida un legato lasciato a due persone.
10. L'erede legatario può accettare il legato e rinunciare all'eredità.

11. Si

11. Si può lasciare un legato a persone incognite, ed in qual senso?

12. Legato, lasciato ad una persona fra molte.

13. Legato, lasciato ad una città, o ad una comunità.

Chiunque può fare un testamento, può ancora lasciare un legato. Quindi per sapere se una persona possa fare un legato, bisogna vedere se in lei concorra alcuna delle cause, che rendono incapace a testare, e che abbiamo spiegate a suo luogo (1).

2. Siccome le regole dell'incapacità a far legati sono le medesime che quelle dell'incapacità a far testamento; così le regole che riguardano il tempo, in cui bisogna considerare l'incapacità della persona che dispone, sono similmente le medesime in riguardo a' legati, che in riguardo a' testamenti, e noi ne abbiamo fatta la spiegazione nel luogo medesimo (2).

3. Chiunque è capace di esser nominato erede, è egualmente capace a ricevere un legato; e quelli solo possono essere legatarij, i quali possono essere eredi. Quindi per sapere quali sieno queste persone, basta il consultare le regole, che si sono spiegate nel parlarsi degli eredi (3).

4. Nella classe delle persone incapaci a ricevere i legati, bisogna metter coloro, che se ne rendono indegni. Così, per esempio, un legatario che per una collusione coll'erede ab intestato, o per qualche altro motivo, occulta il testamento, in cui vi è il suo legato, se n'è renduto indegno (a).

„ (a) Si legatarius vel fideicommissarius celaverit testamentum & postea hoc in lucem emerserit, an posset legatum

(1) V. la sez. 2 del titolo de' testamenti.

(2) V. la medesima sez. 2 del tit. de' testam.

(3) V. la stessa sez. 2 del tit. de' testam.

„ gatum sibi relictum is qui celaverit *ax* eo testamento vina
 „ dicare, dubitabatur: quod omnino inhibendum esse cen-
 „ semus, ut non accipiat fructum sex calliditatis, qui vo-
 „ luit hæredem hæreditate sua defrandare. Sed hujusmodi
 „ legatum illi quidem auferatur. Maneat autem quasi pro
 „ non scripto apud hæredem: ut qui alii nocendum esse
 „ existimavit, ipse suam sentiat jacturam, l. 25 C. de
 „ legat.

In una parola qualunque legatario, in cui concorra alcuna delle cause, che rendono una persona indegna dell'eredità, e che sono state spiegate al loro luogo (1), è indegno del legato.

5. Non bisogna mettere nella classe delle persone che sono indegne di un legato, l'erede *ab intesta-
 zo*, il quale avesse impugnata la validità del testa-
 mento, che gli lascia un legato. Imperocchè quan-
 do ancora questa sua pretensione fosse stata riget-
 tata, ed il testamento fosse stato dichiarato valido,
 siccome egli non ha fatto alcuna ingiuria all'onore
 del defonto, ma ha procurato solo di vendicare
 il suo diritto, di cui non poteva esser spogliato con
 questo legato, non si può dire che se ne sia ren-
 duto indegno. Ma se questo legatario, dopo aver
 ricevuto il legato, promovesse contro il testamen-
 to un giudizio di falsità, con pretendere ch'esso
 fosse stato fabbricato dall'erede instituito, e se poi
 il testamento venisse confermato, egli perderebbe
 il legato per l'ingiuria inferita all'erede. Nel ca-
 so poi, che il legatario essendo ancora l'erede le-
 gittimo, prima ricevesse il legato, e poi volesse far
 annullare il testamento, per qualche vizio, che ba-
 stasse a tale oggetto, come sarebbe per l'incapaci-
 tà dell'erede instituito; egli dovrà esser sentito, sen-
 za che gli faccia ostacolo di avere implicitamente
 approvato il testamento, con riceverne il legato.
 In generale, quando si tratta di sapere, se un le-
 gata-

(1) V. la sez. 3 del tit. degli eredi in generale.

gatario con ricevere il legato, perda il diritto che può avere all'eredità, bisogna esaminare la sua condizione, la sua età, ed altre simili circostanze (a).

„ (a) *Ille qui non jure factum (testamentum) contendit, nec obtintit, non repellitur ab eo quod meruit. Ergo qui legatum secutus, postea falsum dixit, amittere debet quod consecutus est.* De eo vero qui legatum accepit, si neget jure factum esse testamentum, *Divus Pius ita rescripsit.* „ *Cognati Sophronis, licet ab hærede insti- tuto acceperant legata, tamen si is ejus conditionis fuerit visus, ut obtainere hæreditatem non possit, & jure in- testati ad eos cognatos pertinet, petere hæreditatem ipso jure poterunt.* „ *Prohibendi autem sint an non, ex cuius- que persona, conditione, etate, cognita causa judice con- stituendum erit, l. 5. §. 1. ff. de his quæ ut ind. auf.* (1)

6. Ancorchè per sapere quali sieno le persone, alle quali si può lasciare un legato, basti sapere che chiunque non è incapace di essere erede, può essere legatario: tuttavia vi sono su questo proposito alcune regole particolari, le quali è necessario di separare dalla regola generale, o perchè sono un'eccezione della regola medesima, o per altre considerazioni, che si capiranno da ciò che diremo in appresso (2).

7. L'incapacità di succedere, o di essere beneficiato con una disposizione *causa mortis*, non riguarda i legati degli alimenti. Imperocchè essendo gli alimenti assolutamente necessari a chiunque vive, l'equità vuole, che si possano lasciare a chicchessia. Così gli alimenti si possono lasciare in legato anche ad un condannato a morte, o ad altre persone condannate ad una pena, che importi la morte civile; e per fino che queste persone sono in vi-

ta,

(1) V. gli articoli 2 e seguenti della sezione 3 del titolo de' testamenti inofficiosi.

(2) V. gli articoli seguenti.

ta, possono godere di un legato, limitato a quest' uso (a).

„ (a) Si in metallum damnato quid extra causam alimento-
„ rum relictum fuerit, pro non scripto est, nec ad fiscum
„ pertinet. Nam pœnæ servus est, non Cæsaris, & ita Di-
„ vus Pius rescripts, l. 3 ff. de his quæ pro non script. (1)

8. Non solo si possono lasciare i legati ad una persona diversa dall' erede, ma anche all' erede medesimo, quando però gli eredi sieno molti, perchè un solo erede non può pagare il legato a se stesso. In conseguenza quando vi sono due o più eredi, il testatore può lasciare un legato, o ad un solo di essi, o lasciare a ciascuno di loro quello, che più gli piace, e contraddistinguerli co' legati particolari di una data cosa (a).

„ (a) Si uni ex hæredibus fuerit legatum, hoc deberi, ei
„ officio judicio judicis familiæ eriscundæ, manifestum est
„ l. 17 §. 2 ff. de leg. 1.

9. Se il testatore lascia un legato in comune ai due suoi eredi, questi se lo divideranno in porzioni eguali, ancorchè la distribuzione dell' asse ereditario, fatta ad essi, fosse ineguale; eccettuando si solo il caso, che il testatore avesse distinte le porzioni de' legati, come ha distinte quelle dell' eredità. Toltone questo caso, la condizione di costoro deve essere eguale rispetto ai legati, ancorchè sia differente rispetto all' eredità (c).

„ (b) Si ex pluribus hæredibus ex disparibus partibus in-
„ stitutis, duobus eadem res legata sit; hæredes, non pro
„ hæreditaria portione, sed pro virili id legatum habere de-
„ bent, l. 67 §. 1 ff. de leg. 1.

10. Se

(1) Gli stessi motivi, che fanno sostenere un legato degli alimenti, lasciati ad una persona condannata a morte, o ad altra pena, che importi la morte civile, sembrano render giusto il legato degli alimenti lasciati ad un forestiere, il quale avesse bisogno di questo soccorso, senza che la sua incapacità alla successione lo escluda dal poter godere un legato di questa natura.

10. Se una persona, che nel tempo stesso sia erede e legatario, rinuncia all'eredità, non per questo perde il legato; poichè si può astenere da uno di questi due benefizj, ad accettar l'altro (a). E se si trattasse di un figlio, che nel testamento paterno fosse stato instituito erede in una porzione de' beni, e gli fosse stato ancora lasciato un legato, egli potrebbe similmente contentarsi del solo legato, senza che se gli potesse fare una colpa di aver contravvenuto alla volontà del proprio padre; poichè egli potrebbe, senza offendere l'onestà, non ingerirsi ne' beni ereditari, lasciandoli agli altri eredi chiamati (b).

„ (a) Sed & si abstinuerit se hæreditate, consequi eum „ hoc legatum posse constat, l. 17 §. 2 ff. de leg. 1.

„ (b) Filio pater quem in potestate retinuit, hæredi pro „ parte instituto, legatum quoque relinquit: durissima sen- „ tentia est existimantium denegandam ei legati petitionem, „ si patris abstinuerit hæreditate: non enim impugnatur ju- „ dicium ab eo, qui justis rationibus noluit negotiis hære- „ ditariis implicari, l. 87 eod. l. 12 C. de leg.

11. Un testatore può fare un legato ad una persona incognita, ed anche ad una persona incerta, purchè le circostanze additano bastantemente la sua intenzione; ed il motivo della sua disposizione, per arrivare a capire la persona, ch'egli ha voluto beneficiare. Così, per esempio, se un testatore lascia il legato di una data somma a quel tale, che renderà un tale servizio al testatore medesimo, o ad alcuno de' suoi figli, o de' suoi amici; chisi troverà di aver renduto questo servizio sarà il legatario, ancorchè il testatore fosse morto senza sapere chi fosse questo tale (c).

„ (c) Quidam relegatus facto testamento, post hæredis „ institutionem, & post legata quibusdam data, ita subje- „ cit: "Si quis ex hæredibus, cæterisve amicis, quorum „ hoc testamento mentionem habui, sive quis alius restitu- „ tionem mihi impetraverit ab imperatore, & ante decesser- „ ro, quam ei gratias agerem, volo dari ei qui id egerit a

„ a cæteris hæredibus aureos tot ”. Unus ex his quos hæredes
 „ scripserat, impetravit ei restitutionem, & antequam id
 „ sciret decessit. Cum de fideicommisso quæteretur, an de-
 „ beretur, consultus Julianus respondit deberi. Sed etiam si
 „ non hæres vel legatarius, sed alius ex amicis curavit eum
 „ restitui, & ei fideicommissum præstari, l. 5 ff. de reb.
 „ dub.

12. Si può lasciare un legato da darsi ad una fra
 molte persone, come sarebbe ad uno de' figli del
 suo figlio, o di un suo parente, o di un estraneo;
 tanto se il testatore individua le circostanze, che
 possono far conoscere la persona del legatario, quan-
 to se ne lascia la scelta al suo erede, oppure ad un'
 altra persona. Nel primo caso, se la persona del
 legatario rimane bastantemente indicata, egli solo
 riceverà tutto il legato; e se non vi è questa indi-
 cazione, il legato si dividerà fra tutti. Nel secon-
 do caso, il legatario sarà quel tale che sarà stato
 nominato dall'eredità, o dall'altra persona, alla qua-
 le il testatore ne ha data la facoltà. Se poi la per-
 sona che deve fare la nomina, muore prima di
 aver nominato il legatario, il legato rimarrà ad un
 solo, se non vi è che uno, oppure sarà comune a
 tutti, se questi sono molti. In conseguenza, an-
 corchè il legato fosse stato destinato per un solo,
 esso si dividerà fra tutti, perchè niuno è stato di-
 stinto dagli altri (a).

„ (a) Si hæres damnatus esset, decem uni ex libertis da-
 „ re: & non restituerit cui daret: hæres omnibus eadem de-
 „ cem præstare cogendus est, l. 17 §. 1 de leg. 2 v. l. 24
 „ eod.

„ Si cum forte tres ex familia essent ejus qui (uni ex
 „ familia) fideicommissum reliquit eodem vel dispari gra-
 „ du, satis erit uni reliquisse: nam postquam partum est
 „ voluntati, cæteri conditione deficiunt, l. 67 §. 2 ff. de
 „ legat. 2.

„ Rogo fundum cum morieris, restituas, ex libertis cui
 „ voles. Quod ad verba attinet ipsius erit effectio. Nec
 „ petere quisquam poterit, quamdiu præferri alius potest.
 „ Defuncto eo, priusquam eligat, petent omnes. Itaque

„ eveniet, ut quod uni datum est, vivis pluribus unus petere
 „ non possit, sed omnes petant quod non omnibus datum
 „ est. Et ita denrum petere possit unus, si solus moriente
 „ eo superfuit: *ad l. 67 §. 7.*

13. Si può lasciare un legato ad una città, o a
 qualunque altra comunità ecclesiastica, o laica, e
 destinarlo a qualche uso lecito ed onesto, come sa-
 rebbe per un' opera pubblica, o per altre opere di
 pietà, e consegrate al ben pubblico (a). E si deve
 riguardare come un legato fatto ad una città o ad
 una comunità, tutto quello, ch' è stato lasciato agli
 individui, che la compongono, come sarebbe agli
 abitanti di un tal paese, a' canonici di un tal capi-
 tolo, a' religiosi di un tale monastero (b). Non
 bisogna però contare fra le comunità capaci a rice-
 vere i legati, quelle, che non sono state canonica-
 mente erette, ed approvate dalla potestà legittima.
 Che se i legati fossero stati fatti agl' individui, che
 volessero comporre una comunità, acciò ne potesse-
 ro profitare ciascuno in particolare, optare a tut-
 ta la comunità, quando fosse stata eretta, i legati
 potrebbero sussistere secondo le circostanze (c).

„ (a) *Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive
 in distributionem relinquatur, sive in opus, sive in ali-
 menta, vel in eruditionem puerorum; quid aliud; l. 117
 ff. de legat. 1.*

„ (b) *Quod in alimenta aetatis puta infirmæ (senioribus, vel
 pueris, puellisque) relictum fuerit, ad honorem civitatis
 pertinere responderetur, l. 122 eod.*

„ (c) *Civibus civitatis legatum vel fideicommissum da-
 tum, civitati relictum videtur, l. 2 ff. de rel. dub.*

„ (c) *Cum Seratus temporibus Divi Marci permisserit
 collegiis legare: nulla dubitatio est, quod si corpori cui
 licet coire, legatum sit, debeatur. Cui autem non licet,
 si legetur, non valebit, nisi singulis legetur. Hi enim
 non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur
 ad legatum, l. 20 ff. de reb. dub:*

SEZIONE III.

Quali cose si possono lasciare in legato.

Per ciò che riguarda le cose, che si lasciano in legato, bisogna fare la distinzione di due specie di legati. L'una è di quelle cose, che si acquistano in proprietà dal legatario: l'altra di quelle, di cui il legatario non acquista la proprietà, ma solamente il godimento per un dato tempo, oppure a vita; come sarebbero gli alimenti, un usufrutto, una pensione, un'annua rendita &c. I legati della prima specie saranno spiegati nelle due prime sezioni seguenti; quelli della seconda specie nella quinta.

S O M M A R I O.

1. Si possono lasciare in legato tutte le cose che sono in commercio.
2. Ma non le cose pubbliche sacre.
3. si può fare un legato di una cosa altrui.
4. Il legato è valido se il testatore sa, che la cosa non è sua.
5. Ma se la crede sua, il legato è nullo.
6. Eccezione della regola precedente.
7. Quando la cosa è dell'erede, nulla importa, che il testatore l'abbia saputo o ignorato.
8. Il legato è inutile se la cosa appartiene al legatario.
9. Se il legatario ha acquistata a titolo lucrativo la cosa lasciatagli, il legato rimane senza effetto.
10. Legati di una cosa medesima, lasciati ad una stessa persona da due testatori.
11. Due legati di una medesima somma, non equivalgono a due legati di una medesima cosa.
12. Il

12. Il legato di un fondo, di cui il testatore possiede solo una porzione, si riduce a questa porzione.
13. Legato ad un debitore di quello a cui può ascendere il suo debito.
14. Il legato di quello che deve una persona obbligata in solido con un'altra, non disobbliga, che il solo legatario.
15. Il legato di una dilazione al debitore, lo libera dal pagare gl'interessi.
16. In qual senso il padre, tutore del figlio, può essere obbligato al rendimento de' conti.
17. Legato di una cosa, che trovasi impegnata.
18. Si possono lasciare in legato le cose, che ancora non esistono.
19. Legato di una certa quantità da prendersi da una data raccolta, o in un dato luogo.
20. Legato indefinito de' mobili.
21. Il legato di una cosa specificata come appartenente al testatore è nullo, se questa non trovasi nel suo patrimonio.
22. Come debba intendersi il legato di una cosa, di cui non si è determinata la specie.
23. Legato di un lavoro da farsi.
24. Il legato indeterminato di un fondo è nullo, se il testatore non ha alcun fondo.

Si possono lasciare in legato tutte le cose di ogni specie, e di ogni natura, cioè mobili, stabili, dritti, servitù &c., in una parola qualunque cosa che sia in commercio, e di cui possa passarne l'uso da una persona all'altra (a).

„ (a) Corpora legati omnia, & iura, & servitutes pos-
„ sunt. l. 41 ff. de legat.

V. l'atticolo seguente.

3. Siccome non si possono lasciare in legato, che

le cose, le quali sono in commercio; perciò il legato di una cosa pubblica, o di un luogo sacro, sarebbe senza effetto, ed il legatario neppure potrebbe dimandare il valore di tali cose, tanto se il testatore avesse ignorata, quanto se avesse saputa la loro natura; anzi in quest'ultimo caso una disposizione tale sarebbe da pazzo (a).

,,(a) *Campum Martium, aut Forum Romanum, vel Edem sacram legari non posse constat. Sed & ea prædia Caesaris quæ in forma patrimonii redacta sub procuratore patrimonii sunt, si legentur, nec æstimatio eorum debet præstari, l. 39 §. penult. & ult. ff. de legat. 1. Furiosi est talia legata testamento adscribere, dict. l. §. 8 in f. (1)*

3. Sebbene niuno possa disporre della roba altrui; pure il testatore può lasciare una cosa che non è sua, ed il legato avrà, o non avrà il suo effetto, secondo le regole seguenti (b).

,,(b) *Non solum testatoris vel hæredis res, sed etiam aliena legari potest, §. 4 inst. de leg.*

Osservazione su questo articolo.

Ancorchè sembri una bizzarria, che si possa lasciare in legato una cosa, di cui il testatore non può disporre, e specialmente una cosa ch'egli sa non esser sua; ed ancorchè sembri impossibile, che una persona di buon senso faccia una simile disposizione, nulladimeno il testatore potrebbe obbligare il suo erede a comprare un fondo per darlo al

(1) Quanto dicesi in questo articolo di un legato sacro, bisogna intenderlo de' luoghi consecrati o benedetti, destinati all'uso pubblico, come sarebbe una chiesa, o un cimitero. Imperocchè il legato di una casa, in cui vi fosse una cappella per uso della medesima casa, comprenderebbe ancora la cappella; nella stessa maniera, che il legato, che facesse un ecclesiastico della sua cappella di argento, comprenderebbe tutti i vasi sacri della cappella medesima.

al legatario, e questo in sostanza sarebbe un legato della cosa altrui. In conseguenza bisogna riguardare tutte le disposizioni, di cui si parlerà negli articoli seguenti, come della natura di quella, di cui abbiamo favellato qui sopra, o almeno come tali, da poter credere, che il testatore non abbia voluto fare il legato ridicolo della casa, per esempio, del suo vicino, senza che concorra alcuna circostanza per salvare la stravaganza di questa disposizione. Imperocchè deve esservi qualche fondamento, e qualche motivo che giustifichi tale legato, e lo concili col buon senso.

Sembra, che in questo senso si debbano intendere tutte le regole, che trovansi nel diritto romano su questa materia; e sembra doversi dire che gli autori di tali regole non abbiano nè potuto, nè voluto autorizzare disposizioni impertinenti di cose, in cui nè il testatore, nè l'erede avevano alcun diritto, se non concorreva una circostanza, che rendesse ragionevoli tali disposizioni. E deve credersi altresì, che i medesimi autori, con permettere a' testatori di lasciare il legato di una cosa altrui, non abbiano mai preteso, che il testatore potesse lasciare, ed il legatario ritenere una cosa, che non apparteneva a niuno di loro. Abbiamo aggiunta questa riflessione in grazia del sentimento di alcuni canonisti, i quali hanno creduto, che il diritto canonico condanni come illecito qualunque legato della cosa altrui, e si fondano sulla decretale del *cap. 5. de testament.* ancorchè questa decretale sia emanata per il caso particolare di un legatario, il quale essendosi impadronito della cosa lasciatagli in legato, ricusava di renderla fondandosi sulla regola del diritto civile, che permette di lasciare in legato una cosa altrui. A niuno è mai potuto cadere in mente, che in un caso simile il legato potesse spogliare il padrone della roba sua. Ecco le parole della decre-

tales: *Filius noster F. conquestus est, quod quondam P. pater suus aliqua ecclesie vestre, sepulture sue gratia, juris alieni reliquit. Et quidem leges hujus seculi hoc habent, ut heres ad solvendum cogatur, si auctor ejus rem legavit alienam: sed quia lege Dei, non autem lege hujus seculi vivimus: valde mihi videtur injuriam, ut res tibi legate, que cujusdam ecclesie esse perhibentur, a te teneantur, qui aliena restituere debuisti.* E' vero che pare che i termini di questa decretale condannino in generale la regola del **dritto civile**, come contraria alla legge divina. Ma siccome esso si riferisce solo all'ingiustizia del legatario presente; e siccome un legato fatto nei termini accennati nel principio dell'osservazione presente, oppure nel caso del seguente articolo VI, non sarebbe contrario alla legge divina; perciò bisogna dare a questa decretale il vero senso, ch'essa può avere, ed applicarla piuttosto all'abuso della regola del dritto civile, che alla regola medesima.

4. Se il testatore ha saputo, che la cosa lasciata in legato non era sua, l'erede sarà obbligato di consegnare la cosa medesima al legatario, se può averla dal padrone ad un prezzo ragionevole (a); oppure darne l'equivalente in denaro, secondo la stima, se non può, o non vuole comprarla (b).

„ (a) *Aliena (res) legari potest, ita ut heres cogatur redimere eam, & præstare: vel si eam non potest redime- „, re, estimationem ejus dare, §. 4 *instit. de leg.**

„ *Si ædes alienas ut dares damnatus sis, neque eas ulla „, conditione emere possis, estimare judicem oportere, At- „, teius scribit, quanti ædes sint: ut pretio soluto, heres „, liberetur, l. 30 §. ult. ff. *de leg. 3.**

„ (b) *Idem juris est, & si potuisses emere, non emeres, „, d. §. ult. in f.*

La ragione si è, che l'intenzione del testatore è stata, che il legatario profitti del legato. Circa poi alla prova da farsi nel caso, in cui non apparisca se il testatore abbia saputo o ignorato, se la cosa

lasciata in legato fosse sua, questa prova incombe al legatario, perchè non si presume mai, che il testatore abbia saputo che la cosa non fosse sua, ed in oltre il legatario in figura di attore è obbligato a stabilire il suo diritto (a).

„ (a) *Et verius est ipsum qui agit, id est legatarium, probare oportere, civisse alienam rem legare defunctum, non hæredem probare oportere, ignorasse alienam: quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit, in fin. instit. de leg.*

V. L'articolo seguente.

5. Se non si prova, che il testatore abbia saputo, che la cosa lasciata in legato non era sua, il legato sarà nullo; perchè si presume, ch'egli l'abbia lasciata solamente perchè credeva che fosse sua, e che non abbia mai voluto caricare il suo erede del legato di una cosa altrui (b).

„ (b) *Quod autem diximus alienam rem posse legari, ita intelligendum est, si defunctus sciebat alienam rem esse, non si ignorabat. Forsitan enim si scivisset alienam rem non legasset. Et ita Divus Pius rescripsit, §. 4 inst. de leg.*

„ *Videri potius quod habere se crederet, quam quod onerare hæredes vellet, legasse, l. 36 in f. ff. de usu. & usufr. leg.*

6. Se il legato di una cosa, che il testatore credeva esser sua, ma che era di un altro, fosse stato fatto ad uno stretto parente, oppure ad una persona, alla quale esso per giusti riguardi si fosse creduto in obbligo di lasciar qualche cosa; un legato di questa natura avrebbe quella forza, che ricercano le circostanze. Per esempio: se un testatore lascia alla sua moglie, che non ha beni di sorte alcuna, l'usufrutto di un fondo altrui, ma ch'egli credeva esser suo, supponendo, che il fondo facesse parte di una eredità ricadutagli prima di morire; l'erede sarà obbligato di somministrare alla vedova l'equivalente di questo usufrutto, oppure

re l'usufrutto medesimo, s'egli può accordarsi col vero padrone ad un prezzo discreto (a).

„ (a) Cum alienam rem quis reliquerit, siquidem sciens:
 „ tam ex legato, quam ex fideicommisso, ab eo qui lega-
 „ tum seu fideicommissum meruit, peti potest. Quod si
 „ suam esse putavit, non aliter valet relictum nisi proximæ
 „ personæ vel uxori, vel alii tali personæ datum sit, cui
 „ legaturus esset, & si scisset rem alienam esse, l. 10 C.
 „ de legat.

7. Quando la cosa legata appartiene all'erede, è indifferente che il testatore abbia saputo o ignorata questa circostanza, e l'erede sarà sempre tenuto a soddisfare il legato. Imperocchè quando ancora il testatore avesse creduto; che la cosa fosse propria, non si dee mai presumere in questo caso, che s'egli avesse saputo, che apparteneva ad un altro non ne avrebbe disposto, e che non avrebbe voluto incaricare il suo erede di provvederla altrove; mentre l'erede non incontra una difficoltà maggiore a consegnare quello, che trova ne' beni propri, che quello che trova ne' beni ereditarj. Quindi devesi anzi presumere, che il testatore volendo lasciare questa cosa al legatario, non sarebbe stato per lui un motivo per non lasciarla, il sapere ch'essa apparteneva al suo erede (b).

„ (b) Si rem tuam quam existimabam meam, te hærede
 „ instituto, Titio legem: non est Neratii Prisci sententia
 „ nec constitutioni locus, qua cavetur, non cogendum præ-
 „ stare legatum hæredem'. Nam succursum est hæredibus,
 „ ne cogentur redimere, quod testator suum existimans
 „ reliquit. Sunt enim magis in legandis suis rebus, quam
 „ in alienis comperandis & orandis hæredibus faciliores vo-
 „ luntates. Quod in hac specie non evenit, cum dominium
 „ rei sit apud hæredem, l. 67. §. 8 ff. de legat. 2.

8. Se la cosa lasciata in legato appartenesse al legatario, il legato sarebbe nullo; perchè non potrebbe egli acquistare un nuovo diritto sopra una cosa, che possiede in pieno dominio, e si dee sempre presumere, che se il testatore avesse saputa questa circostanza, non avrebbe fatta tale disposizione. In

con-

conseguenza la disposizione sarebbe sempre di nium valore, quando ancora in appresso il legatario alienasse la cosa, che gli era stata lasciata, e neppure potrebbe pretendere il valore (a).

„ (a) Sed si rem legatarii quis ei legaverit, inutile est legatum; quia quod proprium est ipsius, amplius ejus fieri non potest. Et licet alienaverit eam, non debet nec ipsa res, nec aestimatio ejus, §. 10 inst. de legat. l. 3
„ C. cod.

9. Se dopo che un testatore ha fatto un legato di una cosa altrui, sapendo benissimo, che non è sua, il legatario acquista la proprietà di questa cosa medesima a titolo oneroso, come sarebbe per mezzo di una compra, di una permuta ec., il legato avrà il suo effetto, e se gliene dovrà pagare il valore, perchè egli deve profitare di questo legato. Ma s'egli acquista la cosa a titolo lucrativo, come per mezzo di una donazione o di altro legato, che glie ne facesse il proprietario, il legato del testamento fatto da colui, che non era padrone della cosa, rimarrebbe senza effetto, purchè non si rilevasse chiaramente, ch'egli ha voluto, che il legatario ricevesse la cosa, oppure il valore di essa. Se poi questa volontà del testatore non fosse manifesta, basterebbe al legatario di conseguire quella cosa, che il testatore voleva dargli, ancorchè l'abbia avuta per altra via, mentre in questa maniera rimane adempiuta la volontà del testatore medesimo (b).

„ (b) Si res aliena legata fuerit, & ejus rei vivo testatore legatarius dominus factus fuerit: si quidem ex causa emptionis, ex testamento actione pretium consequi potest. Si vero ex causa lucrativa, veluti ex donatione, vel ex alia simili causa, agere non potest. Nam traditum est duas lucrativas causas in eundem hominem, & eandem rem concurrere non posse, §. 6 inst. de legat.

„ Fideicommissum relictum, & apud eum, cui relictum est, ex causa lucrativa inventum, extinguiri placuit, nisi defunctas aestimationem quoque ejus præstari voluit, l. 21
„ §. 1 ff. de legat. 3.

„ Qua.

„ Quæro cum corpora legata etiam nunc ex lucrativa cau-
 „ sa possideantur, an a substitutis peti possint Respondi,
 „ non posse, l. 88 §. 7 ff. de legat. 2.

10. Se due testatori avessero lasciata una stessa cosa ad una persona medesima, e se il legatario l'avesse già conseguita, per lessersi fatto il caso del pagamento di uno de' due legati, egli non può pretendere di avere il prezzo della cosa medesima, in virtù dell'altro legato. Imperocchè quando il legatario conseguisce la cosa, che amendue i testatori volevano dargli, rimane adempiuta la loro volontà. Ma se il legatario avesse già ricevuto il valore della cosa, in virtù di uno de' testamenti, prima di ricevere la cosa medesima, dovutagli in virtù dell'altro testamento del proprietario della cosa, egli non lascierà di profittare anche della cosa, e l'erede sarà tenuto a consegnargliela (a). Imperocchè il valore, che il legatario aveva precedentemente ricevuto della cosa, non discarica l'erede di quel testatore, che n'era il proprietario; nè la giustizia permette, che questa cosa resti a profitto dell'erede.

„ (a) Hac ratione, si ex duobus testamentis eadem res
 „ eidem debeatur: interest, utrum rem, an æstimationem
 „ ex testamento consecutus sit. Nam si rem habet, agere
 „ non potest, quia habet eam ex causa lucrativa, si æsti-
 „ mationem, agere potest, §. 6 in f. inst. de legat.

11. Nella classe de' legati di una cosa medesima, non bisogna mettere i legati consistenti in una stessa somma di denaro, o in una stessa quantità di generi, che si danno in numero, o a peso e misura, come sarebbero tante pecore, tante staja di grano ec. Ma per legati di una cosa medesima s'intendono solamente quelli, ne' quali due testatori lasciano un medesimo fondo, o un'altra cosa particolare, che in sostanza fosse la medesima. In conseguenza i legati di simili somme, fatti ad un medesimo legatario nel testamento di due persone, avranno il loro effetto. E se due testatori avessero

lasciato ciascuno di essi il legato di una pensione, oppure degli alimenti ad un legatario, tanto di una somma medesima, quanto di una forma diversa, il legatario acquisterà amendue i legati, perchè ciascuno de' due testatori ha voluto dare una parte de'suoi beni. Quindi il legato dell' uno non impedirebbe il pagamento di quello dell'altro. Lo stesso sarebbe se di due rendite vitalizie, oppure di altra specie, l'una fosse stata acquistata dal legatario per mezzo di una donazione, o di qualche altro titolo, ed in appresso glie ne fosse stata lasciata l'altra con un testamento (a).

„ (a) Titio Seio tesseram frumentariam comparari voluit, „ post diem trigesimum a morte ipsius: Quarto, cum Seius, „ viva testatrix tesseram frumentariam ex causa lucrativa „ habere coepit, nec possit id quod habet petere, an ei „ actio competit. Paulus respondit: ei de quo queritur, „ pratum tassere praestandum. Quoniam tale fidecommis- „ sum magis in quantitate quam in corpore consistit, l. 89 „ ff. de legat. 2.

12. Se un testatore possedendo un fondo in comune con un'altra persona, ne fa a questa un legato, senza far menzione della sua persona; ma dicendo semplicemente, che le fa un legato di questo fondo, il legato non avrà il suo effetto, che per la porzione del testatore. Imperocchè si presume, ch'egli abbia voluto lasciare quella sola porzione del fondo, la quale era sua (b).

„ (b) Cum fundus communis legatus sit, non adiecta por- „ tione, sed meum nominaverit, portionem deberi constat, „ l. 7 §. 2 ff. de leg. 1.

13. Un creditore può lasciare al suo debitore in legato l'intero suo credito, o una porzione di esso. Ma questo legato, del pari che tutti gli altri, non possono fare alcun pregiudizio a'creditori del testatore, i quali sono preferiti a tutti i legatari, conforme abbiam detto nell' articolo ultimo della sezione I di questo titolo. Il debitore poi legatario non rimane liberato dal suo debito se non nel ca-
so,

so, in cui nell'eredità vi sieno beni sufficienti per tutti i creditori del testatore, e per la falcidia, ch'è dovuta all'erede, conforme si dirà nel titolo seguente (a).

„ (a) Liberationem debitori posse legari, jam certum est,
„ l. 3 ff. de liber. leg.

„ Omnibus debitoribus ea quæ debent recte legantur: hi
„ cet domini eorum sint, l. 1 ff. eod.

Osservazione su questo articolo:

Da' due testi qui riportati sembra potersi rilevare, che nel diritto romano si dubitava, se un creditore poteva fare al debitore un legato del suo credito. Il dubbio, per quanto rilevasi dalle parole *licet domini eorum sint*, sembra fondato sulla regola che non si può lasciare in legato una cosa, che appartiene al legatario medesimo, e sulla considerazione, che chi deve pagare una cosa, ne ritiene sempre il dominio, finchè non se ne spoglia per soddisfare il creditore. Avvertiamo tutto questo per prevenire qualunque difficoltà, che potesse nascere nella mente del lettore dalle parole di questo testo; per altro non vi è dubbio alcuno, che questo legato sia valido. Dobbiamo poi aggiungere su questo proposito una riflessione, che merita un altro testo, riguardante la maniera, con cui un testatore può assolvere un suo debitore dal pagamento. Questo testo dice, che se un creditore trovandosi malato, lascia in mano di un terzo le carte concernenti le prove di un suo credito, con ordinargli che s'egli guarisce gli restituiscà queste carte, se muore le consegni al debitore, e se si dà il caso, che il creditore muore, il suo erede non può esigere questo credito dal debitore: *si quis ducēdens chirographum Seiū Titio dederit, ut post mortem suam det, aut, si convaluisset, sibi redderet: deinde Titius, defuncto donatore, Seiū dederit, & heres ejus petat de-*

bitum. Sejus doli exceptionem habet, l. 3 §. 2 ff. de libr. leg. Devesi notare sulla decisione di questo testo, che tale disposizione non sarebbe giusta, e non dovrebbe eseguirsi, che sotto diverse precauzioni, dettate dalle circostanze. Primo: la disposizione sarebbe nulla, se fosse fatta in frode de' creditori di colui; che ha dato un tal ordine. Secondo: siccome tale disposizione si ridurrebbe ad una disposizione *causa mortis*, essa sarebbe soggetta alle destrazioni per la legittima de' figli, e per la falcidia dovuta all'erede, della quale si tratterà nel titolo seguente. In oltre essa sarebbe soggetta alle riduzioni, ordinate da' nostri statuti in favore degli eredi del sangue, nelle donazioni *causa mortis*. Ma quando ancora non vi fosse alcuna deduzione o riduzione da fare, e che si trattasse solo della validità di tale disposizione, le ciscostanze del fatto potrebbero eccitare altre difficoltà. Suppongasi, per esempio, che il creditore di una rendita avesse consegnata la copia dell'istumento, in cui è imposta questa rendita, nelle mani di un terzo, per darla al debitore dopo la di lui morte: siccome non vi sarebbe altra pruova della volontà del defonto, che la semplice asserzione del depositario della carta, ed il titolo del credito rimarrebbe vivente, perché l'originale esisterebbe presso il notajo, la sola asserzione di questo depositario, non basterebbe a provare una disposizione *causa mortis*, di un credito di cui ancora esiste il titolo, senza apparirne alcuna quietanza. Ma se si supponga, che il titolo del credito fosse una carta privata, senza esservi un istumento pubblico, e che l'erede avendo trovata la maniera di averne una copia, prima che il depositario l'avesse consegnata al debitore, impugnasse la validità di tale disposizione, oppure negasse che il defonto abbia voluto che la carta si restituisse al debitore: in questo caso sembra che la que-

questione debba dipendere dalla quantità della somma dovuta, da quella de' beni del defonto, dalla qualità del depositario, e da altre circostanze, che possono far giudicare se l'asserzione del depositario della carta debba equivalere ad una disposizione *causa mortis*, che fosse fatta con tutte le formalità legali.

14. Se un testatore, che ha due debitori obbligati *in solidum* in favor suo, condona ad uno di essi con un legato tutto quello, che questi gli può dovere, l'altro debitore rimane obbligato per la sua porzione. Imperocchè sebbene il legatario fosse obbligato per tutto il debito, il legato ha il suo pieno effetto con assolverlo dalla sua porzione, mentre egli non dovrà pagare niente di quello, che l'altro debitore dovrà pagar solo (a). Ma sè questi due debitori fossero soci, e che si capisse, che il testatore ha voluto annullare il suo credito in beneficio della società, il legato sarebbe comune ad ambedue, ancorchè ne fosse stato nominato un solo (b).

„ (a) Si cum alio sim debitor, puta duo^{is} rei suimus pro-
„ mittendi, & mihi soli testator consultum voluit: agendo
„ consequar, non ut accepto liberer, ne etiam conreus meus
„ liberetur contra testatoris voluntatem: sed pacto liberator,
„ l. 3 §. 3 ff. de liber. leg.

„ (b) Consequenter quæritur, an & ille socius pro legata-
„ rio habeatur, cuius nomen in testamento scriptum non
„ est: licet commodum ex testamento ad utrumque perti-
„ neat, si socii sint. Et verum non solum eum, cuius no-
„ men in testamento scriptum est, legatarium habendum,
„ verum eum quoque qui non est scriptus, si & in ejus
„ contemplationem liberatio relicta esset, d. l. 3. §. 4.

15. Un testatore può lasciare in legato al suo debitore la dilazione del pagamento del debito; ed il legato avrà quest'effetto, che l'erede non potrà pretendere gl'interessi, finchè dura questa dilazione. Meno potrebbe pretendere i danni e l'interesse,

se, se la natura del debito portasse ancora il pagamento de' danni in caso di mora (a).

„ (a) Illud videndum est, an ejus temporis intra quod
 „ petere hæres veritus est, vel usuras vel pœnas petere pos-
 „ sit: & Priscus Neratius existimabat, committere eum ad-
 „ versus testamentum, si petisset. Quid verum est, l. 8 §.
 „ 2 ff. de liber. leg.

16. Se un figlio, di cui il padre avesse amministrati i beni, venendo a morire senza figli, prima che il padre avesse renduto conto dell'amministrazione, ordinasse nel suo testamento, in cui istituisce un estraneo, che l'erede non potesse obbligare il padre al rendimento de' conti, questo legato avrà il suo pieno effetto. Imperocchè il figlio non avendo alcun obbligo di nominare quest'erede, poteva imporgli qualunque condizione. Ma se questo figlio avesse figli, a' quali il loro avolo fosse tenuto a render conto, si dovrebbe dare ad una disposizione di questa natura quel temperamento, che le circostanze possono richiedere, affine di non obbligare quest'avolo a tutto quello, che si potrebbe pretendere da un altro amministratore, e nel tempo stesso non pregiudicare all'interesse de' figli per favorire l'avolo (b).

„ (b) Titius testamento facto, & filiis hæredibus institu-
 „ tis, de patre tutori suo quondam facto, ita loquutus est.
 „ Seiū patrem meum liberatum esse volo ab actione tute-
 „ lœ. Quæro, hæc verba quatenus accipi debent, id est,
 „ an pecunias, quas vel ex venditionibus rerum factis, aut
 „ nominibus exactis, in suos usus convertit, vel nomine suo
 „ sœneravit, filiis & hæredibus testatoris nepotibus suis de-
 „ beat reddere? Respondit, eum, cuius notio est, æstima-
 „ turum. Præsumptio enim propter naturalem affectum facit
 „ omnia patri videri concessa: nisi aliud sensisse testator-
 „ rem, ab hæredibus ejus approbetur, l. 28 §. 3 ff. de li-
 „ ber. leg.

Osservazione su questo articolo.

Circa alla regola spiegata in questo articolo si no-
 Domat Tomo. IX. C. ii,

ti, che noi l'abbiamo conceputa in maniera da potersi applicare agli usi di Francia. Imperocchè noi non osserviamo la regola ne' precisi termini, enunciati nella legge qui trascritta. E se un padre che avendo molti figli nell'esercitare la tutela di uno di essi, ne avesse alienati i beni, riscossi i crediti &c., sarebbe obbligato a render conto a' suoi nipoti, cioè a' figli di quel figlio, di cui avesse esercitata la tutela, perchè non sarebbe giusto, che gli altri figli profitassero de' beni del loro fratello, in pregiudizio de' figli di questo fratello.

Circa poi l'amministrazione che possono avere i padri de' beni de' figli, si può notare, che secondo alcuni nostri statuti, i padri sono tutori, custodi e baili de' loro figli, e che hanno l'usufrutto delle loro rendite, senza che sieno obbligati a render conto. Ciò però deve intendersi strettamente dell'usufrutto, e non delle alienazioni da essi fatte.

17. Se il testatore lascia in legato una cosa, che teneva in pegno presso un suo creditore, l'erede sarà tenuto di pagare il creditore, affine di ritirare il pegno, e consegnarlo al legatario, quando però da' termini del legato, e da altre prove non apparsca, che il testatore abbia voluto addossare al legatario medesimo questo pagamento. Che se il creditore avesse venduta la cosa impegnata, affine di soddisfarsi, l'erede sarebbe tenuto a darne il valore al legatario, quando però non si provi che il testatore ha voluto, che in questo caso il legato non avesse alcuna forza (a).

„ (a) Prædia obligata, per legatum vel fideicommissum
 „ relicta hæres luere debet. Maxime cum testator condicione
 „ nem eorum non ignoravit, aut si scisset, legaturus tibi
 „ aliud quod minus non esset, fuisset. Si vero a creditore
 „ distracta sunt, præmium hæres exolvere cogitur: nisi con-
 „ traria defuncti voluntas ab hærede ostendatur; l. & C. de
 „ fideic.

„ Quod si testator eo animo fuit, ut quamquam liberati-
 „ „ dos

„ dorum prædiorum onus ad hæredes suos pertinere nolue-
 „ rit, non tamen aperte utique de his liberandis senserit:
 „ poterit fideicommissarius per doli exceptionem a creditori-
 „ bus, qui hypothecaria secum agerent consequi, ut actio-
 „ nes sibi exhiberentur. Quod quamquam suo tempore non
 „ fecerit, tamen per jurisdictionem præsidis provinciæ id ei
 „ præstabitur, l. 57 in f. ff. de legat. i. V. l. 15 ff. de doce-
 „ præleg. §. 5 inst. de legat. (1)

Osservazioni su questo articolo.

Non abbiamo inserito in questo articolo quanto dicesi nel succitato §. 5, *instit. de legat.*, cioè che l'erede è tenuto a redimere col proprio denaro la cosa lasciata in legato, nel solo caso, che il testatore abbia saputo ch'essa era in pegno. Imperocchè, prescindendo ancora dalla presunzione generale, che niuno ignori il fatto proprio, e dall'altra presunzione che un debitore non ignori di aver un debito, e di aver per esso ipotecati i suoi beni, tanto se ha consegnato un pegno al suo creditore, quanto se ha semplicemente obbligati i beni; prescindendo, dicemmo, da queste presunzioni, si può notare che in ambedue i testi qui citati, cioè nella l. 6 C. de *fideicomm.*, e nella l. 56 ff. de *legat.* i. si dice, che il legatario non è obbligato a redimere la cosa impegnata, ancorchè il testatore sapesse ch'essa trovasi in pegno, se vi è una ragione sufficiente per credere, che se l'avesse saputo, avrebbe lasciato un altro legato. In conseguenza, siccome questa presunzione è ben naturale, così è ben giusto, che l'erede redima la cosa lasciata in legato. In oltre, dalla suddetta l. 57 ff. de *legat.* i, sembra potersi ricavare che il legatario è tenuto a pagare il debito nel solo caso, in cui il

te.

(1) V. l'articolo 15 della sezione II.

testatore gli abbia addossato questo peso ; e che tolto questo caso , s' egli paga , può farsi surrogare al creditore , e ripetere dall' erede tutto quello che ha pagato . Finalmente si può dire , che secondo gli usi di Francia , non può accadere che il legatario abbia a redimere col proprio denaro il legato , se non quando gli sia stato ordinato espresamente dal testatore ; imperocchè , siccome secondo le leggi qui citate , l' erede è sempre tenuto a redimere la cosa lasciata in legato , se il testatore ha saputo ch' essa era impegnata ; e siccome , secondo gli usi di Francia tutti i debiti ipotecarj sono fondati sopra monumenti , che generalmente rendono affetti al creditore tutti i beni del debitore ; perciò si dee sempre supporre , che il debitore abbia saputo che una cosa era in pegno . Nel caso poi di un legato de' mobili , che si trovassero in pegno presso un creditore , il testatore non può neppure ignorare questo pegno , perchè si tratta del fatto proprio . In conseguenza , secondo gli usi di Francia , non si yede che possa verificarsi un caso , in cui si debba venire alla prova della scienza , che può avere avuta il testatore , che la cosa lasciata in legato trovasi impegnata , perchè questa prova sarebbe incompatibile co' nostri usi . Quindi è , che tolto il caso di una volontà espressa del testatore , che il legatario redima il legato che trovasi in pegno , questo peso resta sempre a carico dell' erede .

18. Si possono lasciare in legato cose , che ancora non esistono , ma che debbono venire in appresso , come sarebbero i frutti di un fondo , i lucri che potranno ricavarsi da un traffico ec . E questa specie di legati suppongono la condizione , che a suo tempo vi sia con che soddisfare il legato , ed esso avrà il suo effetto secondo gli avvenimenti (a) .

,, (a) *Etiam ea quæ futura sunt legari possunt , l. 17 ff.*
 ,*de legat. 3.*

,, *Quod*

„ Quod in rerum natura adhuc non sit, legari posse; ve-
„ luti quidquid illa ancilla peperisset, l. 24 ff. de legat. 1.

19. Se il testatore avesse lasciata in legato una quantità di grano, da prendersi dalla futura raccolta; oppure da trovarsi in un determinato granajo; e se la raccolta va male, oppure se nel grano non vi è quella quantità sufficiente di grano, il legato si ridurrà a quella quantità, che si potrà avere dalla raccolta, o si troverà nel granajo (a). Ma se si lasciasse una data quantità di grano, senza determinare il luogo in cui dovesse prendersi, dovrrebbe soddisfarsi l' intero legato, quando ancora nell'eredità non si trovasse affatto grano (b). Lo stesso dee dirsi di una data somma di denaro, la quale deve pagarsi, tanto se nell'eredità si trovi denaro esistente, quanto se non vi si trovi (c).

„ (a) Cum certus numerus amphorarum vini legatus es.
„ set, ex eo quod in fundo Semproniano natum esset: non
„ amplius debet, placuit: & quasi taxationis vicem obti-
„ nere hæc verba, quod natum erit; l. 5 ff. de trit. vin.
„ vel ol. leg.

„ Si quis legaverit ex illo dolio amphoras decem: & si
„ non decem, sed pauciores inveniri possint: non extingui-
„ tur legatum, sed hoc tantummodo accipit, quod inveni-
„ tur, l. 8 §. 2 ff. de leg. 2.

„ (b) Si cui vinum sit legatum centum amphorarum, cum
„ nullum vinum reliquisset: vinum hæredem emptum, &
„ præstatutum, l. 3 ff. de trit. vin. vel ol. legat.

„ (c) Si pecunia legata in bonis legantis non sit, solvan-
„ do tamen hæreditas sit, hæres pecuniam legatam dare
„ compellitur: sive de suo, sive ex venditione rerum hæ-
„reditariarum, sive unde voluerit, l. 12 ff. de legat. 2.

20. Quaado il testatore ha fatto un legato de' mobili, come sarebbe di una tappezzeria, o di altra cosa che serviva per addobbare la sua casa, oppure de' mobili, che servivano di utensili per i lavori domestici di una sua casa di campagna; questo legato sarà ampliato o ristretto, secondo l' espressione, che avrà usata il testatore per dinotare la sua volontà. E se apparisce, ch' egli ha voluto lasciare

soltanto quello che aveva in tempo del testamento, tutti gli altri mobili, ch'egli può avere acquistati in appresso, non saranno compresi nel legato. Se poi si rileva, ch'egli ha voluto lasciare tutti i mobili, che si troveranno in essere in tempo della sua morte, il legato abbraccierà tutto quello, che si troverà allora esistente, che sia della natura delle cose lasciate in legato (a).

„ (a) *Lucius Titius fundum, uti erat instructus legaverat. Quæsitum est, fundus instructus quemadmodum dari debet: utrum sicut instructus fuit mortis patris familiæ tempore, ut quæ medio tempore agnata, aut in fundum illata sunt, hæredis sint: an vero instructus fundus eo tempore inspici debet, quo factum est testamentum: an vero eo tempore, quo fundus peti cœperit: ut quidquid eo tempore instrumenti deprehendatur, legatario proficiat. Respondit: ea quibus instructus sit fundus, secundum verba legati, quæ sint in eadem causa, cum dies legati cedat, instrumento contineri, l. 28 ff. de instruct. vel instr. legat.*

„ *Si ita esset legatum, vestem meam, argentum meum, dannas esto dare: id legatum videtur, quod testamenti tempore fuisset. Quia præsens tempus semper intelligetur, si aliud comprehensum non esset. Nam cum dicit, vestem meam, argentum meum, hac demonstratione meum, præsens non futurum tempus ostendit, l. 7 ff. de aur. argent.*

21. Quando il testatore fa il legato di una determinata cosa, che specifica come propria, il legato avrà il suo effetto nel solo caso, che questa cosa esista in natura fra i beni ereditarj. Così se, per esempio, avesse detto, *lascio a Cajo la mia mostra, oppure lascio a Cajo il mio anello di diamanti*, e se nè l'anello, nè la mostra si troveranno nell'eredità, il legato sarà nullo (b). Ma se avesse detto, *lascio un anello di diamanti, oppure lascio una mostra*, il legato dovrà soddisfarsi, ed avrà la sua forza, conforme si spiegherà nell'articolo seguente.

„ (b) *Species nominatim legatæ si non reperiantur, nec dolo hæredis deesse probentur: peti ex eodem testamento non possunt, l. 32 §. 5 ff. de leg. 2.*

22. Non solo si può lasciare in legato una determinata cosa, come un tal cavallo, una tal mostra, una tale tapezzeria; ma si può ancora lasciare indeterminatamente un cavallo, una mostra ec. E siccome queste cose possono essere nella loro specie di un diverso valore, perciò se il testatore non ha determinato il prezzo, e non ha specificata la qualità della cosa, che lascia in legato, tanto se nell'eredità vi sono molte di tali cose, quanto se non ve ne sono affatto; in questo caso l'erede non potrà dare la cosa peggiore, nè il legatario potrà pretendere la cosa migliore. Ma il valore e la qualità del legato dovrà regalarsi secondo la condizione del legatario, secondo quella del testatore e secondo le altre circostanze, le quali potranno far conoscere la di lui volontà (a), con far uso della regola spiegata nell' articolo X della sezione VII del titolo de' testamenti, e delle altre regole, che saranno spiegate nella sezione VII di questo titolo de' legati.

(a) „ Legato generaliter relicto, veluti *hominis*, Caius „ Cassius scripsit, id esse observandum, ne optimus vel pes- „ simus accipiatur: quæ sententia rescripta imperatoris no- „ stri & Divi Severi juvatur, qui rescripserunt: homine „ legato actorem non posse eligi, *l. 37 ff. de legat. 1.* „ Illud verum est, hæredem in hoc teneri, ut non pessi- „ mum det, *l. 110. eod. (1)*

23. Si possono lasciare in legato non solo le somme di denaro, i crediti, le azioni, le ragioni ec. ma ancora un lavoro da farsi in beneficio di qualche persona. Così un testatore può incaricare il suo erede di far rifabbricare la casa di qualche povera per-

(1) V. l^o art. 2. e seg. della sez. 7.

Bisogna avvertire la differenza, che vi è fra il caso di questo articolo, e quello di un legato, in cui il testatore avesse dato al legatario il diritto di scegliere. Di questo caso si parlerà nell' art. 5 della sez. 7.

persona, o di far fare qualche altro lavoro, sia per uso pubblico, sia per uso di un particolare (a).

„ (a) Si testator dati quid jussisset, aut opus fieri, l. 49
„ §. ult. ff. de legat. 2.

24. Se un testatore, che ha molte case, ne lascia una in legato, ma non ispecifica alcuna circostanza per dedurne quale sia la casa, che ha voluto lasciare, il legato sarà valido; e l'erede sarà obbligato di dare una casa, secondo le regole, che saranno spiegate nella sezione VII. Ma se il testatore, che lascia indeterminatamente una casa, un fondo ec., non avesse né alcuna casa, né alcun fondo, questo legato sarebbe nullo e non dovrebbe pagarsi; imperocchè non si saprebbe di qual casa e di qual fondo il testatore ha voluto parlare; e si potrebbe dire ch'egli ha parlato a caso, oppure che si è voluto burlare della persona, alla quale ha fatto un legato di questa natura (b).

„ (b) Si domus alicui simpliciter sit legata, neque adjectum, quæ domus: cogentur hæredes, quam vellent dominum ex his quas testator habebat, legatario dare. Quod si nullas ædes reliquerit, magis derisorium est, quam utilitas legatum, l. 71. ff. de leg. 1.

S E Z I O N E IV.

Degli accessori delle cose lasciate in legato.

S O M M A R I O.

1. *Definizione degli accessori.*
2. *Due specie di accessori.*
3. *Come si distinguono gli accessori.*
4. *Accessorio di una casa.*
5. *La fabbrica è l'accessorio di un fondo, del pari, che tutto quello che va unito alla sua estensione.*
6. *Altro accessorio della medesima natura.*
7. *Come la cosa ch'è stata aggiunta al fondo, lascia-*

sciato in legato, appartiene o non appartiene al legatario.

8. Quando l'accrescimento del fondo lasciato in legato fa rivocare il legato.
9. Il legato di un fondo comprende la servitù necessarie, ch'esso ha in un altro fondo dell'eredità.
10. Servitù reciproca fra i legatarj di due case contigue.
11. Il legatario deve avere l'uso della cosa legata.
12. I mobili di una casa di città o di campagna non sono necessarj.
13. Cosa sieno gli accessorj di una casa di campagna.
14. Legato di una casa con i mobili.
15. Le scritture non sono comprese nel legato di tutto quello che trovasi in una casa.
16. L'accessorio può essere di maggior valore della cosa principale.

1. Chiamasi accessorio di una cosa, tutto quello, che non è la cosa medesima, ma vi ha un rapporto tale, che non se ne deve separare, e che deve andarvi unito. Così i ferri e la briglia del cavallo, la cornice del quadro sono accessori (a).

„ (a) Quæ rebus accedunt, l. 1 §. 5 depos. Ut vestis habet mini, equo capistrum, d. §.

2. Si possono distinguere due specie di accessori delle cose lasciate in legato. Quelli che di loro natura vanno uniti alla cosa, e che restano compresi nel legato, anche senza esserne fatta una speciale menzione; e quelli che vi sono stati aggiunti per una disposizione particolare del testatore. Così il legato di una mostra comprende la cassa della mostra medesima; il legato di una casa, ne comprende le chiavi. All'incontro il legato di una casa non

com-

comprende i mobili che vi sono, se il testatore non lo ha dichiarato (1).

3. Alcuni accessori non sono separati dalla cosa, come, per esempio, gli alberi piantati in un terreno; e questi tali accessori vanno sempre uniti al legato, quando non sieno stati espressamente eccettuati. Altri accessori poi, ancorchè separati dalla cosa, vanno uniti al legato, come sarebbero i garnimenti di una muta di cavalli da carozza o altre cose simili. Possono esservi ancora gli accessori degli accessori, come sarebbero le pietre della cassa di una mostra. Finalmente vi sono alcune cose, le quali non può dirsi decisivamente, se sieno o no accessori, potendo ciò dipendere dalla disposizione del testatore, e dalla maggiore o minore estensione, ch'egli ha data al legato, a piacer suo. In con-segnenza per i dubbj, che possono nascere circa agli accessori di un legato, non si può dare altra regola generale, che l'intenzione del testatore, la quale deve desumersi dalla maniera, con cui egli si è spiegato, interpretandola secondo le circostanze, e secondo gli usi del paese, quando ve ne sieno atti a sciogliere simili dubbj (a). Quando poi la disposizione del testatore lasciasse la cosa in una totale incertezza, in questo caso potranno servire di norma le regole particolari, esposte su i diversi casi spiegati negli articoli seguenti; affine di determinare quello, che deve o non deve esser compreso nel legato.

„ (a) *In inicio primis quibusque proxima, copulata procedunt. Optimum ergo esse Pedius ait: non propriam verborum significationem scrutari, sed in primis quid testator demonstrare voluerit: deinde in qua præsumptione sunt qui in quaue regione commorantur, l. 18 §. 3 in f. ff. de inst. vel instrum. leg.*

4. Se

(1) V. gli art. seg.

4. Se un testatore lascia una casa, senza specificare altro, il legatario avrà il fondo della casa, la fabbrica e le sue dipendenze, come il cortile, il giardino, e tutte le altre cose che appartengono alla casa, con tutte le pitture nel muro e gli ornamenti o comodi, che secondo l'espressione di alcuni statuti, sono attaccati col ferro e co' chiodi, oppure incastrati col gesso, per restar sempre in quel luogo; giacchè queste cose sono della natura degli stabili. Ma in questo legato non sarà compreso alcun mobile, ad eccezione delle chiavi, o di qualche altra cosa, che sia di un uso necessario come le chiavi (a).

„ (a) *Quæcumque infixa inædificataque sunt, fundo legato continentur, l. 21 ff. de instr. vel instrum. leg.*

„ *Domo legata, neque instrumentum ejus, neque supellex aliter legato cedit, quam si idipsum nominatim expressum a testatore fuerit, l. ult. ff. de supell. legat.*

5. Se dopo aver un testatore lasciato in legato un fondo, in appresso vi fa qualche accrescimento; come se ne ingrandisce l'estensione, o vi fa una fabbrica ec., tali accrescimenti formano parte del fondo e vanno in benefizio del legatario, purchè il testatore non disponga altrimenti (b).

„ (b) *Cum fundus legatus sit, si quid (ei) post testamentum factum adjectum est, id quoque legato cedit: etiam si illa verba adjecta non sint, qui meus erit, si modo testator eam partem non separatim possedit: sed universaliter prioris adjunxit, l. 10 ff. de legat.*

„ *Si areæ legatæ domus imposta sit, debetur legatario, nisi testator mutaverit voluntarem, l. 44 §. 4 ff. de leg. 1 l. 39 ff. de legat. 2. (1)*

6. Lo stesso dee dirsi nel legato di un podere, se il testatose dopo averne formato il legato, vi fa una nuova fabbrica, se vi acquista nuovi dritti, come

(1) V. gli art. 7 e 8 della sez. presente, e l'art. 14 della sez. 6 del tit. de' testam.

come una servitù ec.; oppure se compra altro terreno per ingrandire il parco; o altro fondo dipendente dal podere medesimo; imperocchè tutte queste specie di accrescimenti sono tanti accessori che sieguono il legato, per la loro natura di accessori, ed anche perchè non può presumersi, che il testatore abbia voluto separare questa specie di cose, per lasciarle all' erede (1).

7. Se fosse stato lasciato il legato di un sol podere, e se in appresso il testatore vi avesse aggiunto un altro pezzo di terreno, che gli era contiguo; questo accrescimento dovrà appartenere all' erede o al legatario, secondo che il nuovo acquisto potrà essere riguardato come un accessorio del legato, oppure come una cosa separata. Per esempio se si trattasse dell' acquisto di un picciolo campo, affine di riquadrare il podere, o per acquistare un ruscello di acqua, o qualche servitù consimile, oppure per accrescere solamente un poco l' estensione del podere; questi acquisti sarebbero accessori annessi al legato, nella stessa maniera che quelli che vi si trovassero naturalmente, per qualche cambiamento, prodotto da un fiume che gli stasse vicino. Ma se il terreno acquistato ed unito al podere lasciato in legato, fosse di un' altra natura, come se si trattasse di un prato, contiguo ad una vigna lasciata in legato; oppure se il terreno acquistato dal testatore fosse egualmente contiguo al podere, che si lascia in legato, e ad un altro podere che rimane all' erede: questa specie di acquisti non sarebbero accessori del legato, purchè la disposizione del testatore non obbligasse a giudicare altrimenti, secondo le circostanze, capaci a far conoscere la sua intenzione (a).

„ (a) Si

(1) Questa è una conseguenza dell' art. preced.

„ (a) Si quis post testamentum , fundo Titiano legato „ partem aliquam adjecerit , quam fundi Titiani destinaret : „ id , quod adjectum est , exigi a legatario potest . Et simi- „ lis est causa alluvionis , maxime si ex alio agro , qui fuit „ ejus , cum testamentum ficeret , eam partem adjecit , l. „ 10 ff. de leg. 2. (1)

8. Se un testatore , dopo aver lasciato il legato di un terreno , vi fa una fabbrica , quest'accessorio del fondo appartiene al legatario , purchè non apparisca che il testatore abbia voluto rivocare il legato , conforme si è detto qui sopra , all'articolo V. E se , per esempio , dopo avere il testatore lasciato in legato un pezzo di terreno dentro la città , atto a fabbricarvi una casa , oppure se dopo aver lasciato in legato un giardino , una vigna , vi fa un casino ; in queste circostanze la fabbrica fatta in appresso , appartiene al legatario . Ma se il testatore nel terreno lasciato in legato fabbrica una casa , oppure altri comodi necessari per una villa ed unisce questo terreno alla villa , e poi lascia la casa o la villa all'erede , oppure ad un altro legatario , il destino di questa fabbrica obbliga a giudicare , ch'egli ha rivocato il legato (a) .

„ (a) Si areæ legataæ domus imposita sit , debebitur lega- „ tario : nisi testator mutaverit voluntatem , l. 44 §. 4 ff. „ de leg. 1

„ Le circostanze indicate nell'articolo dimostrano bastan- „ temente il cambiamento della volontà del testatore .

9. Se per l'uso di un fondo , di cui il testatore ha lasciato il legato dell'usufrutto , fosse necessaria la servitù del passo in un altro fondo lasciato all'erede , o ad un altro legatario ; costoro dovrebbero soggiacere a questa servitù , ancorchè il testatore

non

(1) Questi testi dimostrano , che tali accrescimenti del fondo s'intendono di quello , ch'è stato aggiunto dal testatore , affine di formare una porzione del fondo , lasciato in legato .

non ne avesse fatta menzione. La ragione si è, che il legatario deve godere del fondo soggetto all'usufrutto; nell'istessa maniera, che ne godeva il testatore, il quale prendeva il passo ne' beni propri; e quest'accessorio è tale, che si dee presumere, che il testatore l'abbia voluto congiunto al legato. (a):

„ (a) Qui duos fundos habebat, unum legavit, & alterius fundi usumfructum alii legavit. Quæro, si fructuarius ad fundum aliunde viam non habeat, quam per illum fundum, qui legatus est, an fructuario servitus debeatur: Respondit: quemadmodum si in hæreditate esset fundus, per quem fructuario potest præstari via, secundum voluntatem defuncti videtur id exigere ab hærede: ita & in hac specie non aliter concedendum est legatario fundum vindicare, nisi prius jus transeundi ususfructuari præstet. Ut hæc forma in agris servetur, quæ vivo testatore obtinuerit: sive donec ususfructus permanet, sive dum ad suam proprietatem redierit, l. 15 §. 1 ff. de usu & usu fr. legat. (1)

10. Se un testatore, che ha due case contigue, ne lascia una ad un legatario, e l'altra ad un altro legatario, oppure all'erede, il muro divisorio, che prima era posseduto dal solo testatore, diverrà comune ai proprietari delle due case. In conseguenza la servitù reciproca su questo muro comune, sarà come un accessorio, annesso al legato. (b).

„ (b) Si is qui duas ædes habebat, unas mihi, alteras tibi legavit: & medium paries, qui utrasque ædes distinguat, intervenit: eo jure eum communem nobis esse existimo, l. 4 ff. de servit. legat.

11. Se

(1) Questo testo non parla, che della servitù necessaria per godere del legato dell'usufrutto, ma sembra, che per un principio di equità debba estendersi ancora al legato della proprietà. E concorre la stessa presunzione della volontà del testatore, perch'egli non avrebbe mai voluto fare un legato inutile, e che il legatario non avesse potuto godere del legato senza questa servitù, la quale non altera punto l'uso, che il testatore medesimo faceva de' suoi poderi, con far servir l'uno al passaggio necessario per andare nell'altro.

11. Se un testatore, che ha due case, ne lascia una all'erede, l'altra ad un legatario, oppure se le lascia a due distinti legatarij; e se una di queste case non può essere alzata, senza togliere in tutto o in parte il lume all'altra casa: l'erede o il legatario a cui è toccata la prima casa, può solo alzarla in maniera, che rimanga all'altra casa il lume necessario, acciò essa non riesca inservibile; imperocchè si presume, che il testatore abbia voluto, che l'erede o il legatario non potessero rendere inutile il legato dell'altra casa (a):

„ (a) Qui binas ædes habebat; si alteras legavit, non du-
„ bium est quin hæres alias possit altius tollendo, obscura-
„ re lumina legatarum ædium. Idem dicendum est, si alte-
„ ri ædes, alteri aliatum usumfructum legaverit, l. 10 ff.
„ de servit. præd. utb.

„ Sed ita officere luminibus, & obscurare legata ædes con-
„ ceditur, ut non penitus lumen recludatur: sed tantum re-
„ linquatur, quantum sufficiet habitantibus in usus diurni
„ moderatione, d. l. in fin.

12. Il legato di una casa di città, non ne comprende i mobili, quando il testatore non ne abbia fatta espressa menzione: Il legato poi di una casa di campagna, neppure comprende i mobili necessarij alla cultura del fondo ed alla raccolta delle derrate (b); ma comprende solo que' mobili, che vanno uniti all'edificio, come sono in certi paesi gli strettoj ed istini (c):

„ (b) Dotes prædiorum, cum non instruenda legantur, le-
„ gatario non præstantur, l. 2 §. 1 ff. de instr. vel in-
„ strum. legat.

„ (c) Cum fundus sine instrumento legatus sit; dolia, molæ
„ olivariæ & prælum, & quæcumque infixæ inædificataque
„ sunt legato continentur. l. 2 i eod.

13. Il legato di una casa di campagna, con tutti gli instrumenti necessarij per la coltura del podere, e per la raccolta dei frutti, comprende i soli mobili, che possono servire a quest'uso (d): E se na-
scesse qualche dubbio circa l'estensione, che deve
aves-

avere questo legato, bisogna interpretarlo colla presunta volontà del testatore, secondo le parole di cui si è egli servito, e secondo le altre circostanze particolari. Anche gli usi de' rispettivi paesi possono servire di lume in simili casi (a).

„ (d) *Instrumentum est apparatus rerum diutius mansurum, sine quibus exerceri nequiret possessio, l. 12 ff. de inst. vel instrum. legat.*

„ (a) *Optimum ergo esse Pedius ait: non propriam verborum significationem scrutari, sed imprimis, quid testator demonstrare voluerit, deinde in qua præsumptione sunt qui in quæque regione commorantur, l. 18 §. 3 in f. cod.*

14. Se il testatore ha lasciata in legato una casa con tutti i mobili che vi si trovano, questo legato abbraccia tutti i mobili destinati a guarnire questa casa, come i letti, gli arazzi, i quadri, i tavolini, le sedie ec. Ma se in questa casa vi fossero arazzi o altri mobili di riserva, destinati a vendersi, o a guarnire un'altra casa, il legatario non vi avrà alcun diritto (b). All'incontro, se in morte del testatore alcuni mobili di questa casa stassero in altro luogo, come se gli arazzi fossero stati imprestati, oppure dati ad accomodare, essi sono compresi nel legato, purchè formano parte de' mobili della casa, ed allora ne stavano fuori per un mero accidente (c).

„ (b) *Si fundus legatus sit cum his quæ ibi erunt, quæ ad tempus ibi sunt, non videntur legata, l. 44. ff. de leg. 3.*

„ (c) *Neque quod casu abesser, minus esse legatum: nec quod casu ibi sit, magis esse legatum, l. 86. cod.*

15. Se nel legato di una casa il testatore avesse compreso in termini generali ed indefiniti tutto quello, che vi si trova nel tempo della sua morte, senza eccettuare cosa alcuna; questo legato, che comprenderebbe tutti i mobili, senza neppure eccettuare gli argenti, non si estenderebbe ai crediti ed a i diritti del testatore, di cui in questa casa si

con-

conservassero i titoli o sieno i documenti; im-
perocchè i crediti ed i diritti non consistono nelle car-
te, che ne contengono la prova, ed essi non han-
no la loro sede in un determinato luogo (a); ma
la loro natura consiste nella facoltà, che la legge
dà a ciascuna persona di poterli esercitare. In con-
seguenza le carte in se stesse non sono un diritto,
ma una semplice prova del diritto.

„ (a) *Si fundus legatus sit cum his quæ ibi erunt; quæ ad tempus ibi sunt, non videntur legata. Et ideo pæ- cunia quæ fœnerandi causa ibi fuerunt, non sunt legatae, l. 44 ff. de leg.*

„ *Uxori usumfructum, domum & omnium rerum, quæ in his omnibus erant, excepto argento, legaverat. . . . Re- spondit, excepto argento, & his quæ mercis causa com- parata sunt, cæterorum omnium usumfructum legatariam habere, l. 32 §. 2 ff. de usu & usuf. & red. leg. (1)*

16. Gli accessori, che debbono seguire la cosa la-
scia-

(1) Rilevasi da questi testi, che gli argenti sono compre-
si nel legato, quando non sieno stati espressamente eccet-
tuati dal testatore.

“ *Cajus Sejus, pronepos meus, hæres mihi esto ex semis- se bonorum meorum excepta domo mea, & paterna, in quibus habito, cum omnibus quæ ibi sunt. Quæ omnia scias ad portionem hæreditatis quam tibi dedi, non pertinere*”. *Quæro cum sit in his domibus argentum, nomina debitorum, supellex, mancipia: an hæc omnia, quæ illic interveniuntur ad alios hæredes institutos debeant pertinere. Paulus respon- dit: nomina debitorum non continent, sed omnium esse com- munia: in cæteris vero nullum pronepoti locum esse, l. 86 ff. de leg. 2.*

I crediti e gli altri diritti non sono situati in un determi-
nato luogo, ed essendo un oggetto puramente morale, non
possono avere una sede come gli altri oggetti materiali.
Questa distinzione fra i diritti e le cose corporali, può de-
sumersi dalla L. 15, §. 2 ff. de re judicat., ancorchè emanata
per un caso diverso: “ *Quod si nec quæ soli sunt, sufficiant, nec ulla sint pignora, tunc pervenietur etiam ad jura*”. Si vede bene, che questo testo distingue i diritti
dalle cose corporali.

sciata in legato, sono giudicati tali, per l' uso, che loro si assegna; e non per il loro valore. Quind'è che molte volte l' accessorio può essere di un prezzo molto maggiore; di quello che vale la cosa principale; e non per questo lascia di appartenere alla persona, alla quale è stata lasciata la cosa principale. Per esempio: i diamanti, che sono incassati nel coperchio di una mostra, non sono che un ornamento ed un accessorio; eppure essi vanno uniti al legato della mostra, ancorchè costino molto più della mostra medesima (a).

„ (a) Plerumque plus in peculio est quam in servo. Et „ nonunquam vicarius, qui accedit, pluris est quam is ser- „ vus qui venit, l. 6 §. 1 ff. de aur. arg. mund.

S E Z I O N E V.

Del legato di un usufrutto, di una pensione, degli alimenti e di altre cose simili.

Non mettiamo in questa sezione la regola del diritto romano, il quale vuole, che il legato dell' usufrutto, lasciato ad una città o ad una università, duri cento anni. E siccome nel fine della preparazione al titolo dell' usufrutto, si è spiegata la ragione, per cui non abbiamo posta questa regola insieme colle altre, è inutile l' assegnarla di nuovo in questo luogo.

S O M M A R I O.

1. *Legato dell' usufrutto.*
2. *Legato dell' usufrutto, lasciato a più persone, e della proprietà lasciata ad una di esse.*
3. *Uso de' mobili.*
4. *Come il legato di una porzione de' frutti possa aver luogo, anche dopo la vendita del fondo.*

5. Il peso del legato di un usufrutto passa all' erede, se il legato non ha luogo.
6. Differenza fra un legato annuo, e quello dell' usufrutto.
7. Altra differenza.
8. Altra differenza.
9. Il legato annuo deve pagarsi in principio dell' anno.
10. Un legato da pagarsi in molti anni, è di una natura diversa da quella di un legato annuo.
11. Legato di una distribuzione da farsi per sempre in un dato giorno, oppure da farsi per una volta sola.
12. Il legato degli alimenti s'intende a vita del legatario.
13. Il legato degli alimenti fino alla pubertà, s'intende fino alla piena pubertà.
14. Il legato degli alimenti comprende ancora l' abitazione ed il vestiario.
15. Gli alimenti si regolano secondo le circostanze.
16. Come si regoli il legato degli alimenti, quando il testatore era solito di somministrarli.
17. Gli alimenti sono dovuti, ancorchè il legatario abbia con che vivere da altra parte.
18. Favore del legato degli alimenti.

1. Quando il testatore lascia in legato l' usufrutto di un fondo, o l' uso di una casa, la condizione del legatario sarà la medesima, che quella di qualunque altro usufruttuario; e questo godimento avrà la medesima estensione, ed i medesimi limiti, ed il legatario sarà tenuto ai pesi, ai quali soggiacciono i fondi, di cui egli gode l' usufrutto. Quindi è, che possono applicarsi a questo legatario tutte le regole, che sono state spiegate nel titolo dell' usufrutto (1).

2. Se

(1) V. il titolo dell' usufrutto, e l' articolo 9 della sez. precedente.

2. Se un testatore avesse lasciato a due o più legatari l'usufrutto di un fondo, ed al legatario che sopravvive all'altro la proprietà, questo legato riguarderebbe in due maniere amendue i legatari; imperocchè, per ciò che riguarda l'usufrutto il legato sarebbe puro e semplice; e per ciò che riguarda la proprietà, il legato sarebbe condizionale, dipendendo dalla condizione, che un legatario sopravvivesse all'altro (a).

„ (a) Quoties liberis usufructus legatur; & ei, qui novis.
 „ simus supervixerit, proprietas, utile est legatum. Existi.
 „ mo enim omnibus liberis proprietatem sub hac condizio.
 „ ne, si novissimus supervixerit, dari, l. 11. ff. de reb.
 „ dub.

3. Nella sezione III del titolo dell'usufrutto, abbiamo detto che si può ancora fare un legato dell'uso de' mobili. Ciò supposto: se un testatore lascia alla sua moglie l'uso o il godimento della sua casa, con tutte le robe, che vi si trovano in tempo della sua morte, alla riserva degli ori e degli argenti; e se in questa casa vi fossero altri generi, di cui il testatore faceva commercio, e li teneva qui per venderli; tali generi non sono compresi nel legato, perch'esso deve ristingersi a quelle cose, che sono destinate per uso della casa (b).

„ (b) Uxori usumfructum domuum, & omnium rerum
 „ quæ in his domibus erant, excepto argento, legaverat:
 „ item usumfructum fundorum & salinarum. Quæsitum est,
 „ an lanæ cujusque coloris mercis causa parata, item pur.
 „ puræ quæ in domibus erant, usufructus ei deberetur,
 „ Respondit: excepto argento, & his quæ mercis causa com.
 „ parata sunt, cæterorum omnium usumfructum legatariam
 „ habere, l. 32. §. 2 ff. de usu usufr. leg.

4. Se il testatore forma un legato di una porzione delle rendite di un determinato fondo, e se l'erede vende questo fondo, il legato dovrà continuarsi a pagare. Il pagamento poi dovrà regolarsi non secondo la porzione dell'interesse del prezzo della vendita, ma secondo il valore di questa por.
 'cio-

zione di rendita ; tanto s'esso supera l'interesse del prezzo della vendita, quanto s'è non vi arriva. La ragione si è, che il legato era dovuto secondo il valore dell'annua rendita di questa porzione, ed in conseguenza il cambiamento non può pregiudicare nè all'erede, nè al legatario (a).

„ (a) Liberto suo ita legavit : “ *præstari volo Philoni, usque dum vivet, quinquagesimam omnis redditus, quæ prædiis à colonis vel emptoribus fructus ex consuetudine, domus in eis præstantur. Hæredes prædia vendiderunt, ex quorum redditu quinquagesima relicta est. Quæsum est an pretii usuræ quæ ex consuetudine in Provincia præstarentur, quinquagesima debeatur?* Respondit : *reditus dum taxat quinquagesimas legatas, licet prædia vendita sunt,* l. 21 ff. de ann. leg.

5. Se un testatore nel lasciare ad un legatario l'usufrutto di un fondo, l'obbliga dopo la morte di esso legatario a restituire il fondo ad un'altra persona, cioè se formasse un fideicompresso del suo legato ; e se il legatario non volesse o non potesse ricevere il legato, tal ch'esso rimanesse a beneficio dell'erede, questi avrebbe similmente il peso del fideicompresso ; imperocchè sebbene il legato riguardi la persona del legatario a cagione del suo usufrutto, e questo usufrutto non abbia più luogo ; tuttavia il godimento dell'usufrutto non resta all'erede, che con il peso del fideicompresso (b).

„ (b) Si ab eo cui legatus esset usufructus fideicommissum fuerit relictum : licet ususfructus ad legatarium non pervernerit, hæres tamen penes quem ususfructus remanet, fideicommissum præstat, l. 9 ff. de usu & usufr. leg.

6. Si può lasciare in legato una determinata somma di denaro, o una determinata quantità di grano o di altri generi, da pagarsi annualmente al legatario in figura di pensione, o per un dato tempo oppure a vita. E fra un legato di questa natura, e quello di un usufrutto, vi è questa differenza, che nel primo caso, cioè in quello di un legato annuo, la quantità è sempre la medesima ; ma

nel secondo caso, cioè in quello dell' usufrutto, la quantità è incerta, e dipendendo dalla raccolta, essa può essere ora maggiore, ora minore, e talvolta non esservi nulla. Vi è ancora fra queste due specie di legati l'altra differenza, che quando è stato lasciato l'usufrutto, si tratta del legato unico del diritto di godere, per tutto il tempo che durerà l'usufrutto; quando poi si è lasciato un legato annuo, esso contiene tanti legati, quanti sono gli anni, in cui dovrà pagarsi il legato; perchè in ciascun anno il legatario deve ricevere dall'erede la prestazione, che gli è stata lasciata. In conseguenza il legato è come condizionale, e suppone la condizione che il legatario nel principio di ciascun anno sia vivo, affine di aver diritto al legato, o di trasmettere al suo erede il diritto di esigere la prestazione di quest'anno (a).

„ (a) *Si in singulos annos alicui legatum sit: Sabinus*
 „ (*cujus sententia vera est*) *plura legata esse ait. Et pri-*
 „ *mi anni purum, sequentium conditionale: videri enim hanc*
 „ *inesse conditionem si vivat: & ideo mortuo eo, ad hæ-*
 „ *redem legatum non transire, l. 4 ff. de ann. leg.* (1)

7. Fra il legato dell'usufrutto, e quello di un'annua rendita vi è ancora questa differenza, che il legato dell'usufrutto non può esser perpetuo, cioè da potersi trasmettere anche agli eredi, perchè un legato di questa natura distruggerebbe il diritto di proprietà. Ma un legato di un'annua rendita può esser perpetuo, tanto se sia lasciato ad una uni-

ver-

(1) Circa alla trasmissione de' legati annui, veggasi l'art. 2 di questa sez. Circa poi all'uso, il quale non si trasmette, perchè esso cessa colla morte dell'usufruttuario, veggasi l'art. 1 della sezione 6 del tit. dell'usufrutto, e l'art. 4 della sez. 1 del tit. medesimo, e la nota, che vi è stata fatta.

versità, quanto a tutti i discendenti di una famiglia (a).

„ (a) In annalibus legatis vel fideicommissis, quæ testator „ non solum certæ personæ, sed & ejus hæredibus præstari „ voluit, eorum exactionem omnibus hæredibus & heorum „ hæredum hæredibus servari, pro voluntate testatoris præ- „ cipimus, l. 22 C. de leg.

8. L'altra differenza che vi è fra queste due specie di legato, consiste in questo, che se il fondo soggetto all'usufrutto non produce nulla, il diritto dell'usufruttuario rimane inutile. Ma il legato di una data quantità di grano, di vino o di altri generi, è indipendente dalla raccolta che può farsi. E quando ancora fosse stato stabilito, che l'annua prestazione di questi generi dovesse prendersi sull'annua raccolta de' beni, il legato dovrà pagarsi ancorchè in un anno non si raccolga nulla, purchè però le raccolte degli altri anni possano bastare a questo peso, e purchè il testatore non abbia disposto altrimenti (b).

„ (b) " Vini Falerni quod domi nasceretur quotannis, in „ annos singulos binos culeos hæres meus Attio dato :" „ Etiam pro eo anno, quo nihil vini natum est, deberi „ duos culeos: si modo ex vindemia cæterorum annorum da- „ ri possit, l. 17 §. 1 ff. de ann. leg.

„ Quæ sententia, si voluntas non adversetur mihi quoque „ placet l. 13 ff. de trit. vin. vel ol. leg. (1)

9. II.

(1) Per sapere se il legato deve pagarsi, ancorchè il fondo sul quale è stato assegnato non renda alcun frutto, bisogna vedere, se il legato è dimostrativo o tassativo.

Ciò si decide dalla espressione, di cui si è servito il testatore. Il legato è tassativo, quando deve prendersi dai frutti di un determinato fondo: *ex eo quod in illo fundo na- tum erit*, l. 5 ff. de trit. vin. leg. & l. 39 §. 1 ff. de con- trahend. empt.

Il legato si ha per dimostrativo, quando deve soltanto prendersi sopra un tal fondo, in ciascun anno: *ex eo vino quod in illo fundo nascitur quotannis vel in annos singulos*

9. Il legatario acquista il dritto al legato annuo, subito che l'anno è incominciato, ed ancorchè egli muora immediatamente, pure si deve pagare al suo erede l'intero legato (a). La ragione si è, ch'è cosa naturale, che un legato, il quale fa le veci di un capitale assegnato per la sussistenza del legatario, debba pagarsi anticipatamente.

„ (a) Si competenti judici annua legata vel fideicomissa „ tibi relicta probaveris, ab initio cujusque anni exigendi „ ea habebis facultatem, l. 1 C. quando dies leg. vel fid. „ ced. v. l. 5 ff. de ann. leg. In omnibus quæ in annos sin- „ gules relinquuntur hoc probaverunt, ut initio cujusque „ anni hujus legati dies cederet, l. 12 ff. quando dies leg. „ ced.

V. l'articolo 6.

10. Non si dee mettere nella classe de' legati annuali, il legato di una determinata somma, pagabile in ciascun anno, fino ad un determinato tempo, per qualunque altra causa, che quella del mantenimento o degli alimenti; e neppure il legato di una somma, pagabile in più rate, nel termine di più anni. Imperocchè siccome questi pagamenti si fanno in più rate, ed in più tempi, a solo fine di non incomodare l'erede; perciò tali legati sono della natura degli altri legati, ed equivalgono ad un legato unico, di cui il legatario acquista il dritto una volta sola. In conseguenza se il legatario muore prima, che sieno passate tutte queste annate, egli trasmette al suo erede il resto di quel legato, che non si è ancora pagato (a).

„ (a) Si cum præfinitione annorum legatum fuerit, velu- „ ti,

dato, l. 15 C. l. 17 §. 1 ff. de annuis legatis, l. 12 ff. de aliment. legat. l. 26 ff. quand. dies legat. vel fidec. cedat.

Cujacio, ad legem 17 de ann. legat. & ad legem 39 de contrah. empt. & ad leg. 26 ff. quand. dies leg. vel fideicom. ced. in responsis Papin. Bartolo, sopra la l. 12 de alim. Despeisses, tom. 2 p. 302. col. 1.

„ ti , *Titio dena usque ad annos decem: Julianus libro tri-*
 „ *gesimo digestorum scripsit , interesse . Et si quidem ali-*
 „ *mentorum nomine legatum fuerit , plura esse legata & fu-*
 „ *turorum annorum legatum legatarium mortuum ad hære-*
 „ *dem non trasmittere . Si vero non pro alimentis legavit ,*
 „ *sed in plutes pensiones divisit ; exonerandi hæredes gratia ,*
 „ *hoc casu ait , omnium annorum unum esse legatum : &*
 „ *intra decennium decedentem legatarium , etiam futurorum*
 „ *annorum legatum ad hæredem suum trasmittere . Quæ sen-*
 „ *tentia vera est , l. 20 ff. quand. leg. ced.*

II. Se il testatore avesse lasciato il legato di una elemosina da farsi in un determinato giorno, oppure di una somma di denaro, da distribuirsi a' canonici di un capitolo, a' preti di una parrocchia ec., in qualche festa o solennità, che ricorre ogni anno, come, per esempio, nella festa di S. Pietro, nella Domenica delle Palme, senza espressamente individuare, che questa elemosina o distribuzione debba reiterarsi ogni anno, in quel giorno medesimo, le circostanze saranno quelle, che determineranno a giudicare, se il testatore ha voluto lasciare un legato annuo, oppure un legato da pagarsi per una volta sola. Il che dipenderà dalla condizione del testatore, dalla quantità de' suoi beni, dalle parole del testamento, da' motivi del legato, dalla qualità de' capitali destinati per questa elemosina o distribuzione, e dalle altre circostanze, che possono far congetturare la vera mente del testatore (a).

„ (b) Cum quidam decurionibus divisiones dari voluisset
 „ die natalis sui : Divi Severus & Antoninus rescripserunt,
 „ non esse verisimile testatorem de uno anno sensisse : sed
 „ de perpetuo legato , l. 23 ff. de ann. leg.

„ Attia fideicommissum his verbis reliquit : “ quisquis
 „ mihi hæres erit , fidei ejus committo , uti det ex redditu
 „ cœnaculi mei & horrej , post obitum , sacerdoti , hiero-
 „ phylaco , & libertis , qui in illo tempore erunt denaria
 „ decem , die nundinarum quas tibi posui “ . Quæro , utrum
 „ his dumtaxat qui eo tempore quo legabatur , in rebus hu-
 „ manis , & in eo officio fuerint , debitum sit , an etiam
 „ his , qui in locum eorum successerunt ? Respondit : secun-
 „ dum

„ dum ea quæ proponerentur , ministerium nominatorum de,
 „ signatum , cæterum datum templo . Item quæro , utrum
 „ uno dumtaxat anno decem : fideicommissi nomine debean-
 „ tur , an etiam in perpetuum decem annua præstanda sint ?
 „ Respondit , in perpetuum , l. 20 eod. (1)

12. Il legato degli alimenti o del mantenimento , s'intende finchè vive il legatario , se il testatore non ne ha stabilito il tempo . Imperocchè , la parola assoluta di *alimenti* e di *mantenimento* non ha limiti , ma abbraccia tutto il tempo ; in cui il legatario ne avrà bisogno , che vale a dire , finchè egli vive (a) .

„ (a) Mela ait : si puer , vel puellæ alimenta relinquantur , usque ad pubertatem deberi . Sedj hoc verum non est , tardiū enim debebitur donec testator voluit : aut si non pater quid sentiat , per totum tempus vitæ debebuntur , l. 14 ff. de alim. vel cib. leg.

13. Siccome il legato degli alimenti e del mantenimento è affatto favorevole ; così se il testatore avesse fatto un legato di questa natura , da somministrarsi fino che il legatario arriva all'età della pubertà , esso non finirebbe che alla piena pubertà , cioè a' diciotto anni compiuti negli uomini , ed a' quattordici anni compiuti nelle donne (b) .

„ (b) Certe si usque ad pubertatem alimenta relinquantur , si quis exemplum alimentorum , quæ dudum pueris & puellis dabantur , velit , sequi , sciat Hadrianum constituisse , ut pueri usque ad decimum octavum , puellæ usque ad quartum decimum annum alantur , & hanc for- „ mam

(1) Sembra che questi due testi non facciano dipendere la perpetuità del legato dalle circostanze ; ma è evidente , che i legati de' quali essi parlano , furono dichiarati perpetui , soltanto in grazia di circostanze risultanti dalla natura de' legati medesimi , relativamente all'uso di que' tempi . Per ciò che riguarda gli usi de' tempi nostri , è ben difficile , che possa nascere un dubbio simile ; perchè un testatore che facesse un legato perpetuo , della qualità di quelli , che sono spiegati nell'articolo , non mancherebbe di dichiararlo , e di assegnare i fondi , co' quali se ne dovesse soddisfare i pesi .

„ mam ab Hadriano datam observandam esse , imperator na-
 „ ster rescripsit . Sed etsi generaliter pubertas non sic defi-
 „ niatur , tamen pietatis intuitu in sola specie alimentorum
 „ hoc tempus ætatis esse observandum , non est incivile , l.
 „ 14. §. 1 ff. de alim. vel cib. leg. (1)

14. Il legato del mantenimento , ed anche il semplice legato dagli alimenti comprende il vitto , il vestito , e l' abitazione , (quando il testatore non lo ha ristretto al solo vitto), perchè non si può vivere senza ayere il vestito e l' alloggio . Ma questo legato non comprende le spese necessarie per l' educazione morale del legatario , come sarebbe per fargli apprendere le scienze , oppure qualche arte , o qualche mestiere . Imperocchè questi bisogni sono di un altro carattere , e non così necessari , come il vitto , il vestito , e l' abitazione (a) .

„ (a) Legatis alimentis , cibaria & vestitus , & habitatio de-
 „ bebitur : quia sine his alii corpus non potest , cæteraque ,
 „ quæ ad disciplinam pertinent , legato non continentur , l.
 „ 6. ff. de alim. vel cib. leg. Nisi aliud testatorem sensisse
 „ probetur , l. 7 eod.

Rogatus es ut quendam educes , ad victimum necessaria ei præ-
 „ state cogendus est . Paulus : cur plenius est alimentorum
 „ legatum , ubi dictum est & vestiarium , & habitationem
 „ contineri ? Imo ambo exæqua sunt , l. ult. eod. (2)

15. Se il testatore avesse indefinitamente lasciato il legato del mantenimento o degli alimenti , senza specificar altro , e s' egli fosse stato solito di mantenere quella persona , a cui lascia questo legato ; la spesa per gli alimenti , o per il mantenimento dovrebbe regalarsi sul medesimo piede . Se poi non

vi

(1) Su queste due specie di pubertà , veggasi la nota sull' art. 8 della sez. 2. del titolo delle persone .

(2) Bisogna però distinguere gli alimenti che sono dovuti jure sanguinis , perchè allora vi sono ancora comprese le spese per l' educazione : l. 4. ff. ubi pupill. educar. debeat. ; l. 6 §. 5 ff. de carbon. edit. Bartol. e Gottofred. alla l. 6 ff. de alim. vel cib. legat.

vi è questo esempio del testatore, si fisserà la quantità da somministrarsi in denaro, o in generi, secondo la condizione del legatario, secondo quella del testatore, secondo la quantità de' beni ereditari, e secondo i motivi che possono aver determinato il testatore a lasciare questo legato, per un principio di affetto per il legatario, o per qualche dovere ed obbligo che avesse verso di lui: in una parola si metteranno a calcolo tutte le circostanze che possono far conoscere la mente del testatore (a), conforme abbiam detto nell' articolo XXII, della sezione VI, del titolo de' testamenti.

„ (a) Cum alimenta per fideicommissum relicta sunt, non
 „ adjecta quantitate, ante omnia inspiciendum est quæ de-
 „ functus solitus fuerat ei præstare: deinde quid cæteris ejus-
 „ demi ordinis reliquerit: si neutrum apparuerit, tum ex fa-
 „ cultatibus defuncti, & charitate ejus cui fideicommissum
 „ datum erit, modus statui debebit, l. 22 ff. de alim. vel
 „ cib. leg.

16. Se un testatore, ch' era solito di dar sempre gli alimenti, o il mantenimento ad una persona, gli fa un legato conceputo in questi termini, *lascio a Cajo tutto quello che io era solito a dargli*; e se si trova, ch' egli non gli ha data costantemente una medesima somma, ma ora più, ora meno: il legato dovrà regalarsi sul piede di quello, che il testatore gli ha dato nell' ultimo tempo, che ha preceduta immediatamente la sua morte, tanto se sia stato più, quanto se sia stato meno del solito (b).

„ (b) Sed si alimenta quæ vivus præstabat, reliquerit, ea
 „ demum præstabuntur quæ mortis tempore præstare solitus
 „ erat. Quare si forte varie præstiterit, ejus tamen tempo-
 „ ris præstatio spectabitur quod proximum mortis ejus fuit.
 „ Quid ergo si cum restaretur, minus præstabat, plus mor-
 „ tis tempore, vel contra, adhuc erit dicendum, eam præ-
 „ stationem sequendam, quæ novissima l. 14 §. 2 ff. de alim.
 „ vel cib. leg.

17. Ancorchè i legati degli alimenti, o del man-
 tenimento sieno destinati al vitto, al vestito ed all'
 abit-

abitazione: ed ancorchè il legatario abbia tutte queste cose del proprio, oppure gratuitamente per altra via; se l'erede non paga il legato, questi, o il suo erede (se l'erede fosse morto) sarà tenuto a pagare tutti gli arretrati, di cui il legatario può andar creditore, senza che la cessazione del pagamento, anche per molti anni gli faccia alcun pregiudizio, nè per il passato, nè per il futuro. Imperocchè sebbene il testatore si fosse mosso a lasciare il legato, affine che il legatario avesse il suo mantenimento, ed ancorchè il legatario abbia avuto con che mantenersi, tuttavia questo è un peso, che il testatore ha imposto all'erede. E quanto sarebbe ingiusto che l'erede volesse caricarsi del peso, altrettanto è giusto per parte del legatario, ch'egli profitti egualmente della beneficenza del testatore, del pari che di quella delle altre persone, che lo hanno mantenuto, oppure che profitti della sua industria, se da essa ha ricavato il suo mantenimento (a).

„ (a) *Præteriti temporis alimenta reddenda sunt, l. 10 §.
„ i ff. de alim. vel cib. leg.*

„ *Manumissis testamento cibaria annua si cum matre mo-
„ rabuntur, per fideicommissum dedit. Mater filio triennio
„ supervixit: neque cibaria, neque vestiaria eis præstitit,
„ cum in petitione fideicommissi liberti cessarent. Sed & fi-
„ lia, posteaquam matri hæres extiterit, quoad vixit, annis
„ quatuordecim interpellata de iisdem solvendis non est. Quæ-
„ situm est an post mortem filiæ a novissimo hærede pete-
„ re possint, & tam præteriti temporis, quam futuri, id
„ quod cibariorum nomine & vestiarii relictum est? Respon-
„ dit si conditio extitisset, nihil proponi cur non possent,
„ l. 18 §. eod.*

18. I legati degli alimenti si distinguono dalla maggior parte degli altri legati, per il riflesso della necessità, che li rendono talmente favorevoli, che si possono lasciare anche alle persone incapaci degli altri legati, conforme abbiam detto nell'articolo VI della sezione II. E se il legato degli alimenti o del

del mantenimento fosse stato lasciato à persone povere, potrebbe entrare nella classe de' legati pii che formano la materia della sezione seguente.

S E Z I O N E VI.

De' legati pii.

S O M M A R I O.

1. Quali sieno i legati pii.
2. Differenza fra i legati pii e gli altri legati, per i loro motivi, ed il loro uso.
3. Differenza fra un legato pio, ed un legato destinato al pubblico bene.
4. Uso de' legati pii, che non hanno alcun destino.
5. Esecuzione de' legati pii.
6. Destino di un legato pio ad un uso diverso da quello, che ha ordinato il testatore.
7. Privilegi de' legati pii.

Tutti i legati, che sono destinati a qualche opera di pietà spirituale o temporale, chiamansi legati pii. In conseguenza, chi lascia un ornamento ad una chiesa, chi lascia il mantenimento per un prete, acciò faccia scuola a' poveri, chi lascia un assegnamento per nutrire i poveri, si dice che ha fatto un legato pio (a).

„ (a) Dispositiones pii testatoris, l. 28 C. de episc. & cleric.

2. Si può fare questa prima distinzione fra i legati, che chiamansi pii, e l'altra specie di legati, che propriamente non si dà il nome di legato pio, che a que' legati, i quali sono destinati a qualche opera di pietà o di carità, e che hanno i loro motivi indipendentemente da alcun riguardo per il me-

rito.

rito del legatario (1). All'incontro gli altri legati si limitano strettamente alla considerazione personale di colui che si vuole beneficiare, oppure sono destinati per tutt' altro, che per un'opera di pietà e di carità, conforme diremo nell' articolo seguente.

3. Non tutti i legati che non hanno per motivo la considerazione particolare di qualche persona, entrano nella classe de' legati pii, nè basta che abbiano in vista il pubblico bene, se questo bene non consiste in un'opera di pietà o di carità. In conseguenza i legati destinati per qualche ornamento pubblico, come per abbellire la porta della città, per fare una fontana pubblica &c., oppure il legato di un premio, da darsi ad un artefice, che si troverà più abile degli altri, sono legati di una natura diversa da' legati pii (a).

„ (a) *Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur, sive in opus, sive in alimenta, vel in eruditionem puerorum, sive quid aliud, l. 117 ff. de legat. i.*

„ Civitatibus legari potest etiam quod ad honorem ornatumque civitatis pertinet. *Ad ornatum* puta quod ad istruendum forum, theatrum, stadium, legatum fuerit. *Ad honorem* puta quod ad munus, venationem, ludos scenicos, ludos circenses, relictum fuerit: aut quod ad divisionem singulorum civium, vel epulum relictum fuerit: hoc amplius quod in alimenta infirmæ ætatis, puta senioribus, vel pueris puellisque, relictum fuerit, ad honorem civitatis pertinere respondetur, l. 122. eod.

4. Se un legato non avesse un destino particolare, come se un testatore lascia in generale un legato ad una chiesa, oppure a' poveri, il legato lasciato alla chiesa, dovrà darsi alla parrocchia del luogo, in cui abitava il testatore, ed il legato a' poveri dovrà darsi allo spedale, se in quel luogo n'è, ed in mancanza dello spedale, a' poveri della

(1) L'essenza de' legati pii consiste in questi motivi.

della medesima parrocchia. Lo stesso dee dirsi se il testatore avesse lasciata tutta la sua eredità alla chiesa, o a' poveri (a).

„ (a) Si quis in nomine magni Dei & Salvatoris nostri „ Jesu Christi hæreditatem, aut legatum reliquerit, jubemus, „ Ecclesiam loci illius, in quo testator domicilium habue- „ rit, accipere quod dimissum est, Nov. 131 e 9 l. finali „ C. de sacros. eccl. in fine. (1)

5. Se il testatore non avesse destinato l'uso particolare del suo legato, come se in un luogo in cui non vi è spedale, avesse in generale lasciato un legato a' poveri; oppure se avesse lasciata una somma di denaro per redimere gli schiavi, senza spiegare in qual paese; l'esecuzione di queste disposizioni dipenderebbe dall'esecutore testamentario, oppure da quella persona, alla quale il testatore avesse spiegata ed affidata la sua intenzione. Che se non vi fosse esecutore testamentario, e la fede dell'erede riuscisse sospetta, dovrebbe il giudice destinare una persona idonea, coll'incarico di vegliare sulla condotta di coloro che debbono soddisfare il legato (a).

„ (a) Si quidem testator designaverit per quem desiderat „ redemptionem fieri captivorum, is qui specialiter desi- „ gnatus est, legati vel fideicommissi habeat exigendi licen- „ tiam: & pro sua conscientia votum adimpleat testatoris. „ Sin autem persona non designata, testator absolute tan- „ tummodo summam legati vel fideicommissi taxaverit, quæ „ debeat memoratæ causæ proficere: vir reverendissimus epi- „ scopus illus civitatis ex qua testator oritur, habeat facul- „ tam exigendi quod hujus rei gratia fuerit derelictum, „ pium defuncti propositum sine ulla cunctatione, ut conve- „ nit, impleturus, l. 28 §. 1 C. de episc. & cleric.

OS

(1) Rilevasi da questo testo, che anticamente vi era l'uso di lasciare un legato a Dio; e se un legato di questa natura apparteneva alla chiesa del luogo, con più forte ragione il legato generico alla chiesa, deve appartenere alla chiesa medesima.

Osservazione su questo articolo.

Quanto dicesi in questo testo, che se il testatore non ha nominato l'esecutore testamentario per i suoi legati pii, il vescovo può farsi pagare la somma lasciata dal testatore, affine di eseguire la sua disposizione, è contrario agli usi di Francia. Imperocchè è vero che presso di noi i vescovi possono invigilare, acciò si provveda all'adempimento dei legati lasciati a' poveri, ma per qualunque altra via, che quella di esigere essi medesimi le somme destinate per tali legati. Quando poi è necessario di agire giudizialmente contro l'erede per l'adempimento, tale officio appartiene alle persone, che ne hanno l'incarico, come sono gli amministratori degli spedali &c. E se il legato non è stato lasciato ad alcuno spedale, o ad altra casa consimile, come sarebbe un legato lasciato a' poveri, in un luogo, in cui non vi fosse spedale, gli ufficiali di giustizia saranno obbligati a provvedere ad istanza del procuratore del re. Il che però non impedisce, che i vescovi ed i parrochi non possano dal canto loro insistere acciò questa specie di legati sieno soddisfatti. Si può su questo proposito vedere le ordinanze, che hanno provveduto alla ricuperazione, alla osservazione, ed all'amministrazione de' beni de' poveri.

6. Se un legato pio fosse stato destinato a qualche uso, il quale non potesse avere il suo effetto; come se il testatore avesse lasciato un legato per la fabbrica della chiesa parrocchiale, o per quella di uno spedale; e se lo spedale, o la parrocchia fosse stata fabbricata con altri capitali pervenuti per altra parte, oppure se l'adempimento di simile disposizione fosse inutile, non per questo il legato rimarrebbe senza effetto. Ma esso dovrà impiegarsi

in altre opere pie, in favore della parrocchia, o dello spedale, ad arbitrio di coloro, che hanno interenza in simili affari (a).

„ (a) Legatum civitati relictum est, ut ex redditibus quotannis in ea civitate memoriae conservandæ defuncti gratia, spectaculum celebretur, quod illic celebrari non licet. „ Quæro quid de legato existimes? Modestinus respondit: „ cum testator spectaculum edi voluerit in civitate, sed tali, quod ibi celebrari non licet: iniquum esse hanc quantitatem quam in spectaculum defunctus destinaverit, lucro hæredum cedere. Igitur adhibitis hæredibus & primoribus civitatis, dispiciendum est, in quam rem converti debeat fideicommissum, ut memoria testatoris alio & licito generare celebretur, l. 16 ff. de usu. & usuf. & red. leg. (1)

7. Siccome i legati pii sono favorevoli in due sensi, cioè per il motivo, che li destina ad un uso santo, e per la loro utilità al pubblico bene; perciò lo spirito delle leggi li considera come privilegiati (2).

SE-

(1) Ancorchè questo testo riguardi un'altra specie di disposizioni, la regola che ne risulta, deve con più forte ragione applicarsi a' legati pii.

(2) V. l'art. 6 della sez. 8, e la nota sull'art. 4 della sez. 2 del titolo de' codicilli.

Il favore de' legati pii può distinguerli dagli altri legati nel caso, di cui si è parlato nei luoghi citati qui sopra; ed in generale questo favore può aver luogo in qualunque caso, in cui si tratti d'interpretare qualunque disposizione *ad pias causas*.

Sul proposito de' privilegi de' legati pii veggasi la preparazione alla sezione 2, del titolo della falcidia.

Ne' paesi che si regolano col diritto civile, i legati pii sono favorevoli, e debbono adempirsi, ancorchè il testamento sia imperfetto, e non vi sieno intervenuti, che due testimoni. *Dep. rom. a pag. 265.*

S E Z I O N E VII.

Del legato di una cosa da prendersi fra molte altre, a scelta dell' erede, o del legatario.

Abbiamo procurato di concepire le regole di questa sezione in maniera dà conciliare alcune contraddizioni, almeno apparenti, che trovansi in alcune leggi del testo civile, riguardanti questa materia. Per esempio, nella l. 2. §. 1. ff. *de option. vel elect. legat.*, si dice, che se il testatore ha lasciato il legato generico di uno schiavo, la scelta appartiene al legatario; *hominem generaliter legato, arbitrium eligendi quem acciperet, ad legatarium pertinet*. E nella l. 37. ff. *de legat.* 1. si dice, che se un testatore, che ha molti bacili di argento, ne lascia uno in legato, senza specificar quale, l' erede potrà scegliere quel bacile che gli piacerà.

Chiunque si attaccasse strettamente alla lettura di questi testi, sembra che ne potrebbe ricavare una regola *pro e contra*, e questo sarebbe un vero assurdo. Ma per conciliare queste due leggi, bisogna avvertire la distinzione del dritto romano antico, fra i legati che si chiamavano *per vindicationem*, e quelli che chiamavansi *per damnationem*, de' quali abbiamo parlato nella preparazione della sezione IX. del titolo de' testamenti. I legati *per vindicationem* erano conceputi in questi, o in consimili termini, *voglio che Cajo prenda un cavallo della mia scuderia*; nel qual caso il legatario aveva la scelta, perchè prendeva il legato da se medesimo; ed appunto di un legato di questa natura, deve intendersi la sopracitata l. 2. ff. *de option. vel elect. legat.* Il legato *per damnationem* era concepito così, *voglio che il mio erede dia a Cajo uno de' miei*

cavalli ; ed in questo caso l'erede sceglieva , perchè egli era quello , che doveva dare il legato ; e di un legato di questa specie deve intendersi la l. 37. ff. de legat. 1. In conseguenza ancorchè queste due differenti specie di legati , ed ancorchè qualche altra specie consimile , di cui è inutile di ragionare in questo luogo , sieno state abolite da Giustiniano nel §. 2. inst. de legat. , noi dobbiamo farne uso , affinè di conciliare la contraddizione delle surriferite due leggi , e di alcune altre , quali hanno molto imbarazzato gl'interpreti , e non senza ragione . In oltre su queste due specie di legati , che distinguevansi nell' antico diritto romano , si può dire , che le loro diverse espressioni possono additare qualche differenza nell' intenzione del testatore ; e che il legato , che dà al legatario il diritto di prendere , sembra avere più rapporto al diritto di scegliere , che l'altro legato , il quale incarica l'erede di consegnare la cosa al legatario .

Prima di spiegare le regole appartenenti a questa materia , era indispensabile di fare queste riflessioni , sopra un dubbio , che aveva bisogno di schiarimento . Ma siccome in Francia i testatori non hanno che una maniera di esprimersi , la quale non ha alcuna relazione con queste due specie di legati , che distinguevansi nel diritto romano ; e siccome quasi tutti i nostri legati sono conceputi con le parole , *dono e lascio in legato a Cajo* , oppure in terza persona , *dona e lascia in legato* ; così queste espressioni non additano in alcuna maniera l'intenzione del testatore , per favorire più l'erede che il legatario . In conseguenza , tolto il solo caso , in cui il legato fosse concepito in maniera , che lasciasse la scelta ad uno di essi , bisogna ricorrere alle regole , che sono state spiegate dall' articolo VI. all' XI. della sezione VII. del titolo de' testamenti ; e non doyendosi qui ripetere quanto abbiam detto ne'

ne'sopraccitati articoli, il lettore potrà consultarli, e servirsene anche in questo luogo.

S O M M A R I O.

1. Tre maniere di lasciare in legato una cosa fra molte.
2. Legati che non additano la persona che dovrà fare la scelta.
3. Quando l'espressione del testatore determina la scelta, non bisogna allontanarsene.
4. Legato a scelta dell'erede.
5. Legato a scelta del legatario.
6. Legato a scelta di un terzo.
7. Colui che ha la scelta, non deve differirla.
8. Pena apposta al ritardo della scelta che deve fare l'erede.
9. Pena apposta al ritardo della scelta, che deve fare il legatario.
10. Quando delle cose lasciate in legato ne rimane una sola, essa appartiene al legatario.
11. Se la cosa, dopo fatta la scelta, perisce, essa va a danno del legatario.
12. La scelta è irrevocabile.
13. La scelta non può farsi prima dell'accettazione dell'eredità.
14. Il legatario di quello che rimane dopo che un altro ha scelto, avrà tutto; se l'altro non sceglie niente.
15. Il diritto di scegliere passa all'erede del legatario.

Si può lasciare un legato di una cosa fra molte altre della medesima specie, in tre maniere. L'una con rimettere la scelta all'erede: l'altra, con rimettere la scelta al legatario: la terza, senza fare

alcuna menzione della scelta; come se, a cagion di esempio, un testatore lascia semplicemente un quadro da prendersi fra quelli della sua galleria, un cavallo da prendersi fra quelli della sua scuderia (1).

2. Quando il testatore forma il legato di una cosa da prendersi fra molte altre della medesima specie, che trovansi, e che forse anche non trovansi ne' beni ereditari, senza spiegare se la scelta debba farsi, dall'erede o dal legatario: in questo caso il legato dipenderà dalla regola spiegata nell'articolo XXII. della sezione III. di questo medesimo titolo, e dalle regole seguenti (2).

3. Se il testatore si è spiegato in maniera da far giudicare, che ancorchè non abbia data la scelta né all'erede, né al legatario, ha voluto piuttosto lasciare una cosa che l'altra, il legato dovrà intendersi di quella cosa alla quale potrà meglio riferirsi l'espressione del testatore, senza avere alcun riguardo al di lei valore. Così, per esempio, se il testatore, che ha molti cavalli da sella, ne lascia uno, dicendo *lascio il mio cavallo da sella*, s'intende lasciato quel cavallo, ch'egli era solito di cavalcare. Se il testatore, che ha due case, una a Parigi, nella quale abitava, e l'altra a s. Dionigi, che dava in affitto, lascia una casa dicendo; *lascio la mia casa a Sejo*, questa espressione addita la casa di Parigi, quando non siavi qualche circostanza, che induca a giudicare, aver egli voluto lasciare la casa di s. Dionigi. Ma se l'espressione del testatore non è riferibile più ad una casa, che ad un'altra, come se avesse detto semplicemente *lascio una delle due mie case*, l'erede potrà dare quella casa, che

(1) V. gli articoli seguenti.

(2) V. le regole seguenti. V. ancora l'art. 10 della sez. 7 del titolo de' testamenti.

che vale meno dell'altra (a), perchè così rimane adempiuto il legato. In generale; in tutti i casi dubiosi di questa natura, in cui non è possibile di determinarsi alla cosa, che il testatore ha avuto in mente di lasciare, si presume ch'egli abbia rimessa la scelta all'erede, conforme abbiamo spiegato negli articoli VI, e seguenti della sezione VII del titolo de' testamenti.

„ (a) Si de certo fundo sensit testator, nec appareat de quo cogitaverit, electio hæredis erit, quem velit dare; aut si appareat, ipse fundus vindicabitur, l. 37 §. 1 ff. de leg. 1.

„ Scio ex facto tractatum; cum quidam duos fundos ejusdem nominis habens, legasset fundum Cornelianum: & esset alter pretii majoris, alter minoris: & hæres diceret minorem legatum, legatarius majorem, vulgo fatebitur, utique minorem eum legasse, si majorem non potuerit docere legatarius, l. 39 §. 6 ff. de legat. 1.

4. Se il testatore avendo più bacili di argento, ne lascia uno in legato, l'erede potrà dare quel bacile, che più gli piacerà (b).

„ (b) Sed etsi lancem legaverit, nec apparuerit quam, æque electio est hæredis, quam velix date, l. 37 in f. ff. de leg. 1.

Imperocchè il legatario ha quello che gli è stato lasciato, e questa è una conseguenza della regola spiegata al di sopra nell'articolo III. Ma se si trattasse di cose, che anche nella medesima specie possono valere più, e possono valer meno, o che possono essere buone e cattive, come di cavalli, di arazzi &c.; il dritto, che ha l'erede di scegliere, non può essere così esteso, da poter dare una tappezzeria vecchia e lacera, un cavallo bolso &c.; poichè non può presumersi, che il testatore nel lasciare il dritto della scelta al suo erede, abbia voluto dare a questo dritto tanta estensione, da poter quasi rendere inutile il legato (c).

„ (c) Si hæres generaliter servum quem ipse voluerit, dare jussus, sciens furem dederit, isque furtum legatario fecerit, de dolo malo agi posse ait. Sed quoniam illud verum

„ rum est, hæredem in hoc teneri ut non pessimum det, ad
 „ hoc tenetur ut & alium hominem præster, & hunc pro
 „ noxæ deditio ne relinquit, l. 110 ff. de leg. 1. (1)

5. Quando il testatore lascia al legatario la libertà di scegliere una fra molte cose, come sarebbe se gli lascia uno de' cavalli della sua scuderia a sua scelta, il legatario potrà scegliere la cosa che vale più di tutte (a). Ed affine di dargli tutto il comodo per la scelta, l'erede è obbligato di fargli vedere tutte le cose, che vi sono nell'eredità, della specie di quella che gli è stata lasciata. E se per puro accidente, ed anche senza malizia dell'erede, si trovasse in appresso qualche cosa, che non fosse stata mostrata insieme colle altre al legatario, questi avrà dritto di fare una nuova scelta, dopo aver avute presenti tutte le cose, esistenti nell'eredità (b).

„ (a) Quoties servi electio vel optio datur, legatarius
 „ optabit quem velit, l. 2 ff. de opt. vel elec. leg.

„ (b) Scyphi electione data, si non omnibus scyphis ex-
 „ hibitis legatarius elegisset, integrum ei optionem manere
 „ placet. Nisi ex his dumtaxat eligere voluisset, cum sciret
 „ & alios esse, l. 4 eod. Nec solum si fraude hæredis, sed
 „ etiam si alia qualibet causa id evenerit, l. 5 eod.

Ma se fra queste cose ve ne fosse alcuna, che in una maniera speciale fosse necessaria all'erede per non iscompagnare un effetto ereditario, si dovrebbe per un principio di equità esentare questa cosa dalla scelta del legatario, con pagargliene però il giusto valore, quando nell'eredità non vi fosse una cosa dello stesso prezzo. Imperocchè il dritto del legatario non si estende a poter pregiudicare all'erede, senza il vantaggio proprio (2).

6. Se

(1) V. l'art. 11 della sez. 3, e gli art. 8 e 10 della sez. 7 del titolo de' testamenti.

(2) Siccome l'erede non deve abusare del dritto di scegliere, conforme abbiam detto nell'articolo precedente; così neppure il legatario deve abusarne. *Homine legato, actorem non posse eligi*, l. 37 ff. de legat. 1.

V. l'art. 10 della sez. 7 del titolo de' testamenti.

6. Se un testatore avesse rimessa ad un terzo la scelta del legato, o perchè non ha creduto il legatario capace a farla da se stesso, o perchè ha voluto trovare un temperamento atto a bilanciare gli opposti interessi del legatario e dell'erede, il legato ipenderà dalla scelta di questa terza persona. Se poi questa persona premuore alla scelta, oppure non vuole ingerirsene, il legatario potrà scegliere, e farsi dare una cosa, che sia di un valore medio fra le cose più preziose, e quelle di più basso prezzo (a).

„ (a) *Si quis optionem servi, vel alterius rei reliquerit, non „ ipsi legatario, sed quam Titius forte elegerit; Titius au- „ tem vel noluerit eligere, vel non potuerit, vel morte „ fuerit præventus, & in hac specie dubitabatur quid sta- „ tuendum sit: utrumne legatum expiret, an aliquod ei in- „ ducatur adjutorium ut viri boni arbitratu procedat ele^{ctio}.*
 „ *Censemus itaque, si intra annale tempus ille qui eligere „ jussus est, hoc facere supersederit, vel minime potuerit, „ vel quandocumque decesserit, ipsi legatario videri esse „ delatam electionem. Ita tamen, ut non optimum ex ser- „ vis, vel aliis rebus quidquam eligat, sed mediæ æstimatio- „ nis. Ne dum legatarium satis esse fovendum existimamus,*
 „ *hæredis commoda defraudentur, l. ult. §. I C. comm. de „ legat.*

Se poi l'erede, ed il legatario non rimangono d'accordo, la scelta dovrà farsi da un arbitrio, scelto da loro amichevolmente, oppure nominato dal giudice (b).

„ (b) *Arbitri officium invocandum est, l. 13 ff. de servit.*
 „ *præd. rust. (1)*

7. Quan-

(1) La dilazione di un anno, di cui parla il primo di questi testi, sarebbe contraria ai nostri usi di Francia, ed anche all'equità. Imperocchè siccome questo terzo, che difinisce tanto a fare la scelta, non è stato nominato che per fare una scelta ragionevole; e siccome qualunque altra persona può fare lo stesso, non sarebbe giusto di aspettare tanto tempo, per vedere se costui alla fine si risolvesse di adempire questa incombenza; specialmente quando il legato fosse

7. Quando il testatore ha dato il dritto di scegliere, sia all' erede, sia al legatario, colui che deve scegliere, non può differire, se non per tutto quel tempo, che esige lo stato delle cose, o che è stato prefisso dal testatore, o che si è concordato fra le parti, o finalmente ch' è stato assegnato dal giudice, se questi vi è intervenuto. E se colui che deve scegliere si trova in mora, cioè se differisce la scelta, può essere chiamato in giudizio dalla parte contraria, colla intimazione di fare la scelta, e colla protesta di tutti i danni ed interessi cagionati dal ritardo. Questa protesta poi produrrà l' effetto, che sarà spiegato nelle regole seguenti (a).

„ (a) Mancipiorum electio legata est. Ne venditio quantum, doque eligente legatario interpelletur: decernere debet „ prætor, nisi intra tempus ab ipso præfinitum elegisset, „ actionem legatorum ei non competere, l. 6 ff. de opt. vel „ elec. leg. (1)

8. Se l' erede che ha il dritto di scegliere, fosse in mora, ed intanto le cose di cui deve scegliersene una per soddisfare il legato, andassero a perire o a deteriorare, l' erede sarà tenuto della perdita o della deteriorazione della cosa, a cui ha egli dato causa col suo ritardo. Imperocchè se la cosa fosse stata consegnata subito, il legatario avrebbe potuto venderla, o prevenirne la perdita; e se la cosa ancora fosse in essere, ed il legatario soffrisse pregiudizio per non essergli conseguata prontamente, egli

po-

fosse di una cosa soggetta a perire, pendente questa dilazione.

(1) Quanto dicesi in questo articolo, e' negli articoli seguenti sulla mora del legatario o dell' erede, bisogna intenderlo nel caso, in cui vi fosse una intimazione giudiziale a fare la scelta, oppure quando fosse evidente la loro cattiva fede; per esempio, se l' erede avesse occultato il testamento, o il codicillo che gli ordina di consegnare una delle cose lasciate in legato, a sua elezione.

potrebbe ripetere dall' erede i danni e gl' interessi, e questi dovrebbe pagarglieli (1). Nel caso poi, che non tutte le cose, fra le quali deve farsi la scelta del legato, si troyassero sulla faccia del luogo, ed un lungo ritardo potesse pregiudicare al legatario, questi potrebbe costringere l' erede a fare la scelta fra quelle cose, che allora trovansi presenti, oppure a dargli il prezzo di alcuna di quelle, che si trovano fuori di paese (a).

„ (a) Si Stichus aut Pamphilus legetur, & alter ex his
 „ in fuga sit, vel apud hostes, dicendum erit, praesentem
 „ præstari, aut absentis æstimationem. Toties enim electio
 „ est hæredi committenda, quoties moram non est facturus le-
 „ gatario, l. 47 §. 3 ff. de leg.

9. Se la scelta appartiene al legatario, e questi la differisce, egli sarà tenuto a tutti i danni ed interessi, che avrà potuto cagionare col suo ritardo nella stessa maniera, che l' erede è tenuto dal can-
 to suo. Per esempio: se pendente il suo ritardo vengono a morire i due cavalli, di cui il legatario doveva sceglierne uno, e ciò senza alcuna colpa dell' erede, e senza che il legatario avesse una causa legittima per differire la scelta, l' erede che non avendo bisogno di tenere alcuno de' due cavalli, avrebbe potuto vendere il cavallo lasciatogli dal legatario e non sarebbe stato obbligato a spesarli amendue, potrà ripetere contro il legatario i danni, e gl' interessi di questa spesa, e di questa perdita, secon-
 do le circostanze (2).

10. Se dopo la morte del testatore, e prima della scelta, tanto se questa dee farsi dal legatario, quan-

(1) V. il testo citato sull' articolo precedente, il quale può egualmente applicarsi all' erede ed al legatario.

(2) V. il testo citato sull' articolo 7, e si notino queste parole: ne venditio, quandoque eligente legatario, interpel-
 lerur.

quanto se dee farsi dall' erede, i due cavalli, sui quali cade la scelta, vengono a morir e senza colpa, nè dell' erede nè del legatario, un cavallo è morto a danno del primo, e l' altro a danno del secondo (1). Ma se ne muore un solo, l' altro che resta, appartiene al legatario. Imperocchè, sebbene il legato consista nel diritto di scegliere, e sebbene non vi sia più da scegliere, l' intenzione del testatore era che il legatario avesse un cavallo, ed in conseguenza se gli dovrà dare il cavallo, che rimane (2).

11. Se dopo che la persona, che deve scegliere, sia l' erede, sia il legatario, ha fatta e dichiarata la sua elezione, la cosa scelta viene a perire, essa perisce a danno del legatario, il quale non avrà più alcun diritto sulle cose che rimangono. Imperocchè la scelta aveva distinta la cosa, che doveva esser sua, e gliene ha trasfusa la proprietà. In conseguenza egli come padrone, deve soffrirne la perdita (a).

„ (a) *Stichum aut Pamphilum, utrum h̄eres m̄eus velet
Titio dato: si dixerit h̄ates Stichum se velle dare, Sti-
cho mortuo liberabitur, l. 84 §. 9 ff. de leg. 1. (3)*

12. L' erede

(1) Questa prima parte dell' articolo può avere il suo uso nel caso, in cui l' erede dovesse dedurre la falcidia; perchè non gli si potrebbe imputare sulla falcidia il valore di quella cosa che doveva avere il legatario, ma solamente il valore delle altre cose, che rimanevano per lui. Veggansi gli articoli 7 e 8 della sez. 1. del titolo della falcidia.

(2) O che la scelta appartenga all' erede, o che appartenga al legatario, quando non ci rimane che una cosa sola, questa deve darsi al legatario. Perchè tale avvenimento determina altrettanto, e forse più della scelta medesima, quella cosa che deve prescegliersi.

(3) Ancorchè questo testo non parli, che del caso, in cui la scelta apparteneva all' erede, la regola con più forte ragione comparisce giusta, anche quando la scelta apparteneva al legatario.

12. L'erede o il legatario, che una volta ha fatto la scelta, o davanti il giudice o all'amichevole, non può più cambiarla, per scegliere di nuovo. Imperocchè il dritto, che ha dato il testatore di scegliere, è stato consumato con questo primo atto (a):

„ (a) Cum semel dixerit hæres *utrum dare velit, mutare*
 „ *sententiam non poterit*, l. 84 §. 9 ff. de *legat.* 1. Apud
 „ *Aufidum libro primo rescriptum est: cum ita legatum*
 „ *est: vestimenta, quæ volet, triclinaria sumito, sibique*
 „ *habero: si is dixisset, quæ vellet, deinde antequam ea su-*
 „ *meret, alia se velle dixisset; mutare voluntatem eum non*
 „ *posse, ut alia sumeret: quia omne jus legati prima testa-*
 „ *tione, qua sumere se dixisset, consumpsit; quoniam res*
 „ *continuo ejus fit simul ac si dixerit eam sumere*, l. 20 ff.
 „ *de opt. vel elect. leg.* *Electione legata, semel dumtaxat*
 „ *optare possumus*, l. 5 ff. de *legat.* 1 l. 11 in f. ff. de *le-*
 „ *gat.* 2.

13. Il legatario, che ha il dritto della scelta, non può farla prima che l'erede abbia accettata l'eredità. La ragione si è, che prima di questo tempo non essendovi erede, non vi sarebbe la parte, cui notificare la scelta, e che potesse contraddirla, oppure approvarla e consegnare il legato. In conseguenza egli avrebbe scelto inutilmente (b).

„ (b) Optione legata, placet non posse ante aditam hæ-
 „ *reditatem optari; & nihil agi, si optaretur*, l. 16 ff. de
 „ *opt. vel elect. legat.*

14. Se il testatore avesse lasciata una o due cose fra molte, a scelta del legatario, e se avesse lasciate le altre ad un altro legatario; e se colui che aveva il dritto di scegliere non avesse voluto accettare il legato; tutte queste cose apparterranno al secondo legatario, senza che l'erede possa avervi alcuna pretensione. La ragione si è, che l'espressione, delle cose che restano dopo la scelta del primo legatario le comprende tutte, se il primo legatario non ne prende alcuna (c).

„ (c) Cum optio duorum servorum Titio data sit, reli-
 „ *qui Mævio legati sint; cessante primo in electione, reli-*
 „ *quo*

„ quorum appellatione omnes ad Mævium pertinent, l. 17
„ ff. de opt. vel elect. leg.

15. Se il legatario, che ha dritto di scegliere, muore prima di aver fatta la scelta, egli trasmette al suo erede tanto il dritto di ricevere il legato, quanto il dritto di scegliere (a).

„ (a) *Illud aut illud, utrum elegerit legatarius*. Nullo
„ a legatario electo, decedente et post diem legati cedentem,
„ ad hæredem transmitti placuit, l. 19 ff. de opt. vel elect.
„ leg. (1)

S E Z I O N E VIII:

De' frutti e degl' interessi de' legati.

Per i frutti de' legati bisogna intendere non solo i frutti, che possono produrre i poderi, ma qualunque altra specie di rendita, che si può ricavare da una cosa. Gl' interessi poi sono l'indennizzazione a cui sono tenuti coloro che dovendo una data somma di denaro, mancano di adempire al pagamento; dopo esserne stati interpellati, conforme abbiamo spiegato nel titolo degl' interessi.

In riguardo a' frutti di un podere lasciato in legato, bisogna distinguere quelli, che restano attaccati al podere, nell'atto che se ne fa la consegna al legatario, e che chiamansi volgarmente frutti pendenti, da quelli ch' erano stati già percepiti dall' erede prima della consegna, e che non sono maturati, che dopo la morte del testatore. Questi ultimi frutti formano la materia della sezione presente, del pari che gl' interessi e le altre rendite, maturate prima della consegna del legato. I frutti pendenti in tempo della consegna sono una specie di accessori, e se ne parlerà nella sezione IV.

SOM-

(1) V. l'art. 10 e seg. della sez. 10 de' testamenti, e l'art. 17 della sez. 9 di questo titolo de' legati.

S O M M A R I O.

1. Tre specie di cose, che si possono lasciare in legato.
2. Se il testatore ha disposto de' frutti e delle rendite, la sua volontà servirà di norma.
3. I frutti de' legati non sono dovuti, che dopo l'interpellazione giudiziale.
4. Gl' interessi de' legati de' denari non sono dovuti che dopo la dimanda.
5. Profitti de' legati di una specie diversa da' frutti, e dagl' interessi.
6. I frutti e gl' interessi de' legati più si debbono pagare, anche senza l'interpellazione giudiziale.

Tutte le cose, di cui il testatore può formare un legato, si possono distinguere in tre classi. La prima di quelle cose, che di loro natura non producono alcuna rendita, come una mostra, un quadro, un vasellame di argento. La seconda di quelle, che producono una rendita, come una casa, un prato o altro terreno, una truppa di bestiami, o di cavalli da vettura, per chi ne fa il commercio, e cose simili. La terza del denaro, il quale di sua natura non produce alcun frutto, ma formando il prezzo di tutte le cose che sono in commercio, può riguardarsi come l' instrumento del commercio medesimo. E per questa ragione le leggi condannano i debitori morosi a danni ed agli interessi, ch' esse hanno fissate a quella indennizzazione, che chiamasi interesse, di cui abbiamo parlato nel titolo dell'imprestito. Si possono ancora in questa terza classe collocare tutti i legati, che riduconsi ad un apprezzamento, come se il testatore ordina, che il suo erede faccia fabbricare ad

una

una persona una casa, o faccia fare qualche altro lavoro simile (a), come pure i legati di una cosa, che l'erede non potendo dare in natura, è obbligato a darne il prezzo (1).

„ (a) *Ubi quid fieri stipulemur, si non fuerit factum, per cuniam dari oportere, l. 72 ff. de verb. oblig.*

2. Se il testatore ha disposto nel suo testamento de' frutti, o delle altre rendite, che può produrre la cosa lasciata in legato, la sua volontà servirà di legge; e l'erede sarà tenuto o discaricato dal pagamento de' frutti, secondo la disposizione del testamento. In conseguenza chi lascia il legato di un podere, può ordinarne la consegna dopo fatta la raccolta, ed anche dopo qualche anno, lasciandone intanto il godimento all'erede (b).

„ (b) *Semper vestigia voluntatis sequimur testatorum, l. 5 C. de necess. serv. hered. inst. (2)*

3. Se il testatore nulla ha disposto circa ai frutti ed alle rendite della cosa lasciata in legato, questi non sono dovuti, che dopo l'istanza giudiziale fatta dal legatario per la consegna del legato. Ma se nell'erede concorre la cattiva fede, come se avesse occultato il testamento, egli non solo dovrebbe restituire tutti i frutti, ma in oltre sarebbe tenuto ai danni ed interessi, se questi avessero luogo (c).

„ (c) *In legatis & fideicommissis fructus post litis con- testationem non ex die mortis consequuntur, sive in rem sive in personam agatur, l. ult. C. de usur. & fructib. legat. seu fideic. l. 1. eod.*

„ *Is qui fideicommissum debet post moram, non tantum fructus, sed etiam omne damaum quo affectus est fidei- commissarius, prætare cogitur, l. 26 ff. de leg. 3, l. 23 ff. de leg. 1, l. 8, l. 39 ff. de usur. (3)*

Os-

(1) Vedi l'articolo 6 della sezione 1 del medesimo titolo dell'imprestito.

(2) V. per ciò, che riguarda gl'intressi, l'art. 4.

(3) V. l'art. 10 della sez. 1, e l'art. 15 della sez. 2 del tit. delle sostituzioni dirette e fideicommissarie.

Non

Osservazione su questo articolo.

Dobbiamo su questo articolo avvertire una difficoltà, la quale non deve omettersi, non solo perchè essa rende discordi gl'interpreti, ma molto più perchè ci conduce ad alcune riflessioni, che sono necessarie per la regola qui spiegata. Questa regola assolve l'erede non solo dall'interesse del denaro o di altre cose, che di loro natura sono infruttifere, ma ancora dalle rendite de' fondi fruttiferi, e non obbliga a restituirle, se non dal momento, che se n'è promossa l'istanza. E siccome questa regola non fa alcuna eccezione, perciò non solo comprende il caso, in cui nè l'erede, nè il legatario avessero alcuna notizia del testamento, ed in cui

Non abbiamo inserito in questo articolo quanto si dice nel primo de' testi, ivi citati, che i frutti sono dovuti *post litis contestationem*; ma abbiam detto, che sono dovuti dopo la domanda in giudizio; imperocchè secondo i nostri usi e le nostre ordinanze, la sola domanda ha quella forza, che aveva presso il dritto romano la contestazione della lite. V. la nota sull'art. 5 della sez. I del tit. degl'interessi.

In oltre vi abbiamo aggiunto il caso della cattiva fede dell'erede. Imperocchè è regola generale, che qualunque possessore di mala fede è obbligato a restituire i frutti, anche con più ragione, che il semplice possessore il quale diffrisce la consegna, dopo essere stato interpellato. V. l'articolo 4 della sezione 3 del titolo degl'interessi.

I legati fatti dal testatore ai suoi figli portano gl'interessi di loro natura, perchè tengono luogo della legittima, o della porzione ereditaria: *Hearys t. I l. 5 q. 51 La Rochefauvin, l. 6 tit. 54 v. 5 Richard.*, *de donation, part. 2 cap. 3 p. 407.*

Lo stesso dee dirsi dei legati fatti ai minori, *l. 87 §. 1 ff. de leg. l. 3 C. quibus in causis in integr. restit. necess. non est. Cuj. de leg. Titiam 87.*

Richard. eodem, *n. 110* è di sentimento contrario, quia in lucro capiendo minores jure communi utuntur.

cui il legatario trascurasse di dimandare il legato; ma abbraccia ancora il caso, in cui il legatario ignorando il legato, l'erede, che sa benissimo di doverlo consegnare, non lo consegna. Ora questa regola ad alcuni interpreti sembra contraria all'equità; imperocchè non può dirsi, specialmente secondo le massime del diritto romano, che il legato formi parte dell'eredità, e che possa esser riguardato come una proprietà dell'erede, finchè non se n'è fatta la consegna; mentre è un de' principi del diritto romano nella materia presente, che il legatario acquista la proprietà del legato dal momento, in cui muore il testatore, ancorchè abbia avuta notizia del suo diritto solo molto tempo dopo questa morte: e ch'egli è talmente padrone del legato, che in una legge si dice, che il legato passa al legatario, come i beni ereditari passano all'erede, senza che l'erede in qualunque tempo vi abbia alcun diritto (1).

Il risultato di queste prime riflessioni sembra essere, che siccome i frutti regolarmente appartengono al proprietario del fondo, perciò i frutti della cosa lasciata in legato sono appartenuti al legatario fin dal momento della morte del testatore; e che l'erede il quale non ha ignorato il testamento, deve essere obbligato a restituire questi frutti; per-

(1) *Si legatarius repulerit a se legatum, nunquam ejus fuisse videbitur, si non repulerit ex die aditæ hæreditatis ejus, intelligetur, l. 86. §. 2. de leg. 1. Quia ea quæ legantur, recta via ab eo qui legavit, ad eum cui legata sunt transeunt, l. 64 in f. ff. de furt.*

Legatum ita dominium rei legatarii facit, ut hæreditis hæredis, res singulas. Quod eo pertinet, ut si pure res reliqua sit & legatarius non repudiavit defuncti voluntatem recta via dominium quod hæreditatis fuit, ad legatarium transeat, nunquam factum hæredis, l. 80 ff. de legat. 2.

perchè ha saputo di ritenere un fondo che non era suo. Queste ragioni non possono essere sfuggite agli autori delle leggi citate in quest' articolo ; ed in oltre cresce la difficoltà , quando si considera , che Giustiniano ha fatta un' eccezione alla sudetta regola generale , in favore de' legati pii , con ordinare che quando trattasi di tali legati , non si debba cercare se siane stata fatta la domanda , ma basta che l' erede ne abbia differita la consegna , acciò egli sia costituito in mora *ipso jure* , cioè in virtù della legge medesima (1) :

Per risolvere questa difficoltà alcuni interpreti hanno detto , che bisognava limitare le leggi che assolvono l' erede dalla restituzione de' frutti prima della domanda , al caso di un legato di un fondo , che non era del testatore : ma la chiarezza di queste leggi non ammette una spiegazione così stiracchiata . Altri interpreti hanno detto , che queste leggi vogliono significare , che l' erede non è tenuto a restituire tutti i frutti , che il legatario avrebbe potuto acquistare colla sua industria sopra la cosa lasciata in legato , ma soltanto quelli che effettivamente ne ha ricavati . Questa distinzione però ripugna alle suddette leggi , ed in oltre non toglie la difficoltà . Vi è perfino chi è arrivato a dire , che queste leggi parlano de' frutti percepiti prima della morte del testatore e non di quelli che sono venuti dopo . Ma qual diritto può avere il legatario sopra i frutti percepiti dal testatore prima di morire ? Altri vogliono che l' erede sia tenuto a restituire i frutti percepiti dopo aver adita l' eredità , e non i frutti decorsi prima dell' adizione . Ma queste leggi esentano indistintamente l' erede dalla restituzione de' frutti ; e se il diritto dell' erede su i frut-

(1) V. Part. ult.

i frutti di tutti i beni ereditari, abbraccia anche i frutti decorsi prima dell'adizione, ed egli li ricupera da chi li ha preceputi, la sua condizione circa a frutti prodotti dal legato, deve essere la medesima in riguardo a queste due epoche. Finalmente alcuni interpreti hanno creduto doversi distinguere i legati *per damnationem*, ed i legati *per vindicationem*, de' quali abbiamo parlato nella preparazione alla sezione precedente; e dicono, che ne' legati *per vindicationem* il legatario può ripetere i frutti percepiti dopo l'adiazione dell'eredità; ne' legati *per damnationem* i frutti non sono dovuti che dal momento, in cui l'erede è stato constituito in mora. Ma vi sarebbe un'eguale ed anche una più forte ragione, per assegnare al legatario i frutti decorsi dopo la morte del testatore, nel caso di un legato *per damnationem*, perchè allora concorrebbe nell'erede una colpa maggiore nell'aver differita la consegna del legato, la quale doveva eseguirsi direttamente da lui, che nel caso di un legato *per vindicationem* in cui il legatario doveva prendere la cosa da per se stesso. E prescindendo da questa considerazione, la distinzione de' legati *per damnationem* e *per vindicationem*, è stata abolita dal diritto romano moderno, conforme abbiamo avvertito poco sopra. In oltre sembra, che la prima di queste due leggi, cioè la *L. ultim. C. de Usur. &c.* si riferisca indistintamente a queste due specie di legati, e che le parole *sive in rem*, *sive in personam agatur*, possano intendersi l'una di un legato *per damnationem*, che si dimanda coll'azione personale, e l'altra di un legato *per vindicationem*, che si dimanda coll'azione reale. Tal che sembra doversi dire, che quando ancora questa distinzione fosse in uso, la regola spiegata in quest'articolo abbraccierebbe l'una e l'altra specie di legati.

Abbiamo riportate tutte queste diverse opinioni
degli'

degli' interpreti per far conoscere, che la regola la quale assolve l'erede dalla restituzione de' frutti del legato, fino che non glie n'è stata fatta la domanda, è loro sembrata ingiusta, quando si prenda letteralmente ed in termini generali. Ma siccome tutte queste interpretazioni sembrano ripugnare al senso di queste leggi, che sono così chiare e così positive; e siccome l'eccezione, che Giustiniano ha stabilita di questa regola in favore de' legati pii, obbliga ad adottare il senso, che in generale l'erede non è obbligato a restituire i frutti del legato, se non dopo che glie n'è stata fatta la domanda; quindi è che bisogna confessare sinceramente, che tanto Giustiniano, quanto gli autori delle leggi precedenti hanno voluto di questa massima formare una legge generale, la quale del pari che tutte le altre dovessero osservarsi, in tutti i casi, in cui non concorre una circostanza particolare, capace ad indurre un'eccezione della legge medesima. Così Giustiniano ha eccettuato il caso de' legati pii. Così si può eccettuare il caso di un erede di mala fede. E se, per esempio, l'erede avesse occultato un codicillo, che contiene il legato, non vi è dubbio, ch'egli dovrebbe esser condannato alla restituzione de' frutti e degl'interessi del legato, subito che il codicillo viene a scoprirsi. Ma quando nell'erede non concorre alcun principio di mala fede: quando non è dipenduto da lui, se i legatari hanno ignorato il testamento e non hanno ricevuto il legato; in queste circostanze può giustamente assolversi l'erede dalla restituzione de' frutti percepiti. Così, per esempio, se avendo l'erede fatto aprire il testamento avanti il giudice, o avenendo fatta la consegna ad un notajo, nel paese in cui era domiciliato il testatore, il testamento si è renduto palese e pubblico; e se vi fossero legatari di cui s'ignorasse il domicilio, o che fossero

affatto sconosciuti, oppure si trovassero in lontani paesi, tal che fosse impossibile di avvisarli, in queste circostanze, l'erede che da un canto deve rimanere in possesso e prender cura di tutti gli effetti ereditari, e che da un altro canto rimane proprietario di tutto quello, che non può acquistarsi dal legatario, o perchè questi non accetta il legato, o perchè non può riceverlo per esserne incapace; quest'erede può giustamente rimanere in possesso di tutti i beni ereditari, ed appropriarsi i frutti de' legati, del pari che del resto dell'eredità. Quindi è che, siccome il suo godimento non è una usurpazione; e siccome, oltre alla indolenza del legatario può egli avere avute altre giuste cause per ritenersi il legato; perciò è ben ragionevole, che in queste circostanze non debba temere alcuna molestia per la restituzione di que' frutti, che ha percepiti di buona fede. In conseguenza la regola, che libera l'erede dalla restituzione de' frutti, è fondata sopra un principio di equità, desunta dalle circostanze, che giustificano la sua buona fede, come pure favorisce il ben pubblico, a cagione degl'inconvenienti, che toglie di mezzo con far cessare un'infinità di dispute, le quali sarebbero inevitabili, se gli eredi fossero indistintamente tenuti a restituire tutti i frutti del legato, goduti dopo la morte del testatore. E siccome l'erede può ritardare la consegna del legato con mala fede, o senza mala fede, e siccome la mala fede non si presume, ma conviene provarla: perciò è stata cosa ragionevole di presumer sempre la buona fede dell'erede, il quale può aver molte scuse legittime di questo ritardo. Peraltro questa legge fondata sulla presunta buona fede dell'erede, e sulle conseguenze del pubblico bene, il quale vuole, che si faccia il possibile per chiudere la porta alle liti, non basta a mettere in salvo la coscienza dell'erede;

de; il quale se sapesse di aver ritardata maliziosamente la consegna del legato, ancorchè non si arrivasse a poter provare la sua mala fede, in questo caso deve farsi giustizia da se medesimo, con restituire i frutti percepiti indebitamente da un fondo, ch'egli poteva passare al legatario.

4. I legati di una somma di denaro, o di altre cose che di loro natura non producono frutto, debbono pagarsi dentro il termine prefisso dal testatore, oppure subito dopo la sua morte, quando non si è stabilito il termine del pagamento. Ma quando non sono stati pagati dentro questo termine, se ne debbono pagare gl'interessi solamente dopo essersene avanzata l'istanza giudiziale (a); purchè però il testatore non abbia ordinato, che il legatario, in caso di ritardo, potesse pretendere anche gl'interessi (1).

„ (a) Legatorum seu fideicommissorum usuras ex eo tempore quo iis contestata est, exigi posse manifestum est, „ sed & fructus rerum & mercedes servorum qui ex testamento debentur, similiter præstari solent, l. i C. de usur. „ & fruct. legat.

5. Se il legato fosse di tal natura, che dovesse produrre al legatario un'altra specie di profitti, diversa dai frutti di un terreno e dagl'interessi del denaro; come se si trattasse di una quantità di cavalli, oppure di un corredo di stili o di macchine per qualche manifattura: l'erede ch'è stato costituito in mora per la consegna del legato, deve pagare i profitti, che potevano produrre queste tali cose. Ma se il legato consistesse in una quantità di animali da razza, i patti di questi animali ap-

par-

(1) In questo caso gl'interessi non sarebbero usurari, perchè essi non proverebbero da un prestito di denaro, ma dalla liberalità del testatore, che ha voluto accrescere il legato.

parterrebbero al legatario, ancorchè l'erede non fosse stato constituito in mora per la consegna (a).

„ (a) Is qui fideicommissum debet, post moram non tantum fructus, sed etiam omne damnum quo affectus est fideicommissarius, præstare cogitur, l. 26 ff. de legat. 3.
 „ Equis per fideicommissum legatis, post moram fœtus quoque præstabitur ut fructus, l. 8 ff. de usur.
 „ Equis per fideicommissum legatis, post moram hæreditatis fœtus quoque debentur. Equitio autem legato, etiam si mora non intercedat, incremento gregis fœtus accedunt, l. 39 eod.

6. L'erede, che non soddisfa un legato pio dentro il tempo stabilito, quando il testatore ha prefisso un termine, oppure dentro la dilazione necessaria secondo la natura del legato medesimo, dovrà pagare i frutti, gl'interessi e le altre rendite, secondo la qualità della cosa, incominciandosi a contare dal termine, che gli è stato prefisso, se vi è termine, o se non vi è, dalla morte del testatore (b).

„ (b) Supra autem omnem tempus quo distulerint facete disposita scripti hæredes: eos cogi solvere & fructus & redditus & omnem legitimam accessionem, a tempore ejus, qui disposuit, mortis sancimus: non inspecta mora a litis contestatione, aut conventione, sed ipso jure intellecta (quod dicitur vulgo) mora præcessisse & locum habente fructuum & aliarum rerum accessione. Hoc eodem obtinente, & si non ab hærede, sed a fideicommissario, aut legatario relictum fuerit hujusmodi pium legatum, l. 46 §. 4 & 5 C. de Episc. v. Nov. 131 c. 12.

Osservazione su questo articolo.

Ancorchè la giustizia di questa regola si fondi non solo sul favore de' legati pii, ma ancosa sul riflesso particolare, che tali legati possono essere ignorati o trascurati dalle persone, che li debbono recuperare, come sarebbero gli amministratori di un ospedale &c.; tuttavia essa non si osserva con tutta questa esattezza, la quale talvolta potrebbe degenerare in rigore. In oltre gli amministratori degli ospedali ed altri debbono per un principio di

prudenza non esigere i legati più con un rigore, che sia di aggravio alle famiglie; imperocchè questa condotta distoglie coloro, ai quali essa comparebbe odiosa, dal fare simili disposizioni in favore degli ospedali, e può indurli a lasciare i loro beni a tutt' altri, che ai poveri.

S E Z I O N E IX.

Come il legatario acquisti il suo dritto al legato.

In fine della preparazione alla sezione X del titolo de' testamenti, in cui si è parlato del dritto di trasmissione, abbiamo avvertito, che se ne sarebbe tornato a parlare in questo luogo, in alcuni articoli, che riguardano il dritto medesimo. Ma quanto si dirà in questi articoli, non si dee considerare per altrettante repetizioni di quello che si è detto nell'accennata sezione X. Imperocchè in quel luogo si sono spiegate le regole della trasmissione in generale; ed in questo non si farà che applicare tali regole ad alcuni casi, in cui è necessario di farne vedere la pratica.

S O M M A R I O.

1. Il legatario acquista il suo dritto dal momento che muore il testatore.
2. I legati sono di due specie: puri e semplici, o condizionali.
- 3: Il legato puro si acquista dal momento della morte del testatore.
4. Ed anche i legati condizionali, se la condizione si è purificata prima di questa morte.
5. Ma se la condizione non si purifica che dopo questa morte, il legato non ha il suo effetto, che quando si è purificata la condizione.

6. Tre

6. Tre specie di legati da distinguersi in riguardo al dritto del legatario.
7. Differenza fra il tempo in cui si acquista il legato, e quello in cui è stato domandato.
8. La trasmissione del legato all' erede del legatario, dipende dallo stato, in cui trovavasi il dritto del legatario nel tempo della sua morte.
9. Due casi, in cui non vi può essere trasmissione.
10. Il legato condizionale non si trasmette, se non si è purificata la condizione.
11. Il legato si trasmette, benchè il legatario muoja prima del termine.
12. Quali sieno propriamente i legati condizionali.
13. Chi ha ricevuto un legato sotto la condizione di aver figli, lo trasmette se muore lasciando la moglie gravida.
14. Le condizioni disoneste o impossibili non sospendono il legato.
15. I legati per un tempo incerto, sono condizionali. *Esempio.*
16. Altro esempio.
17. Il legatario che muore prima della scelta, trasmette il suo dritto.
18. I legati affetti alle persone, non si trasmettono.
19. Un legato annuo equivale a molti.
20. Esempio di un legato affetto alla persona del legatario.
21. Il ritardo del dritto dell' erede non ritarda quello del legatario.
22. Legato, di cui si sospende l' effetto, e che si trasmette.
23. Il legato di cui è stato incaricato l' erede sostituito, si acquista colla morte del testatore.

Siccome il dritto del legatario si conferisce dal testamento o da altra disposizione *causa mortis*; e

sic-

siccome queste tali disposizioni ricevono la loro conferma e la loro forza colla morte del testatore; perciò il legatario acquista il diritto al legato dal momento di questa morte medesima (a), se pure il testatore non ha disposto altrimenti; e ciò dipende dalle regole seguenti.

„ (a) Purum legatum, l. 5 §. 1 ff. quand. dies legat. „ vel fideic. ced. Legatum sub conditione relictum, d. l. „ §. 2.

2. Bisogna distinguere due specie di legati: quelli che sono puri e semplici, vale a dire, quelli la cui validità non dipende da alcuna condizione; e quelli che sono condizionali, e che ricevono tutta la loro forza dal purificarsi la condizione da cui dipendono; come se il testatore lascia il legato di un podere nel caso, che il legatario venga ad aver figli (b). Il legatario poi acquista il diritto a queste diverse specie di legati, secondo le regole seguenti.

„ (b) Si purum legatum est, ex die mortis dies ejus cedit, l. 5 §. 1 ff. quand. dies leg. vel fid. ced. „ Hæredis aditio moram legati quidem petitioni facit, cessioni diei non facit, l. 7 eod.

3. Se il legato è puro e semplice, il legatario ne acquista il diritto dal momento, in cui muore il testatore, o che abbia saputo, o che abbia ignorato il testamento e la morte. E se il legato consiste in un podere, o in un mobile che trovasi nell'eredità, o in qualunque altra cosa che esiste in natura, la cosa passa direttamente dal defonto al legatario, senza che l'erede vi abbia alcun diritto (c).

„ (a) Si purum legatum est, ex die mortis, dies ejus cedit, l. 5 §. 1 ff. quand. dies leg. vel fideic. ced.

„ Legatum ita dominium rei legatarii facit, ut hæreditas hæredis res singulas. Quod eo pertinet, ut si pute res relictæ sit, & legatarius non repudiavit defuncti voluntatem: recta via dominium, quod hæreditatis fuit, ad legatarium transeat nunquam factum hæredis, l. 80 ff. de legat. 2, l. 75 §. 1 eod., l. 64 in f. ff. de furt.

„ Si

„ Si fideicommissum ab intestato fuerit sorori tuz relis,
 „ etum codicillis, & postea quam dies fideicommissi cessit,
 „ rebus humanis, licet ignorans fideicommissum, excesserit,
 „ actionem hujusmodi acquiri potuisse, dissimulare non po-
 „ teris: salva scilicet ab intestato succedenti quarta portio-
 „ ne, l. ult. C. quand. dies leg. vel fideicom. ced. l. 3
 „ eod.

Quando poi la cosa lasciata non sia nell'eredità, oppure consista in una somma di denaro: egli acquista il diritto a farsi pagare il legato, dentro il termine in cui l'erede deve fare tale pagamento (1).

4. Quando in un legato condizionale la condizione si è purificata in vita del testatore, oppure nel tempo della sua morte, questo avvenimento renderà il legato puro e semplice, ed il legatario ne acquista il diritto dal momento, in cui muore il testatore (2).

5. Quando la condizione non può purificarsi, che dopo la morte del testatore, il legatario non acquista il diritto al legato se non dopo questa morte; e ciò anche nel caso, che la condizione dipendesse dal fatto del legatario medesimo, e ch'egli si dichiarasse pronto ad eseguirla, purchè l'erede non accetti questa offerta. Quindi non se gli dovrà pagare il legato, se non dopo avere egli adempiuta la condizione, se questa dipende dal fatto suo, oppure dopo che si sarà purificata naturalmente, se non dipende da lui (3).

„ (a) Si sub conditione sit legatum relictum, non prius
 „ dies legati cedit quam conditio fuerit impleta: ne quidem
 „ si ea sit conditio, quæ in potestate sit legatarii, l. 5 §.
 „ 2 ff. quando dies leg. vel. fideic. ced. l. un. §. 7 C. ad
 „ caduc. toll.

6. In riguardo al tempo, in cui il legatario può aver

(1) V. la sez. 10.

(2) V. l'art. 16 della sez. 8 del tit. de' testam.

aver acquistato il suo dritto, ed al tempo in cui può esercitarlo, bisogna distinguere tre specie di legati: i legati puri e semplici senza alcun termine: i legati con un termine; ed i legati condizionali: L'effetto di questa differenza sarà spiegato negli articoli seguenti (1).

7. In qualunque legato bisogna distinguer due diversi effetti del dritto del legatario: l'uno che lo rende padrone del legato, tanto se può, quanto se non può per allora domandare la consegna; l'altro, che lo abilita a domandare questa consegna. In virtù di questo primo effetto del dritto del legatario, si dice, che allora è venuto il tempo, in cui egli ha acquistato il suo dritto, ed in cui se gli deve il legato: in virtù di questo secondo effetto si dice, che allora è venuto il tempo, in cui egli può domandare il legato. In conseguenza quando il legato è puro e semplice, il momento della morte del testatore produce questi due effetti: ed allora è venuto il tempo, in cui il legatario ha acquistato il dritto al legato, e può domandarne la consegna o il pagamento. Quando poi il legato è puro e semplice, ma ha un termine, il primo di questi due effetti arriva al momento della morte del testatore, il secondo al momento, in cui spira il termine. Quando finalmente il legato è condizionale e senza termine, esso ha questi due effetti nel momento, in cui si purifica la condizione; e se oltre alla condizione vi è un termine, il secondo effetto si sospende fino a questo termine. Se poi non si è ancora purificata la condizione, non è ancora arrivato il tempo, in cui si acquista il legato, e molto meno quello di domandarlo (a).

„ (a) *Deberi dicimus & quod die certa præstari oportet,*
„ *licet*

(1) V. art. seg.

„ licet dies nondum venerit, l. 9 ff. ult. legat. seu fideic.
„ serv. tant. caveat.

„ Si dies apposita legato non est, praesens debetur, aut
„ confessim ad eum pertinet cui datum est. Adjecta, quam-
„ vis longa sit, si certa est, veluti Kal. Januarii centesi-
„ mis, dies quidem legati statim cedit, sed ante diem peti-
„ non potest, l. 21 ff. quando dies leg. vel fideic. ced.

„ Cedere diem significat incipere deberi pecuniam. Venire
„ diem significat eum diem venisse, quo pecunia peti-
„ possit. Ubi pure quis stipulatus fuerit: & cessit, & ve-
„ nit dies. Ubi in diem: cessit dies sed nondum venit.
„ Ubi sub conditione: neque cessit, neque venit dies, pen-
„ dente adhuc conditione, l. 213 ff. de verb. signif.

8. Ne siegue dagli articoli precedenti, che se il
legatario muore prima di aver ricevuto il legato,
questo può o non può passare al suo erede, secon-
do lo stato, in cui trovasi il suo dritto in tempo
ch'egli muore. Ed egli trasmette il legato, se ne
aveva acquistato il dritto; non lo trasmette, se non
era arrivato il tempo, che il legato gli fosse do-
vuto (a).

„ (a) Si post diem legati cedentem legatarius decesserit,
„ ad hæredem suum transfert legatum, l. 5 ff. quand. dies
„ leg. vel fideic. ced.

„ Ad hæredem ejus legatum non transit, quia non cessit
„ dies vivos eo, l. 1. §. 2 ff. de condit. & demonstr.

9. Qualunque sia la natura del legato, se il lega-
tarario è già morto nel tempo del testamento, o pre-
muore al testatore, il suo erede non ha alcun di-
ritto al legato. La ragione si è, che il medesimo
non acquista questo dritto, che dal momento della
morte del testatore, la quale deve dare la sua for-
za al testamento (i).

10. Se il legato è condizionale, ed il legatario
muore prima che né sia purificata la condizione,
egli muore senza avere acquistato dritto al legato,
ed

(i) V. Partic. § della sez. 10 del tit. de' testami.

ed in conseguenza non trasmette alcun dritto al suo erede (1).

11. Quando il legato è puro e semplice, tanto se vi è, quanto se non vi è un termine per il pagamento, il legatario, che sopravvivendo al testatore ha acquistato il suo dritto, lo trasmette al suo erede, sia che muoja prima, sia che muoja dopo il termine (2).

12. Non bisogna mettere nella classe de' legati condizionali tutti quelli, in cui sembra che il testatore abbia adoprate parole importanti condizione. Imperocchè, conforme abbiam detto nella sezione VIII del titolo de' testamenti, molte volte si confondono le condizioni con i pesi, che il testatore impone ai legati, e ciò rende equivoca questa parola *condizione*. Ma debbansi chiamare condizionali quei soli legati, la cui validità dipende da una condizione in maniera, che il legatario non vi acquista alcun dritto, finchè non siasi purificata la condizione (3). Per esempio: se il testatore lascia una somma di denaro nel caso, che in tempo della sua morte il legatario abbia presa moglie o che abbia figli, o che abbia acquistata una carica; tutti questi sono legati condizionali, ancorchè il testamento non adopri materialmente la parola *condizione*. Ma se il te-

sta-

(1) V. l'art. 11 della sez. 10 de' testam.

(2) V. i testi cit. sugli art. 7 e 8 di questa medesima sezione, e l'art. 10 della sez. 10 de' testam.

I legati si trasmettono all' erede, ancorchè non sia ancora scaduto il termine del pagamento. Così un legato fatto ad una fanciulla minore, da pagarlesi quando si marita, o quando è divenuta maggiore, si trasmette al di lei erede, s' essa muore prima di questo tempo: quia non conditio inserita legato sed petirio in tempus dilata videtur, l. 26 §. 1 ff. quando dies leg. vel fideicom. & d. l 5 C. eod.

(3) V. gli art. 7 e seg. della sezione 8 de' testam.; e l' art. 2 di questa sez. IX de' legati.

statore lascia un fondo a condizione che il legatario soggiaccia alla servitù, in favore di un altro fondo che lascia ad un altro legatario, questa maniera di esprimersi imporrà bene al legatario il peso della servitù, ma non renderà il legato condizionale: e se il legatario muore prima che siasi incominciato ad esercitare il diritto di servitù, non lascia di trasmettere al suo erede questo legato.

13. Se il testatore avesse lasciato il legato di una somma di denaro, o di un fondo ec. nel caso che il legatario avesse figli, e se il legatario muore senza aver figli, ma lascia la moglie incinta, la quale a suo tempo partorisce un figlio; il legato avrà il suo effetto, e sarà trasmesso a questo postumo, perchè egli sarebbe il figlio che il testatore ha avuto in vista, e che colla sua nascita ha purificata la condizione (a).

„ (a) *Is cui ita legatum est, quando liberos habuerit, si prægnante uxore relieta decesserit, intelligitur expleta conditione decessisse, & legatum valere: si tamen posthuius natus fuerit, l. 18 ff. quand. dies legat. ced. l. 20 ff. ad Senat. Treb.*

14. Se il testatore avesse fatto dipendere il legato da una condizione contraria all'onestà, o che fosse ingiusta ed impossibile, la condizione non sarebbe obbligatoria, conforme abbiamo detto in altro luogo. In conseguenza una disposizione di questa natura sarebbe come un legato puro e semplice; ed il legatario, venendo a morire prima di aver ricevuto il legato, lo trasmetterebbe al suo erede (b).

„ (b) *Si ea conditio fuit quam prætor remittit, statim dies cedit. Idemque & in impossibili conditione, quia pro puro hoc legatum habetur, l. 5 §. 3 & 4 ff. quand. dies leg. ced. (1)*

15. Quan-

(1) V. l'art. 18 della sez. 2 del tit. de' testam.

15. Quando l'esecuzione del legato dipende da un tempo incerto, vale a dire, da un tempo, il quale non è certo se arriverà, il legato è della medesima natura del legato condizionale; perchè raccchiude la condizione dell'adempimento nel solo caso, che questo tempo arrivi. Tal che se il legatario di una disposizione di questa natura muore prima che arrivi questo tempo, non trasmette il legato al suo erede. Per esempio: se un testatore lascia una somma di denaro ad un legatario nel caso, che arrivi alla maggiore età, se questi muore essendo ancor minore, il suo erede non avrà nulla (a).

„ (a) *Si cui legetur cum quatuordecim annorum erit: certo jure utimur, ut tunc sit quatuordecim annorum, cum impleverit, l. si cui legetur, 49 ff. de legat. I.*

„ *Non putabam diem fideicommissi venisse, cum sextum decimum annum ingressus fuisset, cui erat relictum, cum ad annum sextum decimum pervenisset. Et ita etiam Augustinus Imperator Antoninus ad appellationem ex Germania judicavit. L. Non putabam 48 ff. de condit. & dem. (i)*

Osservazione su questo articolo.

Dopo le due leggi *Si cui legetur*, e *Non putabam* trascritte nell'articolo, abbiamo citata la L. 74 §. 1 ff. ad Senat. Trebell., perchè essa è contraddittoria alle prime due; imperocchè le suddette due leggi dicono, che quando è stato lasciato un legato o un fideicomesso ad una persona, *cum quatuordecim annorum erit*, per servirsi delle parole della L. *Si cui legetur* oppure *cum ad annum sextum decimum pervenisset*, per servirsi di quelle della L. *Non putabam*, il legato non sarà dovuto, se non quando il legatario avrà compiuta questa età. All'incontro nella L. 74 §. 1 ff. ad Senat. Trebell., si dice, che per

(1) *V. la L. 74 §. 1 ff. ad Senat. Treb.*
Domat Tomo IX.

per conseguire il legato basta che il legatario sia entrato in questi anni, e non è necessario che li abbia compiuti. E' vero, che la decisione di questa legge è emanata in un caso, il quale attese le circostanze, era favorevole; ma è vero altresì, che un medesimo principio è stato proposto in due sensi diversi. Secondo gli usi di Francia, l'espressione quando sarà arrivato, oppure quando avrà toccato un tal anno, sembra doversi intendere del solo anno incominciato. Ma l'altra espressione, quando sarà arrivato alla maggiore età, non è equivoca, e ricerca la maggiore età, la quale non viene, che dopo compiuti i 25 anni. Ecco perchè nell' articolo ci siamo serviti di questa espressione, affine di non metterci in contraddizione con alcuno di questi testi, e per adattare la regola ai nostri usi.

16. Per un altro esempio di un legato, che dipende da un tempo incerto, si può citare il legato in cui il testatore ne facesse dipendere l'adempimento dalla morte dell'erede; per esempio s'egli lo incaricasse di pagare al legatario una somma, o di restituirgli un fondo ereditario, allorchè esso erede viene a morte; imperocchè sebbene questo caso sia diverso da quello dell' articolo precedente, perchè è certo che deve arrivare il tempo della morte dell'erede, ed all'incontro è incerto se arriverà il tempo della maggiore età del legatario: tuttavia nell'uno e nell'altro caso il tempo è incerto, ed amendue racchiudono la condizione, che quando arriverà questo tempo, il legatario sia istato di profittare del legato, e che ancora sia vivo. In conseguenza se il legatario premuore all'erede, non avrà acquistato alcun dritto al legato, e non avrà che trasmettere ai suoi successori (a).

„ (a) "Si cum hæres morietur", legetur, conditionale „ legatum est. Denique vivo hærede defunctus legatarius ad „ hæredem non transfert, l. 4 ff. quand. dies leg. vel fid. ced. „ Tale

„ Tale legatum, „ cum morietur hæres dato “: certum
„ est debitum iri, & tamen ad legatum non transit, si vi-
„ vo hærede decebat, l. 13 in f. eod. (1)

17. Non bisogna mettere nella classe de' legati condizionali, o di quelli, che dipendono da un tempo incerto, il legato degli alimenti, o altro legato consimile, in cui il testatore avesse voluto beneficiare la sola persona del legatario, e che non si trasmette al suo erede; imperocchè sebbene nel caso che il legatario venisse a morire prima di aver fatta la scelta, rimarrebbe incerto quale dovesse essere la cosa lasciata in legato, e sebbene il legato non dovesse avere il suo effetto per il pagamento, che dopo fatta la scelta, nulladimeno il legatario avrebbe acquistato il suo diritto indipendentemente da questa scelta, la quale deve solo determinare quale debba essere la cosa lasciata in legato, e l'acquisto del diritto del legatario. In conseguenza il legatario quando ancora premorisce alla scelta, trasmetterebbe il suo diritto al suo erede (a).

„ (a) „ Illud aut illud utrum elegerit legatus, „ nullo
„ a legatario electo: decedente eo post diem legati ceden-
„ tem, ad hæredem transmitti placuit, l. 19 ff. de op. vel
„ elect. leg. (2)

18. I legati, che sono affetti alla persona del legatario, come un usufrutto, una pensione annua, un legato degli alimenti &c.; co' quali il testatore avesse voluto beneficiare la sola persona del legatario, non si trasmettono all'eredità del legatario medesimo. E se, per esempio, il testatore avesse data la licenza ad un suo amico di scavare le pietre in un suo terreno, oppure di passare per un suo campo, o di godere ne' suoi beni di qualche altra

ser-

(1) V. l'art. 13 della sez. 8 del titolo de' testamenti, e la nota qui vi fatta.

(2) V. l'art. 15 della sez. 7 di questo tit. medesimo.

servitù rustica; siccome questo dritto non sarebbe che personale, cesserebbe colla morte del legatario, quando il testatore non avesse dichiarato, che dovesse passare all' erede del legatario medesimo (a).

„ (a) Quoties cohæret personæ id quod legatur, veluti „ personalis servitus, ad hæredem ejus non transit, l. 8 §. 3 in f. ff. de liber. leg.

„ Si quis alicui legaverit, licere lapidem cædere: quesi- „ tum est an etiam ad hæredem hoc legatum transeat: Et „ Marcellus negat, ad hæredem transmitti: nisi nomen hæ- „ redis adjectum legato fuerit, l. 39 §. 4 ff. de leg. I, l. 6, „ ff. de servit. legat.

19. Il legato di una somma da pagarsi ogni anno, fino che vive il legatario, sia in figura di pensione, sia a titolo di alimenti, o in qualunque altra forma, si considera come se contenesse tanti legati, quanti saranno gli anni che viverà il legatario; ed il legato di ciascun anno se gli deve pagare subito ch' è cominciato l' anno, secondo le regole spiega e in altro luogo (1). In conseguenza egli acquista til dritto a ciascun legato, subito che da un anno passa all' altro; e quando muore, trasmette al suo erede non solo gli arretrati degli anni decorsi, ma ancora l' annata ch' era incominciata a correre, e ch' è stata interrotta dalla sua morte (b).

„ (b) Cum in annos singulos legatur, non unum legatum „ esse, sed plura constat, l. 10 ff. quand. dies leg. ced.

„ Nec semel diem ejus cedere, sed per singulos annos.

„ Sed utrum initio cujusque anni, an vero finito anno ce- „ dat, quæstionis fuit. Et Labeo Sabinus, & Celsus, & „ Cassius, & Julianus in omnibus, quæ in annos singulos „ relinquuntur, hoc probaverunt: ut initio cujusque anni „ hujus legati dies cederet, l. 12 eod. d. l. §. 1, l. 1. C. eod.

„ Item Celsus scribit, quod & Julianus probat, hujus le- „ gati diem ex die mortis cedere, non ex quo adita est hæ- „ reditas. Et si forte post multos annos audeatur hæreditas, „ omnium annorum legatario deberi, d. l. 12 §. 3.

20. Se

(1) V. gli art. 6 e 9 della sez. 5.

20. Se un padre , che avendo due figli l' uno d' età maggiore e l' altro impubere , lascia a quest' ultimo alcuni poderi , oppure una somma da pagargli quando sarà divenuto maggiore , ed ordina che intanto la somma da pagarsi ed i poderi sieno goduti dal primogenito , colla condizione che questi debba addossarsi i pesi de' beni , e pagare annualmente alla madre comune una data somma , per il mantenimento del fratello minore ; e se questo primogenito muore prima che l' altro fratello sia arrivato all' età maggiore , la sua morte farà cessare il godimento di questi beni , nè egli lo trasmetterà ai suoi figli , o ad altri eredi che potesse avere ; imperocchè è vero ch' egli , se fosse vissuto , avrebbe dovuto godere di questi beni finché alla maggior età del fratello ; ma questo godimento non gli era stato lasciato che come un beneficio personale , annesso all' assistenza ch' egli doveva prestare al fratello ; e che il padre aveva considerata come una specie di tutela , ancorchè il fratello impubere avesse un altro tutore . In conseguenza la morte del primogenito facendo cessare il motivo della disposizione paterna , che riguardava strettamente la di lui persona , fa cessare un godimento , che gli era lasciato unicamente per questa considerazione (a) .

„ (a) *Pater duos filios æquis ex partibus instituit hæredes : majorem & minorem , qui etiām impubes erat , & in partem ejus certa prædia reliquit : & cum quatuordecim annos impleverit certam pecuniam ei legavit : idque fratris ejus fidei commisit , a quo petit in hæc verba : " a te peto Sei , ut ab annis duodecim ætatis ad studia liberalia fratris tui inferas matri ejus annua tot , usque ad annos quatuordecim : eo amplius tributa fratris tui pro censu ejus dependas , donec bona restituas : & ad te redditus prædiorum illorum pertineant , quoad perveniat frater tuus ad annos quatuordecim . . . Quæsิตum est : defuncto majore fratre , hærede alio relicto : utrum omnis conditio percipliendi redditus fundorum , anniversaria præstetur : alia quæ præstatutus esset , si viveret Seius , ad hæredem ejus tran-*

„ sierint: an vero, id omne protinus ad pupillum & tuto-
 „ res transferi debeat. Respondit: secundum ea quæ propo-
 „ nerentur, intelligitur testator quasi cum tute locutus:
 „ ut tempore quo tutela restituenda est, hæc quæ pro an-
 „ nus præstari jussisset percipiendisque fructibus finiantur:
 „ sed cum major frater morto præventus est, omnia, quæ
 „ relicta sunt, ad pupillum & tutores ejus confessim post
 „ mortem fratris transisse, l. 21 §. ult. ff. de ann. leg. (1)
 „ 21. Se si dà il caso, che dopo essersi aperta la
 successione per la morte del testatore, non vi sia
 ancora l'erede, o perchè esso sia un postumo, che
 ancora non è nato, o perchè l'erede differisce di
 adire l'eredità, o perchè non può adirla a cagione
 di qualche condizione, che glie la tiene sospesa:
 tuttavia il legatario acquista il legato, nè gli si può
 contrastare il suo diritto (a).

„ (a) Hæredis aditio moram legati quidem petitioni facit,
 „ cessioni diei non facit. Proinde sive pure institutus, tar-
 „ dius adeat, sive sub conditione, per conditionem impe-
 „ diatur, legatarius securus est. Sed & si nondum natus sit
 „ hæres institutus, aut apud hostes sit similiter legatario
 „ non nocebit, eo quod dies legati cessit, l. 7, d. l. §. 1.
 „ & 2. ff. quand. dies leg. ced. (2)

„ 22. Se un testatore ha lasciato in legato ad un
 amico un fondo dotale della sua moglie, ed alla
 moglie una somma di denaro in compenso di que-
 sto fondo; e se dopo la sua morte la vedova diffe-
 risce di scegliere, se vuole recuperare il suo fon-
 do, oppure accettare il legato lasciatole in compen-
 so, ed intanto muore il legatario del fondo prima
 ch'essa abbia fatta la scelta; il legatario trasmette-
 rà il suo diritto al suo erede. E se in appresso la
 vedova risolve di accettare il legato del denaro,
 l'ere-

(1) Notisi su questo testo, che secondo il diritto romano,
 la tutela finiva ai 14 anni, conforme abbiam detto nella pre-
 parazione al titolo de' tutori.

(2) V. l'artic. 19 della sez. 5 del tit. de' testam. e la no-
 ta che vi è stata fatta.

l'erede del legatario acquista il legato del fondo dotale. Imperocchè è vero, che questo legato supponeva la condizione; che la vedova si fosse contentata di cedere il suo fondo dotale; ma essa poteva dichiarare la sua intenzione subito che si era aperta la successione. Quindi il ritardo non è nato dalla volontà del testatore, come sarebbe nel caso, in cui si avesse dovuto aspettare un avvenimento di una tale specie, ed importante la purificazione di una condizione imposta dal testatore medesimo; e perciò il ritardo come prodotto dal fatto di un terzo, e come contrario alla mente del testatore, non deve pregiudicare al legatario (a).

„ (a) *Si extrinsecus suspendatur legatum, non ex ipso testamento; licet ante decebat legatarius, ad hæredem transmisisset legatum dicimus: veluti si rem dotalem maritus legaverit extero, & uxori aliquam pro dotali re pecuniam: deinde deliberante uxore de electione dotis, decesserit legatarius, atque legatum elegerit mulier: ad hæredem transire legatum dictum est: idque & Julianus respondit. Magis enim mora, quam conditio legato injecta videtur, t. 6 §. 1 ff. quand. dies leg. ced.*

Osservazioni su questo articolo.

Il testo qui citato dice, che nel caso presente si trattava piuttosto di una dilazione, che il testatore aveva imposta al legato, che di una condizione, da cui lo volesse far dipendere. Ma in sostanza questo legato supponeva la condizione, che la vedova cedesse il fondo dotale, con accettare in compenso il legato del denaro. Imperocchè s'ella avesse voluto il fondo dotale, il legatario non avrebbe avuto nulla, purchè il testatore non gli avesse lasciato alternativamente o il fondo dotale, o la somma di denaro, che doveva avere la vedova cedendo il fondo. Ma ancorchè in questo senso il legato sia condizionale, tuttavia siccome la condizione si riduce

alla scelta, che doveva fare la vedova, non sarebbe giusto, che il di lei ritardo facesse perire il legato. E siccome l'ordine naturale delle cose, e la mente del testatore voleva, che la scelta si facesse immediatamente, questo ritardo prodotto dal fatto di un terzo, e contrario alla mente del testatore, non può pregiudicare al diritto del legatario. Quindi se la vedova si determina ad accettare la somma, questa scelta si considera come se fosse stata fatta subito dopo la morte del testatore, conforme era giusto che si facesse.

23. Se un testatore avendo sostituito un secondo erede per succedergli in difetto del primo (cioè chiamasi sostituzione volgare, che sarà spiegata nel titolo I del libro V), ed avendo formato un legato con caricarne il solo erede sostituito, e non l'instituito, si desse il caso che il legatario morisse prima che l'eredità fosse passata all'eredità sostituito, il legato sarà trasmesso all'eredità di esso legatario; perchè l'eredità non poteva passare all'eredità sostituito senza questo peso. E siccome il sostituito, che succede in luogo dell'instituito, si considera come erede fino dal momento della morte del testatore, secondo la regola che abbiamo spiegata a suo luogo; quindi è ch'egli non può profitare della morte del legatario, seguita durante questo ritardo a divenire erede. Lo stesso dee dirsi nel caso dell'altra sostituzione, che chiamasi pupillare, di cui tratteremo nel titolo II dello stesso libro V, se il sostituito al pupillo fosse stato caricato di un legato (1). Ed ancorchè in amendue i casi di queste sostituzioni, il legato supponga la condizione, che l'eredità sostituito succeda, non per questo il

le-

(1) V. l'articolo 15. della sezione 1. del titolo degli eredi in generale.

legato è condizionale; perchè in riguardo all' erede sostituito che n'è incaricato, il legato è puro e semplice, non potendo accadere ch' egli sia erede, e che non debba pagare il legato (a).

„ (a) Mortuo patre, licet vivo pupillo dies legatorum a
„ substituto datorum cedit, l. 1 ff. quand. dies leg. ced.
„ Si a substituto legatum sit relictum quamdiu institutus
„ deliberat, defuncto legatario non nocebit, si postea hæ-
„ res institutus repudiavit: nam ad hæredem suum tran-
„ stulerit petitionem. Tantumdem, etsi ab impuberis sub-
„ stituto legetur: ad hæredem suum legatum transfert, l. 7
„ §. 3 & 4 ff. eod.

S E Z I O N E X.

*Della consegna, e della garantisce delle cose
lasciate in legato.*

S O M M A R I O.

1. *Il legatario deve avere la consegna del legato, e non può prenderlo con una via di fatto.*
2. *L' erede deve aver cura del legato.*
3. *I legati senza alcun termine e senza alcuna condizione, debbono pagarsi dal momento, che si adisce l'eredità.*
4. *La consegna deve esser fatta nel luogo, in cui esiste il legato in tempo della morte del testatore.*
5. *L' erede non è tenuto a rinvenire un cavallo, ch' è stato lasciato in legato, e che se n'è fuggito prima della morte del testatore.*
6. *Danni ed interessi del legatario, per non aver ricevuta la consegna del legato.*
7. *Sicurezza per i legati e per i fidecomessi.*
8. *Due casi, in cui il padre e la madre, incaricati di un fidecomesso in favore de' loro figli, debbono dare una sicurezza.*

9. *L' er-*

9. L'erede ricupera quanto ha speso per i legati e per i fidecommessi.
10. L'erede deve soddisfare tutti i pesi annessi al legato, finchè non ne fa la consegna.
11. Le perdite seguite in tempo ch'è ritardata la consegna vanno a danno dell'erede.
12. Le perdite, accadute senza colpa dell'erede, vanno a danno del legatario.
13. L'erede dee garantire la consegna di una cosa lasciata indefinitamente.
14. Garantia di un legato particolare.
15. Se restando evitto il legato, n'è stato restituito il valore, questo va a beneficio del legatario.
16. L'erede non gode della restituzione in integrum dal pagamento del legato, ancorchè questo sia nullo.
17. E neppure dal pagamento di un legato, di cui non si è ancora purificata la condizione.
18. Eccezione della regola precedente per l'interesse di un terzo.

Siccome il legato dee prendersi sulla eredità, il cui possesso passa dal testatore all'erede, il legatario deve riceverne la consegna dall'erede medesimo. Ed in qualunque termine sia conceputo il legato, e quando ancora il testatore avesse ordinato, che il legato si prendesse dal legatario, questi non può prenderlo e cavarlo dall'eredità, senza il consenso dell'erede, perchè questa sarebbe una via di fatto, ch'è vietata dalle leggi. Ma se gli viene riusata la consegna, egli può implorare l'autorità del giudice per farsela dare (a).

„ (a) *Quod quis legatorum nomini non ex voluntate bare-
„ dis occupavit, id restituar heredi. Etenim æquissimum
„ prætori visum est, unumquemque non sibi ipsum jus di-
„ cere*

„ cere occupatis legatis , sed ab hærede petere , l. 1 §. 2 ff.
 „ quod leg. (1)

2. Finchè il legato resta in potere dell' erede ,
 questi è obbligato a custodirlo sino al momento ,
 in cui lo consegna : E se la cosa perisce o deteriora
 per sua colpa , o per la sua indolenza , egli n' è
 responsabile . Imperocchè egli è obbligato ad averne
 una cura esatta , e deve rispondere di qualunque
 mancanza , contraria a questa cura (a) .

„ (a) Si res aliena vel hæreditaria sine culpa hæredis perierit , vel non compareat : nihil amplius quam cavere eum oportebit . Sed si culpa hæredis res perit , statim damnatus est . Culpa autem qualiter sit æstimanda , videamus : an non solum ea , quæ dolo proxima sit , verum etiam quæ levis est : an numquid & diligentia quoque exigenda est ab hærede , quod verius est , l. 47 §. 4 & 5 ff. de legat. I. (2)

3. Quando non vi è prefissione di tempo per il pagamento , o per la consegna del legato , e quando il legato non è condizionale , esso deve soddisfarsi subito dopo la morte del testatore (b) .

„ (b) Omnia quæ testamentis sine die vel condizione adscribuntur , ex die aditæ hæreditatis præsentur , l. 32 ff. de leg. 2.

4. II

(1) Se il legato consistesse in uno stabile , sembrerebbe meno necessario di obbligare il legatario a farne la richiesta all' erede , nel caso che questi non ne facesse la consegna . Peraltro potrebbe accadere che l' erede impugnasse il legato , oppure che avesse una giusta causa per ritenere il possesso del fondo per qualche tempo , come se si trattasse di una casa , di cui egli avesse le chiavi , e vi si conservassero i mobili ereditari ; oppure di un terreno , in cui egli dovesse fare la raccolta . In oltre vi potrebbero essere altre cause legittime , per impedire al legatario d' impadronirsi del legato di propria autorità , e perciò questa regola sembra giusta per tutti i legati indistintamente , conforme prescrivono molti nostri statuti . La consegna poi de' legati deve farsi dall' esecutore testamentario , o dall' erede .

(2) V. qui appresso l' art. II. V. ancora l' art. II della sez. 2 del tit. delle sostituzioni dirette e fidecommissarie :

4. Il legato deve consegnarsi al legatario nel luogo, in cui esiste in tempo della morte del testatore, se questi non ha ordinato che la consegna debba farsi in altro luogo; ed in questo caso il trasporto deve farsi a spese dell' erede (a).

„ (a) Cum res legata est, siquidem propria fuit testatoris, & copiam ejus habet hæres, moram facere non debet: sed eam præstare. Sed si res alibi sit quam ubi petitur: piam quidem constat, ibi esse præstandam, ubi reliqua est, nisi alibi testator voluit. Nam si alibi voluit: ibi præstanda est, ubi testator voluit, vel ibi verisimile est eum voluisse, l. 47 ff. de leg. l. l. 33 ff. de judic., l. un. C. ubi fideic. p. i. op.

5. Se il legato consistesse in un cavallo, o in una truppa di pecore, di capre, o altri animali simili; e se prima della morte del testatore il cavallo fosse fuggito, o qualche pecora si fosse smarrita; l' erede non è obbligato di farne la ricerca per ricondurla nella stalla, ma questa spesa deve farsi dal legatario medesimo, se vuole profitare del legato. Quando poi la fuga delle bestie accade dopo la morte del testatore, l' erede è tenuto a fare queste diligenze a spese proprie, secondo la regola spiegata nell' articolo II (b).

„ (b) Si quis servum hæredis, vel alienum legaverit, & is fugisset cautiones interponendæ sunt de reducendo eo. Sed siquidem vivo testatore fugerit, expensis legatarii reducitur: si post mortem, sumptibus hæredis, l. 8 ff. de legat. 2.

„ Si servus legatus vivo testatore fugisse dicatur: & impensa & periculo ejus, cui legatus sit, reddi debet: quoniam rem legatam eo loco præstare hæres debet, in quo a testatore sit relicta, l. 108 ff. de legat. 1.

6. Se la cosa lasciata in legato fosse di tale natura, che differendosi dal legatario a riceverla, ne venisse all' erede qualche perdita, o qualche danno, il legatario ne sarebbe responsabile. Per esempio: se si trattasse di un legato di bestiami, il legatario dovrebbe rimborsare all' erede le spese del custode e del pascolo, e qualunque altra spesa o danno che

avesse potuto soffrire per questo conto. Se, per un altro esempio, si trattasse ^{l'} un legato di vino, di grano, o di altri generi, che occupano i magazzini o le botti, ed il legatario tardasse a ricevere questi generi, tal che l'erede perdesse l'occasione di affittare il granajo, e non potesse servirsi delle botti per uso proprio, esso legatario dovrebbe indennizzarlo di tutti questi danni. L'erede però non può gittar via il grano o il vino, sotto pretesto di non essere stato ricevuto in tempo (a).

„ (a) Si hæres damnatus sit dare vinum quod in doliis
 „ esset: & per legatarium stetit, quominus accipiat. peri-
 „ culose hæredem facturum, si id vinum effundat. Sed lega-
 „ tarium potenter vinum ab hærede, doli mali exceptione
 „ placuit summoveri, si non pæstet, id quod propter mo-
 „ ram ejus damnum passus sit hæres, l. 8. ff. de trit. vin.
 „ vel ol. leg.

7. Se il legatario dubita della sicurezza del suo legato, oppure non vuole lasciare i beni ereditari alla libera disposizione dell'erede, egli potrà cauterarsi con obbligarlo a dargli un fidejussore o altra sicurezza, oppure con far mettere in sequestro i beni, e far apporre i sigilli ai luoghi in cui trovansi i mobili, e le scritture dell'eredità per farne l'inventario, e poi farli vendere, se ciò è necessario per il suo pagamento. Lo stesso dee dirsi per la sicurezza de' fidecomessi (b).

„ (b) Legatorum nomine satisdari oportere prætor puta-
 „ vit. Ut quibus testator dari fierive voluit, his diebus de-
 „ tur vel fiat, l. 1. ff. ut legat. seu fideic. serv. caus. cav.
 „ Idemque in fideicommissis quoque probandum est, d. l.
 „ l. 1. §. 10.

„ Nec sine ratione hoc prætori visum est, sicuti hæres
 „ incumbit possessioni bonorum, ita legatarios quoque ca-
 „ rere non debere bonis defuncti: sed aut satisdabitur eis:
 „ aut si satis non datur, in possessionem bonorum venire
 „ prætor voluit, d. l. §. 2 l. 1 C. ut in poss. legat. vel
 „ fid. serv. c. m. (1)

(1) Nella l. 2 e 7 Cod. de legat. si dice, che il testato-
 re

8. Se il padre e la madre avendo instituiti eredi i loro figli, o i loro nipoti, sostituiscono loro i figli, o gli altri ascendenti, questi eredi sostituiti non potrebbero dimandare la sicurezza de' beni del fideicompresso, di cui è stato incaricato il loro padre o la loro madre, se pure costoro non fossero passati alle seconde nozze, oppure se il testatore non avesse ordinata questa sicurezza, per aver giustamente diffidato della loro condotta (a).

(a) *Si pater vel mater, filio seu filia institutis hæredi-
bus, rogaverit eos easve nepotibus vel neptibus, prone-
potibus vel proneptibus, ac deinceps, restituere hæredi-
tatem, in suptadiictis casibus fideicommissorum servando-
rum satisdationem cessare, si non specialiter eandem sa-
tisdationem testator exigi disponuerit: & cum pater vel
mater secundis existimant nuptiis non abstinentum. In
his enim duobus casibus, id est, cum testator specialiter
satisfari voluerit, vel cum secundis se pater matrimonii
junxerit, necesse est, ut eadem satisdatio pro legum ordi-
ne præbeatur, l. 6 §. 1 C. ad Senat. Trebell. (1)*

9. Se l'erede fideicommissario, o che deve paga-

re

te può esentare l'erede dal dare tali sicurezze per i legati, e per i fideicommissi, ed è ben giusto ch'egli abbia questa libertà. Ma tanto per un principio di equità, quanto secondo i nostri usi di Francia, se l'erede abussasse di questa libertà, vi si provvederebbe in qualche maniera; e se i legatari corressero qualche pericolo, essi potrebbero dimandare al giudice una provvisione; perchè interpretando la mente del testatore si presume, ch'egli non abbia mai voluto favorire la cattiva fedè dell'erede.

(1) Ancorchè la sicurezza, di cui parla questa legge, sembri doversi estendere alla cauzione o fidejussione, secondo il senso ordinario della parola *satisdationem*; tuttavia i più abili interpreti l'intendono nell'altro senso, che può avere questa parola medesima di semplice subordinazione. Ma ciò si ridurrebbe ad una sicurezza molto debole, se pure può chiamarsi tale; e sembra che l'uso di questa regola debba molto dipendere da' riguardi dettati dall'equità, secondo la qualità de' beni, e quella delle persone, e secondo le circostanze degne di rimarco.

re un legato, facesse qualche spesa per la conservazione de' beni soggetti al fideicompresso, oppure del legato, egli ricupererà queste spese se non sono di tal natura da potersi compensare colla rendita della cosa. Per esempio: se un erede godendo una casa fideicommissaria, la quale egli deve lasciare dopo la sua morte ad un'altra persona, la casa fosse caduta o avesse deteriorato senza sua colpa, tal che sia stato necessario di riedificarla o di ripararla: si giudicherebbe di questa spesa a proporzione della qualità, e della necessità delle riparazioni, e dello stato, in cui trovavasi la casa in morte del testatore, dell'antichità della fabbrica, e delle altre circostanze necessarie a collocarsi nell'apprezzamento di queste spese (a).

„ (a) *Domus hæreditarias exustas, & hæredis nummis ex-
tructas, ex causa fideicommissi post mortem hæredis re-
stituendas, viri boni arbitratu, sumptuum rationibus de-
ductis, & ædificiorum æstatibus examinatis, respondit, l.
58 ff. de leg. 1. (1)*

10. L'erede è tenuto similmente a pagare i censi, le rendite vitalizie, e gli altri pesi annessi al legato, tanto quelli che possono esser dovuti dal testatore, quanto quelli che sono decorsi dopo la di lui morte, ed in tempo ch'esso erede ha goduto del legato. E se deve restituire i frutti goduti, le spese fatte per il pagamento de' pesi saranno dedotte (b).

„ (b) *Hæres cogitür legati predii solvere vestigal præteri-
tum, vel tributum, vel solarium, vel cloacarium; vel pro-
aqua forma, l. 39 §. 5 ff. de leg. 1*

11. Se il legato perisce o deteriora in tempo, che l'erede ne ha differita la consegna, la perdita va a danno suo ancorchè sia avvenuta per un caso fortuito. Imperocchè s'egli ne avesse fatta la consegna a tem-

(1) V. l'art. 12 della sez. 1 delle sostituzioni dirette;

a tempo debito, il legatario poteva o prevenire la perdita, oppure vendere la cosa, che sarebbe perita a danno del compratore (a).

„ (a) Ipsius quoque rei interitum post moram debet, si cut in stipulatione, si post moram res interierit, aestimatio ejus præstatur, l. 39 §. 1 ff. de leg. 1.

„ Item si fundus chasmate perierit: Labeo ait, utique aestimationem non deberi. Quod ita verum est, si non post moram factam id evenerit. Potuit enim eum acceptum legatarius vendere, l. 47 §. ult. eod. l. 3 C. de usur. & eruct. leg.

„ Si servus legatus sit & moram hæres fecerit: periculo ejus & vivit, & deterior fit: ut si debilem forte irradat, nihilominus teneatur, l. 108 §. 11 eod.

12. Se la dilazione della consegna del legato fosse proceduta dal legatario, la perdita o il deterioramento andrà a danno suo. Lo stesso dee dirsi se il legato perisce prima che fosse arrivato il tempo della consegna, e senza colpa dell'erede (b).

„ (b) Si certum corpus hæres dare damnatus sit: nec fecerit, quominus ibi, ubi id esset, traderet: si id postea sine dolo & culpa hæredis perierit, deterior fit legatarii conditio, l. 26 §. 1 ff. de legat. 1.

13. Quando si tratta del legato generico di una cosa indefinita, come di un cavallo, di una tapezzeria &c.; senza specificarsi il tale cavallo, la tale tapezzeria; l'erede è tenuto alla garantia della cosa consegnata per soddisfare questo legato, se mai accade che il legatario resti evitto. E l'erede sarà tenuto a dare un'altra cosa, tanto s'egli l'avesse presa ne' beni ereditari, quanto se l'avesse presa altrove, ed ancorchè abbia ignorato che la cosa consegnata la prima volta, non era libera. Imperocchè si eluderebbe la mente del testatore, se il legatario non profitasse del legato (c).

„ (c) Si hæres tibi 'servo generaliter legato, Stichum trididerit, isque a te evictus fuisset: posse te ex testamento agere, Labeo scribit. Quia non videtur hæres dedisse, quod ita dederat, ut habere non possis. Et hoc verum puto, l. 29 §. 3 ff. de legat. 3.

„ Hæres

„ Hæres servum non nominarum legatum tradidit, & de
 „ dolo postea repromisit: servus evictus est. Agere cum hæ-
 „ rede legatarius ex testamento poterit: quamvis hæres alie-
 „ num esse servum, ignoraverit, l. 58 ff. de evict. V. l. 71
 „ §. 1 ff. de legat. 1
 V. gli articoli seguenti.

14. Quando si tratta di una cosa disegnata in particolare dal testatore, come s'egli avesse lasciata una tale casa, oppure un tal mobile, ch'egli credeva suo, ma che in realtà era di altra persona, l'erede sarà unicamente tenuto a consegnare la cosa additata dal testatore, senza alcun obbligo di garantia. Imperocchè si presume, che il testatore siasi indotto a lasciare il legato, perchè credeva, che la cosa fosse sua; e che non l'avrebbe lasciata, se avesse saputo di non esserne il proprietario (a). In conseguenza in un caso simile, se un padre nel disporre de' suoi beni fra i suoi figli, avesse creato un fideicompresso di un fondo che credeva esser suo, lasciandolo ad uno de' suoi figli coll'obbligo di passarlo, dopo un dato tempo, in potere di un altro figlio; e se dopo che l'erede gravato ha eseguita questa condizione dentro il termine stabilito dal testatore, il fondo rimane evitto, egli non sarà tenuto della garantia. Ma se in vece di un fideicompresso, il padre avesse fatta una divisione de' beni fra tutti i suoi figli, con assegnare ad uno di essi questo fondo, che poi è rimasto evitto, gli altri figli sarebbero tenuti alla garan-
 tia (b), secondo le regole spiegate a suo luogo (1).

„ (a) Si certus homo legatus est, talis dari debet qualis
 „ est, l. 45 §. 11 ff. de legat. 1. Forsitan enim si scivissem
 „ alienam rem esse, non legasset. §. 4 inst. de legat.

„ (b) Evictis prædiis, quæ pater, qui se dominum esse
 „ crediderit verbis fideicommissi filio reliquit: nulla cura
 „ fra.

(1) V. l'art. 6 della sez. 1, e l'art. 1 della sez. 3 del ti-
 colo delle divisioni.

„ fratribus & cohæredibus actio erit. Si tamen inter filios
 „ divisionem fecit : arbiter, conjectura voluntatis, non pa-
 „ tietur, eum partes cohæredibus prælegatas restituere: nisi
 „ parati fuerint & ipsi patris judicium fratri conservari, l.
 „ 77 §. 8 ff. de legat. 2.

15. Se il legatario di un fondo rimane evitto, ma colla restituzione del prezzo, il prezzo andrà a profitto del legatario, e non dell'erede. Imperocchè l'intenzione del testatore, che voleva lasciare il fondo, suppone quella che il legatario profitti almeno del prezzo. Per esempio: se il legato consistesse in un podere comprato dal testatore sotto la condizione della ricompra, tanto se sia stato venduto da un particolare, il prezzo della ricompra apparterrebbe al legatario (a).

„ (a) Cum post mortem emptoris, venditionem reipubli-
 „ cæ, prædiorum optimus maximusque princeps noster Se-
 „ verus Augustus recindi, hæredibus prætio restituto jussis-
 „ set: de pecunia legatario, cui prædium emptor ex ea pos-
 „ sitione legaverat, conjectura voluntatis pro modo assima-
 „ tionis, partem solvendam esse, respondi, l. 78 §. 1 ff.
 „ de legat. 2.

16. Se l'erede avesse volontariamente eseguita la disposizione del testatore, con soddisfare un legato, o un fideicompresso, che poi si trova esser nullo, egli non potrà in appresso impugnarne la validità. Imperocchè avendo adempiuta una disposizione, non può più rivocare quello che ha fatto per motivi che gli hanno fatto creder giusto questo pagamento (b).

„ (b) Et si inutiliter fideicommissum reliquum sit, tamen
 „ si hæredes comperta voluntate defuncti, prædia ex causa
 „ fideicommissi a vo tuo præstiterunt, frustra ab hæredibus
 „ ejus de ea re quæstio tibi moveretur. Cum non ex ea sola
 „ scriptura, sed ex conscientia reliqui fideicommissi defun-
 „ citi voluntati satisfactum esse videatur, l. 2 C. de fidei-
 „ comm.

„ Quia debetur naturaliter propter voluntatem defuncti, &
 „ obligatio naturalis impedit conditionem indebiti: Cujacio.

17. Siccome l'erede può fare il pagamento di un
 lega-

legato, anche senza potervi esser costretto dal giudice; con più forte ragione può anticipare la consegna di un fideicomesso universale dell'eredità, o anche di un legato particolare di una data somma di denaro; o di qualunque altra cosa, per cui vi fosse un termine che ne differisce il pagamento, oppure una condizione, che ne sospende la validità. E sebbene, dopo aver egli fatta la consegna la condizione non si purifichi, oppure la disposizione si trovi nulla, questo accidente non farebbe rivotare il pagamento. Imperocchè l'erede può esentare il legatario dal peso della condizione, e pagare il legato come può e semplice, nella stessa maniera che può pagare un legato, che fosse nullo, conforme abbiam detto nell'articolo precedente (a).

„ (a) Post mortem suam fogatam restituere hereditatem, „ defuncti iudicio, & ante quam sati munus impletat: posse „ satisfacere, id est, restituere hereditatem, quarta parte „ vel retenta, vel omissa, si voluerit, explorati juris est, „ l. 12 C. de fideic. (1).

18. La regola dell'articolo precedente va intesa nel caso, in cui nel pagamento anticipato non concorra il pregiudizio di un terzo. Imperocchè se, per esempio, l'erede avesse l'obbligo di restituire tutta l'eredità o una porzione, oppure di pagare una somma di denaro a qualche persona, colla condizione, che se quest'erede sostituito premuore all'instituito, il fideicomesso passi ad un terzo: in questo caso l'erede che avesse voluto favorire

il

(1) Comecchè questo testo non parli di un legato o di un fideicomesso condizionale, tuttavia è indubitato, che l'erede, il quale sapendo la condizione imposta dal testatore, paga il legato prima ch'essa si purifichi, non può, in appresso reclamare contro la tacita approvazione del legato. E questo pagamento molto più sarebbe irrevocabile nel caso di una disposizione nulla, della quale si è parlato nell'articolo precedente.

il primo sostituito con passargli l'eredità, o con pagargli la somma prima di morire, non rimarrebbe discaricato dal suo peso, se il primo sostituito morisse prima di lui; ed il secondo sostituito potrebbe liberamente esercitare il suo diritto, se sopra vivesse all'erede (a).

„ (b) Seium maritum scripsit hæredem: eique substituit „ Appiam alumnam: fideique hæredis commisit, ut post „ mortem suam hæreditatem eidem alumna restitueret, aut „ si quid ante contigisset alumna, tunc Valeriano fratrib „ filio restitueret eamdem hæreditatem. Quæsitum est: si „ Seius vivus quidquid ad eum ex hæreditate pervenisset „ alumna restituisset: an secundum voluntatem defunctæ „ id fecisse videretur, præsertim cum hæc eidem substituta „ esset? Respondit: si vivo Seio Appia decessisset, non es „ se liberatum a fideicommisso Valeriano relitto, l. 41 § „ 12 ff. de legat. 3. (1)

S E Z I O N E XI.

Come i legati possono essere nulli; e come possono rivocarsi, diminuirsi, e trasferirsi ad altre persone.

S O M M A R I O.

1. Un legato può esser nullo in origine, o divenire tale in appresso.
 2. Un legato può esser rivocato, o diminuito, o trasferito ad un altro legatario.
 3. Un legato nullo in origine, sempre rimane nullo.
4. e 5.

(1) Se si verificasse l'ipotesi spiegata in questo articolo, il secondo sostituito potrebbe, senza aspettare la morte dell'erede, fare in modo, che i beni non passassero al primo sostituito, che con il peso del diritto proprio, se mai si desse il caso di questo passaggio; ed a tale oggetto potrebbe dimandare le necessarie sicurezze per la conservazione dei beni.

4. e 5. Esempj di questa regola.
6. Eccezione di questa regola per i legati condizionali.
7. Il legato è nullo, se il legatario premuore al testatore, o s'era morto in tempo del testamento.
8. I pesi annessi ad un legato, ch'è stato annullato, passano all' erede.
9. Un legato ch' era valido nel tempo del testamento, può divenir nullo per un cambiamento di cose.
10. Osservazione sull' articolo precedente.
11. Diverse maniere di rivocare i legati. Esempio.
12. Il legato di un credito è rivocato, se il testatore lo esige.
13. Il legato è rivocato dall' alienazione della cosa.
14. La donazione ha la medesima forza.
15. Il legato non è rivocato dall' essersi pignorata la cosa.
16. Nè da cambiamenti, che la riformano o la rinnovano.
17. Il legato di una mandria di pecore sussiste, ancorchè le pecore siensi tutte rinnovate.
18. Se la cosa cambia natura, il legato è rivocato.
19. Il legato è annullato, se restano solo gli accessori della cosa.
20. L' espressioni particolari derogano alle generali. Esempio.
21. Altro esempio della regola precedente.
22. Diminuzione del legato, per la diminuzione della cosa.
23. E per lo smembramento di una parte del fondo, per unirla ad un altro fondo.
24. Il legato trasferito si toglie al primo legatario.
25. Rivocazione di uno di due legati, che non ne annulla l' altro.
26. Il legato è rivocato, se il legatario se ne rende indegno.

27. Il legato può esser diminuito per il solo effetto della falcidia, e indipendentemente dal fatto del testatore.

1. Un legato può esser nullo in due maniere: per una nullità, che concorre in origine, oppure per una nuova causa, che lo annulla in appresso. Così un legato è nullo in origine, se il testamento è nullo (1): se il testatore in tempo che ha disposto, era incapace di testare (2): se la cosa non poteva esser lasciata in legato, come se si trattasse di una cosa pubblica (3). Così un legato valido in origine, rimane annullato in appresso, se il testatore incorre in una incapacità, che gli dura fino alla morte (4): se il legatario, in tempo della morte del testatore, fosse incapace a ricevere il legato (5): se egli premuore al testatore (6): se la cosa lasciata in legato perisce (7).

2. Un legato può esser rivocato o diminuito con qualche detrazione, o trasferito da un legatario all'altro, secondo che le disposizioni posteriori mutano le precedenti, conforme si spiegherà nel seguito di questa sezione (8).

3. Se un legato è nullo in origine fino dal tempo del testamento, ed in maniera tale, che se il testatore morisse in quella occasione, il legato sarebbe

sen-

(1) V. la sezione 3 de' testamenti.

(2) V. la sezione 2 de' testamenti.

(3) V. l'articolo 2 della sezione 3 de' legati.

(4) V. gli articoli 27 e 28 della sezione 2 degli eredi in generale.

(5) V. l'articolo 3 della sezione 2 de' legati.

(6) V. l'articolo 7 della sezione presente.

(7) V. l'articolo 19 della sezione presente.

(8) V. gli articoli 11 22 24 e 25 di questa sezione.

senza effetto: questo legato non potrà divenir valido in appresso, qualunque cambiamento possa arrivare, ed in qualunque tempo il testatore venga a morire. Imperocchè il vizio che annulla un legato in origine, non ammette riparo; ma ciò deve intendersi nel senso delle regole seguenti (a).

„ (a) *Quod initio vitiosum est, non potest tractu tempore, ris convalescere, l. 29 ff. de reg. jur.*

„ *Omnia quæ ex testamento profiscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint, l. 201 eod.*

„ *Catoniana regula sic definitur. Quod si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum, quandocumque decesserit, non valere. Quæ definitio in quibusdam falsa est, l. 1 ff. de reg. Caton.* (1)

4. Se un impubere fa testamento, ancorchè per la sua età sia incapace a farlo; e se poi divenuto maggiore, ed arrivato all'età in cui può testare, muore intestato; il testamento che sarebbe stato nullo, se il testatore moriva subito dopo averlo fatto, resterà tale, ancorchè egli muoja in un tempo, ch'era divenuto capace di testare. La ragione si è che l'incapacità del testatore in tempo del suo testamento, non si ripara dalla capacità, ch'egli acquista in appresso, e che non arreca alcun cambiamento al tempo precedente (2).

5. Se il legato fosse vizioso e nullo nella sua origine, per la natura della cosa che lo forma, come se

(1) La regola spiegata in questo articolo, è la medesima che quella, che nel diritto romano chiamasi *Catoniana*, è di cui abbiamo parlato nella nota sull'articolo 31 della sez. 2 del titolo degli eredi in generale. Si vegga adunque questa nota, e quanto si è detto nella stessa sezione 2, come pure la sezione 2 del titolo de' testamenti, sulle diverse incapacità, affine di applicare a quest'articolo ed agli articoli seguenti le regole che vi hanno rapporto.

(2) V. l'articolo 2 della sezione 2 del titolo de' testamenti.

se si trattasse di un luogo pubblico: questo legato, che sarebbe nullo se il testatore morisse nel tempo del testamento, non diverrebbe valido in appresso, quando ancora prima della morte del testatore, la cosa lasciata in legato avesse cambiato natura, e fosse stata posta in commercio. Imperocchè non avendo il testatore dopo questo cambiamento fatta una nuova disposizione, l'antica continua ad esser nulla (a). Lo stesso dee dirsi se avendo il testatore lasciato in legato una cosa che apparteneva al legatario, in appresso, e prima che il testatore muoja, il legatario aliena questa cosa. Imperocchè questo cambiamento avrebbe renduto valido il legato, se lo avesse preceduto; ma siccome il legato era nullo, perchè fatto in tempo, in cui la cosa apparteneva al legatario, esso rimane nullo anche in appresso (1).

„ (a) *Si talis sit res, cuius commercium non sit, vel adi-
„ pisci non potest, nec estimatio ejus debetur, §. 4 inst.
„ de legat.*

„ *Tractari tamen poterit, si quando marmora, vel co-
„ lumnae fuerint separatae ab ædibus, an legatum convale-
„ scat. Et si quidem ab initio non constit legatum, ex post
„ facto non convalescat. Quemadmodum nec res mea legata
„ mihi, si post testamentum factum fuerit alienata: quia
„ vires ab initio legatum non habuit. Sed si sub conditione
„ legatur, poterit legatum valere. Si existentis conditionis
„ tempora mea non sit, l. 41 §. 2 ff. de leg. 1.*

6. La regola spiegata negli articoli precedenti, non ha luogo per i legati condizionali. Per esempio: se nel medesimo caso dell'articolo precedente del legato di una cosa, che non è in commercio, il testatore ne avesse formato un legato sotto la condizione, che la cosa cambiasse natura, e potesse acquistarsi dal legatario: questo legato, che senza tale condizione restava nullo, se il testatore moriva

(1) V. gli articoli 3 e 8 della sezione 3.

va dopo questa disposizione, avrebbe la sua forza, se la cosa cambiasse natura, prima della morte del testatore medesimo. Ecco un altro esempio: se un testatore lascia un legato ad un forestiere sotto la condizione, ch'egli acquisti il diritto di naturalità: questo legato (che senza tale condizione sarebbe stato nullo, se il testatore fosse morto subito dopo il testamento) avrà il suo effetto, se il legatario acquista il diritto di naturalità, prima che muoja il testatore. Imperocchè in tutti questi casi, e ne' casi consimili, le condizioni hanno questa forza, che la nullità o validità del legato rimane sospesa, finchè l'avvenimento lo annulla o lo realizza (a).

„ (a) Placet Catonis regulam ad conditionales institutio-
„ nes nos pertinere, l. 4 ff. de reg. Caton.

„ Purum legatum Catoniana regula impedit: conditionale,
„ non qui ad conditionalia Catoniana non pertinet, l. 41 §.
„ 2 in f. ff. de legat. 2.

„ In tempus capiendæ hæreditatis institui hæredes posse,
„ benevolentia est. Veluti, Lucius Titius, cum capere po-
„ terit, hæres esto. Idem & in legato, l. 62 ff. de hæred.
„ inst.

„ Hæredem meum ita tibi obligare possum, ut si quando-
„ que ego moriar, tuus servus Stichus non erit, dare eum
„ tibi damnas sit, l. 18 ff. de leg. 2 l. 1 §. 2 ff. de reg.
„ Cat. (1)

7. Se il legatario premuore al testatore, il legato è nullo; giacchè egli non acquista il diritto al legato se non nel momento, in cui muore il testatore. Ma se in questo tempo egli non è al mondo, non può acquistare alcun diritto; dal che ne viene, ch'egli non può trasmettere al suo erede un diritto, che non ha mai acquistato. Con più ragione

ne

(1) V. Il fine del secondo testo citato nell' art. 5 V. an-
cora la nota sull' art. 31 della sez. 2 del tit. degli eredi in
generale, in cui si parla della suddetta, l. 62 ff. de hæred.
inst.

ne poi il legato sarebbe nullo, se il legatario fosse morto prima del testamento, in cui il testatore ignorando questa morte, gli avesse lasciato il legato (a).

„ (a) Si ea tempore, quo alicui legatum adscribatur, in rebus humanis non erat, pro non scripto hoc habebitur, l. 4 ff. de his quæ pro non script. hab.

„ Ea etenim vel his relinquebantur, qui in rerum natura tunc temporis, cum condebantur ultima elogia, non fuerant, forte hoc ignorantibus testatoribus: & ea pro non scriptis esse leges existimabant. Vel vivo testatore, is qui aliquid ex testamento habuit, post testamentum ab hac luce subtrahebatur: vel ipsum relatum expirabat, forte quadam conditione sub qua relatum fuerat deficiente: quod veteres appellabant in causa caduci, l. ul. §. 2 C. de cad. toll. (1)

8. Se nel caso di un legato nullo per la preminenza del legatario al testatore, questo legato fosse stato accompagnato da qualche peso, come se il testatore avesse obbligato il legatario a dare una somma di denaro o altra cosa a qualche persona; la nullità del legato non annullerebbe il peso imposto dal testatore in favore di un terzo. Imperocchè questo legato era come qualunque altro, che doveva sussistere; ed in conseguenza il peso passerà a colui che potrà ricevere il legato, tanto se sia l'erede, quanto se sia un altro legatario, che fosse stato sostituito al primo, o che fosse stato unito al primo, e che dovesse ricevere la cosa lasciata, in virtù del diritto di accrescimento (b).

„ (b) Pro secundo vero ordine, in quo ea vertuntur quæ in causa caduci fieri contigebant, vetus jus corrigente, sancimus, ea quæ ita evenerint, simili quidem modo manere apud eos a quibus sunt relicta, hæredes forte vel legatarius, vel alios qui si le commisso gravari possunt: nisi & in hunc casum vel substitutus, vel conjunctus, eos antecedat. Sed omnes personas quibus lucrum per hunc

(1) V. l'art. 5 della sez. 10 del tit. de' testam.

„ ordinem defertur, eas etiam gravamen quo ab initio fue-
 „ rat complexum omnimodo sentire: sive in dando sit con-
 „ stitutum, sive in quibusdam faciendis, vel in modo, vel
 „ conditionis implendae gratia, vel alia quacumque via ex-
 „ cogitatum. Neque enim ferendus est is, qui lucrum qui-
 „ dem amplectitur, onus autem ei annexum contemnit, l.
 „ un. §. 4 C. de caduc. toll.

Osservazione su questo articolo.

Abbiamo compreso in questo articolo il solo caso, in cui il legatario premuore al testatore, e non l'altro in cui il legatario si trovasse morto in tempo del testamento, ancorche amendue questi due casi sieno compresi nell'articolo precedente. Imperocchè nel diritto romano eravi fra questi due casi la differenza, che quando il legatario trovavasi già morto in tempo del testamento, non solo il legato era nullo: ma lo erano egualmente tutti i pesi imposti al legato medesimo (1): all'incontro quando il legatario premoriva al testatore, i pesi del legato sussistevano (2). Ecco la ragione di questa differenza: il legato fatto ad una persona già morta, si considerava per non iscritto, e per una disposizione egualmente nulla, come se non fosse stata mai fatta. Ma il legato fatto ad una persona vivente in tempo del testamento, e che premoriva al testatore, rimaneva soltanto caducato, e passava al fisco prima del cambiamento fatto da Giustiniano colla suddetta *l. unica cod. de caducit. tollend.* E ciò non ha alcun rapporto colle usanze della Francia, dove il fisco non profitta mai delle nullità de' legati. Peraltro in proposito de' legati che si riguardano come non iscritti, si può notare esservi alcuni ca-

si

(1) L. un §. 3 C. de cad. toll.

(2) V. il testo citato su quest'articolo §.

si, in cui i pesi imposti al legato debbono sussistere (1). Ed il sistema legale, che in questo caso era giusto secondo questa giurisprudenza del dritto romano, sembra, che debba esserlo in tutti i casi secondo i nostri usi, ed anche secondo i principi dell'equità. E che se il testatore avesse imposto ad un legatario, ch'era già morto in tempo del testamento, il peso di dare una somma di denaro, o altra cosa ad un terzo, l'erede, o colui che profitterà del legato, dovrebbe soddisfare a questo peso; poichè ciò sarebbe come un secondo legato, che il testatore ha voluto fare, e la cui validità sembrerebbe dover essere indipendente da quella del legato, al quale era stato imposto il peso.

9. Un legato, che avrebbe avuto il suo effetto, se il testatore fosse morto subito dopo il testamento, può in appresso divenir nullo; se prima che il legatario abbia acquistato il suo diritto, accade un cambiamento, che riduca le cose ad uno stato che avrebbe renduto nullo il legato fino dalla sua origine. Per esempio: se un legatario, che in tempo del testamento era capace del legato, dopo la morte del testatore ne diviene incapace, o per la professione religiosa, o per una condanna che impone la morte civile: oppure se la cosa lasciata in legato, che in tempo del testamento era in commercio, si trovi in tempo della morte del testatore destinata a qualche uso pubblico: la sopravvenienza di tutti questi accidenti annulla un legato, che sarebbe stato valido, prima ch'essi fossero accaduti (a).

„ (a) Item si servo alieno quid legatum fuerit, & postea a testatore redemptus sit: legatum extinguitur. Namque in eam causam pervenerunt, a qua incipere non poterant.

(1) D. §. 3 l. 17 ff. de leg. Corn. de fals. l. ult. ff. de his quæ non scriptæ.

„ terant, pro non scriptis habentur, l. 3 ff. de his quæ pro
„ non script. hab. (1)

10. Abbiam detto nell'articolo precedente, che un legato, utile nella sua origine, può divenir nullo, se dopo il testamento accadono cambiamenti tali, che in quella posizione di cose il legato sarebbe stato nullo. Ma non abbiam detto genericamente ed indistintamente, che tutti gli accidenti di questa natura annullino i legati: perchè il cambiamento arrivato può esser tale, che non abbia la forza di annullare il legato. Eccone un esempio. Può accadere, che una persona, la quale in tempo del testamento era capace di testare, si trovi incapace in tempo della morte, per essere divenuto pazzo; eppure questa specie d'incapacità non impedisce la validità del testamento, nè quella dei legati. In conseguenza la regola dell'articolo precedente, non deve stendersi rigorosamente al senso delle parole del testo, da cui essa è ricavata: ma tanto questa regola, quanto quella dell'articolo III, conviene intenderla nel senso ch'è stato loro dato, e secondo i temperamenti, che risultano dagli esempi e dall'eccezioni, ciascuna delle quali fa capire il motivo che distingue l'eccezione de' casi, in cui queste regole debbono applicarsi (2).

11. Un testatore può rivocare i legati, o con una disposizione expressa, come sarebbe un secondo testamento, o un codicillo; oppure senza una disposizione expressa, come se dà un altro destino alla cosa legata. Un padre, per esempio, che dopo aver lasciato in legato alla figlia un fondo, le assegna

(1) V. la l. 12 ff. de jure fisci. V. l'articolo seguente. V. ancora l'articolo 16 della sez. 2 del titolo de' testamenti, e la nota che vi è stata fatta.

(2) V. gli art. preced.; l'art. 4 e 16 della sez. de' testamenti, e la nota fatta al detto art. 16.

gna in dote questo fondo medesimo, allorchè si marita, tale disposizione è una tacita rivocazione del legato, e subito che la figlia ha ricevuto il fondo a titolo di dote, non può pretenderlo una seconda volta a titolo di legato (a).

„(a) *Filia legatorum non habet actionem, si ea quæ ei in testamento reliquit vivus pater, postea in dote dederit,*
 „*l. 11 C. de legat.*

12. Se un testatore fa un legato del suo credito al proprio debitore, e se in appresso si fa pagare, il legato sarà rivocato (b). Imperocchè egli non doveva ricevere una somma, ma la quietanza del suo debito; ed in conseguenza il pagamento annulla il legato.

„(b) *Liberatio autem debitori legata, ita dēnum efficitur, si non fuerit exactum id a debitore, dum vivat testator. Cæterum si exactum est, evanescit legatum,*
 „*l. 7 §. 4 ff. de liber. leg.*

13. Il legato s'intende rivocato, se il testatore vende, o in altra maniera aliena la cosa lasciata in legato. Imperocchè subito che se ne spoglia esso medesimo, con più forte ragione ne rimane spogliato il legatario, che deve riceverla da lui (c).

„(c) *Si rem suam testator legaverit, eamque necessitate urgente alienaverit, fidéicommissum peti posse: nisi probetur, adimere ei testatorem voluisse. Probationem autem mutatae voluntatis ab heredibus exigendam,* l. 11 §. 12 ff. de leg. 3.

„*Si rem suam legaverit testator, posteaque eam alienaverit. Celsus putat, si non adimendi animo vendidit, nihilominus deberi. Idemque Divi Severus & Antoninus rescripsérunt, §. 12 inst. de leg.*

Osservazione su questo articolo.

Abbiam creduto di non dover far uso in questa regola, di quanto si aggiunge nella suddetta l. 11 §. 12 ff. de legat. 3, cioè, che se il testatore abbia per una pressante necessità alienato il fondo,

il legato non s' intende rivocato, a meno che l' erede non provi che il testatore ha avuta intenzione di rivocarlo. Ed abbiamo altresì soppresso, quanto si aggiunge nel suddetto §. 12 *instit. de legat.*, che la vendita del fondo, non impedisce l' esecuzione del legato, se il testatore in tempo della vendita, non ha avuta intenzione di rivocare il legato: *si non adimendi animo vendidit, nihilominus deberi*. Quindi abbiamo posto nell' articolo la semplice regola, che l' alienazione annulla il legato, e ne' termini medesimi l' abbiamo enunciata in altri luoghi, senza aggiungervi queste eccezioni. Ed in fatti ecco come la riporta il giureconsulto Paolo, nel lib. IV. delle sentenze, tit. I §. IX: *testator supervivens, si eam quam reliquerat vendidit, extinguitur fideicommissum*. E nella l. 15. ff. *de admen. vel trasferen. legat.* si vede, che la vendita della cosa annullava talmente il legato, che se il testatore, dopo aver venduto uno schiavo lasciato in legato, tornava a ricomprarlo di nuovo, lo schiavo non apparteneva al legatario, ancorchè il testatore l' avesse posseduto in tempo della sua morte, se il legatario non provava che il testatore aveva avuta una nuova intenzione di lasciarglielo. Dunque la regola generale si è, che l' alienazione annulla il legato: ed è una eccezione della regola medesima, che per farlo sussistere, il dritto romano ricerca le prove dell' intenzione del testatore, acciò si sappia s' egli ha voluto, che il legato rimanesse fermo, o fosse rivocato; quindi non era opportuno di aggiungere alla regola questa eccezione, la quale non è applicabile agli usi di Francia. Imperocchè fra di noi non si riceve altra prova della volontà del testatore, che quella che risulta dal suo testamento, congiunto alle circostanze notorio, le quali possono spiegare la sua intenzione. E gl' inconvenienti sarebbero infiniti, se per i testamenti si ricevessero

consimili pruove, conforme in virtù delle nostre ordinanze, non si possono ricevere per i contratti (1).

In quanto poi al caso di una vendita, che il testatore avesse fatto per essersi trovate in grave necessità, si dee similmente venire alla prova dell'intenzione del testatore medesimo. Imperocchè nella sopracitata l. 11. §. 12 ff. de legat. 3 si dice, che non ostante la necessità, in cui si è trovato il testatore, l'erede è ammesso a fare la pruova, che l'intenzione del testatore è stata di rivocare il legato: dal che ne viene, che anche il legatario è ammesso dal canto suo a fare la prova contraria, perchè quando trattasi di prove di fatto, ciascuna delle parti ha la libertà di fare la sua (2). In conseguenza anche questa pruova che dovrebbe farsi per sapere se il testatore quando ha alienata la cosa lasciata in legato, ha inteso di rivocare la sua disposizione, sarebbe contraria agli usi di Francia, che come dicemmo, non ammette le prove indirette per stabilire le ultime volontà de' testatori.

14. Se chi ha lasciato un legato, dona poi la cosa ad un'altra persona diversa dal legatario, questa donazione con maggior ragione che la vendita annulla il legato. Imperocchè si può vendere la cosa legata, costretto dalle necessità, senza cambiare la buona intenzione, che si aveva di beneficiare il legatario. Ma la perseveranza in questa buona intenzione non ha luogo, quando si dona ad un altro liberamente, e si preferisce il donatario al legatario (a).

„ (a) *Rem legatam si testator vivus alii donaverit, omnino extinguitur legatum. Nec distinguimus utrum pro*

(1) V. le ordinanze citate sull'articolo 12 della sez. 1 delle convenzioni, ed il fine della preparazione alla sezione delle prove.

(2) V. l'art. 6 della sez. x delle prove.

„ propter necessitatem rei familiaris , an mera voluntate do-
 „ naverit : ut si necessitate donaverit , legatum debeatur : si
 „ nuda voluntate , non debeatur . Hæc enim distinctio in
 „ donantis munificentiam non cadit . Cum nemo in necessi-
 „ tatis liberalis existat , l. 18 ff. de adim. vel transf.
 „ leg.

Osservazione su questo articolo.

Dicesi in un'altra legge , che il legato non lascia di esser rivocato , ancorchè la donazione sia nulla (1) . Il che si fonda sulla ragione , che anche una donazione nulla dimostra l'espressa intenzione del testatore di rivocare il legato . E se , per esempio , un testatore dopo aver fatta una donazione *inter vivos* di una cosa , ch'egli aveva precedentemente lasciata in legato ad una persona diversa dal donatario , persevera nella volontà di questa donazione fino alla morte ; in questo caso sarebbe certo , ch'egli ha voluto rivocare il legato . Ed ancorchè in appresso l'erede di questo testatore facesse annullare la donazione per qualche difetto , egli potrebbe , in virtù di questa legge , sostenere contro il legatario , che il suo legato fosse stato annullato . Ma se il donante medesimo facesse annullare la sua donazione , ed in appresso non cambiasse il suo testamento , e morisse senza fare altra disposizione , può nascere la disputa se la donazione , che il testatore medesimo ha fatta rivocare , abbia la forza di rivocare il legato , ch'egli ha lasciato nel suo

te-

(1) Pater hortos instru^ctus filiæ legavit : postea quædam ex mancipiis hortorum uxori donavit : sive donationes confirmavit , sive non confirmavit , posterior voluntas filiæ legato potior erit . Sed etsi non valeat donatio , tamen minuisse filiæ legatum pater intelligitur , l. 24 §. 1 ff. de adim. vel transf. legat.

V. la l. 3 d. ult. ff. de instr. vel instrum. leg.

testamento. E sembra, che si abbia un giusto motivo di presumere che questo testatore abbia voluto che il suo legato fosse adempiuto, non solo perchè ha fatta rivocare la donazione, ma ancora perchè non avendo fatto alcun cambiamento nel suo testamento, egli ne ha confermate tutte le parti, ed ha manifestata la sua volontà di morire nelle medesime disposizioni, e che queste avessero tutta la forza, che i testamenti ricevono dalla morte del testatore.

15. Ancorchè il testatore dopo il suo testamento impegni la cosa lasciata in legato, non per questo s'intende ch'egli abbia rivocato il legato. La ragione si è, che il testamento non lo priva dell'uso de' suoi beni, e quest'uso non annulla le disposizioni del suo testamento, le quali debbono avere o non avere il loro effetto, secondo lo stato in cui si troveranno le cose in tempo della sua morte. Così ancorchè sia vero, che una cosa dopo essere stata pignorata, facilmente è alienata: nulladimenso se la cosa pignorata rimane ancora in potere del testatore in tempo della sua morte, essa passa al legatario; e l'erede sarà tenuto a disimpegnarla conforme abbiamo detto in altro luogo, perchè in generale l'erede è obbligato a soddisfare tutti i debiti dell'eredità (1).

16. Se dopo il testamento si fanno cambiamenti nella cosa legata, ancorchè sieno tali, che (se la natura della cosa lo comporta) essa sia stata rifatta in tutte le sue parti; tutti questi cambiamenti

(1) V. l'art. 17 della sez. 3 di questo titolo.

Qui post testamentum factum prædia, quæ legavit, pignori, vel hypothecæ dedit, mutasse voluntatem circa legatariorum personam non videtur. Et ideo etiam si in personam actio electa est, recte placuit fab' hærede prædia liberari, l. 3 C. de leg. §. 12 inst. de leg.

ni della cosa non alterano punto il legato. Così non s'intende rivocato il legato di un vascello, di una casa o di altro edificio, ancorchè con risarcirlo a poco a poco siasi arrivato a rinnovarlo tutto (a). Così il legato di una greggia di pecore non s'intende rivocato, ancorchè in tempo della morte del testatore non vi fosse alcuna delle pecore, che vivevano in tempo del testamento. Imperocchè niuno di questi cambiamenti che si fanno sulla cosa, non la cambiano interamente, ed in conseguenza essa dopo l'ultimo cambiamento, continua ad essere la medesima.

„ (a) *Si navem legavero, & specialiter meam adscripsero, eamque per partes totam refecero, carina eadem manente, nihilominus recte a legatario vindicaretur, l. 24 §. ult. ff. de leg. t.*

„ *Si domus fuerit legata, licet particulatim ita refecta sit, ut nihil ex pristina materia supersit: tamen dicemus, utile manere legatum, l. 65 §. ult. ff. de legat. I. (1)*

17. Il legato di un armento può essere accresciuto o diminuito dai cambiamenti facili ad accadere; ed esso passa al legatario tale e quale esiste nel tempo, in cui deve consegliersi, tanto se dopo il testamento sia accresciuto, quanto se sia diminuito. E quando ancora da una truppa di cavalli, o da una mandria di pecore non vi rimanesse, che

una

(1) I cambiamenti delle parti, che formano un tutto, non impediscono che questo tutto sia sempre considerato come una cosa medesima, ancorchè tutte le parti antiche sieno rinnovate. Così una casa rifabbricata a più riprese, è sempre la medesima. Così una compagnia di officiali di giustizia, un reggimento di soldati, una popolazione, ed anche tutta la specie, umana sono sempre riguardati come i medesimi, ancorchè possa accadere, che dopo un lungo decorso di tempo non rimanga alcuno degl'individui, che a principio la componevano. Imperocchè queste cose sono sempre le medesime, per la ragione accennata nell'articolo. V. la l. 76. ff. de judiciis.

una sola bestia; ancorchè rigorosamente parlando questa bestia non potesse chiamarsi un armento; tuttavia essa sarebbe compresa nel legato, e dovrebbe consegnarsi al legatario, perchè questa bestia è una parte dell' armento; nella stessa maniera, che il legatario dovrebbe avere i materiali di una casa, che si fosse incendiata (a).

„ (a) Grege legato, & quæ postea accedunt ad legatarium pertinent, l. 21 de ff. de legat. 1.

„ Si grege legato, aliqua pecora, vivo testatore, mortua essent, in eorumque locum aliqua essent substituta; eumdem gregem videri. Et si deminutum ex eo grege pecus esset, vel unus bos superset, eum vindicari posse: quamvis grec desisset esse. Quemadmodum insula legata, si combusia esset, area posset vindicari, l. 22 eod.

18. Se i cambiamenti fatti nella cosa legata sieno tali, ch'essa abbia mutato forma o natura, ancorchè la materia sia la medesima, in maniera che non cada più sotto la denominazione della cosa lasciata in legato; questi cambiamenti rivocano il legato. Per esempio: se un testatore dopo aver lasciate in legato stoffe di lana o di seta, facesse fare con tali stoffe tanti abiti, con questo cambiamento s'intenderebbe rivocato il legato (b).

„ (b) Lana legata, vestem quæ ex ea facta sit, debet non placet, l. 88 ff. de legat. 3.

Così se un testatore dopo aver lasciate in legato alcune pietre preziose, in appresso le impiegasse per guarnirvi la guardia di una spada, la cassa di un orologio, di un astuccio &c.; egli avrebbe con questo cambiamento rivocato il legato (c).

„ (c) Item quæro: si probari possit, Sejam uniones & hyacintos quosdam in aliam speciem ornamenti, quod postea pretiosius fecit additis aliis gemmis & margaritis convertisse: an hos uniones vel hyacintos petere possit, & hæres compellatur ornamento posteriori eximere, & præstare? Marcellus respondit: petere non posse. Nam qui fieri potest, ut legatum vel fideicommissum durare existimat, cum id quod testamento dabatur, in sua specie non permanerit? nam quodammodo extinctum sit, l. 6 §. 1 ff. de aur. arg. leg.

Così

Così se un testatore, dopo avere lasciato un legato degli alberi tagliati o da tagliarsi vi facesse poi fabbricare un vascello, il legato rimarrebbe senza effetto (a). Così se un testatore dopo aver lasciato in legato un vascello, lo disfacesse, il legato sarebbe similmente rivocato, ed il legatario non avrebbe alcun diritto sui pezzi di questo vascello disfatto, perchè il legato consisteva solo in un vascello (b). Lo stesso dee dirsi se la cosa legata perisce in maniera, che i suoi avanzi sieno di un'altra natura della cosa lasciata in legato. Per esempio: se in tempo della morte del testatore non rimanesse di una greggia di pecore, lasciata in legato, che le pelli e la lana, il legatario non avrebbe alcun diritto a questi avanzi (c).

„ (a) *Sed & materia legata, navis, armariumve ex ea fa-*
 „ *ctum non vindicatur; l. 88 §. 1 ff. de leg. 3.*

„ (b) *Nave autem legata dissoluta, neque materia, neque*
 „ *navis debetur, d. l. §. 12.*

„ (c) *Mortuo bove qui legatus est, neque corium, neque*
 „ *caro debetur, l. 49 ff. de legdt. 2. V. l'atticolo seguente*
 „ *te. (1)*

19. Se

(1) Bisogna estendere la regola spiegata in questo articolo al senso, che vi danno i casi qui referiti, affine di applicarli ad altri casi consimili.

In proposito del primo testo qui citato si dee notare, che in un altro testo si dice, che gli abiti formati colla lana legata sono dovuti al legatario, se il testatore non muta volontà: *si lana legetur & vestimentum ex ea fiat, legatum consistet;* *si modo non mutaverit testator voluntatem: l. 44 §. 2 ff. de legat. 2.*

Ma siccome il suddetto primo testo non aggiunge questa condizione, che il testatore nel fare gli abiti abbia avuta l'intenzione di rivocare il legato; e siccome in Francia non si costuma di venire a questa specie di prove; perciò secondo questo primo testo, e secondo gli usi di Francia, il legato rimane rivocato da un cambiamento di questa natura; quando dall'espressione del testatore non possa desumersi che debba sussistere.

19. Se la cosa perisce, e non ne rimangono che gli accessori, il legatario non conseguirà nulla, perchè egli non ha diritto ad avere questi accessori, che insieme colla cosa. Per esempio: se essendo stato lasciato in legato un cavallo con tutti i suoi guarnimenti, il cavallo perisce, il legatario non può pretendere i guarnimenti (a).

„ (a) *Servo legato cum peculio, & eo alienato vel manu-
„ missa, vel mortuo: legatum etiam péculii extinguitur.
„ Nam quæ accessionum locum obtinent, extinguntur, cum
„ principales res peremptæ fuerint, l. i. & 2 ff. de pecul.
„ leg.*

20. Se un testatore, dopo aver lasciata in legato la casa con tutti i suoi mobili, aggiungesse al legato una clausola particolare, in cui lasciasse alla persona medesima le sue tapezzerie, quest'aggiunta non diminuirebbe il legato di tutti i mobili, e non lo ridurrebbe alle sole tapezzerie. Ma se dopo aver lasciata la casa con tutti i mobili, oppure fornita di tutt'i mobili, o con altra espressione consimile, vi aggiungesse ancora il legato degli arazzi particolari, come se dicesse gli arazzi, che rappresentano la tale istoria, oppure gli arazzi, che trovansi nella sala tale; l'espressione di questi arazzi particolari e distinti escluderebbe gli arazzi, e denoterebbe, ch'egli non ha creduto che il legato de' mobili della casa, comprendesse ancora gli arazzi, e che ha preteso di lasciare quei soli arazzi, di cui ha fatta menzione; perchè in questo caso, ed in altri consimili, l'espressione speciale deroga all'espressione generale, che comprendeva tutti i mobili (b).

„ (b) *In toto jure generi per speciem derogatur: & illud
„ potissimum habetur, quod ad speciem directum est, l. 80.
„ ff. de reg. jur.*

„ *Si quis fundum, ita ut instructus est, legaverit, & ad-
„ jecerit cum supellecili, vel mancipiis, vel una aliqua re,
„ quæ nominatim expressa non erat, utrum minuit legatum
„ adjiciendo speciam, an vero non, queritur? & Papinia-
„ nus*

nus respondit, non videri minutum, sed potius ex abun-
danti adjectum, l. 12 §. 46 ff. de inst. vel instr. leg.

Cui fundum instructum legaverat, nominatim mancipia
legavit. Quæsitum est, an reliqua mancipia quæ non no-
minasset instrumento cederint? Cassius ait, responsum es-
se tametsi mancipio instructi fundi sint, tamen videri eos
solos legatos esse, qui nominati essent, quod appareret,
non intellexisse patremfamilias, instrumento quoque ser-
vos adnumerandos esse, l. 18 §. 11 eod.

Legata supellesti cum species ex abundantia, per impe-
ritiam enumerentur, generali legato non derogatur. Si ta-
men species certi numeri demonstratae fuerint, modus ge-
neri datus in his peciebus intelligitur, l. 9 ff. de suppell.
leg.

21. Da questa regola, la quale vuole che l'espres-
sione di una cosa particolare deroghi all'espres-
sione generale, la quale oltre alla cosa particolare ne
comprendesse ancora altre, ne siegue, che se un
testatore avesse lasciato in legato ad una persona
tutti i cavalli della scuderia, che sono stati presi
dalla sua razza di cavalli, e ad un'altra persona
tutti i cavalli da sella, e che se fra i cavalli da sel-
la ve ne fossero di quelli, che sono stati presi dal-
la razza, questi cavalli presi dalla razza sarebbero
eccettuati dal legato generico dei cavalli della scu-
deria, e compresi nel legato de' cavalli da sella;
imperocchè la qualità de' cavalli da sella, determi-
nata a questa specie particolare l'espessione gene-
rale de' cavalli venuti dalla razza, la quale espres-
sione può convenire a molte specie (a). Ma se un
testatore avesse ad una persona lasciati i cavalli o
altra cosa di una determinata specie, e ad un'al-
tra persona una cosa di un'altra specie, e suc-
cedesse che alcune cose cadendo sotto amendue
le specie, fossero comprese sotto l'una e l'altra
espessione, senza poterle determinare ad una
di esse; in questo caso le cose che appartengo-
no ad una di queste due specie, si debbono
dare al rispettivo legatario, e le cose che sono

comprese sotto l' una e l' altra specie ; saranno comuni ad amendue i legatarj. Per esempio: se il testatore avesse lasciati ad una persona i suoi cavalli da carrozza, e ad un'altra i suoi cavalli da sella, e se vi fossero alcuni cavalli da maneggio, che servissero egualmente a tirare la carrozza ed a cavalcare ; questi ultimi cavalli saranno comuni ad amendue i legatarj, e gli altri cavalli saranno distribuiti secondo il rispettivo loro uso, cioè i cavalli buoni solamente a cavalcare si daranno al legatario, cui sono stati lasciati i cavalli da sella, e quelli buoni per la sola carrozza si daranno al legatario, al quale sono stati lasciati i cavalli da carrozza (b).

„ (a) Si alii vernæ, alii cursores legati sunt: si quidem „ vernæ & cursores sint, cursoribus cedent. Semper enim „ species generi derogat, l. 99 §. ult. ff. de legat. 3. V. l. „ 15 ff. de pecun. leg.

„ (b) Si in specie aut in genere utrique sint, plerumque „ communicabuntur, d. l. 99 in fin.

22. Se chi ha fatto un legato delle sue pietre preziose, o de' suoi quadri, ed anche dei suoi stabili, ne vende una porzione, il legato non sussiste che per quello che rimane ; imperocchè siccome il legato sarebbe stato maggiore, se il testatore avesse accresciuti i quadri, le pietre preziose &c.; così è minorato da questa detrazione, che ne ha fatto il testatore medesimo (c).

„ (c) Si ex toto fundo legato testator partem alienasset: „ reliquam duntaxat partem deberi placet. Quia etiamsi ad- „ jecisset aliquid ei fundo, augmentum legatario cederet, l. „ 8 ff. de leg. 1. (1)

23. Se il testatore, senza alienare tutto o una porzione del fondo legato, ne scema solo qualche parte per unirla ad un altro, come per ingrandire una

(1) V. gli art. 5 e 6 della sez. 1 di questo medesimo titolo.

una fabbrica, per aggiungere ad un prato o ad una vigna una porzione di terreno; queste diminuzioni minorano il legato; imperocchè quello che si toglie, diviene parte di un altro fondo, in cui il legatario non ha alcun diritto (a).

„ (a) Quod si post testamentum factum ex fundo Titiano „ aliquid detraxit, & alii fundo adjecit, videndum est; ut „ rumne eam quoque partem legatarius petiturus sit, an hoc „ minus quasi fundi Titiani desierit, cum nostra destinatio- „ ne fundorum nomina & domus, non natura constitueren- „ tur? Et magis est, ut quod alii destinatum est, adem- „ ptum esse videatur, l. 24 §. 3 ff. de leg. 1.

24. Quando il testatore con una seconda disposizione trasferisce al legatario la medesima cosa, che precedentemente avesse lasciata ad un altro; la prima disposizione rimane talmente annullata da questa seconda, che quando ancora il secondo legatario premorisse al testatore, il primo legatario non può pretendere cosa alcuna; perchè la prima disposizione, che riguardava la sua persona, è stata rivocata dalla seconda (b). Ma se il testatore avesse imposto qualche peso o qualche condizione al primo legato, questo peso passerebbe insieme collegato al secondo legatario; toltone il caso, che il peso fosse annesso alla persona del primo legatario; oppure che il testatore avesse dichiarato di volerne esentare il secondo legatario (c).

„ (b) Si vivo testatore mortuus fuerit is, in quem trans- „ latum legatum fuerit, nihilomagis ad eum a quo transla- „ tum fuerit pertinebit, l. 8 ff. de adim. vel transf. legat.

„ (c) Legatum sub conditione relictum, & ad alium trans- „ latum, si non conditio personæ cobzreat sub eadem condi- „ tione, translatum videtur, l. 95 ff. de condit. & dem.

25. Se un testatore, dopo aver fatti due legati a due persone del medesimo nome, in appresso con una seconda disposizione ne rivoca uno, senza distinguergli, tal che non si arriva a capire quale dei due legati sia stato rivocato, si debbono soddisfare ambedue. La ragione si è, ch'è cosa più giusta di

far rimanere senza effetto una rivotazione equivo-
ca che di darle la forza di annullare amendue i le-
gati, quando è certo, che il testatore ha voluto,
che uno di essi fosse soddisfatto. Ma se in un pae-
se vi fossero due persone del medesimo nome, ed
il testatore avesse lasciato in legato ad una di esse,
senza specificare la persona, che ha voluto benefi-
care, e senza che ciò possa rilevarsi altronde, niu-
na delle due conseguirebbe il legato; imperocchè
l'erede non è tenuto che a pagare un sol legato, e
niuna delle due persone può provare di essere il
legatario (a).

„ (a) Si duobus Titii separatim legaverit, & uni deme-
„ rit, nec appareat, cui ademprium sit: utriusque legatum de-
„ betur. Quemadmodum & in dando, si non appareat, cui
„ datum sit, dicemus neutri legatum, l. 3 §. 7. ff. de alim.
„ vel transf. legat. (1)

26. Un legato, ancorchè valido e fatto in buona
forma, può essere annullato senza che il testatore
espressamente o implicitamente lo rivochi, quando
accada, che il legatario se ne renda indegno, per
alcuna di quelle cause, che sono state spiegate a
suo luogo (2).

27. Quando si tratta di un erede puro e sempli-
ce, egli non può esentarsi dall'intero pagamento
de' legati, ancorchè pretenda, che i beni ereditari
non bastino a pagarli tutti. Ma quando egli ha adi-
ta l'eredità col beneficio dell'inventario, non è te-
nuto che fino alla concorrente quantità di quello,
che potrà rimanere, dopo pagati i debiti, e dopo
essersi dedotto ciò, che gli compete per la falcidia,
di cui si ragionerà nel titolo seguente (3).

(1) V. l'art. 26 della sez. 2 del tit. de' testamenti, colla
nota quivi fatta, la quale può applicarsi al secondo caso
dell'articolo presente.

(2) V. queste cause nella sez. 3 del titolo degli eredi in
generale.

(3) V. il tit. della Falcidia, e quello degli eredi bnefi-
ciarij.

S E Z I O N E XII. (*)

Continuazione della materia de' legati.

S O M M A R I O.

1. Se il legatario possa accettare una porzione del legato, e ripudiar l'altra.
2. Se gli eredi del legatario abbiano questa libertà.
3. Legati rimessi all'arbitrio dell'erede.
4. Le disposizioni contrarie ai buoni costumi, non debbono eseguirsi.
5. Legati fatti, acciò si accetti la tutela.
6. Se sia valido un legato fatto sotto la condizione di maritarsi coll'approvazione di una persona, la quale sia premorta al testatore.
7. Se sia valido un legato, fatto ad oggetto di maritarsi ad una persona, che sia già maritata.
8. Legato sotto la condizione di non sposare una nominata persona.
9. Legato sotto la condizione di sposare una nominata persona.
10. Legato sotto una condizione, che dipende dalla volontà di un terzo.
11. Condizioni turpi.
12. Falsa denominazione del legatario.
13. Errore nella denominazione del legato.

14. Le-

(*) Tutta la presente sezione è stata aggiunta dal de Jouy. Essa non è che una inutile ripetizione di quanto aveva detto Domat nelle sezioni precedenti di questo medesimo titolo, o in altri luoghi della sua opera. Noi già ci siamo protestati di aver ritenute queste aggiunte di de Jouy, affine di dare per intera la più recente edizione di Domat; ma esse potevano comodamente omettersi, e nulla si perde a tralasciarne la lettura. GLI EDITORI.

14. Legato compensativo.
15. Quando di una cosa ad una persona si è legata la totalità, ed una porzione ad un'altra persona.
16. Se sia nullo il legato di un fondo, che il testatore più non possiede nel tempo della sua morte.
17. Se sia valido il legato di un libro, che in tempo della morte del testatore non era stato trascritto interamente.
18. Se sia valido il legato di un supposto debito, fatto ad un preteso debitore, se questi in realtà non deve nulla.
19. Legato che eccede i beni ereditari.
20. Se sia valido il legato di un fondo, con eccettuarsi le vigne, quando nel fondo non vi sono vigne.
21. Se essendo stato più volte legato un fondo ad una medesima persona, questa possa pretendere il fondo, ed il valore di esso.
22. Quid se il fondo è stato legato a più persone?
23. Quid se una somma è stata legata più volte ad una medesima persona?
24. Se un testatore possa legare una cosa altrui.
25. Se nel caso che l'usufrutto del legato abbia il peso di una prestazione annua, gli eredi del testatore sieno obbligati a pagare questa prestazione, dopo la morte dell'usufruttuario.
26. Se gli eredi dell'usufruttuario possano costringersi a questo pagamento.
27. Se un legato annuo cessi per la morte civile del legatario.
28. Quando è stata lasciata in legato una di due cose, a chi tocchi la scelta.
29. Quando è incerto se il testatore ha voluto lasciare la cosa, oppure il prezzo di essa, a chi tocchi la scelta.
30. Quid se il testatore ha data la scelta fra due legati, e prima di morire ne ha alienato uno di essi?

31. Se il legatario debba avere il fondo lasciatogli, esente da ogni servitù.
32. se sussista la servitù quando è imposta in favore dell' erede.
33. Se il dritto di servitù si sostenga, quando è in un fondo dell' erede.
34. Legato dell' usufrutto di una casa, la quale è stata rifabbricata di nuovo, dopo la morte del testatore.
35. Quid se la casa sia stata solo rifabbricata in parte?
36. Se debba pagarsi il legato di un armento, quando in tempo della morte del testatore non è rimasta che una sola bestia.
37. se s' intenda rivocato il legato di un mobile, quando il testatore l' ha unito ad una casa.

1. Il legatario non può dividere il legato lasciatogli, con accettarne una sola porzione; ma deve o tutto accettarlo, o tutto ripudiarlo (a).

„ (a) Legatarius pro parte adquirere, pro parte repudiare, legatum non potest, l. 38 ff. de legatis 1. Neminem ejusdem rei legatæ sibi partem velle, partem nolle, verius est, l. 4 ff. de legatis 2.

2. Se il legatario muore dopo il testatore, senza aver domandata la consegna del legato, uno de' suoi eredi potrà accettare una porzione del legato, e l' altro erede potrà rifiutarla (b).

„ (b) Legatarius pro parte adquirere, pro parte repudiare, re legatum non potest: hæredes ejus possunt, ut alter eorum partem suam adquirat, alter repudiet, l. 38 ff. de legatis 1.

3. Essendo il testamento la dichiarazione della volontà del testatore, tutte le disposizioni in esso contenute debbono interamente dipendere da questa volontà; e sono nulli i legati, che il testatore fa dipendere dalla volontà dell' erede o di altra per-

sona. Nulladimeno il legato sarebbe valido, se fosse fatto sotto la condizione, che l'erede o anche una terza persona lo trovi giusto; poichè sembrerebbe che in questo caso il testatore non avesse fatta dipendere l'esecuzione del legato dalla volontà o dal capriccio dell'erede o di una terza persona, ma dalla giustizia del legato medesimo; tal che se il legato fosse giusto, sarebbe dovuto; ancorchè l'erede, o l'altra persona disegnata dal testatore, lo credesse ingiusto (a).

„ (a) *Si sic legatum vel fideicommissum relictum sit: si
estimaverit haeres, si comprobaverit, si justum putaverit,
& legatum, & fideicommissum debetur, quoniam quasi
viro potius bono ei commissum est, non in meram volun-
tatem haeredis collatum, l. 75 ff. de legatis 1.*

4. Qualunque sia il favore, con cui le leggi riguardano le disposizioni testamentarie, non si può domandare che l'esecuzione di quelle, le quali trovansi conformi ai buoni costumi. In conseguenza dee rigettarsi qualunque disposizione turpe, o che sia riprovata da qualche legge (b).

„ (b) *Si quis scripserit testamento fieri quod contra jus
sit, vel bonos mores, non valet: veluti si quis scripserit
contra legem aliquid, vel contra edictum praetoris, vel
etiam turpe aliquid, l. 112 §. 4 ff. de legatis 1.*

„ *Divi Severus, & Antoninus rescripserunt: jusjurandum
contra vim legum, & auctoritatem juris, in testamento
scriptum, nullius esse momenti, l. 112 ff. de leg. 2.*

5. Se il testatore fa un legato ad una persona, e la prega di assumere la tutela de' suoi figli o di quelli di altra persona, il legatario non può pretendere il pagamento del legato, se ricusa di accettare la tutela, quando dal testamento si rilevi chiaramente, che il legato è stato unicamente lasciato a contemplazione del peso della tutela. Ma se non gli è stato imposto questo peso, il legatario non potrà esser privato del legato sotto pretesto, ch'egli ricusa di assumere la tutela de' figli del testatose (c).

„ (c) *Mater filium suum pupillum, vel quivis alias ex-
tra-*

„ traneus extraneum æque pupillum, scripsit hæredem: & Ti-
 „ tio legatum dedit, eumque eidem pupillo tutorem adscri-
 „ psit: Titius confirmatus excusavit se a tutela. Quæro, an
 „ legatum amittat & quid si testamento quidem tutor non
 „ sit scriptus, legatum tamen acceperit, datusque a prætore
 „ tutor excuset se, an æque repellendus sit a legato, & an
 „ aliquid intersit a patre, vel emancipato pupillo tutor da-
 „ tus sit, vel puberi curator? Respondi: qui non jure datus
 „ si tutor, vel curator a patre confirmatus a prætore excu-
 „ sationis beneficio uti maluit, repellendus est a legato, id-
 „ que & Scævolæ nostro placuit: nam & prætor, qui cum
 „ confirmat tutorem, defuncti sequitur judicium; idem in
 „ matris testamento dicendum est. Similis est matri cuivis
 „ extraneus, qui pupillum hæredem instituit, eique & in
 „ tutore dando prospicere voluit, quales sunt alumni no-
 „ stri: Recte ergo placuit; eum, qui tutelæ recusavit, re-
 „ pellendum a legato: sed ita demum si legatum ei idem
 „ adscriptum appareat, quod eidem tutelam filiorum injun-
 „ xit, non quod alioquin daturus esset etiam sine tutela. Id
 „ apparere potuerit, si posueris testamento legatum adseri-
 „ ptum, codicillis vero postea factis tutotem datum: in hoc
 „ enim legato potest dici, non ideo ei reliquum, quia &
 „ tutorem esse voluerit testator, l. 32 ff. de excusationib.

„ Sed hæc nimium scrupulosa sunt, nec admittenda, nisi
 „ evidenter pater expresserit velle se dare, etiamsi tutelam
 „ non administravit: semper enim legatum aut antecedit,
 „ aut sequitur tutelam, l. 33 ff. de excusationibus.

„ Ex eis apparet, non esse his similem eum, quem præ-
 „ tor tutorem dedit, cum posset ubi immunitate: hic enim
 „ nihil contra judicium fecit testatoris. Nam quem ille non
 „ dedit tutorem, eum voluisse tutelam administrare filii, di-
 „ cere non possumus, d. l. 34.

„ Quid autem si se non excusaverit, sed administrare no-
 „ luerit, & contentus quod cæteri idonei essent, hic poterit
 „ conveniri, si ab illis res servari non potuisset: sed hoc
 „ non quærendum est, sed contumacia punienda est ejus,
 „ qui quodammodo se excusavit: multo magis quis dicere
 „ debet indignum judicio patris qui ut suspectus remotus
 „ est a tutela, l. 35 ff. de excusationibus.

6. Quando è stato fatto un legato ad una perso-
 na col peso di maritarsi coll'approvazione di un
 terzo, nominato dal testatore; se questo terzo è
 premorto al testatore, oppure è morto dopo di lui,
 ma prima che il legatario si mariti, il legato do-
 vrà

vrà pagarsi, perchè in questo caso non può dirsi che il legatario abbia contravvenuto alla volontà del testatore. Nel primo caso, il legatario non poteva consultare la persona destinata dal testatore, perchè essa era morta prima che si fosse pubblicato il testamento, e così prima che il legatario avesse potuto sapere la volontà del testatore. Nel secondo caso, ancorchè il legatario sapesse quanto aveva ordinato il testatore nel suo testamento, non per questo può dirsi ch'egli abbia contravvenuto, perchè il testatore lo ha obbligato a consultare questo terzo nel solo caso, che volesse effettivamente marinarsi, e non prima. Lo stesso dovrebbe dirsi, se il legatario si fosse già maritato prima della morte del testatore (a).

„ (a) Si Titio legatum relictum est si arbitratu Seii nupsisset, & vivo testatore Seius decessisset, & ea nupsisset, „ legatum ei debetur, l. 54 ff. de legatis.

7. Quando è stato lasciato un legato ad una persona, acciò si mariti, nasce la questione se il legato debba pagarsi, nel caso che la legataria in tempo della morte del testatore si fosse già maritata. Non vi è dubbio, che il legato deve pagarsi; imperocchè o il testatore nell'atto di lasciare il legato, ha saputo che la legataria era già maritata o non lo ha saputo. Nel primo caso, la clausola *per maritarsi*, deve riguardarsi come superflua, e si considera come non iscritta. Nel secondo dee dirsi, che il testatore ha fatto questo legato, acciò la legataria potesse sostenere i pesi del matrimonio, ed in conseguenza sempre si adempie l'oggetto del legato (b).

„ (b) Si pater filia sua testamento aureos tot heredem dare jussit, ubi ea nupsisset, si filia nupta sit, cum testamentum fit, sed absente patre, & ignorante, nihilo minus legatum debetur, l. 45 §. 2 ff. de legatis 2.

8. I legati fatti colla condizione di non sposare una data persona, sono validi (c).

„ (c) Cum ita legatum sit: si Titio non nupserit: vel „ ita,

„ ita , si neque Titio , neque Seio , neque Mævio nupserit ,
 „ & denique si plures personæ comprehensæ fuerint , magis
 „ placuit , cuilibet eorum nupserit , amissum legatum ,
 „ nec videri tali condizione viduitatem injunctam , cum alii
 „ cuilibet satis commode possit nubere , l. 63 ff. de condit.
 „ & dem.

9. Si cerca se possa il legatario pretendere il pagamento di un legato , fatto sotto la condizione di sposare una data persona , nominata dal testatore , senza adempire a questa condizione . Si dee distinguere : o la persona disegnata dal testatore conviene al legatario per la nascita , per i beni , per il carattere , e per tutti gli altri riguardi , che rendono un matrimonio plausibile , o non gli conviene . Nel primo caso , se il legatario non vuole contrarre questo matrimonio , non ha dritto a pretendere il legato , perchè non vi è cosa che possa impedire il matrimonio , oltre il proprio capriccio . Nel secondo caso , siccome il legatario ha un giusto motivo per non acconsentire al matrimonio , egli può pretendere il legato (a) .

„ (a) Videamus & si ita legatum sit : si Titio nupserit ,
 „ & quidem si honeste Titio possit nubere dubium non erit ,
 „ quin nisi paruerit conditioni , excludatur a legato : si ve-
 „ ro indignus sit ejus nuppiarum iste Titius , dicendum est
 „ posse eam beneficio legis cuilibet nubere . Quæ enim Ti-
 „ tio nubere jubetur , cæteris omnibus nubere prohibetur :
 „ itaque si Titius indignus sit , tale est quale si generaliter
 „ scriptum esset , si non nupserit : imo si verum amamus ,
 „ durior hæc conditio est , quam illa si non nupserit : nam
 „ & cæteris omnibus nubere prohibetur , & Titio , cui in-
 „ honeste nuptura sit , nubere jubetur , d. l. 63.

10. Quando è stato addossato al legatario il peso di fare qualche cosa , ed egli fa tutto quello , che dipende da lui , per adempire questa condizione , ha dritto a conseguire il legato (b) ; purchè l'espressione del testatore non dinoti chiaramente , ch'egli ha voluto che il legatario profitasse del legato nel solo caso , che la condizione imposta fos-

se assolutamente adempinta, e che in difetto di questo adempimento, il legato non avesse luogo.

„ (b) Si Tilio legata pecunia fuerit, & ejus fideicommissum ut alienum servum manumitteret, nec Dominus vendere eum vellet, nihilominus legatum capiet, quia per eum non stat, quominus fideicommissum praeter: nam etsi meritus fuisset servus, a legato non summoveretur, l. 92 §. ff. de legatis 2.

11. Le condizioni turpi, apposte ai legati, si hanno per non iscritte (a).

„ (a) Non dubitamus quin turpes conditiones remittenda sint, l. 20 ff. de cond. & dem.

12. Per conseguire un legato basta, che sia certo, che colui che lo domanda, sia la persona avuta in vista dal testatore, ancorchè questi l'abbia disegnata con un nome falso, o con una caratteristica, che non le conviene (b).

„ (b) Falsa demonstratio neque legatario, neque fideicommissario nocet, neque heredi instituto: veluti si fratrem dixerit vel sororem, vel nepotem, vel quodlibet aliud, & hoc ita juris civilis ratione, & constitutionibus divorum Severi, & Antonini cautum est! sed si controversia sit de nomine inter plures, qui probaverit sensisse de se defunctum, ille admittetur, l. 33 ff. de cond. & dem.

13. Lo stesso dee dirsi degli effetti lasciati in legato. L'errore nel nome della cosa lasciata non pregiudica al legatario, quando si capisce qual sia la cosa, che il testatore ha avuto in vista. (c)

„ (c) Error autem nominum in scriptura facilius, si modo de mancipiis, vel possessionibus legatis non ambigitur, jus legati dati non minuit, l. 1 Cod. de legatis.

14. Molte volte un debitore lascia un legato al suo creditore. Ciò fa nascere il dubbio, se il legato debba riguardarsi come una compensazione del credito. Non sembra naturale il dire, che il credito debba compensarsi col legato, a meno che il testatore non abbia apertamente dichiarata la sua intenzione. Ma se questa dichiarazione non vi è, si dee presumere ch'egli abbia voluto, che il cre-

di-

ditore conseguisse il legato ed il pagamento del suo credito (a).

„ (a) Creditorem, cui res pignoris jure obbligata a debitorre legata esset, non prohiberi pecuniam debitam offerte, si voluntas testatoris compensare volentis evidenter non ostenderetur, l. 85 ff. *de legatis* 2.

15. Se il testatore lascia in legato ad una persona la totalità di un fondo, e lascia le porzioni di questo fondo medesimo ad altri legatari, il legatario della totalità non deve avere tutto il fondo, ma si fa una specie di distribuzione fra tutti. Per esempio: il testatore lascia a Cajo tutta una casa: e poi lascia la metà di questa casa medesima a Sejo, e l'altra metà a Marco: Cajo avrà la metà di questa casa, e Sejo e Marco si divideranno l'altra metà. Se poi uno de' legatari delle porzioni premuore al testatore, la porzione del suo legato cresce a beneficio degli altri legatari; e così se Marco muore, Cajo avrà due terzi di tutta la casa, e Sejo l'altro terzo (b).

„ (b) Mævio fundi partem dimidiam, Sejo partem dimidiam lego, eumdem fundum Titio lego: si Seius decesserit pars ejus utriusque accrescit, quia cum separatim, & patres fundi, & totus legatus sit, necesse est ut ea pars cessat, proportione legati cuique eorum, quibus fundus separatim legatus est, aderescat, l. 41 ff. *de legatis* 2.

16. Quando un testatore ha legata una cosa, che possedeva in tempo del suo testamento, ma che in tempo della sua morte più non trovasi fra gli effetti ereditari, il legatario non ha alcun diritto per dimandare la consegna del legato, perchè si presume che il testatore abbia rivocata la sua disposizione. Ma se il legatario può provare, che la cosa lasciatagli non esiste, per essere stata occultata maliziosamente dall'erede, già consapevole di questo legato, egli potrà pretendere il pagamento del legato (c).

„ (c) Species nominatim legatæ si non reperiantur, nec dolo hæredis deesse probentur, peti ex eodem testamento non possunt, l. 32 §. 5 ff. *de legatis* 2.

17. Quando si tratta del legato di un libro, il legatario può solo domandarne la consegna in quello stato, in cui allora si trova, ancorchè il libro non sia compiuto (a).

„ (a) Si Homeri corpus sit legatum, & non sit plenum, „ quantocumque partes hodie inveniuntur, debentur, l. 52 „ §. 3. ff. de legatis 3.

18. Se il testatore lascia a qualche persona una determinata somma, oltre a quella che il legatario gli deve; non vi è dubbio, che se poi si trova che il legatario non gli deve nulla, questa circostanza non impedisce il pagamento del legato (b).

„ (b) Si ei, cui nihil legatum est cum hac adjectione, hoc „ amplius aliquod legetur, minime dubitandum est, quin „ id, quod ita legaverit, debeatur: multoque minus dubi- „ tandum, si ab eo, qui nihil mihi debet, ita stipulatus „ fuero, amplius, quam mihi debes, decem dare spondes, „ quin decem debeantur, l. 108. §. 8 de legatis 1.

19. Molte volte i testatori, consultando la propria generosità più che lo stato de' loro beni, fanno legati superiori alle forze dell'eredità. In questo caso tutti i legatari si dividono *pro rata* i beni ereditari, a proporzione de' rispettivi legati (c).

„ (c) Is, qui sola triginta reliquerat, Titio triginta lega- „ vit, Seio viginti, Mævio decem: Massurius Sabinus pro- „ bat: Titium quindecim, Seium decem, Mævium quinque „ consecuturos, l. 80 ff. de legatis 1.

20. Quando un testatore lasciando in legato un podere, n'eccezza una porzione, come il prato, la vigna &c.; se nel podere non trovansi questi terreni eccezzuati, il legatario debbe avere tutto il podere, ancorchè l'eccezione fatta dal testatore sembri dimostrare, ch'egli non ha preteso di lasciarlo per intero (d).

„ (d) Si quis legaverit fundum Cornelianum, exceptis vi- „ neis, quæ mortis ejus tempore erunt, si nullæ vineæ „ erunt, legato nihil decedit, l. 72 ff. de legatis 1.

21. Se un testatore lascia più volte la stessa cosa ad una medesima persona, questa ripetizione non

non dee riguardarsi che come una dichiarazione più precisa della sua volontà, e non dà al legatario altro dritto, che quello che avrebbe, se la cosa gli fosse stata lasciata una volta sola. Quindi egli non può, sotto questo pretesto, domandare la cosa ed il prezzo di essa, ma dee contentarsi di avere la sola cosa in natura (a).

„ (a) *Si eadem res saepius legetur in eodem testamento, amplius quam semel peti non potest, sufficitque vel rem consequi, vel aestimationem, l. 34 ff. de legatis 1.*

22. Può accadere, che due testATORI con due differenti testamenti, lascino in legato una medesima cosa ad una stessa persona. In questo caso il legatario deve avere la cosa, ed il valore di essa, perchè ciascuno de' testATORI ha voluto beneficiarlo con un legato di questo valore; ed affine di dare una piena esecuzione alla volontà di ambedue i testatori, è necessario che il legatario abbia la cosa, ed anche il valore di essa, altrimenti accaderebbe che il legatario profitterebbe della liberalità di un solo dei testatori; poichè non avrebbe più di quello, che gli sarebbe toccato, se un solo di essi gli avesse fatto questo legato (b).

„ (b) *Sed si duorum testamentis mihi eadem res legata sit, bis petere potero, ut ex altero testamento rem consequar, ex altero aestimationem, d. l. 34.*

23. Quando si dice, che il legato di una cosa, ripetuto più volte in un medesimo testamento, non dà un dritto maggiore di quello, che si avrebbe se la cosa fosse stata lasciata una volta sola, ciò deve intendersi de' legati di un determinato fondo; imperocchè può accadere che un legato di una certa quantità di denaro, replicato più volte nel testamento, dia al legatario il dritto di domandare la quantità espressa nel testamento, tante volte, quante si troverà replicato il legato. Ma perchè il legatario abbia questo dritto, è necessario, che la volontà del testatore sia chiara, e precisa. Nel dub-

bio, si presume, che il testatore, con replicare più volte la medesima disposizione, non abbia voluto accrescerne la quantità (a).

„ (a) Sed si non corpus sit legatum, sed quantitas eadem in eodem testamento s̄epius, divus Pius rescriptsit, tunc s̄epius pr̄stantam summam, si evidentissimis probationibus ostendatur, testatorem multiplicare legatum voluisse, idemque & in fideicommisso constituit: ejusque rei ratio evidens est, quod eadem res s̄epius pr̄stari non potest, v. d. l. 33 §. 1.

24. Regolarmente un testatore non lascia in legato, che i beni propri. Nulladimeno può lasciare anche una cosa altrui, purchè questa sia in commercio (b).

„ (b) Constat etiam res alienas legari posse, utique si parari possint, etiamsi difficultis earum paratio sit. Si vero Salustianos hortos qui sunt Augusti, vel fundum Al- banum, qui principalibus usibus deseruit, legaverit quis, furiosi est talia legata testamento adscribere, l. 39 §. 7 ff. de legatis 1.

25. Un testatore avendo lasciato a Cajo l'usufrutto di un fondo, gli ha imposto il peso di pagare a Sejo 50 ducati annui a titolo di alimenti. Si cerca se venendo Cajo a morire, possa Sejo obbligare l'erede, a cui è ricaduto il fondo ch'era soggetto all'usufrutto, a continuargli a pagare i 50 ducati annui? E dee dirsi che l'erede non è a ciò tenuto, perchè questo peso era annesso all'usufrutto, e non alla proprietà del fondo, tal che cessando l'usufrutto, deve cessare il peso: quando però dalla lettera del testamento non si rilevi, che il testatore ha voluto, che i 50 ducati annui si continuassero a pagare, anche dopo la morte del legatario dell'usufrutto (c).

„ (c) Titia, hærede Seia scripta, usumfructum Mœvio legavit, ejusque fidei commisit in hac verba: A te, Mœvio, ex redditu fundi speratiani pr̄stari volo Arrio Pamphilo, & Arrio Sticho ex die mortis meæ annuos sexcentos quotannis quoad vivent; quæsitus est cum Mœvius annua alimenta pr̄stiterit, post mortem ejus fundus ad hære-

„ hæredem Titio pleno jure redierit, an alimenta ex fidei-
 „ commisso Pamphilo, & Sticho debeantur? Respondi: ni-
 „ hil proponi, cur debeant præstari ab hæredibus Titiæ cum
 „ ab usufructuaria alimenta relicta sunt, l. 19. ff. de ann.
 „ leg.

26. Nel caso dell' articolo precedente , il legata-
 rio dei 50 ducati annui neppure potrebbe preten-
 dere , che gli eredi del legatario dell'usufrutto , do-
 po la sua morte , gli continuassero a pagare questa
 pensione ; imperocchè la pensione degli alimenti es-
 sendo un peso dell'usufrutto , deve cessare coll'usu-
 frutto medesimo , quando però non apparisse , che
 il testatore ha voluto , che la pensione degli alimen-
 ti si continuasse a pagare anche dopo la morte del
 legatario ; mentre in questo caso il legatario , con
 accettare il legato dell'usufrutto , si sarebbe assog-
 gettato a tutte le condizioni appostevi dal testa-
 tore (a) .

„ (a) Idem quæsiti: an ab hæredibus Mœvii legatarii
 „ præstanta sint? respondi nihil ab hærede legatarii , nisi
 „ testatorem manifeste probetur voluisse , etiam finito usu-
 „ fructu præstari , l. 19. ff. de ann. legatis.

27. Il legato di una pensione a titolo di alimen-
 ti , dee pagarsi al legatario , fino al giorno della sua
 morte naturale ; e dandosi il caso , che il legatario
 incorresse in una condanna , importante la morte ci-
 vile , ciò non basta per fargli perdere la pensione (b) .

„ (b) Legatum in annos singulos , vel menses singulos re-
 „ lictum , vel si habitatio legetur , morte quidem legatarii
 „ relictum , vel si habitatio tlegetur , morte quidem legata-
 „ rii legatum intercidit : capitis deminutione tamen interve-
 „ niente perseverat , videlicet quia tale legatum in facto po-
 „ tius , quam in jure consistit , l. 10 ff. de capit. dimi-
 „ nitione .

28. Quando il testatore lascia una cosa fra mol-
 te , senza additare precisamente quella che lascia ,
 la scelta appartiene al legatario e non all' erede (c) .

„ (c) Qui duos servos haberet , unum ex his legasset ,
 „ ut non intelligeretur quem legasset , legatarii est electio ,
 „ l. 20 ff. de legatis 1.

„ Cum homo Titio legatus esset, quæsitum est, utrum
 „ arbitrium hæredis esset, quem vellet dandi, an potius lè-
 „ gatarii? Respondi, verius dici, electionem ejus esse cui
 „ potestas fit, qua actione uti velit, idest legatarii, l. 203.
 „ ff. de legat. 1.

29. Ma se il testamento fosse conceputo in ma-
 niera, che non si arrivasse a capire, se il testato-
 re nel lasciare la porzione di un fondo, abbia pre-
 teso di lasciare la cosa in natura, oppure il suo
 valore; sembra in questo caso, che se il fondo non
 può dividersi che con molta difficoltà, la scelta deb-
 ba appartenere all' erede e non al legatario. Quan-
 do poi la divisione possa farsi comodamente, la
 scelta appartiene al legatario (a).

„ (a) Cum bonorum parte legata dubium sit, utrum re-
 „ rum partes, an æstimatio debeatur: Sabinus quidem, &
 „ Cassius æstimationem, Proculus, & Nerva rerum partes
 „ esse legatas existimaverunt. Sed oportet hæredi succurri,
 „ ut ipse eligat, sive rerum partes sive æstimationem dare
 „ maluerit. In his tamen rebus partem dare hæres concedi-
 „ tur, quæ sine damno dividi possunt. Sin autem vel na-
 „ turaliter indivisæ sint, vel sine damno divisio eorum fieri
 „ non potest, æstimatio ab hærede omnino præstanda est,
 „ l. 26 §. 2. ff. de legatis 1.

30. Se il testatore dopo aver lasciata fra due co-
 se la scelta al legatario, dispone di una di esse, sia
 per una donazione *inter vivos*, sia con un codicil-
 lo, il legatario ha diritto di domandare la cosa che
 resta (b).

„ (b) Si Titio Stichus, aut Pamphilus, utrum eorum
 „ mallet legatus est, deinde Pamphilum testator Titio do-
 „ navit, Stichus in obligatione remanet, l. 84 ff. de leg. 1.

31. Il legatario di un fondo non può pretende-
 re, che il fondo gli sia dato libero da ogni servi-
 tù, ma dee riceverlo con tutti que' pesi, con cui
 lo possedeva il testatore. Quando però il testatore
 avesse dichiarato, che il fondo dovesse consegnarsi
 libero da ogni servitù, in tal caso l' erede deve
 adempire questa volontà, o con liberare il fondo
 da ogni servitù, o quando ciò non sia praticabile,

con

con indennizzare il legatario della perdita, che la servitù può cagionargli (a).

„ (a) *Si fundus, qui legatus est servitutem debeat impos-
sitam, qualis est dari debet: quod si ita legatus sit, uti
optimus, maximusque, liber præstandus est, l. 69. §. 3 ff.
de legatis 1.*

32. E' affatto indifferente, che il fondo lasciato in legato sia soggetto alla servitù in favore dell' erede, o in favore di altra persona. La circostanza della servitù, che si gode dall' erede, non dà alcun diritto al legatario, e l' erede conserva sempre il suo diritto di servitù, anche dopo la consegna (b).

„ (b) *Etsi fundus, qui meo fundo serviebat, tibi legatus
fuerit, non aliter a me tibi præstari debet, quam ut pri-
stinam servitutem recipiam, l. 70 ff. de legatis 1.*

33. All' incontro se il fondo dell' erede soggiacesse ad un diritto di servitù, in favore del fondo del legatario: questi può reclamare il suo diritto, ancorchè non se ne sia fatta alcuna menzione nell'atto della consegna del legato (c).

„ (c) *Ædes, quibus hæredes ædes serviebant legatæ, sunt
traditæ legatario, non imposita servitute: dixi posse le-
gatarium ex testamento agere, l. 84 § 1 ff. de legatis 1.*

34. Siccome l' usufrutto di una cosa cessa subito che la cosa è totalmente distrutta; così il legatario dell' usufrutto di una casa non può domandare l'adempimento del suo legato, se prima della morte del testatore la casa si è distrutta in maniera, che non ne rimanga che il suolo. Cessa ancora il legato dell' usufrutto, se la casa è stata tutta rifabbricata di nuovo (d).

„ (d) *Non tantum si ædes ad aream reductæ sint, usufru-
ctus extinguitur, verum etiam si demolitis ædibus testator
alias novas restituerit, l. 10 ff. quibus modis usufru-
ctus &c.*

35. Se la casa è stata rifabbricata in diversi tempi, il legato sussiste (e).

„ (e) *Plane si per partes reficiat, licet omnis nova facta
sit, aliud erit, l. 10 ff. quibus modis usufructus &c.*

36. Il legato di una truppa di animali non ha

luogo, s' essa è talmente diminuita, che non vi resti che una sola bestia (a).

„ (a) Cum gregis usufructus legatus est, & usque eo numerus, tunc pervenit gregis ut grex non intelligetur, perit usufructus, l. ult. ff. quib. modis usufructus &c.

37. Un mobile collocato in una casa per starvi perpetuamente, si considera come uno stabile, egualmente che la stessa casa. Quindi è, che se il testatore fa il legato di un mobile, e poi mette questo mobile in una casa, per non più rimoverlo, il legato si ha per rivocato (b). Non s'intende però rivocato, se il mobile fosse stato posto nella casa per starvi temporalmente (c).

„ (b) Sed si ea quæ legavit, adib⁹ junxit, exinctum erit legatum, l. 41 §. 15 ff. de legatis 1.

„ (c) Sed si hæres ea junxit, puto non extingui, l. cetera 41 §. sed si hæres 16 ff. de legatis 1.

T I T O L O III.

Della Falcidia.

La falcidia è il quarto dell'eredità, che la legge assegna all'erede, con ridurre i legati ai tre quarti dell'asse ereditario, tal che l'erede abbia almeno questa parte, la quale non può esser diminuita dai legati. Chiamasi *falcidia* dal nome di *Falcidio*, tribuno della plebe, che la instituì.

Questa legge è giusta, e favorisce egualmente l'interesse de' testatori, degli eredi e de' legatari. De' testatori; perchè sulla credulità di avere più beni di quelli che effettivamente hanno, può accadere ch'essi esauriscano tutta l'eredità in legati, e così obblighino i loro eredi a rinunziare all'eredità, piuttosto che pagare i legati con questa detrazione. L'interesse degli eredi è idente; ed anche i legatari vi trovano il conto loro, con soffrire piuttosto una diminuzione de' loro legati, che la perdita

dita intera: giaschè il disordine degli affari ereditari produrrebbe quest' effetto.

Fra di noi l' uso della falcidia riguarda le sole disposizioni de' testatori, i cui beni sono situati nelle provincie, che sieguono il dritto scritto, imperocchè in riguardo ai beni situati nelle provincie, che hanno il loro dritto statutario, siccome gli statuti regolano ciò, che deve rimanere agli eredi legittimi, e quello di cui può disporre il testatore, la riduzione de' legati dipende da' diversi consini, che vi mettono i respectivi statuti.

S E Z I O N E I.

Dell' uso della falcidia, ed in che essa consista.

S O M M A R I O.

1. *I legati non possono eccedere i tre quarti dell'eredità.*
2. *Tutt' i debiti ed anche la porzione dell' erede si pagano prima de' legati.*
3. *Come pure le spese del funerale.*
4. *L' erede semplice non ha dritto alla falcidia.*
5. *L' erede ad intestato vi ha dritto.*
6. *Tutte le disposizioni causa mortis sono soggette alla falcidia.*
7. *La falcidia cade sui beni esistenti in tempo della morte del testatore.*
8. *L' apprezzamento de' beni si regola sul loro valore, in tempo di questa morte.*
9. *Le perdite de' beni vanno a conto dell' erede semplice.*
10. *Differenza fra l' erede semplice e beneficiario.*
11. *L' apprezzamento fatto dal testatore non riguarda la falcidia.*

12. L' apprezzamento dee farsi coll' intervento di tutti i legatarj.
13. Cautela per la falcidia, in riguardo ai beni incerti.
14. La diminuzione de' pesi, ed i nuovi fondi diminuiscono la falcidia.
15. I beni scoperti dopo essersi fissata la quota della falcidia, la diminuiscono.
16. Se il legato non può dividersi, la falcidia si regola per via di apprezzamento.

1. La falcidia è la quarta parte de' beni ereditari, che l'erede ha diritto di ritenere per se, quando i legati superano i tre quarti dell'eredità (a).

„ (a) *Quicumque civis romanus, post hanc legem rogat, tam, testamentum faciet: is quantam cuique civi romano pecuniam jure publico dare, legare volet, jus potestasque esto: dum ita detur legatum, ne minus, quam partem quartam hereditatis eo testamento heredes capant, l. i. ff. ad leg. falc.*

2. Il quarto dell'eredità, che tocca all'erede, si prende sopra tutti i beni in generale; ma per beni ereditari non s'intende che quello che rimane, dedotti i debiti. In conseguenza l'erede ritiene prima di tutto i capitali necessari per pagare i debiti, e poi su quello che vi rimane, pagati i debiti, prende per se il quarto a titolo di falcidia (b).

„ (b) *Sicuti legata non debentur, nisi deducto ære alieno, no, aliquid supersit: nec mortis causa donationes debentur, sed infirmantur per æs alienum, l. 66. §. 1 ff. ad leg. falc.*

„ *Bona intelliguntur cujusque, quæ deducto ære alieno subsistunt, l. 39 §. 1 ff. de verb. signif.*

Bisogna comprendere nel numero de' debiti quello, che può appartenere all'erede, s'egli fosse stato creditore del defonto, e ciò di qualunque natura sia il suo credito, ed ancorchè si trattasse di

un legato o di un fideicompresso, di cui il defunto si fosse caricato in favore di lui. Per esempio: se un padre essendo gravato di un fideicompresso in favore de' suoi figli, colla libertà di nominare al fideicompresso uno di essi; li nominasse tutti; instituendoli eredi in porzioni eguali; e nel tempo stesso lasciasse alcuni legati, che dessero luogo alla falcidia; ciascuno de' figli nel calcolare la sua porzione, potrebbe dedurre questo fideicompresso come un suo credito; imperocchè sebbene il padre avesse la libertà di prescierlierne uno; tuttavia la mancanza della scelta lo costituisce debitore verso tutti i figli, ne' beni soggetti al fideicompresso (a).

„ (a) *In imponenda ratione legis falcidiæ, omne æs alienum deducitur, etiam quod ipsi heredi mortis tempore debitum fuerit, quamvis aditione hereditatis confusæ sint actiones, l. 6. C. ad leg. falc.*

„ Pater filium, ex quo habebat tres nepotes, heredem instituit, fideique ejus commisit, ne fundum alienaret, ut in familia, cum relinquaret. Filius decedens tres filios scripsit heredes. Quærendum est: an omnino quasi credidores unusquisque in ratione legis falcidiæ aliquid possit deducere: quia in potestate sua habuit pater cui ex his potius relinquaret. Sed hac ratione nemo falcidiæ ratione quicquam deducet; quod videndum ne dure constituatur. Utique enim in alieno ære habuit fundam: necessitate quippe obstrictus fuisset filiis eum relinquendi, l. 54 ff. de leg. falc.

3. Bisogna ancora dedurre sui beni le spese dei funerali, le quali sono preferite non solo ai legati, ma anche ai debiti, quando l'eredità non basti a pagar tutto. Queste spese però debbono essere moderate e ristrette al puro necessario (b).

„ (b) Item funeris impensa, §. 3. *Inst. de leg. falc.*

„ Impensa funeris semper ex hereditate deducitur quæ etiam omne creditum solet præcedere, cum bona solvendo non sint, l. penult. ff. de relig.

„ Marcellus consultus, an funeris monumentique impensa quam testator fieri jussit, in ære alieno deduci debeat, respondit, non amplius eo nomine, quam quod funeris

„ caus.

„ causa consumptum est, deducendum, l. i § ult. ff. ad leg.
 „ falc. (1)

4. L'erede può domandare la falcidia nel solo caso che sia erede beneficiario, e che per mezzo dell'inventario, fatto in buona forma, dimostri che i beni ereditari non bastano a tutti i pesi. Ma l'erede semplice non può pretendere la falcidia, quando anche in realtà i pesi ereditari superassero i beni (a).

„ (a) Fiat inventarium ab herede, matuente ne forte non
 „ habeat post debita & legate falcidiā. Nov. i c. 2.
 „ Si vero non fecerit inventarium, non retinebit falcidiā: sed complebit legatarios & fideicommissarios, licet
 „ puræ substantiæ morientis transcendat mensuram legatorum
 „ dari, d. c. 2 §. 2.

V. l'art. 10.

5. Ancorchè sembri, che la falcidia riguardi i soli eredi testamentari; tuttavia siccome si possono formare legati in un codicillo, senza nominare alcun erede, in questo caso l'erede *ab intestato* essendo tenuto a pagare i legati, ha ancora il diritto alla falcidia; imperocchè egli ha diritto alla successione, come qualunque altro erede testamentario (b).

„ (b) Lex falcidiae inducta est a divo Pio, etiam in intestato, successione, propter fideicommissa, l. 18 ff. ad leg. falc.

6. Tutte le disposizioni *causa mortis*, cioè legati, fideicommissi, donazioni *causa mortis*, tanto se sieno fatte per via di testamento, quanto se sieno fatte con altri atti, sono soggette alla falcidia (c), quando non siavi qualche eccezione, secondo le regole che saranno spiegate nell'ultima sezione di questo titolo.

„ (c) Eorum quibus mortis causa donatum est, fideicommissum habere quoquo tempore potest. Quod fideicommissum habere, redes,

(1) V. la sez. 11 del tit. degli eredi in generale.

„ redes, salva falcidiæ ratione, quam in his donationibus
„ exemplo legatorum, locum habere placuit, præstabunt,
„ l. 77 §. 1 ff. de legat. 2.

7. Il quarto che compete all'erede a titolo di falcidia, si calcola sul piede, in cui si trovano i beni, in tempo della morte del testatore; imperocchè solo allora si apre la successione, e perciò essa consiste in quello, che può trovarsi in questo tempo; senza che i frutti e le rendite maturate in appresso, possano accrescere i fondi per i legati, e senza che possa imputarsi all'erede sul quarto, ch'egli debbe avere per la falcidia, il frutto de' beni, da lui percepiti dopo la morte del testatore (a).

„ (a) Mortis tempus in ratione legis falcidiæ ineunda,
„ placuit osservari, l. 56 ff. ad leg. falc.

„ Ex die mortis fructus quadratis apud hæredem relinqui
„ necesse est, l. 15 §. 6 in fin.eod.

8. Siccome l'erede acquista il diritto alla falcidia dal momenlo, in cui muore il testatore, e siccome la falcidia si prende sopra tutt' i beni, che allora trovansi dell'eredità; perciò dee farsi l'apprezzamento di tutto l'asse ereditario, sul piede di ciò che può valere in detto tempo, o privatamente se l'erede ed il legatario si accordano fra di loro, oppure coll'autorità del giudice (1). In quest'apprezzamento poi si debbe avere riguardo a quel di più, che possono valere i terreni, se vi fossero frutti pendenti, e di cui fosse già maturata la raccolta, in tempo della morte del testatore (b).

„ (b) In falcidia placuit, ut fructus postea percepiti, qui
„ maturi mortis tempore fuerunt, augeant hæreditatis esti-
„ mationem fundi nomine, qui videtur illo in tempore fuis-
„ se pretiosior, l. 9 ff. ad leg. falc.

9. Quando si tratta di un erede puro e semplice, tutte le perdite e le diminuzioni de' beni ere-
di-

(1) V. il primo testo citato sull'art. precedente, e quello dell'art. 10.

ditarj vanno a suo conto; senza neppure eccettuarsi le perdite cagionate da casi fortuitti, le quali anch'esse vanno a danno suo; ed i legatarj non soffrono alcuna detrazione, a meno che taluno di essi non abbia data occasione a tali perdite con qualche colpa, di cui dovesse egli rispondere (a).

„ (a) In ratione legis falcidiae mortes servorum, cæterorumque animalium, furtæ, rapinæ, incendia, ruinæ, naufragia, via hostium, prædonum, latronum, debitorum facta pejora nomina, in summa quodcumque damnum, si modo culpa legatarii cœrant, hæredi pereunt, l. 30 ff. „ ad leg. falc. (1)

10. Se l'erede non accetta l'eredità, che col beneficio dell'inventario, le perdite e le deteriorazioni de' beni non lo riguardano, che in qualità di erede beneficiario; imperocchè sempre per beni ereditarj si intendono quelli, che esistono in tempo della morte del testatore, la quale apre la successione, conforme si è detto qui sopra all'articolo VII. Ma fra l'erede beneficiario e l'erede semplice vi è questa differenza, che l'erede semplice non ha alcuna maniera per garantirsi dalle perdite, le quali cadono irreparabilmente sopra di lui; ma l'erede beneficiario ha sempre aperta la strada di rinunciare all'eredità, con render conto di quel poco, ch'è venuto in suo potere; e s'egli rinuncia, i cambiamenti sopravvenuti dopo la morte del testatore, vanno a conto de' soli creditori e de' legatarj. Ma lo sconcerto degli affari, che sarebbe cagionato dalla sua rinuncia, può impegnare i legatarj ad entrare a parte delle perdite, ed a comporsi coll'erede. In questo caso la diminuzione de' legati e la falcidia si regolano fra di loro di buon accordo, e secondo che convengono (b).

„ (b) In quantitate patrimonii exquirienda visum est, „ mort-

(1) V. l'art. 10 della sez. 1 degli eredi in generale

„ mortis tempus spectari. Qua de causa si quis centum in
 „ bonis habuerit, tota ea legaverit, nihil legatariis prodest,
 „ si ante aditam hæreditatem per servos hæreditarios, aut
 „ ex partu ancillarum hæreditariarum, aut ex fœtu peco-
 „ rum tantum accesserit hæreditati, ut centum legatorum
 „ nomine erogatis, habiturus sit hæres quartam parrem, sed
 „ necesse est, ut nihilominus quarta pars legatis detraha-
 „ tur. Et ex diverso, si ex centum, septuaginta quinque
 „ legaverit, & ante aditam hæreditatem in tantum decre-
 „ verint bona (incendiis forte, aut naufragiis, aut morte
 „ servorum) ut non plus quam septuaginta quinque, vel
 „ etiam minus relinquatur, solida legata debentur. Nec ea
 „ res damnosa est hæredi, cui liberum est non adire hære-
 „ ditatem. Quæ res efficit, ut necesse sit legatariis, ne de-
 „ stituto testamento nihil consequantur, cum hærede in
 „ portionem legatorum pacisci, l. 73 ff. ad leg. falc. (1)

11. Se il testatore avesse fatto un apprezzamen-
 to di tutt' i suoi beni, o di una porzione di essi,
 nel suo testamento, o in qualche altra disposizio-
 ne, nè l'erede, nè i legatari sarebbero obbligati di
 regolare i loro diritti su questo piede, quando tale
 apprezzamento fosse eccessivo, oppure quando i
 beni avessero scemato di prezzo, in tempo della
 morte del testatore; imperocchè siccome le loro
 porzioni debbono esser giuste, così l'apprezzamen-
 to de' beni dee farsi secondo il vero valore (a).

„ (a) Quarta quæ per legem falcidiam retinetur, æstima-
 „ tione quam testator facit, non magis minui potest,
 „ quam auferri, l. 16 §. ult. ff. ad leg. falc.

„ Corpora, si qua sunt in bonis defuncti, secundum rei
 „ veritatem æstimanda erunt, hoc est, secundum præsens
 „ pretium, l. 62. §. 1 eod.

12. Quando è necessario di venire all'apprezza-
 mento de' beni, per regolare la falcidia fra gli ere-
 di ed il legatario, l'apprezzamento deve farsi di
 tutt' i beni, o coll'autorità del giudice, o di co-
 mune accordo, quando ancora venisse richiesto da

un

(1) Su quanto dicesi in questo testo che i lucri accresco-
 no i beni ereditari, veggasi l'art. 15 di questa sez.

un solo legatario, che avesse un piccolo legato. Che se l'apprezzamento fosse fatto soltanto con alcuni degl' interessati, e non con tutti, esso riescirebbe inutile con quelli, che non hanno voluto interverirvi. In oltre l'erede può chiamare a questo apprezzamento i creditori, per far costare la diminuzione de' beni, su de' quali è fondato il loro credito, e così formare lo stato ereditario insieme con essi, se vogliono prendere i beni in conto di pagamento (a).

„ (a) Cum dicitur lex falcidia locum habere, arbiter datur, si solet ad ineundam quantitatem bonorum: tametsi unus aliquid modicum fideicommissum persequatur. Quæ competitio præjudicare non debet cæteris, qui ad arbitrium missi non sunt. Solet tamen ab herede etiam cæteris de nuntiari fideicommissariis, ut veniant ad arbitrium, ibi que causam suam agant. Plerumque & creditoribus, ut de ære alieno probent, l. i §. 6 ff. si cui plusq. per leg. falc. lic. &c.

13. Se fra i beni ereditari v'è ne fossero di tal natura, che fosse incerto se dovessero essere calcolati per regolare lo stato della falcidia; come, per esempio, se vi fosse una lite pendente sulla proprietà di un terreno; o sopra qualche credito, oppure se dipendesse dall'avvenimento di qualche condizione il vedere, se una certa porzione dovesse o non esser compresa nell'asse ereditario: in questo caso non si debbono contare tali beni come presenti, affine di regolare i capitali per pagare i legati e per dedurne la falcidia, perchè lo stato formato con queste pretensioni incerte, potrebbe esser fallace ed inutile. La falcidia adunque deve regalarsi sopra i beni certi ed attualmente esistenti; e per ciò che riguarda i diritti litigiosi, l'erede ed i legatari prenderanno di comune accordo le misure necessarie, affine di rendersi reciprocamente giustizia, secondo ch'esi geranno in appresso i cambiamenti, che possono accadere, e le circo-

stanze. In conseguenza l'erede, che non sarà tenuto di comprendere questi beni incerti nella massa ereditaria, si obbligherà di accrescere i legati in caso, che questi beni venissero a rimanere nell'eredità. E se per qualche riguardo particolare fosse egli obbligato a pagare tutti o qualcuno de' legati sul piede, in cui si troverà l'eredità dopo l'accrescimento di questi beni, i legatari si obbligheranno dal canto loro di restituire quello, che avranno ricevuto a titolo di questo accrescimento, nel caso ch'esso non avvenisse. Si potrebbe ancora con una specie di stralcio, fare un apprezzamento all'ingrosso di tali dritti litigiosi, con lasciare a conto dell'erede o de' legatari le perdite, o l'accrescimento che potrebbe venirne all'eredità (a).

„ (a) *Magna dubitatio fuit de his, quorum conditio mortis tempore pendet, id est, an quod sub conditione debetur, in stipulatoris bonis adnumeretur, & promissoris bonis detrabatur. Sed hoc jure utimur: ut quanti ea spes obligationis venire possit, tantum stipulatoris quidem bonis accedere videatur, promissoris vero decedere. Aut cautionibus res explicari potest, ut duorum alterum fiet: aut ita ratio habeatur tanquam pure debeatur, aut ita tanquam nihil debeatur: deinde hæredes & legatarii inter se caveant, ut existente conditione, aut hæres redat quanto minus solverit, ut legatarii restituant quanto plus consecuti sint, l. 73 §. 1 ff. ad leg. falc. Præposterum est, ante nos locupletes dici quam acquisierimus, l. 63. eod. (1)*

14. Se vi fossero alcuni pesi ereditari, che venissero a cessare, come se qualche legato venisse annullato, o se per altre cause vi fosse qualche capitale che l'erede venisse a ricuperare, in qualunque tempo ciò avvenisse, cioè se subito morto il

te-

(1) V. il fine dell'art. 10 di questa sez., e l'art. 4 della sez. 2.

testatore, oppure molto tempo dopo: tutti questi profitti, che l'erede acquista colla sua qualità ereditaria, accrescerebbero i capitali per i legati, e diminuirebbero la detrazione della falcidia (a).

„ (b) In ratione legis falcidiae, retentiones omnis temporis heredi in quadrantem imputantur, l. 11 ff. ad leg. falcid.

„ Non est dubium, quin ea legata a quibus heres summovere exceptionem petitorem potest, in quartam ei imputentur, nec cæterorum legata minuant, l. 50 ff. ad leg. falc.

„ Nec interest, utrum ab initio quasi inutile fuerit, an ex accidenti postea in eum casum pervenisset legatum, ut actio ejus denegaretur, l. 51 eod.

„ Quacumque ex causa legata non præstantur, imputantur heredi in quartam partem, quæ propter legem falcidiam remanere apud eum debet. l. 52 § 1, eod.

15. Se dopo liquidata la falcidia e pagati i legatari, e dopo che l'erede ha ritenuto ciò che deve esser dedotto dai legati, si viene a scoprire un capitale nell'eredità, che prima non era a notizia dei legatari; come se in tempo, che il testatore era ancora vivente, gli fosse ricaduta l'eredità di un absente di cui si fosse ignorata la morte; tale avvenimento, con accrescere i beni ereditari, farebbe rivocare a proporzione la deduzione fatta ai legatari, i quali avrebbero diritto di reclamare dall'erede la porzione, che loro compete su questi nuovi beni. E ciò con più forte ragione, se si trattasse di un capitale, che l'erede avesse loro maliziosamente occultato (1). Ma non si può calcolare per

(1) Questa è una conseguenza dell'articolo precedente; imperocchè l'eredità comprende tutt'i beni, che l'erede può acquistare con tale qualità, in qualunque tempo vengono a scoprirsì, ed in qualunque tempo egli accetti l'eredità; mentre la sua adizione ha la forza di farlo riguardare come se avesse succeduto al testatore dal momento della sua morte, e come se avesse fin d'allora acquistato il suo diritto a tutt'i beni dell'eredità. V. l'art. 15 della sez. I di que-

per un accrescimento de' beni ereditari i frutti o gli altri lucri, che possono provenire dai beni del defonto, come se un armento fosse cresciuto di numero. La ragione si è, che questi frutti e queste rendite appartengono all'erede (1), ad eccezione di quelle che possono esser prodotte dalla cosa lasciata in legato, ed esse appartengono al legatario, conforme si è detto nell'articolo VIII.

16. La falcidia diminuisce i legati, e fa una deduzione a ciascuno di essi, tal che quando i legati consistono in somme di denaro, grano &c., di cui è facile di prenderne una porzione, la falcidia si può ritenere sopra la cosa medesima. Ma quando la cosa è indivisibile, come un cavallo, una pietra preziosa, una servitù &c., in questo caso si fa la deduzione per via di apprezzamento, o l'erede dà al legatario il valore di quello che gli compete sopra il legato, oppure il legatario all'erede ciò che a questi compete a titolo di falcidia. E quando si tratta di molti eredi incaricati del legato di una cosa, che non si può dividere, come sarebbe la fabbrica di una casa, ancorchè la natura indivisibile del legato faccia, che ciascuno erede lo debba adempire per intero, tuttavia ciascuno erede può soddisfarlo, con offrire la sua quota per il prezzo della fabbrica, e con dedurne quello che gli tocca a titolo di falcidia (a).

„ (a) Quædam legata divisionem non recipiunt. Ut ecce
 „ legatum viæ, itineris, actusve. Ad nullum enim ea res
 „ pro parte potest pertinere. Sed et si opus municipibus
 „ hæres facere jussus est, individuum videtur legatum. Ne
 „ que enim ullum balneum, aut (ullum) theatrum, aut
 „ stadium fecisse intelligitur qui ei propriam formam, que
 „ ex

questo medesimo tit. ; e l'art. 5. della sez. 2 degli eredi in generale.

(1) V. il testo citato qui sopra nell'art. 10.

„ ex consumatione contingit, non dederit. Quorum omnium
 „ legatorum nomine & si plures hæredes sint, singuli in so-
 „ lidum tenentur, hæc itaque legata quæ dividuitatem non re-
 „ cipiunt tota ad legatarium pertinent. Sed potest hæredi
 „ hoc remedio succurri, ut æstimatione facta legati, de-
 „ nuntier legatario, ut partem æstimationis inferat; si
 „ non inferat, utantur adversus eum exceptione doli mali,
 „ l. 8o §. 1 ff. ad leg. falcid. (1)

S E Z I O N E II:

delle disposizioni, che sono soggette alla falcidia.

S O M M A R I O.

1. *La falcidia cessa in certi casi.*
2. *Il favore del legato o del legatario non impedisce la falcidia.*
3. *Come si regola la falcidia ne' legati condizionali.*
4. *Falcidia nel legato di una servitù.*
5. *Il legato del pagamento anticipato di un debito, che aveva un termine, o che dipendeva da una condizione, è soggetto alla falcidia.*
6. *Il legato di un credito, che non può esigersi, non entra nella falcidia.*
7. *Tre sorte di casi, in cui si dee regolare la falcidia.*
8. *La falcidia è dovuta in un legato dell' usufrutto: maniera di regolarla.*

La falcidia cessa in molti casi. Talvolta cessa per un impedimento, per parte di colui, che la pretende, e ciò sarà spiegato nella sezione seguente. Talvolta cessa per altri motivi, e questi forme-

ran-

(1) V. la sez. 9. del tit. degli eredi in generale.

ranno la materia della sezione IV. Finalmente vi sono alcune disposizioni, in cui rimane dubbioso se la falcidia debba o no aver luogo, e di questo si ragionerà negli articoli seguenti (1).

2. Il favore de' legati non li esenta dalla falcidia; o che questo favore riguardi la persona del legatario, come se si trattasse di un legato fatto al principe (a); oppure riguardi la natura del legato medesimo, come se fosse un legato di alimenti (b).

„ (a) *Et in legatis principi datis, legem falcidiā locum habere, merito divo Hadriano placuit, l. 4 C. ad leg. falc.*

„ (b) *Divi Severus & Antoninus rescripserunt: pecuniam relictam ad alimenta puerorum falcidiā subiectam esse, & ut idoneis nominibus collocetur pecunia, ad curam suam revocaturum præsidem provinciā, l. 89. ff. ad leg. falcid.*

Osservazione su questo articolo.

Non abbiamo inserita in questa regola l'eccezione che fanno molti interpreti, de' legati pii che essi credono esenti dalla falcidia, in virtù della novella CXXXI di Giustiniano cap. XII; perchè questa legge sembra, che non abbia quel senso che le danno i suddetti interpreti. Così pensano gl'interpreti più abili, ed il loro sentimento può appoggiarsi a due considerazioni, fondate sulla lettera medesima della novella. L'una che le parole della novella sembrano riguardare il solo erede, ch'è in mora di pagare i legati pii. L'altra, che in questa legge non vi è cosa, da cui possa dedursi per regola generale, che i legati pii sono esenti dalla falcidia, eppure questa regola sarebbe stata necessaria, affine di abolire il diritto antico, che rendeva

sog-

(1) V. i luoghi citati in questo articolo.

soggetti alla falcidia anche i legati pii (1). Il che sembra, che lo stesso Giustiniano abbia supposto nella l. 49. cod. de episc. & cleric., in cui parlando delle precauzioni de' testatori, che per evitare la falcidia ne' legati diretti al riscatto degli schiavi, instituiscono eredi gli schiavi medesimi, si spiega in questi termini: *si quis ad declinandam legem falcidiam, cum desiderat totam suam substantiam pro redemptione captivorum relinquere, eos ipsos captivos scripserit hæredes . . . si enim propter hoc a speciali hærede recessum est, ut non falcidiæ ratio inducatur, &c.* Ma se i legati pii non fossero soggetti alla falcidia, non sarebbe stato necessario d' instituire eredi gli schiavi affine di evitarla. In oltre lo stesso Giustiniano nella sua novella I, cap. II allorchè ordina che la falcidia non avrà luogo, se il testatore l' ha espressamente proibita, aggiunge per ragione, perchè potrebbe accadere, che nel testamento si facesse qualche legato pio, il quale rendesse questa proibizione favorevole: *forsam etiam quædam justæ & pie relinquenti.* Ma se la falcidia non avesse luogo ne' legati pii, la ragione che rende Giustiniano per giustificare la proibizione della falcidia sarebbe ridicola, perchè in questo caso la proibizione sarebbe superflua. Finalmente se Giustiniano nella suddetta novella CXXXI avesse voluto stabilire per

re-

(1) Ad municipia quoque legata, vel etiam quæ Deo relinquuntur, lex falcidia pertinet; l. 1. §. 5 ff. ad leg. falcidiam. Un interprete de' più abili (Cujacio), ch' è del numero di quelli, che intendono questa novella dell' erede moroso a pagare il legato pio, crede, che nella suddetta l. 1. §. ff. ad leg. falcidiam, in vece delle parole *vel etiam ea*, debba leggersi *non etiam ea*. Egli fa questa osservazione sul §. 3 del titolo 3 del libro 4, delle sentenze di Paolo. Per altro egli parlando di questa novella è del sentimento 26 cennato qui sopra.

regola, che i legati pii dovevano esser esenti dalla falcidia, si sarebbe spiegato in una maniera chiara e positiva; laddove dalle sue espressioni altro non si rileva, se non ch'egli limita la sua disposizione al caso di un erede, che ricusa di soddisfare a' legati pii, con allegare che i beni ereditari non bastano: *si autem hæres quæ ad pias causas relicta sunt non impleverit, dicens relictam sibi substantiam non sufficere ad ista; præcipimus, omni falcidia vacante, quidquid invenitur in tali substantia proficere, provisio- ne sanctissimi locorum episcopi, ad causas quibus re- lidum est.* Queste sono le parole precise della novella, le quali sembrano additare, che il motivo di questa legge non era di formare una regola generale affine di esentare i legati pii dalla falcidia; ma unicamente di mettere un argine alla cattiva fede o alla negligenza degli eredi, il che sembra non riguardare il caso, in cui l'erede è esente da ogni taccia. E' vero, che se questi termini non sono bastantemente precisi per poterne conchiudere, che Giustiniano abbia voluto stabilire una regola generale, la quale esentasse i legati pii dalla falcidia, essi neppure sono bastantemente chiari e precisi, per dedurne ch'egli abbia voluto esentare soltanto dalla falcidia i legati pii, quando l'erede è moroso a soddisfarli; giacchè parla di un erede che per iscusa del suo ritardo allega, che i beni non bastano al pagamento de' legati; la quale scusa per altro sarebbe assai legittima, se l'erede avesse il diritto della falcidia anche ne' legati pii, ed intanto Giustiniano ordina, che questa scusa non si ammetta. Quindi si potrebbe credere ch'egli non ha stimato che questa scusa fosse valida, e che forse intendeva che i legati pii dovessero soddisfarsi senza alcuna deduzione, non ostante la non sufficienza dei beni. Questa oscurità, e questa incertezza, con cui è conceputa la suddetta novella CXXXI,

ha sicuramente divisi gl'interpreti in due sentimenti opposti, e per questa incertezza medesima, noi abbiamo dovuto fare la nota presente, affine di assegnare la ragione, per cui non abbiamo fissata alcuna regola della falcidia, per ciò che riguarda i legati pii. Imperocchè noi non avevamo alcun diritto di decidere un dubbio di tanta importanza; ed all'incontro non si dee dare per regola, che quello che ha il carattere di una perfetta certezza, o che si fonda sull'autorità di una legge positiva. Quindi sarebbe desiderabile, che ad un dubbio di questa natura si provvedesse con una nuova legge;

3. Se l'adempimento del legato dipende da una condizione, la quale in tempo che sia fissa la falcidia fra l'erede ed il legatario, non si è ancora purificata; siccome allora non si sa se il legato dovrà o non dovrà pagarsi, questa incertezza obbligherà l'erede ed i legatari semplici a prendere un partito, che metta in salvo i rispettivi dritti, secondo l'esito che avrà il legato condizionale. E siccome se il legato dovesse pagarsi, per essersi purificata la condizione, gli altri legati dovrebbero diminuirsi a proporzioni; ed all'incontro non sarebbe giusto, che prima di tale avvenimento i legati semplici fossero sospesi o diminuiti; perciò il partito il più ragionevole si è, che i legatari puri e semplici si obblighino, e diano anche cauzione (se mai credesi necessaria la cauzione) di bonificare all'erede ed al legatario del legato condizionale, tutto quello, che per l'adempimento della condizione deve detrarsi da'loro legati (a).

„ (a) *Is cui fideicommissum solvitur, sicut is cui legatum est, satis dare debet quod amplius coperit, quam per legem falcidiā ei licuerit, reddi. Veluti cum propter conditionem aliorum fideicommissorum vel legatorum, legis falcidiæ causa pendebit, l. 31 ff. ad leg. falcid.*

„ *Si propter ea quæ sub conditione legata sunt pendet legis falcidiæ ratio, præsenti die data, non tota vindicabuntur, l. 35. eod.*

„ *Sed*

„ Sed & si legata quædam pure, quædam sub conditione
 „ relicta efficiant, ut, existente conditione, lex falcidia lo-
 „ cum habeat, pure legata cum cautione redduntur. Quo
 „ casu magis in usu est, solvi quidem pure legata, perinde
 „ ac si nulla sub conditions legata fuissent. Cavere autem
 „ legatarios debere ex eventu conditionis, quod amplius ac-
 „ cepissent redditum iri, l. 73 §. 2 eod.

„ Cautionibus ergo melius res temperabitur, l. 45 §. 1 eod.
 „ Interdum omnimodo necessarium est, solidum solvi le-
 „ gatario, interposita stipulatione, quanto amplius quam per
 „ legem falcidiæ ceperit, reddi. Veluti si quæ a pupillo
 „ legata sint non excedant modum legis falcidiæ: veremur
 „ autem ne impubere eo mortuo, alia legata inveniantur,
 „ quæ contributione facta excedant dodrantem. Idem dici-
 „ tur, & si principali testamento quædam sub conditione le-
 „ gata sunt, quæ an debeantur incertum est: & ideo si hæ-
 „ res sine judice solvere paratus sit, prospiciet sibi per hanc
 „ stipulationem, l. 1 §. 12 eod. (1)

4. Il legato di una servitù, che il testatore ha
 lasciata sopra una casa, o sopra qualunque effetto
 ereditario, oppure appartenente all'erede medesimo,
 è soggetto alla falcidia. Imperocchè tale servi-
 tù è un incomodo, che diminuisce il valore del fon-
 do serviente, e può ricevere un determinato valo-
 re. Quindi anche tali legati contribuiscono alla fal-
 cidia, secondo l'apprezzamento, che può farsene;

ed

(1) V. l'art. 15 della sez. I di questo titolo.

Notisi sul secondo testo citato in quest'articolo, che al-
 cuni autori, in vece delle parole *non rotæ*, hanno creduto
 doversi leggere *tamen rotæ*, e questa loro congettura sembra
 molto fondata. Imperocchè sarebbe una ingiustizia, che per
 un legato, il quale può accadere che non sia mai pagato,
 i legatarij soggiacessero ad una detrazione. Ma se questo
 non è stato un errore de' copisri, e se veramente la legge
 originale dice *non rotæ*, questa regola deve intendersi nel ca-
 so, in cui la condizione non deve andare a lungo. Mentre
 se la condizione dovesse verificarsi fra poco tempo, l'erede
 potrebbe ritenere la detrazione de' legati di que' legatarij,
 che non volessero aspettare, con obbligarsi a pagare l'inre-
 zo legato, se i legati condizionali non avessero luogo.

ed il legatario deve rifondere all'erede la porzione di questo apprezzamento, che sarà necessaria per la falcidia (a).

„ (a) *Lege falcidia interveniente legata servitus, quoniam dividii non potest, non aliter in solidum res ictuetur, nisi partis offeratur aestimatio, l. 7 ff. ad leg. falcid.*

5. Se un testatore, che deve pagare una data somma, o deve consegnare qualche cosa, il cui pagamento o consegna non ricada, che qualche tempo dopo la sua morte, oppure che debba aspettarsi l'esito di una condizione, la quale non siasi ancora purificata; se questo testatore, ordinasse nel suo testamento, che il pagamento o la consegna sia fatta al creditore subito dopo la sua morte, senza aspettarsi la scadenza del termine, o la purificazione della condizione; anche un legato di questa natura sarebbe soggetto alla falcidia, secondo il calcolo del vantaggio che può ricevere il legatario, tanto a cagione dell'anticipato pagamento di un credito, che non doveva farsi che dentro un dato termine, il che si ridurrebbe agli interessi del denaro dalla morte del testatore, fino alla scadenza del termine; tanto a cagione della sicurezza, che acquista il legatario col pagamento di un credito condizionale, e che potrebbe non esser dovuto, se la condizione non si verifica, il che potrebbe ascendere a tutta la somma del credito (b).

„ (b) *Si quis creditori suo quod debet legaverit: aut inutilis legatum erit, si nullum commodum in eo versabitur: aut si propter representationis (puta) commodum utile erit, lex quoque falcidia in eo commodo locum habebit,* „ l. 1. §. 10 ff. de leg. falc.

6. Se il creditore di un debitore insolvibile, lasciasse in legato il suo credito ad un terzo, questo credito non sarebbe compreso fra gli altri legati per calcolare la falcidia. Imporocchè siccome il legato non sarebbe contato nel numero degli effetti ereditari, perciò non potrebbe produrre alcuna

dimis.

diminuzione. Ma se il testatore lasciasse questo debito al debitore medesimo, siccome il debitore potrebbe in appresso divenire solvibile, si dovrebbe usare le cautele spiegate nell' articolo III di questa sezione medesima, per i legati condizionali (a).

„ (a) Si debitori liberatio legata sit, quamvis solvendo „ non sit, totum legatum computetur: licet nomen hoc non „ augeat hereditatem, nisi ex eventu: igitur si falcidia lo- „ cum habeat, hoc plus videbitur legatum, quod huic lega- „ tum esset. Cætera quoque minuentur legata per hoc: & „ ipsum hoc per alia. Capere enim videtur, eo quod libe- „ ratur. Sed si alii hoc nomen legerunt, nullum legatum „ erit, nec cæteris contribuetur, l. 22. §. pen. & ult. ff. „ ad leg. falc.

Osservazione su questo articolo.

Abbiam creduto dover dare a questo testo il senso spiegato nell' articolo III. Imperocchè siccome non sarebbe giusto di calcolare questo credito fra i beni ereditari, così l' equità non comporta, che gli altri legatari che non ne profitassero punto, soffrissero una deduzione per questo legato, il quale non farebbe alcuna diminuzione de' beni, su dei quali l' erede porta un peso in favor loro; e che così l' erede profitando della deduzione fatta sopra di loro, avesse una porzione maggiore di quella che gli toccherebbe per i beni effettivi, su cui egli porta un peso. Ed ancorchè sia vero, che questo legato è utile al debitore, e ch' egli lo riceve come una beneficenza del testatore, giacchè con esso è assoluto dal suo debito; nulladimeno la falcidia non si accorda all' erede a cagione del profitto, che i legatari ricevono dai loro legati, ma unicamente a cagione della diminuzione, che i legati fanno all' eredità.

7. Da tutte le regole spiegate nella sezione precedente, e da quelle della sezione presente si rile-

va esservi due maniere di fissare la falcidia, secondo due sorte di casi, in cui essa può aver luogo. La prima semplice e comune, in tutti i casi, in cui i beni ed i legati hanno un valore fisso. La seconda, nel caso, in cui si tratta di beni futuri, dipendenti da una speranza incerta, oppure di beni soggetti a condizione, ed in cui l'incertezza obbliga a prendere quegli espedienti e quelle sicurezze, di cui si è ragionato nell'articolo III di questa sezione, e nell'articolo XIII della sezione precedente. Vi è però una terza specie di legati di un'altra natura, che obbligano ad una terza maniera di fissare la falcidia, e sono i legati degli alimenti, di una pensione, o di un usufrutto. Questa terza maniera di fissare la falcidia dipende dalle regole seguenti (1).

8. I legati degli alimenti, delle pensioni annue, delle rendite vitalizie, di un usufrutto ec., non consistono, che in una rendita, la quale cessa colla morte del legatario: quindi è impossibile di fare un apprezzamento giusto e preciso del valore di tali legati, nell'istessa maniera che può farsi degli altri. Ma siccome è indispensabile di fissare il valore di ciascun legato, affinè di regolare la quota della falcidia in riguardo a tutti, perciò in questi legati di un usufrutto, degli alimenti ec., si può determinare il valore a quel prezzo, che ne ricaverebbe il legatario, se volesse vendere il suo diritto. Quest'apprezzamento però, che può servire a regolare la falcidia per tutti i legati, non ha la forza di obbligare il legatario a contribuire la quota del suo legato, dal momento in cui muore il testatore; perchè potrebbe accadere, che il legatario morisse nel primo anno, ed in questo caso, in ve-

ce

(1) V. l'art. seguente.

ce di ricevere il legato, diverrebbe debitore della eredità. Neppure però si dee differire a dedurre la quota, che dee contribuire questo legatario per la falcidia, con aspettare il fine di tutti gli anni, in cui l'usufrutto o la pensione ha durato. Ma la falcidia dee regalarsi e prendersi in ciascun anno sopra questo usufrutto o pensione, a proporzione della quota fissata per tutti i legati. E se per esempio, la falcidia deduce un sesto di tutti i legati, compresivi quelli di questa pensione, secondo l'apprezzamento fattone, il legatario dovrà in ogni anno rilasciare per la falcidia la sesta parte della sua pensione; quando di comune accordo non si convenga coll'erede di regolare la cosa sopra un altro piede (a).

„ (a) Si ususfructus legatus sit, qui & dividi potest, non sicut cæteræ servitutes individuæ sunt: veteres quidem æstimandum totum usumfructum putabant, & ita consti- tuendum quantum sit in legato. Sed Aristote a veterum opinione recessit. Ait enim, posse quartam partem ex eo sicut ex corporibus retineti. Idque Julianus recte probat: sed operæ servi legatis, cum neque usus, neque ususfructus in eo legato esse videatur, necessaria est veterum sententia, ut sciamus, quantum est in legato: quia necessario ex omnibus, quæ sint facti, pars decidere debet: nec pars operæ intelligi potest. Immo & in ususfructu, si queratur, quantum hic capiat, cui ususfructus datus est, quantum ad cæterorum legatorum æstimationem, aut etiam hujus ipsius, ne dodrantem excedat legatum, necessario ad veterum sententiam revertendum est, l. 1. §. 9. ff. ad leg. falc.

„ Si in annos singulos legatum sit Titio, quia multa legata & conditionalia sunt, cautionis locus est, quæ in edicto proponitur, quanto amplius accipit, reddi, d. l. §. 16.

„ Lex falcidia, si interveniat, in omnibus pensionibus locum habet. Sed hoc ex postfacto apparebit. Ut puta, in annos singulos legatum relictum est: quamdiu falcidia nondum locum habet, integræ pensiones annuæ dabuntur. Sed enim si annus venerit, quo sit ut contra legem falcidiæ ultra dodrantem aliquid debeatur, eveniet ut retro omnia legata singulorum annorum, imminuantur, l. 47 eod.

„ Cum

„ Cum Titio in annos singulos dena legata sunt, & judex
 „ legis falcidiæ rationem inter hæredem & alios legatarios
 „ habet: vivo quidem Titio, tanti litem æstimare debeat,
 „ quanti venire id legatum potest, in incerto posito quandiu
 „ vietur sit Titius: mortuo autem Titio, non aliud spe-
 „ ëtari debeat, quam quid hæres ex ea causa debuerit, l.
 „ 55 eod.

„ Computationi in alimentis facienda hanc formam esse
 „ Ulpianus scribit, ut a prima ætate usque ad annum vige-
 „ simum, quantitas alimentorum triginta annorum compute-
 „ tur, ejusque quantitatis falcidia præstetur: ab annis vero
 „ viginti usque ad annum vigesimum quintum, annorum vi-
 „ ginti octo: ab annis viginti quinque usque ad annos tri-
 „ ginta, annorum viginti quinque: ab annis triginta usque
 „ ad annos triginta quinque, annorum viginti duo: ab annis
 „ triginta quinque usque ad annos quadraginta, annorum
 „ viginti: ab annis quadraginta usque ad annos quinqua-
 „ ginta, tot annorum computatio fit, quod ætati ejus ad
 „ annum sexagesimum deerit, remisso uno anno: ab anno
 „ vero quinquagesimo usque ad annum quinquagesimum
 „ quintum, annorum novem: ab annis quinquaginta quin-
 „ que usque ad annum sexagesimum, annorum septem: ab
 „ annis sexaginta cujuscunque ætatis sit, annorum quinque:
 „ eoque nos jure uti, Ulpianus ait, & circa computationem
 „ ususfructus faciendam. Solitum est tamen a prima ætate
 „ usque ad annum trigesimum, computationem annorum tri-
 „ ginta fieri: ab annis vero triginta, tot annorum compu-
 „ tationem inire, quot ad annum sexagesimum deesse vi-
 „ dentur. Nunquam ergo amplius quam triginta annorum
 „ computatio initur, l. 68. eod.

Osservazione su questo articolo.

Siccome non era possibile di conciliare questi cinque testi, e di ridurli ad un senso preciso che corrispondesse a ciascuno di essi, abbiamo procurato di concepire la regola con tutto quello, che si è potuto ricavarne, per via delle riflessioni che siamo stati obbligati a fare sulle loro differenti disposizioni.

Nel primo testo, ch'è la l. i ff. *ad falcid.*, si dice, che per fissare la falcidia in un legato di usufrutto, gli antichi avevano pensato di doversi fare

un apprezzamento del dritto di questo usufrutto, ma che questo espediente degli antichi non veniva approvato, perchè si può prendere benissimo la quarta parte di un usufrutto, come di qualunque altro legato. In appresso poi si dice, che quando trattasi di fissare la falcidia fra tutti i legatarj, è necessario di ricorrere a quest'espediente, perchè in tal caso è necessario di fare l'apprezzamento di tutti i legati. Così nel quarto de' suddetti testi, ch' è la l. 55 eod., si dice, che quando si dee regolare la falcidia fra molti legatarj, è necessario di valutare il legato di un usufrutto sul prezzo, che il legatario ne ricaverebbe, se volesse venderlo.

Nel secondo testo, ch' è il §. 16 della d. l. 1. si dice, che nel legato di una pensione annua, siccome esso contiene molti legati, vale a dire tanti legati, quanti sono gli anni in cui si dovrà pagare la pensione; e siccome tutti questi legati dipendono dalla condizione, che il legatario viva; perciò è necessario di provvedere alla falcidia, colle sicurezze, che si daranno l'erede ed il legatario di rendersi reciprocamente giustizia, secondo che la falcidia potrà aver luogo in appresso, potendosi a questo proposito applicare quanto si è detto qui sopra nell' articolo III, per i legati condizionali.

Nel quarto testo, ch' è la legge 47, si dice che la falcidia di un legato degli alimenti, o di un usufrutto, si regola differentemente, secondo l'età del legatario. Tal che se il legatario ha soli 20 anni, si fa conto, che ne debba vivere altri 30: se trovasi fra gli anni 20 e 25, gli si danno altri 28 anni di vita; e così questa legge considera e regola tutte le altre età, e vuole, che per il calcolo della falcidia si sommino tutti gli anni, che si dà di vita al legatario, secondo la sua età, e ch' egli paghi la falcidia secondo tutto questo numero di anni. Per esempio: se il legatario di una pen-

sione annua di 1000 lire non è ancora arrivato ai 20 anni, qualunque sia la sua età sotto a questo termine, bisogna fare il conto, ch'egli abbia a vivere altri 30 anni, il che dà una somma di 30 mila lire, e questa è la somma da cui dovrebbe detrarsi la falcidia: *quantitas alimentorum triginta annorum computetur, ejusque quantitas falcidia præstetur.* E dopo fatto il calcolo di queste diverse età, la legge dice, che l'uso di quei tempi era di contare 30 anni di vita, non solo per quelli, che avavano 20 anni o meno di 20, ma ancora per quelli che ne avevano 30; e che sopra i 30 anni, si faceva il conto, che il legatario dovesse vivere fino a' 60, e si calcolavano gli anni che mancavano fino alla sessantina. Per esempio: ad un legatario di 35 anni, si davano altri 25 anni di vita; ad uno di 50, se ne davano 10, e così a proporzione, tal che non si contavano mai più di 30 anni di vita.

Nelle differenti disposizioni di tutte queste leggi, è ben facile il vedere le difficoltà che ne risultano, ed a quali inconvenienti sieno soggette le maniere, ch'esse spiegano per regolare la falcidia. Ma in proposito di questa legge 68, la quale è comunemente riguardata come la principale nella materia della falcidia, noi non possiamo dispensarci dall'osservare, che in detta legge gli anni dell'età sono regolati sopra un piede, il quale a' giorni nostri non si prenderebbe mai per norma nell'apprezzamento di un usufrutto, o di una pensione vitalizia, dopo il calcolo, che i moderni hanno fatto, delle persone che muojono in ciascuna età, il qual calcolo è tutto appoggiato all'esperienza. Secondo questo calcolo, pochissimi sono gli uomini, che arrivano a' 20 anni, e pochi sono quelli, che da' 20 anni arrivano a' 50. In conseguenza quando il legatario di un usufrutto non avesse, che

quar-

quattro o cinque anni, non si calcorerebbe l'usufrutto sul piede della durata di 30 anni; ma tanto per questa, quanto per tutte le altre età, si seguirerebbe piuttosto il calcolo, che si usa fra di noi per le rendite vitalizie a capitale perduto. Ma quando ancora fosse certo, che il legatario di un usufrutto dovesse vivere 30 anni, oppure che ad una persona, ed a' suoi successori fosse stata lasciata un'annua rendita per il corso di 30 anni, questa rendita non varrebbe tanto, a quanto la fa ascendere il calcolo di 30 anni, anzi neppure ad una rendita perpetua potrebbe darsi questo valore. Quindi sarebbe una massima ingiustizia il voler fissare la falcidia sul piede di un apprezzamento, il quale farebbe sì, che il legato di una rendita passeggiara di mille lire annue, fosse per la falcidia apprezzato più che una rendita perpetua di simil somma, che ordinariamente non si apprezza più di 20 mila lire. In oltre in qual tempo dovrebbe prendersi questa falcidia? In tempo della morte del testatore, oppure quando muore il legatario? La prima di quest'epoche sarebbe troppo presto, la seconda sarebbe troppo tardi; ed anendue questi sistemi sarebbero soggetti a gravissimi inconvenimenti. Vorrà dirsi, che si può prendere in ciascun anno una porzione del totale di questa falcidia? Ma su qual piede si potranno regolare le annate? E se, per esempio, si trattasse di una pensione di mille lire all'anno, che fosse stata regolata sul piede di dare al legatario 30 anni di vita, e che dovesse per la falcidia soggiacere alla deduzione della sesta parte, il che porterebbe una deduzione di 5 mila lire; come potrebbe farsi il ripartimento di questa somma, affine di non prenderne più in un anno, che in un altro, giacchè non si potrebbe sapere, quanto dovesse vivere il legatario, e così s'egli non arrivasse a vivere più di 5 anni, tut-

ra la sua rendita sarebbe assorbita dalla falcidia?

In proposito poi della suddetta L. 68 si può aggiungere, ch'essa è ricavata da un libro di Emilio Macro, in cui si tratta del dritto della *vigesima*, che aveva il fisco sulle successioni e su' legati; tal che sembra, che il calcolo che fa questa legge per le diverse età, sia come una tariffa destinata a regolare il dritto del fisco. Ed ancorchè qui si parli della falcidia, come se la legge fosse stata fatta affine di regolare questa materia, tuttavia un abile interprete congettura, che Emilio Macro non abbia mai parlato di falcidia, ma che Triboniano vi abbia applicato questo passo di Emilio Macro. E ciò farebbe supporre, che Triboniano non ha riflettuto alla differenza infinita che passa fra l'uso del calcolo delle diverse età, spiegato in questa legge per rapporto alla *vigesima* del fisco, e l'uso di questo calcolo medesimo per rapporto alla falcidia. Imperocchè in riguardo al dritto della *vigesima*, siccome doveva pagarsi una sola volta sopra ciascun legato, era indispensabile di fissare il valore del legato di un usufrutto, affine di liquidare la tangente del fisco; ed ecco perchè questa legge fissava con tale regolamento la quota della *vigesima*, ancorchè la tassa fosse troppo forte, conforme abbiamo dimostrato qui sopra. Ma per regolare la falcidia di un legato, di una pensione vitalizia, di un usufrutto ec. sarebbe un' ingiustizia il voler adottare il calcolo di questa legge, e di prendere il numero degli anni, ch'essa dà alla durata dell'usufrutto, o della pensione, secondo l'età del legatario, affine di far pagare la falcidia di questo totale. Questo calcolo, quando ancora fosse fatto sopra un piede più basso, sarebbe sempre ingiusto fra un erede ed un legatario, il quale non potendo assicurarsi di due anni di vita, non deve esser obbligato di pagare la falcidia valutata per 30 anni,

ni, anzi neppure una falcidia valutata per 10 anni. Tal che l'espeditore dell'apprezzamento di un usufrutto, secondo l'età del legatario, non sembra praticabile, che fra l'erede e tutti i legatari, affine di regolare lo stato comune della falcidia di tutti i legati; perchè è indispensabile di fare l'apprezzamento di tutti i legati subito ch'è morto il testatore, e perchè il differire di fissare la falcidia in altro tempo, porterebbe infiniti inconvenienti; quando che senza farsi alcun torto nè a' legatari dell'usufrutto, nè a quelli della proprietà, nè all'erede, possono tutti con questo mezzo concordarsi fra di loro sul valore di un legato e dell'usufrutto, facendo una specie di stralcio, secondo l'età del legatario, e rimettendo all'azzardo il vantaggio di questo partito per l'erede, o per i legatari. Ma quando trattasi di fissare la falcidia di un legato particolare, sembra molto facile il farlo sul medesimo piede degli altri legati. E se, per esempio, la falcidia fosse fissata alla sesta parte di tutti i legati, comprendendovi ancora i legati di un usufrutto, sembra che non vi sarebbe alcuna ingiustizia, nè alcun inconveniente, se l'erede ritenesse in ciascun anno la sesta parte di quest'usufrutto: poichè questa deduzione renderebbe ragione all'erede ed al legatario dell'usufrutto, del pari che una simile deduzione fatta in una rendita perpetua; con questa sola differenza, che quando trattasi di una rendita perpetua, sarebbe giustissimo che il suo capitale fosse diminuito a proporzione del valore della rendita medesima; e che per l'usufrutto di una rendita passeggiara, che non ha alcun capitale in un fondo perpetuo, la rendita fosse limitata alla vita del legatario.

SEZIONE III.

Delle persone che hanno, o non hanno dritto alla falcidia.

SOMMARIO.

1. *L'erede semplice non ha dritto alla falcidia.*
2. *L'erede beneficiario, che trovasi in frode, la perde sul fondo, che ha voluto occultare.*
3. *E su'legati, che ha voluto sopprimere.*
4. *L'erede ab intestato non perde la falcidia, per aver rinunciato alla successione testamentaria.*
5. *Fra molti eredi gravati differentemente di legati, ciascuno ha la falcidia sulla sua porzione.*
6. *I legatarj gravati di altri legati, non hanno la falcidia.*
7. *Quando però essi non soggiacciono alla falcidia per parte dell'erede.*

L1. *L'erede semplice, che adisce l'eredità, senza il beneficio dell'inventario, non ha alcun dritto alla falcidia. Imperocchè la qualità di erede semplice, l'obbliga indistintamente a tutti i pesi, anche superiori alle forze dell'eredità. Il solo erede beneficiario, cioè quello che ha fatto l'inventario di tutti i beni, deduce su'legati la quarta parte de' beni per la falcidia, perchè egli non è tenuto per i legati, e per gli altri pesi, che a proporzione de' capitali, che trova nell'eredità (1).*

2. *Ancorchè l'erede abbia fatto l'inventario, s'egli*

(1) V. l'artic. 4 della sezione 1 di questo titolo; e l'art. 5 della sezione 1 del titolo degli eredi in generale.

egli avesse defraudati i legatarij con occultare qualche fondo ereditario, sarà privato della falcidia per quegli effetti, di cui questa frode poteva diminuire l'asse ereditario (a). Non bisogna però mettere nel rango degli eredi, che sottraggono o occultano i beni ereditarij, chi pretendesse di non doversi comprendere nella massa ereditaria una cosa, che dichiara esser sua, ancorchè in appresso si trovi, che effettivamente appartiene all'eredità. Imperocchè questo si ridurrebbe ad una pretensione, che potrebbe riguardarsi di buona fede, e che non potrebbe considerarsi per una occultazione, ancorchè in appresso si trovasse ingiusta, subito ch'è stato dedotto il tutto a notizia de' legatarij (b).

„ (a) *Rescriptum est a principe: hæredem rei quam amovis-
set, quartam non retinere, l. 6 ff. de his que ut ind. V.
l. 24 ff. ad leg. falc. l. 48. ff. ad Sen. Treb.*

„ (b) *Si quis ex hæreditibus rem propriam esse contendat,
deinde hæreditariam esse convincatur; quidam putant,
eius quoque falcidiam non posse retineri, quia nihil in-
tersit substraxerit, an hæreditatem esse negaverit. Quod
Ulpianus recte improbat, l. 68 §. 1 ff. ad leg. falc.*

3. Se l'erede ha praticata qualche frode per fare sparire qualche legato o fideicompresso; come con occultare un codicillo, che contiene il legato, o con qualche altro mezzo consimile; egli dovrà in pena della sua frode pagare per intero il legato, o il fideicompresso, senza deduzione di falcidia (c).

„ (c) *Beneficio legis falcidiæ indignus esse videtur qui id
egeris ut fideicommissum intercidat, l. 59 ff. ad leg. falc.*

4. Se l'erede legittimo essendo stato instituito erede nel testamento, pretendesse rinunciare alla successione testamentaria, affine di succedere *ab intestato*, credendo di potersi in questa forma esentare dal pagare i legati; siccome egli potrebbe succedere *ab intestato*, ma sempre con il peso di soddisfare i legati, conforme abbiamo detto in altro

luogo, così gode similmente del dritto della falcidia (a).

„ (a) Admonendi sumus, huic, in quem ex hac parte
„ edicti legatorum actio datur, beneficium legis falcidiæ con-
„ cedendum, l. 18 §. 1 ff. si quis om. caus. test. (1)

5. Se vi fossero molti eredi instituiti in diverse porzioni dell'eredità, e solo alcuni di essi fossero gravati di legati, da prendersi sulle loro porzioni, con esserne esenti gli altri eredi; la falcidia di ciascun legato si prenderà solamente secondo la rispettiva porzione, nè questa deduzione diminuirà gli altri legati (b): Peraltro tutti gli altri legatari dovranno dedurre su' loro legati i debiti, e gli altri pesi, imposti dal testatore (c).

„ (b) In singulis hæredibus rationem legis falcidiæ compo-
„ nendam esse, non dubitatur. Et ideo si Titio & Seio hæ-
„ redibus institutis, semis hæreditatis Titii exhaustus est,
„ Seio autem quadrans totorum bonorum relictus sit: com-
„ petit Titio beneficium legis falcidiæ, l. 77 ff. ad leg.
„ falc. (2)

„ (c) In legem falcidiariæ æris alieni rationem, in hære-
„ ditate relictæ, quod unus ex hæredibus solvere damnatus
„ sit, ipse solus habebit, l. 8 ff. ad leg. falc.

6. Se un legatario fosse gravato in un legato, o in altra disposizione in suo favore, oltre ad un terzo, tal che il suo legato fosse diminuito ed anche assorbito del tutto; non per questo egli potrebbe pretendere la falcidia, ma dovrebbe, o rinunciare al legato, o soddisfare all'intero peso. Imperocchè la legge accorda la falcidia a' soli eredi, nè i legatarij possono esercitare questo dritto di loro privata autorità (d).

„ (d) Nunquam legatarius vel fideicommissarius, licet ex
„ Trebelliano senatus consulto restituitur ei hæreditas, utitur
„ legis falcidiæ beneficio, l. 47. §. 1 ff. ad leg. falc. (3)

7. Se

(1) V. l^o art. 17 della sez. 1 de' testam.

(2) V. l^o art. 7 e seg. della sezione 4.

(3) V. l^o art. seg. Le ragioni, per cui si è introdotta la falcidia, convengono al solo erede.

7. Se nel caso dell' articolo precedente , dovesse aver luogo la falcidia , perchè l' eredità fosse troppo gravata di legati ; siccome la diminuzione , che il legatario gravato di qualche peso soffre nel suo legato , dovrebbe prendersi sull' intero legato ; perciò si diminuirebbe a proporzione il peso del legato particolare , imposto dal testatore a questo legatario . Imperocchè questa diminuzione del secondo legato procederebbe dal fatto dell' erede (a) ,

„ (a) Si Titio , viginti legatis , portio per legem falcidiā
„ detracta esset , cum ipse quoque quinque Seio rogatus es-
„ set restituere , Vindius noster tantum Seio pro portione
„ ex quinque detrahendum ait , quantum Titio ex viginti
„ detractum esset . Quæ sententia & æquitatem & rationem
„ magis habet , quia exemplo hæredis legatarius ad fideicom-
„ missa præstanda obligabitur . Nec quia ex sua persona le-
„ gatarius inducere legem falcidiā non possit , idcirco , quod
„ passus esset , non imputaturum : nisi forte testator ita
„ fidei ejus commisisset , ut totum quidquid ex testameō
„ cœpisset , restitueret , l. 32 §. 4. ff. ad leg. falc. V. Part.
„ 5 della sez. seg.

S E Z I O N E IV.

*Delle cause che diminuiscono , o che fanno cessare
la falcidia .*

S O M M A R I O .

1. Il testatore può proibire la falcidia .
2. Il legato di un fondo , di cui è proibita l' alienazione , è esente dalla falcidia .
3. Il testatore , ch' è debitore del suo erede , può proibigli di dedurre la falcidia sul suo debito .
4. La falcidia non ha luogo ne' testamenti militari .
5. Il legatario di un fondo , gravato di una prestazione sui frutti del fondo medesimo , non può pretendere la falcidia , ancorchè la paghi .

6. Tut-

6. Tutto quello, che accresce l' eredità, diminuisce la falcidia.
7. Tutto quello, che acquista l' erede in qualità di erede, diminuisce la falcidia.
8. Il fondo de' legatarj, assegnato sopra una porzione che cresce in beneficio di un erede, non è accresciuto dalla porzione del coerede.
9. Lo stesso dee dirsi nel caso di una sostituzione pupillare.
10. Regola risultante da' quattro articoli precedenti.
11. Ciò ch' è stato lasciato a titolo di legato ad un coerede, da prendersi sulla porzione dell' altro erede, non diminuisce la falcidia.
12. Falcidia fra i coeredi legatarj.
13. L' erede di diverse porzioni dee confonderle per la falcidia de' legati di tutte le porzioni.
14. se il legatario di un legato condizionale succede all' erede, questo legato condizionale non diminuirà la falcidia de' legati, ordinati da quest' erede.
15. Un peso imposto ad uno fra molti eredi, dà diritto a lui solo per la falcidia.
16. Un legato di cui non dee farsi subito il pagamento o la consegna, è valutato meno nella deduzione della falcidia.
17. L' erede che ha pagato o promesso di pagare l' intero legato, non può pretendere la falcidia.
18. Quando però non abbia pagato o promesso di pagare, per un errore di fatto, e non di diritto.
19. La falcidia non si perde per il decorso del tempo.
20. La falcidia di molti legati ad un solo legatario, può ritenersi sull' ultimo legato che si paga.
21. L' erede, che sotto pretesto della falcidia, diffrisce di pagare i legati, ne deve gl' interessi, quando essi abbiano luogo.

Ancorchè la falcidia sia un diritto, accordato dalla legge all' erede, che vuole servirsene; ed ancorchè in generale un testatore non possa esentare le sue disposizioni da ciò che le leggi prescrivono; tuttavia un testatore ha la libertà di obbligare il suo erede al pagamento de' legati, senza la deduzione della falcidia; e s' egli l' ordina in termini chiari e positivi, la falcidia non ha luogo in alcuna maniera. Imperocchè la legge medesima accorda al testatore questo diritto; e l' erede trovasi nella libertà, o di ripudiare l' eredità, oppure di accettarla con questa condizione imposta dal testatore (1).

2. Se

(1) V. l' art. 28 della sez. 2.

Si debitor, creditore hærede instituto, petiisset, ne in ratione legis falcidiæ ponenda, creditum suum legatariis reputaret: sine dubio ratione doli mali exceptionis apud arbitrum falcidiæ defuncti voluntas servatur, l. 12 ff. ad leg. falc.

Si in testamento ita scriptum sit: *hæres meu Lucio Titio decem dare damnas esto. Et quanto quidem minus per legem falcidiæ capere poterit, tanto amplius ei dare damnas esto;* sententiæ testatoris standum est, l. 64 eod.

Da questi due testi, e da alcuni altri sembra potersi deducere, che secondo il diritto antico il testatore poteva proibire la falcidia: ma sembra, che il contrario sia stabilito nella l. 17 ff. ad leg. falc.; e ciò rende gl' interpreti discordi. Questa disputa però rimane tolta dalla novella I di Giustiniano, la quale permette la proibizione della falcidia, conforme alla regola da noi fermata nell' articolo. Ecco le parole della suddetta novella. "Si vero expressum designaverit (testator) non velle hæredem retinere falcidiæ, necessarium est testatoris valere sententiam: & aut volentem eum

2. Se il testatore avesse fatto il legato di uno stabile, tanto ad uno della sua famiglia, quanto ad un estraneo, ed avesse proibita l'alienazione di questo stabile, volendo, ch'esso rimanesse sempre al legatario ed ai suoi successori; l'erede non potrebbe pretendere la falcidia sopra un fondo lasciato in questa forma. La ragione si è, che la proibizione di alienare suppone la volontà del testatore, che il fondo passi per intero in potere del legatario, e de' suoi successori (a).

„ (a) Si quando autem aliquis testamentum faciat & ali. „ quam rem immobilem suæ familiæ, aut alteri cùcumque „ personæ nomine legati reliquerit, & specialiter dixerit, „ nullo tempore hanc rem alienari: sed aut apud hæredes, „ aut apud successores illius, cui relicta est, permanere: in „ hoc legato jubemus falcidiæ legem locum penitus non „ habere, quoniam alienationem ejus testator ipse prohibuit, „ Nov. 119 cap. ult.

3. Se il testatore nell'istituire erede un suo creditore, gli proibisce di far valere il suo credito per diminuire la massa dell'eredità; tale disposizione farebbe cessare la deduzione, che questo credito potrebbe di sua natura produrre, per dar luogo alla falcidia (1).

4. Le disposizioni de' testamenti militari non sono soggette alla falcidia (b).

„ (b) In testamento militis jus legis falcidiæ cessat, l. 17 C. „ ad leg. falc. l. 13 C. de test. mil. l. 17 l. 92 & l. ult. „ ff. eod.

Oss-

eum parere testatoti forsitan etiam quædam juste & pie relinquenti, lucrum non in percipendo, sed solummodo pie agendo habentem, & non videri sine lucro hujusmodi esse hæreditatem: aut si parere noluerit, eum quidem recedere ab hujusmodi institutione. Nov. 1 cap. 2 in f.

Basta, che la volontà del testatore sia manifesta, come s'egli avesse proibita qualunque sorta di alienazione, o di distrazione: *Auribus. Sed & in ea re, Cod. ad leg. falc. Cuijus in nobis detta novella I.*

(1) V. i testi citati sull'art. I.

Osservazione su questo articolo.

Ma può dimandarsi, se non sia un favorir troppo l'arbitrio di una persona, che in un testamento militare nomina un erede, e poi fa moltissimi legati, il togliere la falcidia all'erede, che in questa maniera potrebbe non aver nulla, se tutta la successione fosse assorbita da' legati? E questo privilegio non ridonderà in pregiudizio del testatore medesimo, il quale se avesse preveduto questo accidente, avrebbe sicuramente moderati i legati, affine di non ispogliare affatto l'erede, che si trova essergli stato a cuore più de' legatari? Oppure vorrà limitarsi questa regola al suo caso, in cui il soldato avesse fatti molti legati in un codicillo, riguardante il solo erede legittimo, in favore del quale egli non avesse disposto in alcuna maniera? A fronte però di tutti questi riflessi, noi abbiamo conceputo nell'articolo la regola senza alcuna limitazione, perchè le leggi su questo punto sono precise, e perchè in generale i privilegi de' testamenti militari sono stati in Francia confermati dagli editti, di cui abbiamo parlato in proposito delle formalità de' testamenti. Sembra però, che se mai si verificasse, che all'erede o legittimo o testamentario di un soldato, non rimanesse nulla dell'eredità, o una porzione troppo tenue, si dovrebbe per un principio di equità dare qualche modificazione alla legge, giacchè il testatore non ha preteso di privare affatto l'erede.

5. Se ad un legatario fosse addossato il peso di una pensione annua per gli alimenti di qualche persona, e se il suo legato fosse diminuito dalla falcidia, ma non in maniera, che non rimanesse la quota sufficiente per gli alimenti, la deduzione della falcidia non esenta il legatario dal soddisfare in-

interamente a questo peso. La ragione si è, che in questo caso si presume, che il testatore abbia voluto che un legato di questa natura non soggiaccesse ad alcuna diminuzione; e che il legatario dovesse contentarsi di quello, che restava di netto, dopo pagata la pensione per gli alimenti; quando non apparisca chiaro, che tale non è stata l'intenzione del testatore; come se, per esempio, il legato, cui è stato ingiunto il peso degli alimenti, fosse della medesima natura, e niente meno favorevole dell'altro (a).

„ (a) A libero, cui fundum legaverat ferentem annua se-
 „ xaginta, per fideicommissum dederat Pamphilæ annua de-
 „ na. Quæsitum est: si lex falcidia liberto legatuī minu-
 „ rit, an Pamphilæ quoque annum fideicommissum minu-
 „ tum videatur, cum ex redditu legata sint, qui largitus e-
 „ tiam si falcidia partem dimidiam fundi abstulerit, annum
 „ Pamphilæ prestationem? Respondit; secundum ea quæ pro-
 „ ponerentur, non videri minutum: nisi alia mens testato-
 „ ris probaretur, l. 21 §. 1 ff. de ann. leg. l. 21 §. 1 eod.
 „ Si pars donationis fideicommissa teneatur, fideicommissum
 „ quoque munere falcidiae fungetur. Si tamen alimenta
 „ præstari voluit, collationis totum onus in residuo dona-
 „ tionis esse respondendum erit ex defuncti voluntate, qui
 „ de majori pecunia præstando dubie voluti integra; l. 77
 „ §. 1 ff. de leg. 28.

Osservazione su questo articolo.

Questo articolo forma una eccezione della regola spiegata nell'articolo VII della sezione precedente, ed in conseguenza esso è una eccezione di un'altra eccezione; imperocchè la regola spiegata nel suddetto articolo VII vuole, che i legatari possano ritenere la falcidia, quando essi medesimi debbono soggiacervi; e ciò forma una eccezione della regola generale spiegata nell'articolo VI della suddetta sezione, nel quale articolo si dice, che i legatari non possono ritenere la falcidia sui loro legati;

gati, perchè essa non è stata instituita, che in favore degli eredi. In conseguenza la regola spiegata in questo articolo si fonda su due principj uniti insieme: l'uno generale, che i legatari non hanno diritto alla falcidia: l'altro particolare, ch'è il favore di un legato di alimenti, assegnati specialmente sul fondo lasciato in legato, e che il testatore non lascia al legatario, che sotto questa condizione; imperocchè sebbene i legati degli alimenti sieno soggetti alla falcidia, quando gli alimenti debbono somministrarsi dall'erede, conforme abbiamo detto nell'articolo II della sezione II di questo medesimo titolo; tuttavia le leggi distinguono la condizione del legatario da quella dell'erede, e favoriscono più l'erede che il legatario, conforme si è detto nell'articolo VI della sezione VII del titolo de' testamenti. Le leggi adunque accordano la falcidia in un legato di alimenti, quando questo diminuisce la quota ereditaria dovuta all'erede; e non l'accordano in un caso consimile, quando questo peso è stato imposto ad un legatario, ancorchè il legato ne rimanga diminuito ed anche assunto del tutto.

6. La deduzione della falcidia può cessare o diminuirsi, se avviene il caso, che l'erede profitti di qualche disposizione del testamento, che lo riguardi come erede. Abbiam detto, che *lo riguardi come erede*, perchè egli potrebbe profittare di altre disposizioni, che non avessero il medesimo effetto, il che dipende dalle regole seguenti (1).

7. Se un testatore dopo avere instituiti due eredi, li sostituisce reciprocamente, con quella sostituzione, che chiamasi *volgare* (di cui si tratterà nel titolo I del libro V); ed ordina, che nel

ca-

(1) V. l'art. seg.

caso, che alcuno di essi non voglia accettare la successione, l'altro l'abbia tutta intera: e se essendo uno di questi eredi gravato sulla sua porzione di alcuni legati soggetti alla falcidia, non si facesse luogo alla sostituzione, tal che questo erede profitasse della porzione dell'altro, che gli tocca in virtù della sostituzione; questo profitto diminuirebbe la falcidia, ch'egli avrebbe potuto tenere per i legati della sua porzione; imperocchè tale profitto sarebbe un bene da lui acquistato come erede; ed egli potrebbe esser riguardato come erede assoluto per la sua porzione, e come erede condizionale per la porzione, a cui lo chiamava il caso della sostituzione (a).

„ (a) Id quod ex substitutione cohæredis ad cohæredem
„ pervenit, proficit legatariis. Is enim similis est hæres ex
„ parte pure, ex parte sub conditione hæredi instituto, l. 1.
„ §. 13. ff. ad leg. falc.

„ Quod si alterutro eorum deficiente, alter hæres solus
„ existeret: utrum perinde ratio legis falcidiæ habenda sit, ac
„ si statim ab initio is solus hæres institutus esset: an sin-
„ gularum portionum separatim causæ spectandæ sunt? Et
„ placet, si ejus pars legatis exhausta sit, qui hæres extit-
„ rit, adjuvari legatarios per deficientem partem: quia ea
„ non est legatis exonerata: quia & legata, quæ apud hæ-
„ redem remanent, efficiunt ut cæteris legatariis aut nihil,
„ aut minus detrahatur. Si vero defecta pars fuerit exhau-
„ sta; perinde in ea ponendam rationem legis falcidiæ, at-
„ que si ad eum ipsum pertinueret, a quo defecta fieret, l.
„ 78 eod. (1)

8. Se nel caso dell'articolo precedente, uno dei coeredi sostituiti reciprocamente non succedesse in alcuna maniera, come se premorisse al testatore, o fosse incapace della successione, o vi rinunciasse; e se la porzione di questo erede fosse gravata di legati, e la porzione dell'altro erede, che rimane solo, non avesse il peso di alcun legato; quest'

(1) V. l'ultima parte di questo testo nell' art. seg.

quest' ultimo non contribuirebbe nulla della sua porzione a' legatari di quella dell' altro erede. La ragione si è, che in riguardo a' legatari sarebbe lo stesso, come se l' erede gravato de' legati sulla sua porzione, avesse adita l' eredità; nel qual caso i legatari non profiterebbero punto di quanto l' altro erede ha di netto per la sua porzione; e l' accidente di aver quest' erede riunite le due porzioni, non renderebbe migliore la loro condizione; imperocchè il testatore aveva limitato il loro diritto a quello, che l' erede gravato de' legati avrebbe ricavato dalla sua porzione, senza imporre alcun peso all' altro erede (1).

9. Se nel caso di una sostituzione pupillare (di cui sarà trattato nel titolo II del libro V) un testatore avesse instituito il suo figlio impubere per una porzione, ed un altro erede per il rimanente dell' eredità, con sostituirlo all' impubere colla sostituzione pupillare, e con aver gravati di legati amendue gli eredi, in maniera che la falcidia dovesse aver luogo o solamente nei legati di una porzione, o sopra quelli di amendue: nel caso, che il figlio premuoja al padre, siccome l' erede sostituito riunisce in testa sua amendue le porzioni confuse in una sola eredità, nella stessa maniera che se fosse stato instituito erede universale, perciò tutti i legatari ne profiterebbero, per la ragione spiegata nell' articolo VII, cioè perchè questo acquisto si fa dal sostituito in qualità di erede. Ma se dopo che il figlio è succeduto al padre, muore impubere, e così l' erede sostituito raccoglie la di lui successione, i legatari del figlio, che fossero soggetti alla falcidia sulla loro porzione, non profiterebbero della porzione, che il sostituito ha acquistata a

nq-

(1) V. il secondo testo citato sull' art. preced.

nome proprio ; imperocchè , conforme abbiam detto nell' articolo VIII , i loro legati non erano assegnati , che sulla porzione dell' eredità , la quale il testatore aveva gravata di questo peso , e non su quella dell' erede sostituito (a) .

„ (a) Qui filium suum impuberem & Titium æquis partibus hæredes instituerat , a filio totum semissem legaverat , a Titio nihil : & Titium filio substituerat . Quæsitum est : cum Titius ex institutione adisset , & impubere filio mortuo , ex substitutione hæres extirisset : quantum legatorum nomine præstare debet ? Et placuit , solida eum legata præstare debere . Nam confusi duo semisses efficerent , ut circa legem falcidiæ totius assiratio haberetur , & solida legata præstarentur . Sed hoc ita verum est , si filius antequam hæres patri existeret , decessisset : si vero patri hæres fuit , non ampliora legata debet substitutus , quam quibus pupillus obligatus fuerat : quia non suo nomine obligatur , sed defuncti pupilli , qui nihil amplius , quam semissis dotorantem præstare necesse habuit , l. 87 §. 4 ff. ad leg. falc.

Che se nel caso di questo medesimo testamento , la porzione dell' erede sostituito all' impubere fosse gravata di legati in maniera , che dovesse aver luogo la falcidia , e questo erede venisse a succedere all' impubere , la sua falcidia sarebbe diminuita , ed i legatari profitterebbero di quello ch' egli ricaverebbe da questa sostituzione ; mentre in questo caso egli succederebbe come erede (b) .

„ (b) Quod si extranei hæredis semis totus legatus fuerit , isque pupillo , a quo nihil legatum erat , ex substitutione hæres extiterit : poterit dici augeri legata & pertinere agendum ac si quilibet cohæredi substitutus fuisset , eoque omittente hæreditatem ex asse hæres extitisset . Quia semper substitutus rationem legis falcidiæ ex quantitate bonorum , quæ pater reliquerit , ponet , d. l. §. 5.

10. Dalle regole spiegate nei quattro articoli precedenti ne risulta , che se i legati assegnati sulla porzione di uno dei due eredi si trovano soggetti alla falcidia , questa non è diminuita per il cambiamento che fa passare la detta porzione all' altro erede ; imperocchè egli acquista la porzione nello stato

to in cui si trova, e con tutt'i suoi pesi, senza ch' essa accresca i pesi della porzione propria. Ma se l' erede, la cui porzione è gravata di legati, ne acquista un'altra per il dritto di accrescimento, o per una sostituzione; i legatari della sua porzione, profitteranno del nuovo acquisto, che il suddetto erede fa della porzione dell' altro erede. Mentre nel primo caso i legatari soggetti alla falcidia non possono dire all' erede che acquista la porzione, sulla quale sono imposti i loro legati, ch' egli profitti col danno loro, perchè la loro condizione rimane sempre la medesima, come se non vi fosse stato alcun cambiamento, e nella stessa maniera ch' è stata regolata dal testatore. Ma nel secondo caso, l' erede che profitta della porzione dell' altro, non può dire ai legatari della porzione propria, che i loro legati fossero limitati alla sua porzione; imperocchè siccome i legati sono assegnati sopra di lui, i legatari profitano di tutto quello, che ricade all' erede dalla successione, conforme abbiam detto nell' articolo VII (1).

11. Se uno de' coeredi è incaricato sulla sua porzione di pagare un legato all' altro coerede, e se quest' erede legatario è anch' esso gravato di legati sulla sua porzione, in maniera che debba aver luogo la falcidia, il legato ch' egli riceve dall' altro erede, non diminuisce la falcidia de' legati che dovrà pagare. La ragione si è, ch' egli non riceve questo lucro come erede; ed all' incontro fra i beni soggetti a' legati non si contano che quelli, che l' erede acquista in qualità di erede, e per mezzo del suo dritto ereditario, e non quello che può ricadergli per qualche altro titolo. In conseguenza que-

sto

(1) Questa è una conseguenza dell' art. preced.

sto legato non si calcola per la falcidia; perchè l'erede lo ha acquistato come legatario (a).

„ (a) Quod autem dicitur, si ex judicio defuncti quartam habeat hæres solida præstanda esse legata: ita accipere debemus, si hæreditario jure habeat: itaque quod quis legatorum nomine a cohærede accepit, in quadrantem ei non imputatur, l. 74 ff. ad leg. falc.

„ In quartam hæreditatis, quam per legem falcidiā hæ- „ res habere debet, imputantur res quas jure hæreditatio „ capit, non quas jure legati vel fideicommissi vel imple- „ dæ conditionis causa accipit. Nam in quartam non im- „ putantur, l. 91 eod. l. 22 eod. Vedi l^o articolo seguente.

12. Se nel caso dell' articolo precedente di un erede incaricato di un legato in favore del suo co-erede, la falcidia dovesse aver luogo, questo legato vi sarebbe soggetto come tutti gli altri, perchè anch'esso diminuirebbe la quarta parte de' beni. Ma se amendue gli eredi fossero gravati di legati reciprochi, e fossero nel caso di doversi dedurre la falcidia, o per parte di un solo di essi o per parte di amendue; quello che uno di essi dovrebbe ricevere per il legato da pagarsi dall' altro, si compenserebbe sulla falcidia, che dovrebbe pagarsi reciprocamente. E siccome questa compensazione formerebbe una parte della falcidia del totale de' legati, l' erede non riterrebbe su quelli degli altri legatarij, che ciò che mancherebbe alla sua falcidia sopra tutti gli altri legati, con dedursene la quantità da lui acquistata con questa compensazione (b).

„ (b) Nesennius Apollinaris Julio Paulo. Ex facto, do- „ mine, species ejusmodi incidit: Titia filias suas tres nu- „ mero æquis ex partibus scripsit hæredes: & a singulis „ legata invicem dedit: ab una tamen ita legavit tam co- „ hæredibus ejus, quam extraneis, ut falcidiæ sit locus. „ Quæro an adversus choæredes suas a quibus legata & ipsa „ accepit, uti possit falcidia, & si non possit, vel doli „ exceptio he summovenda est; quemadmodum adversus ex- „ traneos computatio falcidiæ iniiri possit? Respondi: id „ quidem quod a cohærede legatorum nomine percipitur, „ non solet legatariis proficere, quominus falcidiā potian- „ tur. Sed cum is qui legatum præstaturus est, ab eodem „ ali-

„ aliquid ex testamento petit, non est audiendus desiderans
 „ uti adversus eum falcidiæ beneficio, si id quod perce-
 „ ptum est ex voluntate testatoris, suppleat quod deducere
 „ desiderat. Plane cæteris legatariis non universum quod
 „ cohæredi præstat, imputabit: sed quantum daturus esset,
 „ si nihil ab eo perciperet, l. 23 ff. ad leg. falc. V. l. 78
 „ ff. de hæred. inst. l. 15 ff. de his quæ ut ind.

13. E' un' altra conseguenza di queste medesime regole, che se un erede fosse instituito in due porzioni diverse, come per un' antiparte in un quarto dell'eredità, e per una metà della successione nei tre altri quarti; e se amendue o una sola di queste porzioni fosse gravata di legati in maniera, che si facesse luogo alla falcidia, si dovrebbero confondere tutte le porzioni, ed il totale sarebbe soggetto a' legati di amendue le porzioni. La ragione si è, ch'egli profitta in qualità di erede dell'una e dell'altra porzione (a).

„ (a) Aliam causam esse ejus qui ex variis portionibus
 „ hæres scriberetur. Ibi enim legatorum confundi rationem
 „ non minus, quam si semel fuisset huncupatus, ex ea por-
 „ tione quæ conficeretur ex pluribus, l. 11 §. 7 in f. ff.
 „ ad leg. falc.

„ Vel omnia admittantur, vel omnia repudientur, l. 20
 „ C. de jur. delib.

14. Se un erede gravato di un legato condizionale instituisce erede il suo legatario, con venirsì poi a purificare la condizione, da cui dipende il legato; tutto quello che questo erede e nel tempo stesso legatario, avesse acquistato a titolo di legatario, e non già di erede della persona, che doveva pagargli il legato, non accrescerebbe il fondo per quei legati, di cui la detta persona avesse potuto gravarlo, e non ne diminuirebbe la falcidia, se essa vi avesse luogo (b).

„ (b) Fundo mihi legato sub conditione, pendente lega-
 „ ti conditione, hæres me hæredem instituit, ac postea le-
 „ gati conditio extitit: in falcidiæ ratione fundus non jure
 „ hæreditario, sed legati, meus esse intelligitur, l. 4 ff.
 „ ad leg. falc.

15. Se un testatore incaricasse uno de' suoi eredi di pagare egli solo un debito dell'eredità, la diminuzione de' beni, che nascerebbe da questo debito per la suppurazione della falcidia, non riguarderebbe, che la sola porzione di questo erede, a cui è stato imposto il pagamento del debito, ed accrescerebbe la sua falcidia a proporzione (a).

„ (a) In legem falcidiā æris alieni rationem in hæreditate relicti, quod unus ex hæredibus solvere damnatur, sit, ipse solus habebit, l. 8 ff. ad leg. falc.

16. Se si trattasse del legato di un fondo, da consegnarsi al legatario solamente dopo un determinato tempo, ed intanto l'usufrutto dovesse godersi dall'erede; oppure del legato di una somma, di cui dovesse differirsi il pagamento; nell'apprezzamento di questi legati affine di fissare la falcidia, si dovrebbe dedurre quel di meno, ch'essi valerebbero, attesa la dilazione della consegna o del pagamento, da quello che sarebbero valuti, se si fossero dovuti pagare, o consegnare subito dopo l'apertura della eredità, ch'è il tempo in cui dee farsi l'apprezzamento di tutti i beni ereditari e di tutti i legati (b).

„ (b) In lege falcidia non habetur pro puro quod in diem relictum est: medii enim temporis commodum computatur, l. 45 ff. ad leg. falc.

„ Tanto minus erogari ex bonis intelligendum est, quantum interea donec dies obtingit, hæres lucraturus est ex fructibus & usuris, l. 73 §. 4. eod. (1).

17. Un erede, che senza ritenere la falcidia, sia stato volontariamente obbligato di pagare il legato intero, o pure che lo ha così effettivamente pagato, non può più pretendere la deduzione della falcidia, perchè egli vi ha implicitamente rinunciato, subito che ha pagato, o si è obbligato di pagare i legati in-

(1) V. l'art. 4 della sez. 2 della trebellianica, e l'art. 6 della sezione presente.

intieri. E si presumerebbe, ch' egli lo avesse fatto per adempire pienamente alla volontà del suo benefattore, il che basterebbe a rendere irrevocabile la consegna, o il pagamento del legato (a):

„ (a) *Scire debes omissa falcidia, quo pleniori em fidem
restituendæ portionis exhiberes, non videri plus debito
solutum esse, l. 1 C. ad leg. falc.*

„ *Sive solverit, sive super hoc cautionem fecerit, æqui-
tatis ratio similia suadere videtur, l. ult. ff. C. eod. (1)*

18. Se l'erede paga l'intero legato senza dedurne la falcidia, per un errore di fatto; come se paga prima di avere avuta cognizione di un codicillo, che conteneva altri legati, i quali davano luogo alla falcidia, egli può ripetere quello, che si trova di aver pagato più del giusto. Ma s'egli ha pagato per un errore di diritto, come se ha pagato un legato, che credeva esente dalla falcidia, oppure se ha ignorato di aver diritto alla medesima, non può più pretendere alcuna deduzione (b).

„ (b) *Error facti quartæ ex causa fideicommissi non re-
tentæ, repetitionem non impedit. Is autem qui sciens se
posse ritenere (universum restituit) conditionem non
habet. Quin etiam si jus ignoraverit, cessat repetitio, l.
9 C. ad leg. falc. (2)*

19. L'erede non può esser privato della falcidia per il decorso del tempo, quando le cose rimangono nel loro intero stato; vale a dire, quando egli non ha fatta alcuna cosa, che basti a fargli perdere il suo diritto, come sarebbe se volontariamente avesse pagato, o si fosse obbligato di pagare l'intero legato. Ma fino ch'egli è debitore del legato, conserva sempre il diritto di ritenere per se la falcidia; oppure se nell'aver pagato, egli si fosse protestato ed avesse prese le sue sicurezze per

con-

(1) V. l'art. 2' della sez. 2 della trebelianica.

(2) V. l'art. 2 della sez. 2 della trebelianica, e la sez. 1 de' vizi delle convenzioni.

conservare la falcidia, non la perderà per effetto del tempo, se non in forza di una prescrizione, che estinguerebbe un debito di un'altra natura (a).

„ (a) *Legis falcidiæ beneficium hæres etiam post longum tempus mortis testatoris implorare non prohibetur, l. 58 ff. ad leg. falc.*

20. Se un erede gravato di molti legati in favore di un solo legatario, ne pagasse alcuno senza ritenersi la falcidia, potrebbe ritenere la falcidia per tutti sopra i legati, che gli restano a pagare; e molto più se di un solo legato, ne avesse pagata una sola porzione o in effetti o in denaro, senza dedurne la falcidia dalla porzione del pagamento; imperocchè in tutti questi casi si dovrebbe presumere, che l'erede ritenendo in poter suo fondi bastanti al pagamento della falcidia, siasi riserbato di ritenere la falcidia su quello, che gli rimaneva a pagare di uno o di molti legati. In conseguenza ciò che rimane a pagare, basterebbe ad indennizzarlo, a meno che nei pagamenti fatti non vi fosse qualche obbligo o qualche clausola, che dovesse privarlo della falcidia (b).

„ (b) *Si ex pluribus rebus legatis hæres quasdam solverit, ex reliquis falcidiam plenam per doli exceptionem retine- re potest, etiam pro his quæ jam data sunt. Sed etsi una res sit legata, cujus pars soluta sit, ex reliquo po- test plena falcidia retineri, l. 16 ff. ad leg. falc.*

21. L'erede, che non potendo pretendere la falcidia, differisce con questo pretesto il pagamento de' legati, sarebbe tenuto agl'interessi cagionati da questo ritardo, il quale sarebbe nato unicamente dalla sua mala fede (c).

„ (c) *Divi Severus & Antoninus generaliter rescripserunt: Bononio maximo, usuras præstaturum eum qui frustra- tionis causa beneficium legis falcidiæ imploravit, l. 89 §. 1 ff. ad leg. falc. V. l. 2. C. de usur. & fructu legat.*

LE
 LEGGI CIVILI
 NEL LOR ORDINE NATURALE
 PARTE SECONDA.

LIBRO QUINTO

Delle sostituzioni e de' fidecommessi.

In generale la parola *sostituzione* ha due significati, che non bisogna confondere. L'uno comprende le disposizioni de' testatori, che dopo avere istituito un erede, e temendo che questi non possa o non voglia adire l'eredità, nominano un'altra persona, che in mancanza del primo erede subentri nella successione. L'altro comprende le disposizioni de' testatori, i quali vogliono far passare i loro beni da un successore all'altro in maniera, che dopo che il primo chiamato ha avuta l'eredità, la trasmetta dopo di lui al secondo chiamato; e se vi è un terzo chiamato, i beni passino successivamente dall'uno all'altro, di grado in grado.

La prima di queste due specie di sostituzione è quella, che si chiama volgare, dal nome datole dal diritto romano, perchè essa presso i romani antichi era molto in uso, affine di prevenire il caso troppo facile ad avvenire, che il primo erede istituito non succedesse, o perchè premorisse al testatore, o perchè non volesse accettare l'eredità, o perchè fosse incapace a succedere, o perchè se ne rendesse indegno. E siccome in questi due ultimi casi ed

in

in molti altri, il fisco occupava tutto quello, che non poteva riceversi dall'erede o dal legatario, il timore di questo accidente induceva i testatori a fare queste sostituzioni volgari (1). Anche il caso, in cui l'erede rinunciasse all'eredità, poteva obbligare molti testatori a fare queste specie di sostituzioni; imperochè prima che Giustiniano instituisse il beneficio dell'inventario, gli eredi non avendo altro mezzo, che di accettare l'eredità puramente e semplicemente, oppure di rinunciarla, la difficoltà di conoscere lo stato dei beni (la quale obbligava ad accordare agli eredi anni interi a deliberare, e che produceva tutti quegl'inconvenienti, che abbiamo rilevati nella preparazione del titolo III. del libro I.) bastava ad indurre molti eredi a rinunciare alle successioni.

L'altra spezie di sostituzione, che fa passare i beni da un successore all'altro, è quella, che nel diritto romano chiamasi propriamente fideicomesso, perchè per lo più la disposizione era conceputa in termini di preghiera, che il testatore faceva al suo erede, di rendere l'eredità o qualche cosa perticolare alla persona nominata da lui, con rimettere alla fede dell'erede medesimo l'esecuzione della sua volontà. A principio questi fideicomessi dipendevano dalla buona fede degli eredi (2); ma in appresso ebbero le medesime forze, che le altre disposizioni del testatore (3); e l'uso ne divenne frequentemente meno che quello delle sostituzioni volgari. Ma il nome di sostituzione è

più

(1) *Ipsis testamentorum conditoribus sic gravissima caduca, corum observatio visa est, ut & substitutiones introduceantur, ne fiant caduca, l. un. in princ. C. de cad. toll. V. Ulpian. tit. 17 l. 1 ff. de jure fisc.*

(2) *§. 1 mil. de fideicom. hered.*

(3) *D. §. 1 inst. de fideic. hered.*

più proprio nel dritto romano delle sostituzioni volgari ; e le sostituzioni fidecommissive non vi sono conosciute che sotto il nome di fidecommesso ; imperocchè non era permesso di sostituire in questa maniera , per far passare i beni da un successore all' altro , che con espressioni in termini di preghiera , o con altri termini equivalenti , e non mai in termini diretti ed imperativi (1) . Di tutto questo abbiamo ragionato nella sezione IV del titolo de' testamenti , ed è inutile di qui parlarne di nuovo . Qui basta solamente di avvertire , che secondo il dritto romano i soli padri potevano con parole imperative e dirette sostituire un altro erede ai loro figli impuberi , e che trovavansi sotto la patria potestà ; il che facevasi per mezzo di quella sostituzione , che chiamasi pupillare , di cui parleremo in appresso . In oltre i soldati avevano il privilegio di sostituire in questa maniera ai loro figli adulti (2) ed anche a qualunque altro erede estraneo (3) ; ed in questo caso tali sostituzioni avevano la forza di un fidecommesso . Ma secondo gli usi di Francia , è indifferente che il testatore si spieghi in termini diretti e imperativi , oppure in termini di fidecommesso ; ed in qualunque maniera sia conceputa una sostituzione , che fa passare i beni da un successore all' altro , essa ha sempre il suo effetto , quando la mente del testatore è perfettamente chiara . Tali disposizioni poi , o chiamansi sostituzioni fidecommissive , in riguardo al nome ,

che

(1) L. 7 ff. de vulg. & pupill. subst. §. ult. instiit. de pupil. subst.

(2) L. 15 ff. de vulg. & pup. subst. l. 6 C. de testam. mil.

(3) L. 41 ff. de testam. mil.

che loro dava il diritto romano per l'uso de' fidecomessi; o chiamansi sostituzioni progressive o graduali, perchè fanno passare i beni da un sostituito all'altro, per diversi gradi, e chiamansi ancora col puro nome di sostituzioni senz'altra aggiunta; tal che secondo la comune maniera di esprimersi in Francia, la semplice parola sostituzione s'intende delle disposizioni di questa natura, per la ragione che sono più frequenti della volgare e della pupillare. In qualunque maniera poi sieno esse concepute, cioè in termini di fidecomesso, o in termini diretti o imperativi, hanno sempre la medesima forza, conforme abbiamo dianzi avvertito.

In proposito di queste sostituzioni o fidecomessi si deve avvertire, che non solo si può imporre all'erede un fidecomesso sopra tutta o una porzione dell'eredità; ma si può ancora gravare il legatario di una sostituzione, quando il testatore vuole che il fondo legato passi dopo il legatario ad un altro successore, come si spiegherà in appresso, nel titolo III della sezione II.

Si vede, che fra questi fidecomessi e le sostituzioni volgari vi è questa differenza; che nelle sostituzioni volgari non vi è che un solo successore, il quale succede immediatamente al testatore: perchè se l'erede instituito vuole o può succedere, la sostituzione riesce inutile; e se il primo chiamato non succede, il secondo chiamato sarà l'erede, che succederà immediatamente al testatore: e quando ancora vi fossero più chiamati e sostituiti, l'uno in difetto dell'altro, il primo che acquista la successione, esclude tutti gli altri, e la sostituzione cessa dal momento che uno di essi è diventato erede. Ma ne' fidecomessi, il sostituito succede dopo l'erede; e quando vi sono molte persone chiamate successivamente, ciascuna di esse ha

dirit-

dritto di succedere l' una dopo l' altra , ed i beni soggetti al fideicomesso passano dall' una all' altra , di grado in grado delle persone chiamate alla sostituzione. E siccome tali sostituzioni producono l' effetto di conservare i beni nelle famiglie , perciò sono molto in uso nelle provincie , che si regolano col dritto civile , non solo presso le famiglie nobili , ma anche presso quelle del basso popolo .

Devesi ancora far qui menzione di un' altra specie di sostituzione , che similmente è in uso ne' paesi , che si regolano col dritto civile , ed è la sostituzione che chiamasi *pupillare* , perchè si fa da un padre , che avendo sotto la sua potestà un figlio impubere , ordina che se questo figlio non fosse suo erede , o che essendolo venisse a morire prima di arrivare alla pubertà , il sostituito succeda in luogo suo . In conseguenza tale sostituzione racchiude le altre due , perchè essa ha questi due effetti : l' uno della sostituzione volgare , la quale chiama alla successione del testatore l' erede sostituito , nel caso che il suo figlio non sia erede : l' altro della sostituzione , che fa passare i beni da un grado all' altro , poichè fa passare i beni dalla persona del figlio a quella del sostituito . Il dritto romano poi dava a questa sostituzione pupillare il terzo effetto , di far passare a quest' erede sostituito non solo i beni della successione paterna , ma ancora i beni propri del figlio , al quale il padre aveva sostituita un' altra persona , se mai davasi il caso , che il figlio lasciasse altri beni , oltre a quelli raccolti dall' eredità paterna . Così il testamento del padre , che contiene una sostituzione pupillare , si considera come due testamenti , uno del padre , e l' altro del figlio ; mentre la legge permetteva al padre che fa il suo testamento , di fare nello stesso tempo anche quello del figlio , ch' era incapace di testare , prima di esser giunto alla pubertà . Dal

che

che ne viene, che tale sostituzione rimane annullata, subito che il figlio, al quale ha il padre sostituito in questi termini un'altra persona arriva alla pubertà.

Tutte queste diverse specie di sostituzioni formeranno la materia de' quattro titoli di questo V. libro. Il primo titolo tratterà della sostituzione volgare: il secondo della pupillare: il terzo delle sostituzioni dirette e fidecommissarie: il quarto di quel dritto, che chiamasi la trebellianica, e che compete all'erede gravato di una sostituzione, a similitudine della falcidia, che compete all'erede, caricato eccessivamente di legati.

T I T O L O I.

Della sostituzione volgare.

In questo titolo si tratterà solo della sostituzione volgare semplice, e che non trovasi unita alla sostituzione pupillare; e si riserberà al titolo seguente ciò che riguarda queste due sostituzioni, quando vanno unite.

S E Z I O N E I.

Della natura e dell'uso della sostituzione volgare.

S O M M A R I O.

- * 1. *Definizione generica della sostituzione.*
- 2. *Definizione della sostituzione volgare.*
- 3. *subito che vi è un erede, cessa la sostituzione volgare.*
- 4. *Si possono fare più gradi di una sostituzione volgare.*
- 5. *si possono sostituire a una persona a più, o più persone ad una, ed anche i coeredi fra di loro.*
- 6. *Si può sostituire ad un legatario.*

v. *Per*

1. Per sostituzione s'intende la surrogazione di una persona ad un'altra, per raccogliere il profitto di una disposizione testamentaria. Per esempio: un testatore instituisce erede Tizio, e ordina, che dopo la morte di Tizio i beni passino a Sempronio. Dunque dopo la morte di Tizio, Sempronio ch'è l'erede sostituito, raccoglierà il profitto della disposizione ch'era stata fatta per Sempronio (a).

„ (a) *Hæredes aut instituti dicuntur: aut substituti: instituti primo gradu: substituti secundo vel tertio: l. 1 ff. de vulgar. & pupillar. substitut.*

2. La sostituzione volgare è l'istituzione di un erede chiamato in mancanza di un altro, che non può o non vuole assumere questa qualità (b).

„ (b) *Lucius Titius hæres esto: si mihi Lucius Titius hæres non erit, tunc Seius hæres mihi esto, l. 1 §. 1 ff. de vulgar. & pup. subst.*

3. Quando l'erede instituito, ch'è il primo chiamato a succedere al testatore, viene a raccogliere la successione, svanisce la sostituzione volgare; poichè essa ha luogo unicamente nel caso, che il primo erede non succeda. Quindi il diritto del sostituito rimane inutile, subito che l'erede instituito esercita il suo (1).

4. Si può sostituire non solo ad un secondo erede in mancanza del primo, ma anche un terzo in mancanza del secondo, e così in molti altri gradi

(1) Questa è una conseguenza della definizione di tale sostituzione.

Quandiu prior hæres institutus hæreditatem adire potest, substitutus non potest, l. 1 ff. de acq. vel omitt. hæred. l. 69 eod.

di (a). Il primo chiamato chiamasi erede instituto; gli altri chiamansi eredi sostituiti, l' uno in mancanza dell' altro, ciascuno nel suo grado (b).

„ (a) *Potest quis in testamento plutes gradus hæredum facere, puta si ille hæres non erit, ille hæres esto & deinceps plures, l. 36 ff. de vulg. & pup. subst.*

„ (b) *Hæredes aut instituti dicuntur, aut substituti: Instituti primo gradu: substituti secundo, vel tertio: l. 1 ff. de vulgar. & pup. subst. (1)*

5. Siccome si possono instituire molti eredi, così si può loro sostituire in uno o più gradi, ed in diverse maniere; o con sostituire un solo a tutti, o molti ad un solo, e con diversificare il numero dei gradi delle persone de' sostituiti: si possono ancora sostituire gli eredi reciprocamente fra di loro (c).

„ (c) *Et vel plures in unius locum possunt substitui, vel unus in plurimum, vel singulis singuli, vel invicem ipsi quid hæredes instituti sunt, l. 36 §. 1 ff. de vulg. & pup. subst. (2)*

6. Si può sostituire non solo ad un erede, ma ancora ad un legatario; tal che se questo non può o non vuole accettare il legato, esso debba passare alla persona nominata dal testatore, per subentrare in di lui vece (d).

„ (d) *Ut hæredibus substitui potest, ita etiam legatariis, l. 50 ff. de legat. 2.*

SE-

(1) Ancorchè la regola spiegata in questo articolo, che (per la ragione riportata nella preparazione a questo libro) era in uso nel diritto romano, sembri non convenire agli usi di Francia, in cui non vi è bisogno, neppure a cautela, di fare questa prevista di eredi; nulladimeno potrebbe accadere che un testatore, il quale non avesse per eredi legittimi, che forestieri non naturalizzati, gl' instituisse eredi in questa maniera, per far passare la successione a quello fra essi, che in tempo della sua morte si trovasse naturalizzato e capace di succedere.

(2) Anche qui si può fare la medesima osservazione, cioè esser difficile, che secondo gli usi di Francia siavi bisogno di fare una consimile istituzione.

SEZIONE II.

Regole particolari per alcuni casi della sostituzione volgare.

SOMMARIO.

1. *Fra i coeredi reciprocamente sostituiti, le porzioni per la sostituzione sono le medesime che quelle della instituzione.*
2. *La sostituzione reciproca fra i coeredi si limita alla persona dell' erede superstite, quando si dà il caso della sostituzione.*
3. *Il sostituito al sostituito è ancora sostituito al primo.*
4. *L'instituzione di una fra due persone, che sopravviverà all'altra, contiene la sostituzione del superstite al defonto.*
5. *Se il sostituito muore prima del caso della sostituzione, non trasmette il suo dritto al suo erede.*
6. *Il sostituito ad uno de' coeredi è preferito all' erede, che ha il dritto di accrescimento.*
7. *Fra i coeredi, chi ha una porzione, non può rinunciare alle porzioni vacanti.*
8. *Di un erede sostituito a se medesimo.*
- * 9. *La sostituzione volgare diviene inutile, se l' erede instituito l' accetta.*
- * 10. *Quid se l' erede, che ha accettato, ottiene la restituzione in integrum contro la sua accettazione?*

Si un testatore avendo instituiti molti eredi in porzioni eguali, li sostituisce fra di loro reciprocamente; ciascuno dei sostituiti, se si verifica il caso della sostituzione, vi avrà parte a proporzio-

Domat Tomo IX.

O

ne

ne di quello, che aveva nell'eredità, quando il testatore non abbia disposto diversamente. Per esempio, se uno degli eredi è instituito per la metà, un altro per un terzo, un altro per un sesto, e se l'erede che doveva aver la metà non succede; siccome quello che doveva avere un terzo, ha il doppio dell'altro che doveva avere un sesto, perciò quest'ultimo non avrà che un terzo dell'eredità, ed il primo avrà gli altri due terzi (a).

„ (a) Si plures sint instituti ex diversis partibus, &
 „ omnes invicem substituti: plerumque credendum est ex
 „ iisdem partibus substitutos, ex quibus instituti sint, ut
 „ si forte unus ex uncia, secundus ex octo, tertius ex qua-
 „ drante sit institutus: repudianter tertio in novem partes
 „ dividatur quadrans, feratque octo partes qui ex besse in-
 „ stitutus fuerat; unam partem qui ex uncia scriptus est:
 „ nisi forte alia mens fuerit testatoris, quod vix credendum
 „ est, nisi evidenter fuerit expressum, l. 24 ff. de vulg.
 „ & pup. subst.

„ Partes eadem ad substitutos pertinent, quas in ipsius
 „ patrisfamilia habuerunt hereditate, l. 8 in f. eod. l. 5
 „ eod. l. 1 C. de impub. & al. subst.

2. Se fra molti eredi instituiti e sostituiti reciprocamente, alcuno di essi rinunzia all'eredità, costui sarà per tal motivo escluso dalla sostituzione; e quando ne avvenga il caso, essa non sarà aperta, che per quelli che avranno accettata l'eredità. Accadendo poi, che fra molti eredi sostituiti reciprocamente, e fra' quali alcuni hanno accettata l'eredità, uno di essi venga a morire, prima che l'altro, il quale in appresso rinunzia, abbia dichiarata la sua intenzione, la rinunzia di costui, che aprirebbe la sostituzione per la parte che gli tocca, non la farebbe passare che a' coeredi viventi. Gli altri eredi poi, che fossero morti prima di questa rinunzia, non trasmetterebbero nulla a' loro eredi perché non possono avere alcuna parte ad una sostituzione, che si è aperta dopo la loro morte (a).

„ (a) Qui plures heredes instituit, ita scripsit, eosque
 „ si omnes

„ omnes invicem substituo: post aditam a quibusdam ex
 „ his hæreditatem, uno eorum defuncto, si conditio sub-
 „ stitutionis extitit, alio hærede partem suam repudiante,
 „ ad superstites tota portio pertinebit. Quoniam invicem
 „ in omnem causam singuli substituti videbuntur. Ubi enim
 „ qui hæredes instituit, & ita scribit, eosque invicem sub-
 „ stituo: hi substitui videbuntur qui hæredes extiterunt,
 „ l. 23 ff. de vulgar. & pup.

„ Paulus respondit: si omnes instituti hæredes omnibus
 „ invicem substituti essent, ejus portionem qui quibusdam
 „ defunctis postea portionem suam repudiavit, ad eum so-
 „ lum qui eo tempore supervixit ex substitutione pertinere,
 „ l. 45 §. 1 eod.

„ Sed si plures ita sint substituti, quisquis mihi ex su-
 „ prascriptis hæres erit: deinde quidam ex illis posteaquam
 „ hæredes extiterint patri, obierunt: soli superstites ex
 „ substitutione hæredes existent pro rata partium, ex quibus
 „ instituti sint. Nec quicquam valebit ex persona defun-
 „ ctorum, l. 10 eod. (1)

3. Se un testatore instituisce due eredi in primo
 grado, e li sostituisce fra di loro reciprocamente,
 oppure un solo di essi all'altro, con sostituire un
 terzo al coerede sostituito, la sostituzione di que-
 sto terzo produrrà l'effetto, che il sostituito rice-
 verà tutto, se avviene il caso, che niuno de'due
 coeredi succeda (a).

„ (a) Si Titius cohæredi suo substitutus fuerit, deinde
 „ ei Sempronius, verius puto, in utramque partem Sem-
 „ pronium substitutum esse. l. 27 ff. de vulg. & pup. (2)

4. L'institutione di due eredi può essere conce-
 putta in termini, che contengano una sostituzione
 reciproca fra di loro, ancorchè il testatore non ab-
 bia fatta parola di sostituzione, né fatta alcuna di-
 stinzione del primo o del secondo grado; come se
 avesse nominati eredi due amici, chiamando all'
 eredità quello, che in tempo della morte di esso

te.

(1) Non abbiamo posto in questa regola alcun esempio, perchè è facilissimo di farne l'applicazione.

(2) V. l'art. 6 della sez. 9 del tit. de' testam.

testatore fosse vivente; imperocchè siccome ambedue costoro succederebbero, se essi si trovassero viventi quando muore il testatore, la morte di uno di essi lascia all'altro tutta l'eredità, come s'egli fosse stato espressamente sostituito. Lo stesso accaderebbe fra due legatari, in favore de' quali si fosse fatta una simile disposizione (a).

„ (a) *Titius & Seius, uterque eorum vivit, hæres mibi esto. Existimo, si uterque vivat, ambo hæredes esse, altero mortuo, eum qui supererit ex asse hæredem fore: quia tacita substitutio inesse videatur institutioni. Idque & in legato eodem modo reliquo senatus censuit, l. 24, 25 & 26 ff. de hær. inst.*

5. Siccome il sostituito ha diritto alla eredità nel solo caso, che il primo instituito non succeda in alcuna maniera; se il sostituito muore prima che l'erede abbia accettata l'eredità, egli muore senza avervi acquistato alcun diritto, ed in conseguenza non trasmette nulla a' suoi eredi (b).

„ (b) *Toties videtur hæres institutus, etiam in causa substitutionis adisse, quoties adquirere sibi possit. Nam si mortuus esset, ad hæredem non transferret substitutio, nem, l. 81 ff. de acq. vel omitt. hæred.*

6. Se fra due o più eredi ve ne fosse uno, al quale il testatore avesse sostituita una terza persona; morendo colui, al quale erasi sostituito senza avere adita l'eredità, il suo diritto passa alla persona sostituita; imperocchè sebbene i coeredi godano del diritto di accrescimento, questo diritto cede alla sostituzione, la quale preferisce il sostituito per la scelta, che ne ha fatta il testatore (c).

„ (c) *Si duo sint hæredes instituti, primus & secundus, secundo tertius substitutus: omittente secundo bonorum possessionem, tertius succedit. Quod si tertius noluerit hæreditatem adire, vel bonorum possessionem accipere: recidit bonorum possessio ad primum: nec erit (ei) nec cesse petere bonorum possessionem, sed ipso jure ei ad cresceret. Hæredi enim scripto, sicut portio hæreditatis, ita & bonorum possessio ad crescere, l. 2 §. 8 ff. de bono poss. sec. tab.*

7. Se fra molti eredi sostituiti reciprocamente, alcuni accettano la loro porzione, essi avranno anche quella degli altri che avessero rinunziato all'eredità, e neppure potranno ricusarla (a). Imperocchè l'eredità non può dividersi, e passa per intera a chiunque ne ha qualche porzione, se questi rimane solo (1).

(a) *Testamento jure facti, multis institutis hæredibus, & invicem substitutis: adeuntibus suam portionem, etiam invitis cohæredum repudiantium accrescit portio, l. 6 C. de impub. & al. subst.*

8. Potrebbe accadere, che un erede fosse sostituito a se stesso, cioè che se non può succedere per una prima disposizione, sia chiamato con una seconda che può avere il suo effetto. Per esempio: se il testatore avesse instituito un erede, nel caso ch'egli fosse maggiore in tempo della morte di esso testatore, ed avesse aggiunto, che se l'institutione rimanesse senza effetto per mancanza di questa condizione, il medesimo erede gli succedesse, purchè però in questo tempo egli fosse padre di famiglia. Questo erede adunque potrebbe succedere in virtù della seconda institutione, se venendo a mancare la prima condizione, accadesse che in tempo della morte del testatore fosse padre di famiglia, ancorchè non fosse divenuto maggiore (b).

(b) *In plerisque queritur, an ipse sibi substitui possit: & responderetur: causa institutionis mutata, substitui possit, l. ult. § 1 ff. de vulg. & pub. subst.*

Si sub conditione quis hæres scriptus sit, pture autem substitutus est, causa immutatur, d. 5.

Osservazione su questo articolo.

Siamo stati in dubbio, se dovevamo unire alle

al-

(1) V. l'art. 12 della sez. 1 degli eredi in generale, e Part. 6 della sez. 2 de' testam.

altre regole quella ch'è stata spiegata in questo articolo, la quale può essere di niun uso; mentre essa considera un caso, che sembra impossibile a verificarsi nei termini spiegati nel testo qui citato; imperocchè il testo suppone, che il testatore dopo avere instituito un erede sotto una condizione, in appresso lo instituisca un'altra volta semplicemente e senza condizione. Sembra, che solo uno stravagante possa per bizzarria fare una disposizione di questa natura; mentre sarebbe cosa più ovvia e più naturale, di non imporre all'eredità una condizione, da cui nell'atto stesso viene dispensato, che d'imporre questa condizione con una prima clausola, e poi dispensarne con una seconda. Questa ragione ci ha obbligati a concepire l'articolo in altri termini, i quali però combinano coll'oggetto di questo testo, che ha voluto supporre il caso di una persona, che si trova sostituita a se medesima, vale a dire, il caso, in cui una persona sia chiamata all'eredità in due maniere, una delle quali avrà il suo effetto, se manca l'altra. E ciò può dare un'idea della distinzione, che in certi casi dee farsi de'dritti, che una persona può avere sopra una cosa medesima, per diversi riguardi e per diversi titoli, di cui può esser necessario di fare la separazione. Ci siamo adunque determinati ad aggiungere agli altri anche questo articolo, perch'esso può servire a dare un'idea di questa specie di distinzioni.

Si può notare in proposito de' casi di questa natura, in cui una persona fosse in un certo modo sostituita a se medesima, che una istituzione di questa specie suppone come due condizioni alternative una delle quali fa valere l'istituzione, se manca l'altra.

9. Nel caso della sostituzione volgare, il sostituito non ha alcun dritto, se l'eredità instituito adisce l'eredità; perchè egli è chiamato nel solo caso che

che l'erede instituto non voglia o non possa accettare (a).

„ (a) Post aditam hæreditatem, directæ substitutiones non
„ impuberibus filiis factæ, expirare solent, *i. post. aditam*
„ 5 Cod. de impuborum. O aliis substitutionibus.

10. L'accettazione dell'erede esclude il sostituito nel solo caso, ch'essa sussista. Se l'erede dopo aver accettata l'eredità, ottiene la restituzione *in integrum* da questa accettazione, a titolo di minorità o ad altro titolo, siccome la restituzione *in integrum* rimette tutto nello stato primiero, il sostituito ha diritto di profitare della sua sostituzione, per essere stata annullata l'accettazione dell'instituito (b).

„ (b) Ex contractu paterno actum est cum pupilla, tu-
„ tore auctore, & condemnata est: postea tutores abstine-
„ runt eam bonis paternis; & ita bona defuncti ad substi-
„ tutum, vel cohæredem pervenerunt: quæritur an hi ex
„ causa judicati teneantur? Respondi: dandam in eos actio-
„ nem judicati, nisi culpa tutorum pupilla condemnata est,
„ *i. 44 ff. de re judicata.* (1)

T I T O L O II.

Della sostituzione pupillare.

E' inutile di qui ripetere quanto si è detto della sostituzione pupillare nella preparazione a questo libro V. Se qualche lettore trova in questo titolo qualche difficoltà nella regola del diritto romano, la quale vuole, che la sostituzione pupillare faccia passare al secondo chiamato tutti i beni del figlio,

al

(1) Questo testo non dice in termini precisi, che se l'instituito dopo avere accettata l'eredità, essendo minore, si fa restituire *in integrum* da questa accettazione, il sostituito può profitare della sua sostituzione, come se l'instituito non avesse mai accettato; ma suppone questo principio come una cosa, in cui non cade dubbio.

al quale il padre ha sostituito, fino ad escludere la di lui madre dalla legittima: l. 8 §. 1 de *inoffi. test.*; potrà consultare quanto abbiam detto su questo proposito nel trattato delle leggi cap. XI, num. XXIV, e la nota, che abbiam fatta nell' articolo XI, della sezione I di questo titolo. Le ragioni additare in questi luoghi fanno credere che la durezza di questa giurisprudenza romana, offendere quello spirito di equità, che anima tutte le nostre leggi; mentre per favorire la libertà de' testamenti, il dritto romano le dà nel caso di questa sostituzione una estensione, che preferisce ad una pura sottigliezza i primi sentimenti del dritto naturale. Imperocchè è un principio del dritto naturale, che la madre superstite al figlio, entri a parte de' di lui beni; ed è una specie d'inumanità il privarla di questi beni per darli ad un estraneo, per la sola ragione, che non è il figlio, che fa questo torto alla madre, ma è il padre medesimo, al quale la legge dà il dritto di fare il testamento per il suo figlio impubere: come se il dritto di fare il testamento del figlio, supponesse la libertà di farlo tale, come potrebbe farlo un inimico della madre di questo figlio medesimo; e come se il padre nel fare il testamento per il figlio, potesse fare una disposizione, che in persona del figlio sarebbe stata una inumanità, se questi avesse potuto testare. Si può per verità rendere giustizia a tutti, senza tali regole. Intanto tali sottigliezze erano, nella giurisprudenza romana, valutate per ragioni così solide, che venivano chiamate *interpretazioni benignae*, di cui si vede un esempio in un altro caso, anch'esso contrario alla madre. Trattavasi in questo caso di una sostituzione pupillare fatta dal padre in un codicillo: il sostituito dimandava i beni contro la madre, la quale sosteneva che la sostituzione era nulla, come lo era di fatti, perchè il padre non

poteva fare una sostituzione in un codicillo. Ma la *benigna interpretazione* fu contro alla madre, e questa disposizione, che non poteva valere come una sostituzione nel codicillo, fu confermata come un fideicommissario (1), per quella sottigliezza, ch' è stata da noi spiegata nella sezione IV de' testamenti. In amendue questi casi potrebbe pensarsi, ch' egli era egualmente giusto di preferire la madre al sostituto, ed il diritto naturale alle sottigliezze, come in un altro caso, in cui gli autori medesimi di queste sottigliezze avevano fatto cedere l' uso a questo diritto naturale, che doveva fare preferire la madre al sostituto. Il caso era questo: un testatore avendo lasciata la moglie gravida, l' aveva instituita erede per una metà, ed aveva instituito il postumo per l' altra metà, con sostituire al postumo un altro erede, nel caso che quegli non venisse al mondo: il postumo venne al mondo, ma morì impubere, tal che secondo i termini della sostituzione paterna, il sostituto doveva succedere nella porzione del postumo. Ma perchè il padre aveva instituita la sua moglie insieme col suo figlio, quello stesso giureconsulto, che aveva deciso, che la sostituzione pupillare escludeva la madre dalla legittima, fu di sentimento, che nel caso, in cui il padre aveva instituita la madre del postumo, dovevasi presumere, che la sua intenzione era stata, che la madre con più forte ragione succedesse al figlio. E Giustiniano aggiunse a questa ragione, che essendo la madre sopravvissuta al figlio, la sostituzione non doveva aver luogo, e ch' ella escludeva il sostituto: Intanto questa ragione medesima

po-

(1) *Benigna interpretatione placet, ut mater quæ ab intestato pupillo successit, substitutis fideicommisso obligetur,*
l. 76 ff. ad S. C. Treb.

poteva benissimo adottarsi nel caso presente ; ed era egualmente giusto non solo di non privare la madre della sua legittima , ma di preferirla al sostituto anche nella successione intera , in forza di quella presunzione così naturale , che il padre che sostituisce un estraneo al suo figlio impubere , ha supposto che la madre morirebbe prima del figlio , e che se avesse potuto prevedere il contrario , non avrebbe mai fatta una simile sostituzione (1).

SE-

(1) Cum quidam prægnantem habens conjugem , scripsit hæredem ipsam quidem suam uxorem ex parte , ventrem vero ex alia parte , & adjecit , si non posthumus natus fuerit , alium sibi hæredem esse : posthumus autem natus impubes decessit : dubitabatur quid juris sit , tam Ulpiano quam Papiniano viris disertissimis voluntaris esse quæstionem scribentibus : cum opinabatur Papinianus , eundem testatorem voluisse posthumo nato , & impubere defuncto , matrem magis ad ejus venire successionem , quam substitutum : si enim suæ substantiæ partem uxori dereliquit : multo magis & luctuosam hæreditatem ad matrem venire curavit . Nos itaque in hac specie Papiniani dubitationem resecantes , substitutionem quidem in hujusmodi casu ubi posthumus natus adhuc impubes yiva matre decesserit , respuendam esse censemus . Tunc autem tantummodo substitutionem admittimus , cum posthumus minime editus fuerit , vel post ejus partum mater prior decesserit . I. ult. C. de inst. & subst.

Nella questione , se la sostituzione pupillare privi la madre della legittima , bisogna distinguere tra la sostituzione tacita e la sostituzione espressa . La pupillare espressa non vi è dubbio che priva la madre , e la legge è positiva , quia pater hoc ei fecit , I. 8 §. 1 ff. de inoffic. testam.

La sostituzione pupillare tacita , cioè quella in cui non si fa espressa menzione della pubertà ; non solo non priva la madre della legittima , ma le lascia ancora la successione del figlio . Lo dice Cujacio nella I. precibus Cod. de impuber. & aliis substitut. , e con lui la comune de' dottori . Ecco le parole di Cujacio : *mater ad quam summus mæror morte filii pervenit , & filii amissi , & luctuosa hæreditatis*

SEZIONE I.

Della natura, e dell'uso della sostituzione pupillare, e di quella che comunemente chiamasi esemplare, compendiosa e reciproca.

S O M M A R I O.

1. Definizione della sostituzione pupillare.
- * 2. Per fare una sostituzione pupillare è necessario che il testamento contenga la disposizione de' beni del testatore.
- * 3. Differenza fra la sostituzione pupillare, e l'esemplare.
- * 4. La

tis damnum, ex solo tacito intellectu substitutionis pupillaris, sentire non debet.

Lo stesso dee dirsi dell'avola, quando la madre sia già morta, secondo il *Fabro in Cod. de impub.* Et aliis substit.; ma Riccardo è di contrario sentimento, *de substit. cap. 5 num. 237.*

Quando però la sostituzione pupillare tacita è reciproca, vale a dire, quando è fra due figli, oppure quando è compendiosa, esclude la madre. Nel primo caso la madre è esclusa per il favore de' figli: nel secondo caso la madre rimane esclusa, perchè la pupillare compendiosa partecipa della pupillare espressa: *l. 45 ff. de vulgar. substit. e l. precibus Cod. de impub.* Et aliis substit, e quivi la *Glossa e Gotofredo.*

Ma quando si cerca se la sostituzione pupillare compendiosa escluda la madre dalla sola successione, oppure anche dalla legittima, i dotti sono divisi in quattro opinioni. Quelli della prima opinione sostengono che la madre è privata di tutto: Questo è il sentimento di Accursio e di Cujacio nella *sudetta l. precibus*, e si fondano sulla ragione, che questa legge egualgia la pupillare compendiosa alla pupillare espressa: *si expressa vel compendio facta reperiatur.* E questa opinione è stata sempre seguitata dal parlamento di Parigi.

Quel-

- * 4. La sostituzione pupillare può esser fatta per cessare prima della pubertà.
- * 5. Si può sostituire pupillarmente a' nepoti ed agli altri discendenti.
- * 6. Un avolo non può sostituire pupillarmente a' suoi nepoti che dopo la sua morte, ricchezza sotto la potestà del padre.
- 7. Si può sostituire ad un postumo.
- 8. La sostituzione pupillare racchiude la volgare.
- 9. La sostituzione pupillare comprende ancora i beni del figlio.
- 10. E perciò contiene due testamenti, quello del padre, e quello del figlio.
- 11. Il padre non può sostituire pupillarmente ad un figlio, che non ha sotto la sua potestà.
- 12. Questa sostituzione finisce colla pubertà.
- 13. sostituzione ad un figlio pazzo, la quale chiamasi esemplare.
- 14. A questa sostituzione si chiamano solamente i figli o i fratelli del figlio pazzo.
- 15. Finisce quando il figlio cessa di esser pazzo.

16. An-

Quelli della seconda credono, che la madre sia esclusa dall'eredità, ma non dalla legittima: *Fusar. de compendios, substitut. Faber. in Cod. de impuber. & aliis substitut. definit.* 2 16 e 21.

Quelli della terza dicono, che la sostituzione pupillare compendiosa deve riguardarsi come un fidecommesso, e che in conseguenza non esclude la madre in alcuna maniera. *Bonifacio tom. 3. lib. 2 tit. 6 cap. 1.*, e cita a questo proposito uno degli statuti degli stati di Provenza.

Quelli finalmente della quarta opinione tengono, che la madre non perde la legittima, ma circa alla maniera di fissarla fanno la distinzione se l'erede sostituito sia un altro figlio, oppure un estraneo. Nel primo caso la legittima della madre non è che *tertia tertiae*: *Doliva lib. 3 cap. 10, Despeisset tom. 2 pag. 316*; nel secondo caso è *tertia tertiis*: *Doliva loc. cit. Mainard. lib. 5 cap. 25: Cambolas lib. 6 cap. 22.*

16. Anche la madre, e gli altri ascendi posson fare tali sostituzioni.
17. Sostituzione compendiosa.
18. Effetti delle tre sostituzioni comprese nella compendiosa.
19. Differenza degli effetti di queste tre sostituzioni.
20. Sostituzione reciproca.

1. La sostituzione pupillare è la disposizione di un padre, che avendo un figlio impubere sotto la sua potestà, lo instituisce erede, e gli sostituisce un'altra persona per succedere in mancanza di questo figlio, se mai non fosse erede, o anche se divenuto erede, morisse prima di esser arrivato alla pubertà (a).

„ (a) *Liberis suis impuberibus, quos in potestate quis habet, non solum ita ut supra diximus, substituere potest, id est, ut si ei hæredes non extiterint, alias sit ei hæres: sed eo amplius ut si hæredes ei extiterint, & adhuc impuberes mortui fuerint, sit eis aliquis hæres.*
Instit. de pupill. subst. V. il testo citato sull'art. 7.

2. La sostituzione pupillare può farsi solo in un testamento, in cui si dispone tanto de' beni del padre sostituito, quanto di quelli del figlio gravato della sostituzione. Quindi il testamento, che contiene una sostituzione pupillare, equivale a due testamenti, cioè uno del padre e l'altro del figlio. Un padre non può sostituire pupillarmente, se non comincia dal disporre de' beni propri (b).

„ (b) *Substituere liberis pater non potest, nisi hæredem sibi instituerit, l. 1 §. 3 ff. de vulg. & pup. subst.*
Quisquis autem impuberi testamentum facit, sibi quoque debet facere, cæterum soli filio non poterit, l. 2 §. 1 ff. de vulg. & pupill. subst.

3. La sostituzione esemplare, cioè quella che si fa ad un figlio pazzo, è stata introdotta *ad exemplum pupillaris*, e da qui è presa la sua denominazione. Fra queste due specie di sostituzioni vi sono

no molte differenze. Primo: la pupillare ha luogo solo nel caso del figlio impubere; l'esemplare ha luogo anche dopo la pubertà. Secondo: la pupillare può farsi solo da chi gode la potestà paterna; l'esemplare può esser fatta da tutti gli ascendenti di amendue i sessi, o che abbiano o che non abbiano i figli sotto la loro potestà. Terzo; nella pupillare il testatore può sostituire anche un estraneo; nell'esemplare non si può sostituire un estraneo, quando l'istituto ha figli; oppure fratelli e sorelle; giacchè allora si debbono sostituire i figli, ed in mancanza de' figli, i fratelli e le sorelle (a).

„ (a) Humanitatis intuitu parentibus indulgemus, ut si
 „ filium, nepotem, vel pronepotem cujuscumque sexus ha-
 „ beant, nec alia proles descendantium eis sit, iste tamen
 „ filius, vel filia, nepos, vel neptis, pronepos, vel pro-
 „ neptis mente captus, vel mente capta perpetuo sit: vel
 „ si duo, vel plures isti fuerint, nullus vero eorum sa-
 „ piat, liceat iisdem parentibus legitima portione ei, vel
 „ eis relicta, quos voluerint his substituere, ut occasione
 „ hujusmodi substitutionis ad exemplum pupillaris, quere-
 „ la nulla contra testamentum eorum oriatur: ita tamen
 „ ut si postea resipuerit, vel resipuerint, talis substitutio
 „ cesseret, vel si filia, aut alii descendentes ex hujusmodi
 „ mente capta persona sapientes sint, non liceat parenti,
 „ qui, vel quæ testatur, alios quam ex eo descendentes,
 „ unum vel certos, vel omnes substituere. Sin vero etiam
 „ liberi testatoris, vel testatrixis sint sapientes, ex his ve-
 „ ro personis quæ mente capiæ sunt, nullus descendat, ad
 „ fratres eorum unum vel certos, vel omnes eamdem fieri
 „ substitutionem oportet, l. 9. cod. de impuberum & aliis
 „ substitutionibus.

4. Per sostituire pupillamente fa d' uopo, che l'istituito sia impubere; e perchè si faccia luogo alla sostituzione bisogna che l'istituito muoja prima della pubertà (b). Ed inoltre il testatore può ordinare, che la sostituzione pupillare cessi, anche prima che l'istituito arrivi alla pubertà (c).

„ (b) Mortibus introductum est ut quis liberis impuberi-
 „ bus testamentum facere possit, donec masculi ad quatuor-
 „ decim annos perveniant, fœ minæ ad duodecim, l. 2 ff.
 „ de vulgari, & pupilli subst.

„ (c)

„ (c) Si ita quis substituerit ; si filius meus intra decimum annum decesserit , Seius hæres esto : deinde hic ante quartum decimum post decimum decesserit , magis est ut non possit bonorum possessionem substitutus petere : non enim videtur in hunc casum substitutus , l. 21 ff. de vulgari , & pupillare substitutione .

5. Il testatore può sostituire pupillamente non solo a' suoi figli, ma ancora a' suoi nepoti (a) .

„ (a) Nepotibus etiam possumus , & deinceps si qui non sint recasuri in patris potestate , l. 2 ff. de vulgari , & pupillari substitutione .

6. L'avolo non può sostituire pupillamente al suo nipote, il quale dopo la morte di lui ricada sotto la potestà del padre ; e così il padre non può sostituire al suo figlio, il quale dopo la di lui morte , ricada sotto la potestà dell'avolo (b) .

„ (b) Sicuti conceditur unicuique ab eo , cui legitima ejus hæreditas , vel bonorum possessio perventura est , fideicommissum dare : ita & ab eo , ad quem impuberis filii legitima hæreditas , vel bonorum possessio perventura est , fideicommissa recte dabuntur , l. 92 ff. §. 2 de legatis l.

7. Si può sostituire pupillamente non solo ad un figlio, che già è nato , ma ancora ad un postumo , che deve essere , dopo la sua nascita , sotto la potestà del testatore (c) .

„ (c) Quod hic erit accipendum , si sint in potestate cæterum emancipatis non possumus , posthumis plane possumus , l. 2 ff. de vulg. & pupill. subst.

8. La sostituzione pupillare contiene due diverse sostituzioni , e per questo dicesi doppia . La prima chiama il sostituito nel caso , che il figlio non succeda al padre , ch'è il caso della sostituzione volgare . La seconda chiama il sostituito nel caso che il figlio avendo già succeduto , venga a morire prima della pubertà ; ch'è un caso simile a quello di un fideicomesso , che fa passare la successione da un erede all' altro . Quando dunque il padre fa una sosti-

razione pupillare, comprende amendue queste specie di sostituzioni (a).

„ (a) Hæredis substitutio duplex est, aut simplex, vel
 „ Iuris: *Lucius Titius hæres esto. Si mihi Lucius Titius*
 „ *hæres non erit, tunc Seius hæres (mibi) esto: si hæres*
 „ *non erit, sive erit & intra pubertatem decesserit, tunc*
 „ *Caius Seius mibi hæres esto, l. 1. §. 1. ff. de vulg. &*
 „ *pupilli.*

„ *Jam hoc jure utimur ex divi Marci & Veri constitu-*
 „ *tione: ut cum pater impuberi filio in alterum casum sub-*
 „ *stituisset, in utrumque casum substitutio intelligatur:*
 „ *sive filius hæres non extiterit: sive extiterit & impubes*
 „ *decesserit, l. 4 eod.*

Osservazioe su questo articolo.

La regola qui spiegata non si fonda sulla natura di queste due specie di sostituzioni, perchè il loro carattere ed il loro uso è affatto diverso; nè vi è alcun rapporto essenziale fra l'una e l'altra. Ma siccome in que' tempi era molto frequente l'uso di unire insieme queste due specie di sostituzioni, perciò nel dritto romano l'espressione di una di esse le comprendeva amendue, conforme dice si nel secondo di questi testi. E la costituzione di Marco e di Vero, citata nel secondo testo, la quale fece una regola fissa, fu verisimilmente un effetto di questo uso.

Notisi poi che noi in questo articolo non abbiamo detto, che l'espressione di una di queste sostituzioni comprenda anche l'altra: conforme dice il secondo testo qui citato; ma che soltanto la sostituzione pupillare le comprende amendue. Imperocchè se un testatore, per esempio, dopo aver instituito il suo figlio impubere, aggiungesse, che in caso che il figlio morisse prima di lui, Tizio fosse erede; sembra che per un principio di equità potesse dubitarsi se questa sostituzione dovesse aver la forza di far succedere Tizio sostituito, quando an-

ancora il figlio instituito non sopravvivesse e succedesse al padre, ma venisse a morire dentro la pubertà; e che non vi sarebbe che un rispetto servile per le sottigliezze del dritto romano, il quale dovesse in questo caso dare la forza alla sostituzione di far succedere Tizio. In fatti avendo questo testatore colla massima chiarezza specificato il caso che il suo figlio morisse prima di lui, sembrerebbe che la sua espressione non potesse estendersi che a questo caso unico, da lui avuto in vista; specialmente se si supponga (conforme è cosa ben naturale di supporre nella maggior parte dei testatori) che chi ha fatta una tale disposizione, ignorava l'unione che fa il dritto romano della sostituzione pupillare colla volgare. E questo si rileva ancora dalla l. 4. Cod. de *impub. & aliis substit.*, in cui si dice, che sebbene la sostituzione volgare ad un figlio impubere comprenda ancora la pupillare, ciò deve intendersi del solo caso, in cui non apparisca l'intenzione contraria del testatore: *si modo non contrariam defuncti voluntatem extitisse probetur*. Ma se un testatore avesse semplicemente detto, ch'egli sostituiva pupillarmente al suo figlio, senza aggiunger altro, potrebbe credersi, che con servirsi di questa espressione indefinita, l'abbia intesa in quel senso, che le danno le leggi.

9. Di queste due sostituzioni, la prima ch'è la stessa che la volgare, conferisce l'eredità al sostituito subito dopo la morte del padre, se il figlio non succede: la seconda fa passare al sostituito non solo i beni del padre, se il figlio gli ha succeduto, ma ancora tutti i beni del figlio medesimo, che questi può avere d'altra parte (a).

„ (a) *Quo casu si quidem non extiterit hæres filius, tunc substitutus patri sit hæres: si vero extiterit hæres filius, & ante pubertatem decesserit, ipsi filio sit hæres substitutus. Nam moribus iustum est, ut cum ejus ætatis*

„ filii sint, in qua ipsi sibi testamentum facere non pos-
„ sunt, parente eis faciant, *inst. de pub. subst.*

Osservazione su questo articolo.

Questa forza della sostituzione pupillare di far passare al sostituto anche i beni propri del figlio, era un effetto dell'estensione che il diritto romano dava alla patria potestà, e della regola, che sarà spiegata nell'articolo seguente, di considerare il testamento del padre, come testamento del figlio. Potrebbe obbiettarsi, che questa regola riducesi ad un puro diritto positivo, indipendente affatto dall'equità naturale, e ch'essa in un certo modo ripugna a quel principio di equità, che chiama gli eredi legittimi alle successioni; e rende la loro condizione più favorevole, che quella degli eredi testamentari, conforme abbiamo avvertito nell'articolo VIII della prefazione a questo trattato delle successioni; ed in conseguenza sembra, che questa regola non convenga allo spirito della nostra giurisprudenza di Francia, il quale è ben lontano dall'aderire alle sottigliezze del diritto romano. Ed ancorchè questa regola sia osservata in molti paesi, abbiam creduto di dover fare questa riflessione per gli altri paesi, che osservano anch'essi il diritto civile, ma senza stare letteralmente attaccati a tutte le sue disposizioni, per il misto che vi è del diritto civile e degli statuti locali. E può dirsi benissimo, che non vi sarebbe alcun inconveniente nel non far uso di questa regola, la quale priva gli eredi legittimi del figlio, che muore impubere, non solo de' beni paterni, ma ancora dei beni propri del figlio medesimo, per farli passare al sostituto? e ciò specialmente nel caso, in cui il testatore non avendo altra intenzione che quella che avrebbe avuto con fare una sostituzione al suo fi-

glie

glio adulto, avesse ignorato l'effetto di questa sostituzione, ch'egli faceva al suo figlio impubere.

10. Da queste regole ne siegue, che il testamento di un padre, che fa una sostituzione pupillare, dispone di due diverse successioni, e contiene, per dir così, due testamenti; l'uno del padre, che con esso dispone di tutti i suoi beni; e l'altro del figlio. Mentre subito che la sostituzione pupillare fa passare al sostituito, tanto i beni che il figlio ha avuti dal padre, quanto i beni ch'egli può avere d'altra parte; essa ha la medesima forza come se il figlio potendo testare, avesse nominato erede il sostituito (a).

„ (a) *Duo quodammodo sunt testamenta, alterum patris, alterum filii: tanquam si ipse filius heredem sibi insti- tuisset: aut certe unum testamentum est duarum causa- rum, id est, duarum hereditatum, §. 2 insit. de pupill. substit. 1. 2 ff. de vulg. & pupill. subst. (1)*

11. Se il figlio impubere fosse fuori della patria potestà (come se fosse stato emancipato), il padre non potrebbe sostituirci pupillarmente (2). Perchè il diritto di fare una simile sostituzione è accordato solo alla patria potestà, e non è un puro effetto della incapacità di testare, in cui trovasi l'impubere.

12. La sostituzione pupillare rimane sospesa, fino che il figlio o muore impubere o arriva alla pubertà. Subito che il figlio è uscito dalla impubertà, la sostituzione svanisce in maniera, che quando ancora egli morisse immediatamente, anche senza far testamento, il sostituito non avrebbe nulla né de'beni del padre, né di quelli del figlio (b).

„ (b) *Masculo igitur usque ad quatuordecim annos substi- tui potest, foeminae usque ad duodecim annos: & si hoc tempus excesserint, substitutio evanescit, §. 3 insit. de pupill. subst.*

(1) V. la nota sull'articolo precedente.

(2) V. il testo citato sull'articolo 7.

13. Chi ha figli o nepoti pazzi, ancorchè sieno adulti, può loro sostituire nella stessa maniera che si fa agl'impuberi. Tale sostituzione chiamasi esemplare, perchè è stata inventata ad esempio della pupillare, ch'essa imita in questo, che siccome la pazzia mette i figli in uno stato simile a quello degli impuberi, per ciò che riguarda l'incapacità di disporre de' loro beni; così la legge dà al padre il diritto di testare in vece loro, e di disporre in favore di un sostituito anche della legittima, la quale compete a' pazzi niente meno, che a tutti gli altri figli (1).

14. Se il figlio pazzo avesse altri figli, che non fossero in questo stato, si potrebbero solo sostituirgli questi figli medesimi (a). E se non avesse figli, ma avesse fratelli, si potrebbero solo sostituirgli i fratelli, o uno di essi (b).

„ (a) *Vel si alii descendentes ex hujusmodi mente capta*
 „ *persona sapientes sint, non liceat parenti qui, vel quæ*
 „ *testatur, alios quam ex eo descendentes, unum, vel certos,*
 „ *vel omnes substituere, l. 9 C. de impub. &c. al.*
 „ *subst.*

„ (b) *Sin vero etiam liberi testatoris vel testatrixis sint*
 „ *sapientes, ex his vero personis quæ mente captæ sunt*
 „ *nullus descendat, ad fratres eorum unum, vel certos,*
 „ *vel omnes eamdem fieri substitutionem oportet, d. l. 9.*
 „ *in fin. (2)*

15. Que-

(1) V. la *l. humanitatis Cod. de impub.* & aliis substit. riportata nell' art. 3.

Questa sostituzione ha luogo ancora per i muti e cordi a nativitate, e per tutti gli altri che trovansi nell'impossibilità fisica di testare: *l. 43 ff. de vulgar.* & *pupillar. substitut.* Gotofredo alla legge *humanitatis*, *Cod. de impuber.* & aliis substitut.

Per ciò, che riguarda i prodighi, Gotofredo nella sudetta *l. humanitatis*, crede che anch'essi soggiacciono a questa sostituzione; ma ciò ripugna apertamente alla *l. si furioso, ff. de curat, furios.*

(2) Il padre, ancorchè passi alle seconde nozze, non per-

de

15. Questa sostituzione cessa, subito che cessa la pazzia che n'era il fondamento, e ciò per il semplice effetto della guarigione, e della resipiscenza; quando ancora il figlio pazzo, a cui erasi sostituito, morisse senza far testamento. Imperocchè può

de il dritto di sostituire esemplarmente a' figli del primo letto, a similitudine della pupillare; perchè egli ritiene sempre i figli sotto la sua potestà; ed è stato ancora deciso, ch'egli può sostituire un figlio del secondo letto ad un figlio del primo letto, anche ne' beni materni: *Montelon* *decis.* 121.

Circa alla madre, che si rimarita, Bartolo nella legge *ex facto ff. de vulgar. & pupillar.* crede che perda questo dritto. Ma *Fusario de substit.* *quest. 188.* è di contrario sentimento.

La sostituzione esemplare finisce *ex supervenientia liborum*; purchè però i figli sieno vivi, e sani di mente allorchè muore il loro padre pazzo: se in questo tempo i figli fossero morti, la sostituzione ripiglia la sua forza: *Papon, primo Notar.* pag. 591.

Finisce ancora se il pazzo instituito muore prima di colui, che ha sostituito: *Papon loc. cit.*

Quando il padre, e la madre fanno due diverse sostituzioni esemplari, là sostituzione del padre è preferita, e tira a sé anche i beni provenienti da lato materno: *Fusar.* *quest. 89. num. 13.*

Bartolo nella suddetta legge *ex facto*, e *Papon*, nel *Primo Notar.* pag. 109, dicono che la sostituzione del padre comprende i beni paterni, e quella della madre i beni materni, e se vi sono altri beni, cadono sotto la sostituzione del padre. Ma ciò sembra contrario alle regole, perchè il pazzo non può morire con due testamenti.

I figli non possono sostituire esemplarmente nè ai loro ascendenti, nè i fratelli ai loro fratelli, perchè bisogna seguire le regole della sostituzione pupillare, *Dospesises tom. 2. pag. 109.*

Non è necessario di lasciare la legittima al figlio pazzo, ma bastano gli alimenti: *Cufacio* nella suddetta legge *ex facto*.

Neppure è necessario di lasciare la legittima alla madre del pazzo: *Fusario de substit.* *quest. 197.*

può giustamente presumersi, che non avendo egli voluto testare, quando aveva il diritto di farlo, abbia voluto lasciare i beni a' suoi eredi legittimi; e non è presumibile, che abbia voluto approvare il testamento paterno, ch'era un monumento della sua pazzia. Molto più cesserebbe la sostituzione, se il figlio avesse fatto testamento in un lucido intervallo, ancorchè in appresso fosse tornato ad esser pazzo (a).

„ (a) *Ita tamen ut si postea resipuerit, vel si resipuerint, talis substitutio cesseret, l. 9 C. de impub. &c. al. subst. (1)*

16. Siccome la sostituzione a' figli pazzi non solo è un semplice effetto della patria potestà, ma è ancora un officio di umanità, che i genitori possono esercitare verso i loro figli; perciò tutti gli ascendenti, ed anche le madri possono sostituire in questa forma (b).

„ (b) *Humanitatis intuitu parentibus indulgemus &c. l. humanitatis 9. Cod. de impuber. &c. aliis subst. (2)*

Osservazione su questo articolo.

Abbiamo procurato di distinguere, e di spiegare in questi articoli VIII. al XI. tutto quello, che vi è nella suddetta *l. humanitatis Cod. de impnber. &c.*, senza accennare una questione, che ha divisi

al-

(1) V. l' art. 4 della sez. 2 de' testamenti.

(2) Questa parola *parentibus*, comprende il padre e la madre; e le altre parole di questa medesima legge, *parenti, qui vel quæ testatur* comprende espressamente la madre.

Non abbiamo inserite fra le regole di queste diverse specie di sostituzioni, la regola di una sostituzione che non poteva farsi ad un figlio muto, senza il permesso del principe, come rilevansi dalla *l. 43 ff. de vulgar. & pupillar. subst.* Le permissioni di questa natura non si costumano in Francia.

alcuni interpreti, e per cui formiamo la presente osservazione. Dicesi in questa legge, conforme abbiam posto nell' articolo, che tutti gli ascendenti, inclusivamente alla madre, possono sostituire ai loro figli pazzi. Ma non si vede fatta alcuna distinzione fra l' effetto di una tale sostituzione, fatta dalla madre o da un altro ascendente, che non ha sotto la sua potestà il figlio, cui dà un sostituito, e l' effetto dell' altra sostituzione fatta da un padre che ha questo figlio sotto la sua potestà. Quindi alcuni interpreti hanno creduto, che siccome la sostituzione fatta dal padre ha il suo effetto per i due casi spiegati nell' articolo VIII; cioè se il figlio non succede; e se dopo aver succeduto muore impubere; così la sostituzione della madre al figlio pazzo, dee produrre il suo effetto in ambedue questi casi. E questa opinione sembra fondata sulla lettera precisa della legge, la quale permette a tutti gli ascendenti, ed anche alla madre di fare questa sostituzione esemplare, a similitudine della pupillare; ed in oltre non era necessario che la legge desse una permissione speciale alla madre di sostituire al figlio, nel caso che questi non fosse suo erede, perchè questo caso si riduce ad una sostituzione volgare, che tutti hanno la libertà di fare. In conseguenza questa legge permettendo indistintamente, tanto al padre, quanto alla madre, di fare una sostituzione esemplare, tale permissione sarebbe inutile, se riguardasse solo il caso, in cui il figlio non fosse erede. Intanto questi interpreti sono censurati dal Fabrotti, il quale li accusa di aver capricciosamente inventata questa permissione in favore della madre, e degli altri ascendenti che non hanno i figli sotto la loro potestà. Ma se costoro hanno errato, la legge medesima li ha indotti nell' errore; e vi sarebbe forse maggior motivo di censurare l' autore della stessa legge, per non

averla conceputa in termini, che distinguessero la sostituzione della madre da quella del padre, se mai avesse avuto il disegno di fare tale distinzione, la quale era molto facile a farsi, ed era di una positiva necessità. Al che può aggiungersi, che tale questione è talmente intricata, che il Fabrotti medesimo, dopo avere in un luogo confutati i sudetti interpreti, conforme si è detto poco prima, egli si contraddice, ed in un altro luogo è del loro sentimento (*nel §. 1. instit. de puber. substit.*). Ma bisogna confessare, che la poca esattezza, con cui sono concepute molte leggi di Giustiniano, ha naturalmente divisi i dottori in più opinioni. E circa alla legge *Humanitatis* si può dire francamente, che chi l'ha composta, non ha spiegate le sue idee in una maniera proporzionata al bisogno. Trattavasi in questa legge di dare alle madri ed agli ascendenti materni, che non godono della patria potestà, un nuovo diritto di sostituire a' loro figli pazzi, diritto che prima di questa legge, per il caso che i figli morissero impuberi dopo aver aditò l'eredità, non avevano neppure i padri, senza la permissione del principe. In conseguenza affine di comporre questa legge, dovevasi dare ai padri il diritto di sostituire ai loro figli pazzi, senza questa permissione del principe; e perciò che riguarda le madri e gli ascendenti materni, si doveva stabilire in che consistesse il nuovo diritto, che loro accordavasi, oltre a quello di sostituire nel caso, che i figli non fossero eredi, diritto che le madri già avevano del pari, che qualunque altro particolare. Quindi trattavasi di sapere. Primo, se questo diritto estendevasi a sostituire, tanto nel caso in cui il figlio non fosse erede, quanto in quello in cui essendo divenuto erede, morisse impubere. Secondo: dovevasi fissare, se questo diritto estendendosi ancora al caso, che il figlio divenuto erede,

tie, morisse impubere, la sostituzione dovesse comprendere non solo i beni, che il figlio aveva dal testatore, ma ancora i beni propri del figlio medesimo, come accade nella sostituzione pupillare fatta dal padre, e che ha servito di norma alla sostituzione esemplare. Terzo: se nell'accordarsi alla madre ed agli ascendi materni questa sostituzione esemplare, ad imitazione della pupillare, non si voleva, che questo diritto fosse illimitato, ma vi si voleva mettere qualche restrizione, sarebbe stato bene di esprimerlo, e di non lasciare alcuna oscurezza ed incertezza, capace di rendere discordi anche gl'interpreti i più abili.

17. Siccome una sola espressione comprende due sostituzioni, cioè la volgare e la pupillare, conforme si è detto nell'articolo VIII; così si può con una medesima espressione aggiungere a queste due la sostituzione fideicommissaria, di cui si ragionerà nel titolo seguente. E questa maniera di sostituire, conceputa in termini che comprenda queste tre sostituzioni, chiamasi sostituzione compendiosa. Come se un testatore nell'istituire erede il suo figlio impubere, gli sostituisce un'altra persona, in caso che il figlio muoja, prima degli anni 25 (a). Queste tre sostituzioni poi hanno il loro effetto, conforme si dirà nell'articolo seguente.

„ (a) Centurio filiis si intra quintum & vicesimum annum etatis sine liberis vita decesserint, directo substituit. „ Intra quatuordecim annos etiam propria bona filio substitutus jure communii capiet. Post eam autem etatem, ex privilegio militum, patris dumtaxat, cum fructibus inventis in hereditatem, l. 15 ff. de vulgar. & pupill. subst.

„ Precibus tuis manifestius exprimere debueras, maritus quondam tuus miles defunctus, quem testamento facto heredem communem filium vestrum instituisse proponis, & secundum heredem scripissis: utrumne in primum casum, an in secundum filio suo, quem habuit in potestate mortis tempore, si intra decimum quartum suæ etatis

„ annum, aut postea decesserit, substituerit. Nam non
 „ est incerti juris quod siquidem in patris militis positus
 „ potestate, primo tantum casu habuit substitutum, &
 „ patri hæres extiterit: eo defuncto ad te omnimodo ejus
 „ pertineat successio. Si vero substitutio in secundum ca-
 „ sum, vel expressa, vel *compendio*, non usque ad certam
 „ ætatem facta reperiatur, siquidem intra pubertatem deces-
 „ serit, eos habeat hæredes, quos pater ei constituit, &
 „ adierint hæreditatem. Si vero post pubertatem (tunc)
 „ ejus te successionem obtinente, veluti ex causa fideicom-
 „ missi bona, quæ, cum moreretur, patris ejus fuerint, a
 „ te peti possunt, *l. 8 C. de impub. C. qd. subst.* (1)

18. Di queste tre sostituzioni comprese nella so-
 stituzione compendiosa, la prima ch'è la volgare,
 ha il suo effetto nel solo caso, che il figlio non sia
 erede, e cessa subito che il figlio succede nell'ere-
 dità. La seconda ch'è la pupillare, non ha il suo
 effetto, che quando il figlio muore impubere, e
 ces-

(1) Sebbene queste leggi parlino solo della sostituzione compendiosa fatta da un soldato in termini diretti; e in conseguenza nel senso di queste leggi la sostituzione compendiosa sia propriamente una sostituzione militare, a cagione del privilegio de' soldati, del quale abbiamo parlato nella preparazione del 5 libro, e che consisteva nel poter fare una sostituzione diretta ai loro figli adulti; tuttavia abbiamo concepita questa regola in termini generali, e che comprendono indistintamente tutte le persone; imperocchè prescindendo ancora, che secondo gli usi di Francia qualunque persona può nelle sue disposizioni servirsi di termini diretti, o concepiti in altra maniera, conforme si è notato nella suddetta preparazione del lib. 5. e nell' altra della sezione 4 del titolo dei testamenti, e che nell' espressione del testatore si debba solo valutare la sua intenzione, che può rilevarsi dalle parole, da lui adoprare, qualunque esse sieno; prescindendo, dicemmo, da tutto questo, l'uso comune si è di dare il titolo di compendiosa a qualunque sostituzione, che le può comprendere tutte e tre, in qualunque termine essa sia concepita, tanto se il testatore sia o non sia soldato, e tanto se la sostituzione fidecommissaria debba finire dopo una certa età dell' instituito, o se debba aver luogo in qualunque età egli viene a morire.

cessa subito ch' egli è divenuto adulto. La terza, ch' è la fidecommissaria non comincia ad avere il suo effetto, che quando il figlio già divenuto adulto, muore dentro il tempo stabilito nella sostituzione (1).

19. Fra queste tre sostituzioni vi è la differenza, che la volgare fa passare al sostituito i beni del testatore, se il suo figlio non gli succede: la pupillare conferisce al sostituito tanto i beni del testatore, quanto i beni propri del figlio, se questi è succeduto al padre: la fidecommissaria si limita ai beni, che il figlio, succedendo al padre, ha ricevuti dall'eredità paterna. Il che deve intendersi secondo le regole, che saranno spiegate nell' articolo seguente (2).

20. Chiamasi sostituzione reciproca quella, che sostituisce due o più eredi, l' uno all' altro reciprocamente. Così un testatore può sostituire i suoi eredi reciprocamente, o con una semplice sostituzione volgare, tanto se instituisce tutti i figli adulti, quanto se instituisce un estraneo; o con una sostituzione pupillare, se instituisce i suoi figli impuberi; o con una sostituzione fidecommissaria, se instituisce molti suoi figli o molti estranei, e fa passare le loro porzioni ai sostituiti, se si verifica il caso della sostituzione. Nella maniera medesima, si possono sostituire reciprocamente i legatari (a).

„ (a) *Quod jus ad tertium quoque genus substitutionis tractum esse videtur. Nam si pater duos filios impuberes hæredes instituat eosque invicem substituat, in utrumque casum reciprocam substitutionem factam videri, divus Pius constituit, l. 4 §. 1 ff. de vulg. & pup. subst.*
 „ *Hæc verba "Publius, Marcus, Graius invicem substituti hæredes mihi sunt, " sic interpretanda sunt, ut bre-*

(1) V. i testi citati sull' art. precedente.

(2) V. i testi citati sull' art. 17, e la nota fatta sull' art. 9.

„ breviter videretur testator tres instituisse hæredes, & in vicem substituisse, & 37 §. 1 ff. de hæred. inst. (1)

S E Z I O N E II.

Regole particolari a qualche caso delle sostituzioni pupillari.

S O M M A R I O.

1. Il sostituito all' impubere, non può accettare una successione e ricusar l' altra.
2. Neppure s' egli fosse coerede dell' impubere.
3. La sostituzione reciproca fra due impuberi, comprende l' uno e l' altro caso.
4. La sostituzione reciproca fra un impubere ed un adulto, è solo una sostituzione volgare.
5. Il sostituito all' impubere o ad un altro erede, è sostituito ad ambedue nel solo caso della sostituzione volgare.
6. Il sostituito a due impuberi non succede, che all' ultimo di essi che muore.
7. Il sostituito all' ultimo che muore, succede ad ambedue, s' essi muojono nel tempo medesimo.
8. La sostituzione volgare ad un impubere non cessò

colla

(1) Sebbene questi testi non riguardino le tre specie di sostituzioni, delle quali si è ragionato nell' articolo 17, ma solamente la volgare e la pupillare; tuttavia il testatore ha la libertà di fare un fideicomesso reciproco fra i suoi eredi, ed anche fra i legatarij. Ma siccome qualunque sostituzione reciproca non è che la medesima in riguardo ad un erede, o ad un legatario, e siccome ciascuna di esse è per lo meno di una di queste tre specie; perciò la sostituzione reciproca è non tanto una specie di sostituzione distinta dall' altre, quanto un mezzo proprio a render comune a due o più sostituiti la medesima sostituzione, o anche le medesime sostituzioni, se ve ne fossero molte.

colla sua adizione, se in appresso l' instituto rinunzia.

* 9. Se il testatore che ha diritto di sostituire pupillamente, possa gravare l' instituto di una sostituzione fidecommissaria.

1. Se nel caso di una sostituzione pupillare, l' impubere dopo aver succeduto al padre muore prima della pubertà, con lasciare altri beni oltre a quelli pervenutigli dall' eredità paterna, il sostituito non può dividere il suo diritto ed accettare una di queste due successioni, rinunciando all' altra; ma deve o accettarle o ripudiarle amendue. La ragione si è, che il testatore ha voluto che il sostituito succedesse a lui ed al suo figlio, e di due successioni ne ha fatta una sola. Ed ancorchè in sostanza sieno due successioni, siccome il testamento è il solo titolo per amendue, il sostituito non prende l' una senza l' altra, perchè non può dividere il suo titolo (a).

„ (a) *Filio impuberi hærede ex asse instituto, substitutus quis est. Exitit patri filius hæres: an possit substitutus separare hæreditates, ut filii habeat, patris non habeat? Non potest: sed aut utriusque debet hæreditatem habere, aut neutrius. Juncta enim hæreditas cæpit esse, l. 10 §. 2 ff. de vulg. pup. subst.*

„ *Placuit etenim nobis: sive in institutione, sive in pupilli substitutione, ut vel omnia admittantur, vel omnia repudientur, l. 20 C. de jur. delib. (1)*

2. Se il sostituito all' impubere fosse ancora instituito insieme con lui per qualche porzione dell' eredità, e se dopo che amendue avessero adita l' eredità, la morte dell' impubere desse luogo alla sostituzione pupillare, il sostituito non potrebbe rinun-

(1) V. l^a art. 9 della sez. 1 e la nota, che vi è stata fatta.

nunziare alla porzione dell'eredità, che il figlio ha acquistata dal padre, e che la sostituzione pupillare fa passare a lui (a).

„ (a) Similique modo dubitabatur: si impuberem quis filium suum hæredem ex parte instituit, & quendam extraneum in aliam partem, quem pupillariter substituit: & postquam testator decessit, pupillus quidem patri (ejus) hæres extitit, extraneus autem hæreditatem adiunxit: & postea adhuc in prima ætate pupillus constitutus a hac luce subtractus est, & pupillaris substitutio locum sibi vindicavit: cumque substitutus eamdem partem ad mittere noluit, quæsum est, si potest jam hæres ei principali testamento factus, pupillarem substitutionem repudiare . . . Placuit etenim nobis sive in institutione, sive in pupillari substitutione, ut vel omnia admittantur, vel omnia repudientur, *l. 20 C. de jure delib.*

3. Se un padre, che ha due figli impuberi, li sostituisce l' uno all' altro, per mezzo della sostituzione reciproca, senza specificare il caso né della volgare, né della pupillare, questa sostituzione si comprenderà amendue (b).

„ (b) Quod jus ad tertium quoque genus substitutionis tractum esse videtur. Nam si pater duos filios impuberem hæredes instituat, eosque invicem substituat: in utrumque casum reciprocam substitutionem factam videri, dicens Pius constituit, *l. 4 S. 1 ff. de vulg. & pup. subst.*

4. Se la sostituzione reciproca fosse fatta da un padre fra due figli, l' uno de' quali fosse impubere e l' altro adulto, essa si limiterebbe al caso della volgare, perchè non vi sarebbe, che questo caso comune ai due fratelli. E siccome la sostituzione pupillare non potrebbe aver luogo per la successione del fratello adulto, è la condizione dei due fratelli dovrebbe essere eguale; perciò la sostituzione pupillare, che sarebbe inutile per l' uno, fa sì ch' essa sia inutile anche per l' altro (c).

„ (c) Sed si alter pubes, alter impubes hoc communi verso, eosque invicem substituo, sibi fuerint substituti: in vulgarem tantummodo casum factam videri substitutionem nem, Severus & Antoninus constituit. Incongruens enim videa.

„ videbatur ut in altero sola vulgaris, l. 4 §. 2 ff. de vulg.
 „ & pup. subst.

Devesi però eccettuare il caso, che il testatore avesse distinti i due suoi figli, con sostituire l'adulto all'impubere per amendue i casi, e l'adulto all'impubere per un caso solo; o che avesse in altra maniera manifestata la sua intenzione (a):

„ (a) Hoc itaque casu singulis separatim pater substitue-
 „ re debet: ut si pubes hæres non extiterit, impubes ei
 „ substituatur: si autem impubes hæres extiterit, & intra
 „ pubertatem decesserit, pubes frater in portionem cohære-
 „ dis substituatur. Quo casu in utrumque eventum substi-
 „ tutus videbitur: ne, si singulari modo impuberi quoque
 „ substituat, voluntatis quæstionem relinquat, utrum de
 „ una vulgari tantummodo substitutione in utriusque per-
 „ sona sensisse intelligatur. Ita enim in altero utroque sub-
 „ stitutio intelligitur, si voluntas parentis non refagetur:
 „ vel certe evitandæ quæstionis gratia specialiter in utrum-
 „ que casum impuberi substituat fratrem: „ sive hæres non
 „ erit, sive erit, & intra püberratis annos decessarit, „ d. §.

5. Se un testatore nell'istituire un altro erede insieme col suo figlio impubere (come sarebbe la madre di esso figlio) sostituisce ad amendue un altro erede, nel caso che niuno di essi fosse erede; questo sostituito non potrebbe pretendere, che tale sostituzione fosse pupillare riguardo al figlio. La ragione si è, che tale sostituzione in riguardo alla madre può soltanto aver forza di sostituzione volgare, e dovendo essere la medesima in riguardo ad amendue, essa non può essere che volgare anche in riguardo al figlio (b).

„ (b) Quamvis placuerit, substitutionem impuberi qui in
 „ potestate testatoris fuerit a parente factam ita, si hæres
 „ non erit, porrigi ad eum casum, quo postea quam hæres
 „ extitit, impubes deces sit, si modo non contrariam de-
 „ functi voluntatem extitisse probetur cum tamè proponas
 „ substitutionem ita factam esse, „ si mihi Firmianus fi-
 „ lius & Elia uxor mea (quod abominor) hæredes non
 „ erunt, in locum eorum Publius Firmianus hæres esto:
 „ manifestum est, in eum casum factam substitutionem quo
 „ utti-

„ utriusque hæredem substitui potuit, l. 4 C. *de impub.* &
„ *al. subst.* (1)

6. Se il padre di due impuberi nell' instituirli eredi, sostituisce loro un' altra persona, nel caso che amendue i figli muojano prima di esser giunti alla pubertà; tale sostituzione avrà il suo effetto nel solo caso che gl' impuberi muojano amendue in questa età. La ragione si è, che l' intenzione del padre è stata, che ciascuno de' figli succedesse all' altro, e che il sostituito fosse chiamato nel solo caso, che amendue gl' instituiti morissero impuberi (a).

„ (a) Cum quidam, duobus impuberibus filiis suis hæredibus institutus, adjecit, si uterque impubes decesserit, illum sibi hæredem esse: dubitabatur apud antiquos legum auctores utrumne tunc voluerit substitutum admitti, cum uterque filius ejus in prima ætate decesserit: an alterutro decadente, illico substitutum in ejus partem succedere? (Et) placuit Sabino, substitutionem tunc locum habere cum uterque decesserit. Cogitasse enim patrem proximo (filio) decadente, fratrem suum in ejus portionem succedere. Nos ejusdem Sabini veriorem sententiam existimantes, non aliter substitutionem admittendam esse censemus, nisi uterque eorum in prima ætate decesserit, l. 10 C. *de impub.* & *al. subst.*

7. Se nel caso di due figli impuberi il padre avesse sostituita una terza persona a quel figlio, che fosse l' ultimo a morire, e se amendue i figli

mo-

(1) Non si dee riguardare la regola spiegata in questo articolo, come un' eccezione dell' altra regola, spiegata nell' art. 8 della sez. 1. Imperocchè la regola di questo articolo si limita naturalmente al caso di una disposizione, che sostituisce ad un impubere, e non comprende il caso di una sostituzione, che chiamasse un altro erede coll' impubere. In conseguenza l' unione di un altro erede coll' impubere fasi che la sostituzione la quale deve essere la medesima in riguardo di amendue, non essendo che volgare relativamente a quest' altro erede, non può essere pupillare relativamente all' impubere.

morissero contemporaneamente; come nell' occasione di un incendio o di un naufragio, tal che non si potesse sapere chi de' due fosse stato l' ultimo a morire, o pure che effettivamente fossero morti amendue in un medesimo istante; il sostituito succederebbe all' uno ed all' altro figlio; imperocchè, prescindendo ancora dalla ragione, che può riguardarsi per ultimo morto quel figlio, che non è sopravvissuto all' altro, il padre subito che ha sostituita una persona all' ultimo figlio morto, che doveva succedere all' altro fratello, ha voluto che il sostituito raccogliesse amendue l' eredità (a).

„ (a) Ex duobus impuberibus ei, qui supremus moretur, hæredem substituit. Si simul moreretur, utrique hæredem esse respondit: quia supremus, non is demum qui post aliquem, sed etiam post quem nemo sit, intelligatur, l. 34 ff. de vulg. & pup. subst. l. 11 ff. de bon. poss. sec. tab.

„ Qui duos impuberis filios habebat ei, qui supremus moritur, Titium substituit. Duo impuberis simul in nave perierunt. Quæsitum est an substituto, & cujus hæreditas deferatur? Dixi: si ordine vita decessissent: priori mortuo frater ab intestato hæres erit: posteriori substitutus: in ea tamen hæreditate etiam ante defuncti filii habebit hæreditatem: in proposita autem quæstione, ubi simul perierunt: quia cum neutri frater superstes fuit, quasi utriusque ultimi decessisse (sibi) videantur, an vero neutri, quia comparatio posterioris descendens ex facto prioris mortui sumitur? Sed superior sententia magis admittenda est, ut utriusque hæres sit, nam & qui unicum filium habet, si supremum morienti substituit, non videtur inutiliter substituisse. Et proximus adgnatus intelligentur etiam, qui solus est, quique neminem antecedit. Et hic utriusque, quia neutri eorum alter superstes fuit, ultimi primique obierunt, l. 9 ff. de reb. dub. (1)

8. Se dopo che il padre ha sostituita una terza persona al suo figlio impubere, questo figlio, o il

suo

(1) V. l'art. 19 della sez. 1 del tit. seg., e la nota sull' art. 12 della sez. 2 del tit. Come succedano i figli.

suo tutore in vece sua, rinunzia all'eredità, avrà luogo la sostituzione volgare (a). La ragione si è, che sebbene attesa l'adizione dell'eredità fatta dal figlio, sembri che la sostituzione sia cessata; nulla dimeno la sua rinunzia all'eredità mette le cose nel medesimo stato, come s'egli non l'avesse mai accettata.

„ (a) *Ex contractu paterno actum est cum pupilla, tutore, re auctore, & condemnata est: postea tutores abstinuerunt eam bonis paternis, & ita bona defuncti ad substitutum, vel ad cohaeredes pervenerunt, &c. l. 44 ff. de re judic.*

Osservazione su questo articolo.

Che un sostituito voglia accettare un'eredità ripudiata dal figlio, è un caso difficile, ma non impossibile ad accadere. Da un'altra parte questa regola dimostra, che il diritto del sostituito, ancorchè sembri estinto per l'adizione dell'impubere, in sostanza non lo è; e rimane solo sospeso per rivivere nel caso, che il figlio rinunzia all'eredità, mentre questo caso apre la sostituzione volgare. In conseguenza questa regola sembra decidere in termini positivi una questione, che i dotti dicono essere delle più difficili, cioè se la sostituzione rivive, allorchè l'instituito, dopo adita l'eredità, si fa restituire *in integrum* e la ripudia. In oltre sembra decidere un'altra questione, che i dotti propongono sulla sostituzione pupillare, cioè se un impubere, al quale il suo padre ha fatto una sostituzione pupillare, essendo sopravvissuto al padre, muore prima di avere accettata la successione, questa passi al sostituito, oppure all'erede legittimo dell'impubere medesimo; potendo l'erede legittimo allegare la ragione, che non si è verificato il caso della sostituzione, per essere stato il figlio erede del padre in qualità di figlio, *suus heres*, e per avere acquistata la proprietà dei beni.

beni, ancorchè ignorasse il suo dritto; e che in conseguenza l'eredità deve passare ad esso erede legittimo, ad esclusione del sostituito. Ma siccome in forza della regola spiegata in questo articolo, il sostituito succede, non ostante l'esplicita adizione del figlio, quando questi si fa restituire *in integrum* e rinunzia all'eredità; e siccome ne viene in conseguenza che l'adizione dell'eredità non esclude in alcuna maniera il sostituito: quindi può dirsi ch'egli neppure rimane escluso dalla sopravvivenza del figlio al padre, quando non vi è stata adizione; imperocchè prima ch'egli accetti l'eredità, la sua qualità di figlio e di erede legittimo non impedisce, che siccome il figlio può rinunziare al suo dritto, non rimanga in dubbio s'egli sarà o non sarà erede; e che inoltre non sia certo che dopo aver rinunciato all'eredità le cose rimangono nel medesimo piede, come se non vi fosse stato mai erede; per la stessa ragione, la quale fa sì, che se l'erede accetta l'eredità molto tempo dopo che se n'è fatta l'apertura, non lascia di esser considerato come se fosse stato erede dal primo momento dell'apertura medesima, conforme abbiam detto nell'articolo XV della sezione I del titolo degli eredi in generale. Quindi la rinunzia dell'impubere produce questo effetto, che quando il sostituito accetta l'eredità, viene riputato erede nella stessa maniera, come se si fosse aperta la sostituzione fino dal momento della morte del testatore.

Devesi ancora esaminare in questo luogo una terza questione, che fanno i medesimi dottori, cioè se l'erede gravato di una sostituzione volgare, venendo a morire dentro il termine in cui deliberava se debba o no accettare l'eredità, trasmetta il dritto di deliberare al suo successore; oppure se l'eredità passi subito al sostituito. I dottori che

sostengono che si apra subito la sostituzione, si fondano sulla ragione, che la legge, la quale vuole che chi delibera trasmetta questo diritto al suo erede, è una legge nuova, e che perciò non può estendersi al caso, in cui siavi un sostituto. Ma questa legge ancorchè nuova, è molto naturale e molto giusta; nè deve mai presumersi, che il testatore abbia voluto, che la sostituzione privasse il suo erede dell'effetto di questa legge, e gli togliesse il diritto di deliberare; mentre se l'avesse voluto, lo avrebbe espressamente dichiarato. Sembra dunque, che se l'erede muore in tempo che deliberava, non possa dirsi che siasi subito fatto luogo al sostituto, anzi dee dirsi al contrario, che quando l'erede è morto, essendo incerto s'egli sarà erede o no, questa incertezza non avendolo privato della successione, ch'egli avea il diritto di accettare, ma avendo solamente sospeso il suo diritto, e trasmesso al suo successore quello di deliberare; se questi accetta l'eredità, deve essere considerato per erede, come lo sarebbe stato il suo autore, da cui egli riconosce il suo diritto alla successione. Dunque o si consideri l'intenzione del testatore, che non ha voluto impedire, che il suo erede trasmettesse il proprio diritto al suo successore; o si consideri l'equità della legge, che dà il diritto di deliberare, sembra che l'erede, che muore dentro il termine a deliberare, trasmetta il suo diritto al proprio erede, il quale esclude il sostituto. Dal che dee conchiudersi, che qualunque erede gravato di una sostituzione, se muore prima di avere avuta notizia dell'eredità lasciatagli, oppure senza rinunziare all'eredità, ancorchè non abbia fatto conoscere di stare attualmente deliberando, se doveva o no accettarla; egli trasmetterà il suo diritto al proprio erede, il quale perciò escluderà il sostituto, a meno che l'erede instituito non abbia

bia espressamente rinunziato all' eredità ; imperocchè la stessa l. 19. *Cod. de jure deliber.*, la quale stabilisce , che qualunque erede anche estraneo , il quale muore durante il termine a deliberare , trasmetta il suo diritto all' erede proprio , stabilisce altresì , che qualunque erede , che muore dentro un anno (che in que' tempi era il termine assegnato a deliberare) si presuma ch' egli sia morto nell' atto di deliberare , sebbene in realtà non vi pensasse punto . E ciò ridurrebbe l' apertura della sostituzione volgare a due soli casi : l' uno della rinunzia all' eredità , l' altro in cui l' erede instituito premorisse al testatore . Nè ciò potrebbe produrre alcun inconveniente in una materia di un uso così poco frequente , e nella quale questa regola non ha niente di odioso e d' ingiusto .

9. Non vi è dubbio , che il padre o l' avolo , i quali hanno il diritto di sostituire ai loro rispettivi figli e nipoti , che tengono sotto la patria potestà , possano ancora gravarli di una sostituzione fideicommissaria (a) .

„ (a) *Sicuti conceditur unicuique ab eo , ad quem legitima ejes hæreditas , vel bonorum possessio perventura est , fideicommissum dare : ita & ab eo , ad quem impuberis filii legitima hæreditas , vel bonorum possessio perventura est , fideicomissa recte dabuntur . l. 92 ff. de leg. XI.*

Fine del Tomo nono .

I N D I C E

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO.

PARTE SECONDA LIBRO QUARTO.

T I T O L O II.

D e' legati.	Pag. 3
SEZ. I. <i>Della natura de' legati e de' fidecommes- si particolari.</i>	8
SEZ. II. <i>Delle persone che possono fare i legati, e di quelle che possono ricavarsi.</i>	12
SEZ. III. <i>Quali cose si possono lasciare in legato.</i>	20
SEZ. IV. <i>Degli accessori delle cose lasciate in legato.</i>	40
SEZ. V. <i>Del legato di un usufrutto, di una pen- sione, degli alimenti e di altre cose simili.</i>	50
SEZ. VI. <i>De' legati pii.</i>	62
SEZ. VII. <i>Del legato di una cosa, da prendersi fra molte altre, a scelta dell' erede, o del legatario.</i>	67
SEZ. VIII. <i>De' frutti e degl' interessi de' legati.</i>	78
SEZ. IX. <i>Come il legatario acquisti il suo drit- to al legato.</i>	89
SEZ. X. <i>Della consegna, e della garantia delle cose lasciate in legato.</i>	105
SEZ. XI. <i>Come i legati possono esser nulli; e come possono rivotarsi, diminuirsi, e trasfe- rirsi ad altre persone.</i>	116
SEZ. XII. <i>Continuazione della materia de' legati.</i>	132

T I T O L O III.

<i>Della falcidia.</i>	154
SEZ. I. <i>Dell' uso della falcidia, ed in che essa consista.</i>	155
SEZ. II. <i>Delle disposizioni, che sono soggette alla falcidia.</i>	166
SEZ. III. <i>Delle persone che hanno, o non hanno diritto alla falcidia.</i>	182
SEZ. IV. <i>Delle cause che diminuiscono, o che fanno cessare la falcidia.</i>	185

LIBRO QUINTO.

<i>Le leggi civili nel loro ordine naturale, parte seconda, libro quinto. Delle sostituzioni e de' fidecommessi.</i>	201
--	-----

T I T O L O I.

<i>Della sostituzione volgare.</i>	206
SEZ. I. <i>Della natura e dell' uso della sostituzione volgare.</i>	ivi
SEZ. II. <i>Regole particolari per alcuni casi della sostituzione volgare.</i>	209

T I T O L O II.

<i>Della sostituzione pupillare.</i>	215
SEZ. I. <i>Della natura, e dell' uso della sostituzione pupillare, e di quella che comunemente chiamasi esemplare, compendiosa e reciproca.</i>	219
SEZ. II. <i>Regole particolari a qualche caso delle sostituzioni pupillari.</i>	336

III. О Д О Т І

272. *Одоті* відома як пісня про відомого пісняром
273. *Ля* пісня про обітнину після відомої пісні
274. *Ля* пісня про обітнину після відомої пісні
275. *Ля* пісня про обітнину після відомої пісні
276. *Ля* пісня про обітнину після відомої пісні
277. *Ля* пісня про обітнину після відомої пісні

О Т К I У О О Н А І


278. *Онай* відома як пісня про відомого пісняром
279. *Онай* відома як пісня про відомого пісняром
280. *Онай* відома як пісня про відомого пісняром


І. О Д О Т І


281. *Одоті* відома як пісня про відомого пісняром
282. *Одоті* відома як пісня про відомого пісняром
283. *Одоті* відома як пісня про відомого пісняром
284. *Одоті* відома як пісня про відомого пісняром

II. О Д О Т І

285. *Одоті* відома як пісня про відомого пісняром
286. *Одоті* відома як пісня про відомого пісняром
287. *Одоті* відома як пісня про відомого пісняром
288. *Одоті* відома як пісня про відомого пісняром







PER
DOMANI
LEGGI
CIVILI
PER

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto
e di Diritto Comparati.

34

quanto se dee farsi dall' erede, i due cavalli, sui quali cade la scelta, vengono a morir esenza colpa, nè dell' erede nè del legatario, un cavallo è morto a danno del primo, e l' altro a danno del secondo (1). Ma se ne muore un solo, l' altro che

resta, an-

ne il

bene

testato

in co-

rimane

11.

sia l' e-

la sua

perisce

più al-

rocchè

esser s-

eguenz-

dita (a).

„ (a) Stic-

„ Titio date

„ cho morti

(1) Qua-

nel caso

non gli

la cosa ch-

re delle a-

articoli 7

(2) O

ga al lega-

questa dev-

termina al-

la cosa ch-

(3) An-

la scelta a-

gione com-

va al legata



12. L' erede o il legatario, che una volta ha fatto la scelta, o davanti il giudice o all' amichevole, non può più cambiarla, per iscegliere di nuovo. Imperocchè il dritto, che ha dato il testatore di scegliere, è stato consumato con questo primo atto (a):

„ (a) Cum semel dixerit hæres utrum dare velit, mutare